



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA
U. O. DOTTORATI

Dottorato in Scienze Umane: Dinamica dei Sistemi, Patrimonio Culturale, Studi Culturali
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 – Diritto Privato Comparato

*Analisi comparatistica sulla risarcibilità dei danni incidenti sulla sfera
emotiva e psicologica della persona nell'ordinamento inglese e in quello
italiano*

IL DOTTORE
GIANCARLO GERACI

IL COORDINATORE
CH.MA PROF.SSA GIULIA DE SPUCHES

IL TUTOR
CH.MO PROF. SALVATORE CASABONA

IL CO TUTOR
CH.MO PROF. GUIDO SMORTO

CICLO XXXIV
2021/2022

INDICE

CAPITOLO I

1. Introduzione 5

CAPITOLO II

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico 10
2. Le antiche origini del *law of torts* nel diritto inglese 11
3. Il sistema dei *writs* e delle *forms of actions* 13
4. Le origini del *tort*: l'*action of trespass* 16
5. Le problematiche legate alla limitatezza dell'azione *in trespass* e la nascita del *trespass on the case* 19
6. L'inarrestabile sviluppo del *case* e l'emersione dell'elemento soggettivo nella valutazione della condotta del *tortfeasor* 21
7. La riforma processuale dei *Judicature Acts 1873-1875* e gli effetti dell'abolizione del sistema delle *forms of action* nel *law of torts* 24
8. L'emersione dell'elemento soggettivo nel diritto dei *torts*: i casi *Rylands v. Fletcher* e *Donoghue v. Stevenson* 25
9. Il *tort of negligence*: la nascita, lo sviluppo e le caratteristiche 28

CAPITOLO III

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico 33
2. Precisazioni terminologiche: una preliminare disamina del danno psicologico nel diritto inglese 34
3. La necessità di distinguere tra la malattia psichica medicalmente riconosciuta e la “semplice” sofferenza emotiva transeunte e non patologica al fine del corretto inquadramento del danno psichico nel diritto inglese 38
4. Alle origini del danno psicologico nel diritto inglese: dalla tradizionale negazione della relativa risarcibilità alla svolta giurisprudenziale di inizio Novecento 40
 - a. Il caso *Victorian Railways Commissioners v Coultas* 41

b.	Il caso <i>Dulieu v White & Sons</i> e il primigenio riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico	44
5.	La progressiva estensione con <i>Hambrook v Stokes Brothers</i> delle maglie del risarcimento del danno psicologico: una primordiale tutela delle <i>secondary victims</i>	50
6.	La (ir)risarcibilità del danno psichico sofferto dal soggetto che non si trova nell'area del <i>physical risk</i> della condotta del danneggiante: il caso <i>Bourhill v Young</i> e la categoria dei <i>bystanders</i>	56
7.	La progressiva estensione della risarcibilità del danno psicologico anche alle <i>secondary victims</i> che non si trovano nell'area in cui si è verificato l'evento traumatico: il caso <i>McLoughlin v O'Brian</i> e lo scontro tra considerazioni giuridiche e di politica del diritto	60
8.	Categorie di soggetti cui l'ordinamento riconosce una posizione privilegiata: dai <i>mere bystanders</i> agli <i>involuntary bystanders</i> . In particolare, l'analisi della posizione dell' <i>employee</i> e del <i>rescuer</i>	75
9.	L'importanza della distinzione tra <i>primary</i> e <i>secondary victims</i> per la prevedibilità del danno psichico in <i>Page v Smith</i>	84
10.	La giurisprudenza sulla tragedia di Hillsborough	90
a.	I danni psichici patiti dalle <i>secondary victims</i> , ossia i familiari delle vittime della tragedia di Hillsborough. Il caso <i>Alcock & Others v. SYS Chief Constable</i> e l'evoluzione del test introdotto da Lord Wilberforce in <i>McLoughlin v O'Brian</i>	92
b.	I danni psichici patiti dai soggetti intervenuti a prestare i soccorsi: la sottile distinzione tra <i>rescuer</i> ed <i>employee</i> in <i>White & Others v. SYS Chief Constable</i>	98
11.	Il dovere del convenuto di non arrecare pregiudizi psicologici a terzi mediante una condotta negligente che cagioni danno a se stesso: lo strano caso <i>Greatorex v Greatorex</i>	104
12.	La necessità di un evento "oggettivamente" orrorifico e choccante per la risarcibilità del danno psichico patito dalla <i>secondary victim</i> : un'ulteriore restrizione rispetto ai limiti già stabiliti in <i>Alcock</i> . I recenti casi <i>Taylor v Novo</i> e <i>Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Tonayne</i>	106
13.	Prime conclusioni sul danno psicologico nell'ordinamento inglese	110

CAPITOLO IV

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico	114
2. Prime considerazioni introduttive sul danno psicologico	115
3. L'evoluzione storica del danno non patrimoniale: dai suoi albori al codice civile unitario	118
4. La nascita dell'art. 2059 cod. civ. e la riserva di legge in materia di danni non patrimoniali	122
5. La persona al centro dell'ordinamento giuridico: le perplessità sull'angusta interpretazione dell'art. 2059 cod. civ.	125
6. Il ruolo centrale della dottrina e della giurisprudenza nella prospettazione dell'art. 32 Cost. come norma immediatamente precettiva. La piena tutela del diritto alla salute e la nascita del danno biologico	128
7. I fondamentali interventi della Corte Costituzionale nella perimetrazione della risarcibilità del danno alla salute psicofisica. L'occasione mancata con le sentenze 87 e 88/1979 e la svolta con la sentenza 184/1986	131
8. L'ulteriore apertura nell'evoluzione interpretativa del danno non patrimoniale e del danno alla salute nel nuovo millennio: il riferimento ai diritti della persona costituzionalmente garantiti	136
9. L'attuale assetto del danno non patrimoniale e del danno alla salute	140
10. Il danno psichico nell'ordinamento italiano: definizione e problematiche . . .	142
11. Gli elementi costitutivi del danno psicologico: la lesione (o danno evento); la menomazione (o danno conseguenza) e il nesso di causalità con la condotta illecita	145
12. La necessaria accertabilità e riconoscibilità medica del danno psicologico: il ruolo centrale della consulenza medica d'ufficio all'interno del giudizio . . .	154
13. Il danno biologico di tipo psicologico e le differenze rispetto al danno non patrimoniale di tipo morale	160
14. La casistica giurisprudenziale in tema di danno psicologico: una panoramica preliminare	167
15. Il danno psicologico conseguente alla morte del congiunto	170
16. Il danno psicologico da immissioni immateriali intollerabili	176
17. Il danno psicologico da molestie e turbative sessuali, anche con riferimento alla particolare situazione del lavoratore	182

CAPITOLO V

1. Considerazioni conclusive	186
2. La rilevanza del formante giurisprudenziale nella nascita e nello sviluppo del danno psicologico negli ordinamenti inglese e italiano	187
3. La diversificata forma di tutela dell'integrità psicologica dell'individuo all'interno dei due ordinamenti	194
 BIBLIOGRAFIA	 210

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

La presente ricerca ha ad oggetto lo studio e l'esame del danno psicologico all'interno del diritto inglese e di quello italiano.

In particolare, si guarderà al pregiudizio di tipo psicologico conseguente ad una condotta negligente del soggetto danneggiante e, dunque, ascrivibile rispettivamente, all'interno del *law of torts* da un lato e alla responsabilità per fatto illecito dall'altro.

Le ragioni che portano alla presente indagine nascono dalla volontà di indagare su una particolarissima categoria di pregiudizio, qual è appunto quella del danno alla salute di tipo psicologico che, come si cercherà di fare emergere, ha avuto grandi difficoltà ad emergere per le sue peculiarità ontologiche.

Accertare, infatti, la sussistenza in capo ad un individuo di un danno di tipo psicologico è cosa assai complessa che dipende, fondamentalmente, anche dal livello di sviluppo e di centralità, all'interno di un dato ordinamento, della scienza psicologica.

Non è un caso, infatti, che in entrambi gli ordinamenti si incomincia a discorrere di danno psicologico esclusivamente dall'inizio del secolo scorso quando, appunto, si incominciò ad attribuire dignità scientifica alla psicologia, grazie, in particolare, alle opere di alcuni Autori centrali in tal senso, quali, ad esempio, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung.

Come si diceva, dunque, accertare la sussistenza in capo al soggetto di uno stato depressivo patologico ovvero di altre problematicità di tipo psichico è assai più difficile rispetto all'accertamento di un danno di tipo fisico, quale può essere la perdita di un arto.

Anche per tali ragioni, si vedrà nel corso della presente ricerca, la giurisprudenza inglese e italiana si è inizialmente approcciata con una certa diffidenza a questa categoria di danno.

Diffidenza che, ancora oggi può dirsi sussistente nell'ambito dell'ordinamento inglese e che, invece, è progressivamente scomparsa all'interno di quello italiano in cui si è guardato all'assoluta centralità della persona umana e dell'inviolabilità del suo diritto alla salute, sia fisica sia psichica.

La ricerca che si condurrà si propone di dare conferma a due tesi di partenza.

Si fa riferimento, innanzitutto, alla tesi secondo cui, negli ordinamenti in esame, seppur appartenenti a due sistemi giuridici diversi, di *civil law* quello italiano e di *common law* quello inglese, il danno psicologico ha trovato la sua origine e la relativa evoluzione, in maniera determinante, grazie al formante giurisprudenziale e, in parte, anche dottrinario.

Questa prima tesi consentirebbe di dare conferma a quella linea di pensiero, seguita da diversi studiosi comparatistici, secondo cui la storica differenza che dividerebbe gli ordinamenti di *civil law* e di *common law* in merito alle fonti produttive del diritto, sia meno estrema di quello che sembrerebbe.

La seconda tesi, invece, ha a che vedere con l'osservazione casistica del diverso grado di "sensibilità" della giurisprudenza dei due ordinamenti presi in esame, rispetto alla risarcibilità del danno psicologico.

Si è già sopra premesso, in tal senso, che la giurisprudenza italiana sembra avere mostrato maggiore sensibilità rispetto a quella inglese, in merito alla tutela piena dell'integrità psicologica dell'individuo e, nel corso della presente ricerca, si cercherà di dare conferma alla predetta tesi.

La ricerca si articolerà in cinque capitoli, tenendo a mente che il primo, ossia il presente, è dedicato ad una generale introduzione della ricerca.

All'interno del secondo capitolo si affronterà la tematica del *law of torts* inglese e, in particolare, quella del *tort of negligence* che ne costituisce aspetto senza dubbio centrale e imprescindibile.

Sarà un capitolo di carattere introduttivo, che si propone di far addentrare il lettore, attraverso un metodo di ricerca di tipo storico – diacronico, nelle origini del *Common Law* inglese¹.

In tal modo potranno comprendersi quali siano state le modalità e, in particolare, le ragioni in seguito alle quali è nato e si è sviluppato il *tort of negligence*, considerato

¹ Diversi sono i significati che gli storici del diritto hanno attribuito alla locuzione "*Common Law*". Ad esempio, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano, 1979 individua almeno tre accezioni possibili. Nella sua più ampia comprensività, secondo l'Autore, il termine *common law* viene usato nella generica accezione di diritto anglo-americano e indica, in particolare, il tipo di sistema giuridico che è proprio dell'Inghilterra e dei Paesi in cui tale sistema giuridico si è diffuso grazie all'influenza del diritto inglese. In una seconda accezione, questa volta più specifica, il termine viene utilizzato in contrapposizione al diritto di *equity*. In una terza accezione, infine, la locuzione in esame si contrappone a quella di *statute law*, che sta ad indicare il diritto di origine legislativa contrapposto a quello di origine giurisprudenziale ossia, appunto, il *common law*.

la figura di illecito che domina il diritto dei *torts* inglese poiché avente applicazione assai estesa e, anzi, indefinibili potenzialità applicative².

Si vedrà, in particolare, come, dalle sue origini legate essenzialmente al diritto penale e, dunque, ad atti di particolare violenza e di pericolosità sociale, il *law of torts* si è evoluto fino a ricomprendere al suo interno anche atti e comportamenti dannosi, non necessariamente conseguenti a comportamenti dolosi del danneggiante, ma anche di carattere colposo legati, appunto, alla *negligence* del soggetto danneggiante.

L'esame di questa tipologia di *tort*, fondamentale all'interno del diritto inglese consentirà di affrontare, in maniera consapevole, quella particolare tipologia di danno che può conseguire ad un comportamento negligente, qual è appunto il danno psichico o *psychiatric injury*, che sarà l'oggetto centrale e privilegiato della presente ricerca³.

Nel corso del terzo capitolo si tratterà di quella particolarissima categoria di danno che può derivare dal *tort of negligence*, ossia, appunto, il danno psicologico.

In particolare, attraverso un metodo di ricerca di tipo storico, basato sullo specifico esame delle decisioni giurisprudenziali, si porranno in risalto le origini di questa categoria di danno, nonché la sua evoluzione fino ai giorni nostri.

Scopo centrale della trattazione sarà quello di porre in evidenza due fondamentali aspetti.

Innanzitutto, il fatto che questa categoria di danno ha avuto un'origine, oltre che un'evoluzione, esclusivamente di carattere giurisprudenziale, non essendo mai intervenuto alcuno *Statute* a regolare la materia, nonostante molteplici istanze in tal senso da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Secondariamente, si cercherà di porre in evidenza il fatto che la giurisprudenza inglese si è sempre approcciata al danno psicologico con un atteggiamento di sospetto, principalmente basato su considerazioni di politica di diritto e, in

² In tal senso, ad esempio, M.A. MILLNER, *Negligence in Modern Law*, Londra, 1967.

³ I caratteri fisionomici che denotano il *Common Law* inglese, ossia quelli della antichità e della continuità, impongono allo studioso di qualsiasi istituto del diritto anglosassone l'esame approfondito delle sue origini storiche e del relativo sviluppo, in modo da poterne comprendere appieno la sua identità e la *raison d'être*. Si veda, O.W. HOLMES, *The Common Law*, Londra, 1882, p.1, che, nell'introdurre lo studio e l'esame del *Common Law*, afferma che «in order to know what it is, we must know what it has been». Per un approfondito esame dei caratteri del *Common Law* inglese, si veda G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2016.

particolare, sul timore di un'incontrollata espansione dei processi (c.d. *floodgates argument*).

Scopo del capitolo sarà, altresì, quello di porre in risalto il tendenziale atteggiamento di disfavore da parte della giurisprudenza inglese, nel riconoscere la risarcibilità di pregiudizi emotivi di tipo transeunte (es. stati d'ansia, di angoscia, di paura, etc...) che possono derivare da una condotta in *tort* del danneggiante.

Le predette conclusioni, cui si perverrà nel corso del capitolo, serviranno per porre le basi di un esame comparatistico rispetto al diverso atteggiamento della giurisprudenza italiana in materia di danno psicologico, di cui si tratterà, invece, nel terzo capitolo.

Il quarto capitolo avrà ad oggetto, invece, il danno psicologico conseguente ad atto illecito nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Si partirà da un preliminare esame della assai discussa categoria del danno non patrimoniale che, in Italia, ha avuto uno sviluppo essenzialmente basato sull'opera attenta e sistematica della dottrina e della giurisprudenza e, successivamente, si esaminerà in particolare il danno psicologico, che di quello non patrimoniale costituisce specifica ramificazione.

Attraverso uno studio della giurisprudenza in materia, nonché del pensiero della migliore dottrina, si verificherà il grado di "sensibilità" del nostro ordinamento rispetto alla risarcibilità di questa specifica categoria di danno.

Anche per questo capitolo, sono essenzialmente due le conclusioni che si vogliono fare emergere.

Innanzitutto, il fatto che nell'ordinamento italiano, in maniera del tutto simile a quello inglese, il danno psicologico ha avuto una nascita e una evoluzione fondamentalmente basata sul formante giurisprudenziale, oltre che su quello dottrinario. Il ruolo del formante legislativo, infatti, contrariamente a quanto sarebbe lecito aspettarsi da un ordinamento di *civil Law*, qual è quello italiano, ha avuto un rilievo assai limitato.

In secondo luogo, poi, diversamente, questa volta, rispetto a quanto verificato rispetto all'ordinamento di Oltremania, si porrà in evidenza come la giurisprudenza italiana mostra una maggiore attenzione alle problematiche psicologiche dell'individuo, essenzialmente ricollegandole ad un più ampio e profondo concetto di diritto alla salute, considerato quale diritto fondamentale dell'individuo da tutelare avverso ogni sua lesione.

La metodologia di ricerca che si seguirà, in linea con quanto finora fatto, sarà quella basata su un esame di tipo storico – evolutivo della giurisprudenza e della dottrina in materia di danno non patrimoniale e, in particolare, di quello psicologico.

Nel corso del quinto e ultimo capitolo, infine, si trarranno le conclusioni della presente ricerca.

CAPITOLO II

LE RADICI STORICHE E L'EVOLUZIONE DEL TORT OF NEGLIGENCE

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico.

All'interno del presente capitolo si affronterà la tematica del *law of torts* inglese e, in particolare, quella del *tort of negligence* che ne costituisce aspetto senza dubbio centrale e imprescindibile.

Si tratta di un capitolo di carattere introduttivo, che ha lo scopo di far addentrare il lettore, attraverso un metodo di ricerca di tipo storico – diacronico, nelle origini del *Common Law* inglese¹.

In tal modo potranno comprendersi quale siano state le modalità e, in particolare, le ragioni in seguito alle quali è nato e si è sviluppato il *tort of negligence*, considerata la figura di illecito che domina il diritto dei *torts* inglese poiché avente applicazione assai estesa e, anzi, indefinibili potenzialità applicative².

Si vedrà, in particolare, come, dalle sue origini legate essenzialmente al diritto penale e, dunque, ad atti di particolare violenza e di pericolosità sociale, il *law of torts* si è evoluto fino a ricomprendere al suo interno anche atti e comportamenti dannosi, non necessariamente conseguenti a comportamenti dolosi del danneggiante, ma anche di carattere colposo legati, appunto, alla *negligence* del soggetto danneggiante.

L'esame di questa tipologia di *tort*, fondamentale all'interno del diritto inglese consentirà di affrontare, in maniera consapevole, quella particolare tipologia di danno che può conseguire ad un comportamento negligente, qual è appunto il danno

¹ Diversi sono i significati che gli storici del diritto hanno attribuito alla locuzione “*Common Law*”. Ad esempio, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano, 1979 individua almeno tre accezioni possibili. Nella sua più ampia comprensività, secondo l'Autore, il termine *common law* viene usato nella generica accezione di diritto anglo-americano e indica, in particolare, il tipo di sistema giuridico che è proprio dell'Inghilterra e dei Paesi in cui tale sistema giuridico si è diffuso grazie all'influenza del diritto inglese. In una seconda accezione, questa volta più specifica, il termine viene utilizzato in contrapposizione al diritto di *equity*. In una terza accezione, infine, la locuzione in esame si contrappone a quella di *statute law*, che sta ad indicare il diritto di origine legislativa contrapposto a quello di origine giurisprudenziale ossia, appunto, il *common law*.

² In tal senso, ad esempio, M.A. MILLNER, *Negligence in Modern Law*, Londra, 1967.

psichico o *psychiatric injury*, che sarà l'oggetto centrale e privilegiato della presente ricerca³.

2. Le antiche origini del *law of torts* nel diritto inglese.

Il *law of torts*⁴ ha origini assai risalenti nel tempo.

L'esame, da un punto di vista storico, del diritto dei *torts* non può prescindere da una previa analisi dello stesso termine, nonché dei relativi significati che ha assunto nel tempo.

Nonostante le difficoltà manifestate in dottrina in merito all'assai complicato compito di riuscire a dare una definizione precisa del termine⁵, dovute anche alle origini assai antiche dello stesso⁶ e alla relativa evoluzione terminologica, non sembra dubbia la sua derivazione dal termine latino *tortus*, a sua volta ripreso dal normanno francese *tort*⁷. Occorre precisare, tuttavia, che il significato originario del termine non era certamente quello, odierno ed evoluto, di illecito civile ma, semplicemente, di ingiustizia genericamente intesa e che l'identificazione con *tort* di un'autonoma materia è di molto successiva e abbastanza recente⁸.

³ I caratteri fisionomici che denotano il *Common Law* inglese, ossia quelli della antichità e della continuità, impongono allo studioso di qualsiasi istituto del diritto anglosassone l'esame approfondito delle sue origini storiche e del relativo sviluppo, in modo da poterne comprendere appieno la sua identità e la *raison d'être*. Si veda, O.W. HOLMES, *The Common Law*, Londra, 1882, p.1, che, nell'introdurre lo studio e l'esame del *Common Law*, afferma che «in order to know what it is, we must know what it has been». Per un approfondito esame dei caratteri del *Common Law* inglese, si veda G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2016.

⁴ Non si può, in questa sede, soffermarsi sull'annoso dibattito (solo apparentemente) terminologico relativo all'utilizzo del termine *tort* al singolare ovvero plurale nel sintagma *Law of Tort(s)*. Si tratta di una questione assai controversa che involve questioni di carattere sistemico della materia in questione che meriterebbero un approfondito e autonomo lavoro di ricerca e che, per tali ragioni, non possono essere che appena accennate in questa sede. Per un approfondimento della tematica si rimanda a SALMOND, *On the Law of Torts*, edizione curata da R.F.V. HEUSTON, Londra, 1969, p.18 e ss., WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort*, a cura di W.V.H. ROGERS, Londra, 2006, p.29 e ss. ovvero H. STREET, *On the Law of Torts*, Londra, 1955, p. 6.

⁵ In questo senso, WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort*, cit., p.1 dove si afferma che diversi sono stati i tentativi di definire cosa si possa intendere con il termine *tort* ovvero con la locuzione *tortious liability* ma che tutti i detti tentativi sono andati incontro ad insuccesso.

⁶ M. LUNNEY – K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and materials*, Oxford, 2008, p.1, secondo i quali il termine *tort* sarebbe un concetto più antico anche di quello di *crime*.

⁷ Così J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, Londra, 1971, p.224, che collega l'antico significato del termine normanno – francese *tort* con quello latino di *iniuria*, a sottolineare come lo stesso sottintendesse «any kind of legal injury».

⁸ Si può fin da adesso anticipare che l'utilizzo del termine *tort* nel diritto inglese, per individuare un illecito in senso civilistico e, più in generale, per definire i contorni di un'autonoma branca del diritto, è sostanzialmente recente, a discapito delle sue predette antichissime origini. In particolare, come si specificherà meglio nel prosieguo del presente capitolo introduttivo, il predetto termine venne per la prima volta utilizzato per designare uno specifico ramo del diritto solamente nel XIX secolo. Sarebbe, infatti, che il primo autore inglese ad aver "inaugurato" l'utilizzo del termine

Non a caso il termine latino *tortus*, dal quale, come detto, appare derivare originariamente il termine *tort*, può essere tradotto con “contorto” ovvero “distorto”, ossia qualcosa che non si muove secondo quelle che dovrebbero essere le regole comuni. Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui il detto termine venisse generalmente identificato con *wrong* che, in lingua inglese, indica, per l'appunto, qualcosa di sbagliato o, comunque, non conforme a determinati e ben definiti canoni comportamentali⁹.

Specie nel diritto medievale inglese, dunque, il significato di *tort*, indicando un comportamento in qualche modo non corretto nei confronti di altro soggetto, andava a confondersi con fattispecie che, oggi, assumono pacifico carattere penalistico¹⁰ e ciò anche in considerazione della sua originaria derivazione dal *writ of trespass*, come si specificherà meglio nel successivo paragrafo. La comunanza

tort nel senso appena specificato fu C.G. ADDISON che, nel 1860, pubblicò il noto trattato *Wrong and their Remedies, a Treatise on the Law of Torts*.

⁹ Come riportato da M. SERIO, *I fondamenti del diritto dei “torts”. La responsabilità civile nei sistemi di Common Law*, a cura di F. MACIOCE, Padova, 1989, il collegamento tra i termini *tort* e *wrong* è avallata anche da un autorevolissimo autore inglese, ossia E. COKE nel suo *Comment upon Littleton* pubblicato nel 1641 ma anche dai dizionari giuridici e dai *Reports* del XVII e XVIII secolo.

¹⁰ La questione della vicinanza tra *tort* e *crime* e, dunque, tra responsabilità aquiliana e responsabilità penale porta, inevitabilmente, ad un riferimento alle molteplici funzioni del *law of torts* e, in particolare, se tra queste possa annoverarsi la funzione sanzionatoria che, di certo, è propria del diritto penale, elemento su cui concordano i Maestri del diritto penale (si veda, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, p.757 secondo cui la pena ha, in tal senso, una funzione retributiva; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020, pp. 812 e ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 2003, p. 672 e ss.). Stante, infatti, la comune anti-giuridicità della condotta che dà origine tanto a responsabilità aquiliana che a quella penale, ci si è domandati se tra gli scopi della prima vi possa essere anche quello sanzionatorio, ossia di prevedere, oltre al risarcimento che serve a compensare il soggetto danneggiato, anche una ulteriore pena che possa fungere da vera e propria punizione per la condotta del *tortfeasor*. A differenza degli ordinamenti di *Common Law*, infatti, in quello italiano si tende ad escludere la possibilità di attribuire alla responsabilità aquiliana anche una funzione sanzionatoria, essendo preminente l'idea che questa abbia una funzione compensativa. Il dibattito che si è agitato, tanto in dottrina che in giurisprudenza, e che in questa sede può solamente accennarsi, ha riguardato, in particolare, la possibilità di poter riconoscere in Italia dignità ai c.d. danni punitivi, nati non a caso nel diritto degli ordinamenti di *Common Law*, e che, per l'appunto, si configurerebbero come sanzioni pecuniarie ulteriori e diverse rispetto al risarcimento del danno e che dovrebbero essere comminate al danneggiante nel caso di una condotta connotata da particolare offensività e dalla sussistenza di dolo o, quanto meno, di colpa gravissima. La relativa ammissibilità nell'ordinamento italiano dei predetti danni punitivi è stata nettamente esclusa dalla giurisprudenza fino al 2017, anno in cui le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito dei precisi limiti che consentirebbero di riconoscere anche nel nostro ordinamento dignità giuridica ai *punitive damages* (Cass. civ., SS.UU., 5 luglio 2017, n.16601 in *Foro It.*, con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, vol. 142, n.9, 2017, p. 2630). Per ulteriore e approfondito esame dell'interessante tema si veda, per il diritto di *Common Law*, la classica trattazione di C. MORRIS, *Punitive Damages in Tort Cases*, in *Harvard Law Review*, 1931, vol.44 n.8, pp.1173-1209 o, per una ricostruzione italiana, G. PONZANELLI, *I “punitive damages” nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 483 e ss.; per l'esame del tema nel diritto italiano si vedano gli interessanti contributi di C. SCOGNAMIGLIO, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 2016, 912 ss., 919 o G. PONZANELLI, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, 32.

significativa, nel detto periodo, tra *tort* e *crime*, a dire il vero sicuramente non qualcosa di inusuale per gli ordinamenti giuridici dell'epoca¹¹, è tra l'altro sottolineata anche dalla dottrina¹².

Tuttavia, per comprendere effettivamente l'essenza del *tort*, non può prescindersi da una trattazione preliminare del sistema delle *forms of action*, ossia delle antiche categorie di azioni governate da assai rigidi principi, che esercitò, e in parte tuttora esercita, una fortissima influenza nella formazione del diritto inglese¹³.

3. Il sistema dei *writs* e delle *forms of action*.

Il sistema processuale del diritto inglese, fin dalle origini, ha esercitato un ruolo preponderante nella tutela del diritto vantato dall'attore, nel senso che questi poteva ricevere ristoro in giudizio a condizione che la domanda fosse riconducibile, in termini di *causa petendi*, ad una delle esistenti *forms of action*. La preponderanza del formalismo giudiziario rispetto al diritto sostanziale era tale da far affermare a Sir Henry Maine¹⁴ che «è tanto grande l'influenza esercitata dal *law of action* sulla vita delle Corti di giustizia che il diritto sostanziale sembra essere gradualmente emerso dagli interstizi della procedura».

Fondamentale, allora, è soffermarsi sull'importanza che, nel Medioevo, ebbe il sistema del *writ* (o “breve”) nel diritto inglese.

¹¹ L'analisi storica mostra come, già nel diritto romano, l'illecito consisteva in una pluralità di singole fattispecie, che tutelavano specialmente determinati beni giuridici fisicamente rilevabili, quali ad esempio la proprietà e la persona. Una delle fattispecie di illecito più rilevanti in tale ordinamento era l'*iniuria* con cui si faceva riferimento al danno intenzionalmente cagionato ad altri e, in particolare, implicava condotte che oggi assumono carattere penalmente rilevante, quali l'uccisione, la lesione corporale o la violazione di domicilio con violenza. In questo senso K. ZWEIFERT, H. KOTZ, *Introduzione al diritto comparato. Istituti*, Milano, 2011, p.321.

¹² Di «incontroversa origine delittuale dei *torts* inglesi» parla, ad esempio, M. SERIO in *Studi comparatistici sulla responsabilità civile*, Torino, 2006, p. 37. La commistione tra *tort* e *crime* nel diritto medievale inglese è, altresì, confermata da H.S. MAINE secondo cui «the penal law of ancient communities is not the law of crimes; it is the law of wrongs, or, to use the English technical word, of *torts*», in *Ancient Law*, Londra, 1860, p.328. La comunanza significativa e contenutistica era talmente intima da portare autorevole dottrina ad affermare che *tort* e *crime* avevano un medesimo ambito operativo, essendo accomunati dalla natura della sanzione che derivava da questi: in tal senso J.G. FLEMING, *An Introduction to the Law of Torts*, Oxford, 1979, p.3 e ss.

¹³ J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p.78, che, in tal senso, evidenzia come «The scholarship of the common law writs and forms of action lay at the roots of the old legal system, not simply because lawyers used to be more formalistic than now, but because those institutions preceded substantive law as it is now understood».

¹⁴ H.S. MAINE, *Early Law and Custom*, Londra, 1883, p.389.

Questo era, in particolare, un ordine del sovrano¹⁵, emanato previo pagamento del richiedente di una somma di denaro¹⁶, redatto in forma di lettera, in latino, su carta pergamena e garantito dal sigillo reale che veniva apposto dal Cancelliere, a mezzo del quale operava la giustizia regia. In particolare, questo era il presupposto necessario per promuovere l'azione giudiziaria nei confronti di taluno e, pertanto, si definisce quale “*original writ*”, nel senso che è da questo che, appunto, originava l'azione¹⁷. Ne conseguiva, dunque, che non era possibile adire i giudici delle corti regie senza la previa emissione di un breve, secondo la massima latina “*Non potest quis sine brevi agere*”¹⁸.

Orbene, in quel periodo vi era un *writ* diverso per promuovere le diverse azioni e ognuno di essi serviva ad una particolare categoria di *form of action*. A sua volta, questa era specificamente catalogata secondo principi procedurali e sostanziali completamente differenti: l'errore nella scelta del *writ* avrebbe comportato per l'attore la perdita della causa¹⁹ e la conseguenziale impossibilità di ottenere tutela al diritto che egli riteneva esser stato leso dalla condotta altrui²⁰.

Così, i *writs*, pur essendo delle semplici forme processuali, finirono per avere un'influenza decisiva sullo svolgimento del diritto e sulla sua struttura e tale influenza fu ulteriormente acuita dal fatto che, come a breve si dirà, il sistema dei *writs* si chiuse dopo poco tempo e restò sostanzialmente immutato e immutabile fino alle più recenti riforme giudiziarie del diciannovesimo secolo²¹.

¹⁵ Occorre precisare che si trattava di un ordine emanato solo formalmente dal sovrano ma sostanzialmente elaborato dalla *officina brevium*, ossia quello che viene definito come una sorta di ufficio di segreteria alle dirette dipendenze del Cancelliere, funzionario di fiducia del Re, il quale aveva anche il compito di istruire preliminarmente il ricorso. Per un'approfondita analisi storica si rimanda a G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, cit.* p.29 e ss. Sul ruolo della *officina brevium* nella formazione dei *writs* si veda anche WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.53 che la definiscono come «*writ - shop*».

¹⁶ A proposito del carattere oneroso dei *writs*, osserva T. RAVÀ, *Introduzione al diritto della civiltà europea*, Padova, 1982, p.107, che «la loro emissione costituisce un'entrata per le finanze della monarchia. Il potersi servire di un breve, significa godere del privilegio di veder giudicato il proprio caso con la procedura e la competenza della giustizia reale. Tale privilegio si paga volentieri, mentre la Cancelleria è disposta ad incrementare questo reddito apprestando nuovi brevi».

¹⁷ J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History, cit.*, p.79.

¹⁸ H. BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, f., 413b.

¹⁹ Oltre che la perdita di parecchio danaro.

²⁰ J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History, cit.*, p.80 secondo cui la scelta del *writ* determinava l'intero del giudizio, dal primo atto processuale fino all'esecuzione della statuizione giudiziale.

²¹ T. RAVÀ, *Introduzione al diritto della civiltà europea, cit.*, p.107.

Secondo la dottrina²², il rigido formalismo del sistema dei *writ*s ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e allo sviluppo, senz'altro disarmonico e di tipo casistico²³, del *law of torts*, nel senso che non vi era un elemento che accomunasse gli stessi, quale, ad esempio, l'antigiuridicità della condotta ovvero l'ingiustizia del danno cagionato tramite essa. Ciò che rilevava, invece, era il tipo di *form of action* che meglio descrivesse la condotta del convenuto e la tipologia specifica di danno cagionato, ossia, in una parola, la *causa petendi*²⁴.

Da un punto di vista storico – comparativo, poi, vi è chi ha accostato il descritto sistema delle *forms of action* al processo formulare di stampo romanistico²⁵. Accostamento che risulta, in effetti, assai suggestivo sol se si consideri che entrambe le dette modalità di tutela giudiziale rispecchiano uno stadio primitivo dell'evoluzione dell'esperienza giuridica nella quale le categorie del diritto sostanziale cominciano ad emergere dagli «interstizi della procedura»²⁶.

Fatta questa premessa, adesso ci si può soffermare ad analizzare quella che è unanimemente considerata la prima e principale originaria azione in *tort*, ossia il *writ of trespass*, la cui analisi consentirà di comprendere l'evoluzione storica del

²² M. LUNNEY – K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and materials, cit.*, p.2 secondo cui «an understanding of modern tort law is impossible without an appreciation of the writ system and of the most important forms of action that developed under it»; G.L. WILLIAMS, B.A. HEPPLE, *Foundations of the Law of Torts*, Londra, 1984, p. 23, secondo cui il sistema delle *forms of action* ha influenzato il *law of torts* per almeno tre diverse ragioni, ossia 1) la classificazione, anche manualistica tuttora vigente, dei *torts* risente dell'originaria catalogazione delle *forms of action*; 2) il modo in cui gli avvocati patrocinano le azioni in *tort* dipende molto dalle antiche *forms of action* poiché una corretta sussunzione all'interno di queste ultime ne consente allo stesso procuratore un migliore inquadramento; 3) le regole inerenti alla necessità della prova del danno si sono sviluppate storicamente fin dalle *forms of action*. Per una ulteriore, autorevole, ed approfondita panoramica in merito all'importanza dello studio delle *forms of action* per la corretta comprensione dell'attuale sistema del diritto inglese, si vedano F.W. MAITLAND, *The Forms of Actions at Common Law*, Cambridge, 1936 o R. SUTTON, *Personal Action at Common Law*, Cambridge, 1929.

²³ Sull'origine casistica del *law of torts* si soffermano K. ZWEIGERT, H. KOTZ, *Introduzione al diritto comparato. Istituti, cit.*, p.331, che sottolineano come nel Common Law inglese «l'evoluzione dell'illecito extracontrattuale ha preso avvio da alcune fattispecie tipiche» ravvisando in ciò un collegamento con il diritto romano in cui «il regime dell'illecito consisteva in una pluralità di singole fattispecie, che tutelavano solamente determinati beni giuridici fisicamente individuabili contro specifiche e tangibili forme di violazione».

²⁴ In tal senso anche autorevolissima dottrina inglese, quale F.W. MAITLAND, F. POLLOCK, *The History of the English Law before the Time of Edward I*, Cambridge, 1968 o WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, secondo i quali ciò che rilevava era il fatto che l'attore fosse dotato di una *form of action* piuttosto che stabilire se il convenuto avesse effettivamente posto in essere una condotta antigiuridica nei confronti del primo.

²⁵ Così L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e Diritto Europeo*, Milano, 2005, il quale riferisce di un indirizzo storiografico tendente a ricercare analogie e somiglianze tra diritto inglese (medievale) e diritto romano (antico). Uno degli esponenti maggiori e più autorevoli dell'esposto indirizzo fu senz'altro Sir Henry Sumner Maine (1822 - 1888) il quale ricerca le origini del diritto inglese in quelle del diritto romano in alcune delle sue opere più significative quali, in particolare, *Ancient Law* (1883), *The Early History of Institutions* (1875) ed *Early Law and Custom* (1885).

²⁶ H.S. MAINE, *Early Law and Custom, cit.*, p. 389.

law of torts fino ad arrivare all'illecito, oggi sicuramente principale e oggetto privilegiato di trattazione, ossia il *tort of negligence*.

4. Le origini del *tort*: l'*action of trespass*.

Le radici dell'azione in *tort* sono senz'altro da rinvenirsi nel *writ of trespass*, definito, non a caso, «*fertile mother of action*»²⁷. Le origini storiche di questo *writ* sono assai antiche, addirittura risalenti all'epoca di re Giovanni senza Terra²⁸ ma divenne senz'altro più affermato e comune intorno al 1250²⁹. Secondo alcuni Autori, tale *writ* è assolutamente centrale per lo sviluppo del diritto inglese, in considerazione del fatto che, su di esso, si fonderebbe «circa la metà del *common law* moderno»³⁰.

Si trattava, originariamente, di un'azione penale conseguente ad una irruzione armata nella proprietà privata altrui e che, successivamente, in particolare in seguito all'introduzione dell'*action on the case*, divenne il fulcro del diritto civile inglese, tanto per quanto concerne i *torts*, di cui si tratta nel presente capitolo, sia anche relativamente al *contract*³¹. Non a caso, proprio in considerazione del suo ruolo centrale per lo sviluppo del diritto inglese fino in epoca attuale, parte della dottrina ha definito tale breve come «un ponte fra il diritto medioevale ed il diritto moderno»³².

In particolare, in considerazione del fatto che l'ordinamento di *Common Law* si caratterizza per la sua formazione casistica e per l'obbligatorietà del precedente, elemento determinante è certamente il funzionamento del processo e delle relative

²⁷ F.W. MAITLAND, *The Forms of Action at Common Law*, cit.

²⁸ Il regno di Giovanni ebbe inizio nel 1199 e terminò nel 1216 ed è particolarmente noto poiché fu il detto sovrano che, nel 1215, emanò la *Magna Charta Libertatum*, il primo documento di carattere costituzionale del diritto inglese, con cui i baroni riuscirono a porre un freno all'assolutismo regio, obbligando, tra le altre cose, il sovrano, al pari dei nobili, al rispetto del diritto esistente, la cui violazione avrebbe inesorabilmente comportato il venir meno del dovere di fedeltà dei sudditi nei confronti del Re.

²⁹ M. LUNNEY – K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and materials*, cit., p.4 che riporta le parole di F.W. MAITLAND e del suo *The Forms of Action at Common Law*, cit.

³⁰ P. GALLO, *Introduzione al diritto comparato. Istituti giuridici*, vol. II, Torino, 2003, p.343.

³¹ Sul ruolo centrale del *writ of trespass* per la nascita e lo sviluppo del *contract* inglese si rimanda al fondamentale lavoro di G. CRISCUOLI, *Il contratto nel diritto inglese*, Palermo, 1968, il quale osserva come tra le azioni che originarono dal detto breve, vi fu anche quella di *assumpsit*, centrale nel diritto contrattuale inglese, con la quale il procedimento viene piegato per tutelare il creditore contro l'inadempimento contrattuale del debitore, anche conseguente a sua negligenza, il quale, appunto, si era "assunto" di effettuare con diligenza una determinata prestazione, poi non eseguita ovvero non eseguita a regola d'arte.

³² T. RAVÀ, *Introduzione al diritto della civiltà europea*, cit., p.109.

azioni. In tal senso, si è osservato³³, l'azione di *trespass* e i suoi sviluppi, di cui si parlerà, sono da considerarsi determinanti: il *Common Law* può considerarsi, dunque, in gran parte, come lo sviluppo del *writ of trespass*.

In realtà è corretto parlare dei *writs of trespass*, al plurale appunto, poiché furono diverse le relative tipologie che si andarono creando con il tempo, e ciò coerentemente con il predetto approccio casistico del diritto, specie processuale, inglese³⁴.

Ad ogni modo, le varie tipologie del *writ* in discorso erano accomunate dal fatto che il convenuto avesse posto in essere un *wrong*³⁵, agendo *vi et armis*, ossia con l'utilizzo di armi o, comunque, con la forza, e *contra pacem*, ossia infrangendo la “*King's peace*”, l'ordine sociale. Mediante quest'azione l'attore mirava ad ottenere un risarcimento dei danni cagionatigli dal convenuto, il quale veniva altresì punito con una pena detentiva e con una multa da versare a favore della Corona, come risarcimento ulteriore per la predetta rottura della “pace del Re”.

Secondo la dottrina, l'azione di *trespass* consentiva di rimediare ad ogni atto che avesse provocato al soggetto una lesione diretta, causata con violenza, o, in altri termini, per ogni violazione diretta e materiale³⁶.

Da quanto finora affermato emerge, dunque, con chiarezza la ragione per cui le origini del *law of torts* siano ravvisabili nella detta tipologia di *writ*.

Entrambi, *tort* e *trespass*, sono accomunati dall'aver alla base una comune condotta antiggiuridica posta in essere dal convenuto, la quale ha cagionato un danno, diretto e immediato, al soggetto che chiede tutela in giudizio. Comune a questi, poi, era anche il risultato cui tendevano, allo stesso tempo sanzionatorio e deterrente, nei confronti del soggetto danneggiante, tramite la pena che da questi rispettivamente promanava, al punto che, quanto meno nel diritto medievale inglese, era assai difficile riuscire a distinguere nettamente tra *trespass* e *crime*. Il primo, infatti, alle sue origini, comprendeva ogni azione illecita, e civile e penale,

³³ T. RAVÀ, *Introduzione al diritto della civiltà europea*, cit., p.110.

³⁴ A titolo puramente esemplificativo, vi era il *trespass quare clausum fregit* che aveva riguardo a violenze rivolte verso la proprietà terriera altrui; il *trespass to good* che, invece, riguardava la violenza esercitata sui beni dell'attore e, soprattutto, per quel che rileva ai fini di ricerca, il *trespass to person* in cui la condotta violenta era esercitata direttamente nei confronti della persona dell'attore e che si è successivamente evoluto nei moderni *tort of assault, battery e false imprisonment*.

³⁵ J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p.82, trattando delle origini del *writ* in discorso, riferisce che il termine *trespass* era utilizzato nelle versioni inglesi della Vulgata, sia per tradurre il termine *peccatum* che per *delictum*, a sottolineare il collegamento del termine con *wrong* e la fonte “antigiuridica” del *writ*.

³⁶ W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Law of England. Book III*, Oxford, 1765.

che determinasse un'ingiusta intrusione nella sfera giuridica altrui ledendo, per la sua particolare offensività e dolosità, la “*King's peace*”.

Tre, dunque, erano i requisiti a mezzo dei quali si individuava l'azione di *trespass*, ossia:

- a. l'esistenza di un'azione del convenuto che avesse cagionato una lesione diretta e violenta all'interno della sfera giuridica dell'attore;
- b. la qualifica di tale azione come condotta attiva e volontaria, in quanto non si poteva essere considerati responsabili per una semplice omissione;
- c. la riferibilità dell'azione direttamente al convenuto, onde per cui, secondo la giurisprudenza dell'epoca, questi, ad esempio, non poteva essere considerato responsabile nel caso fosse stato costretto ad introdursi nel fondo dell'attore per evenienze non dipendenti da sua volontà (es. a causa dell'azione coercitiva di un terzo³⁷ ovvero in seguito alla condotta di un cavallo sbizzarrito³⁸).

Da quanto si è finora evidenziato emerge, dunque, un ulteriore elemento degno di rilievo per la delineazione dell'evoluzione storica del *tort*, ossia che questo, alle sue origini, era collegato comunque ad una condotta dolosa del *tortfeasor*, ossia ad una condotta a mezzo della quale questi, per l'appunto volontariamente, entrava in contatto, in via diretta e immediata, con la sfera giuridica dell'attore, individuabile nella sua proprietà terriera (*trespass to land*), nei suoi beni (*trespass to good*) ovvero nella sua persona (*trespass to person*).

Apparivano, dunque, sostanzialmente escluse, in questo periodo, dai definiti confini del *trespass*, le condotte che avessero cagionato un danno in via accidentale o, comunque, negligente e, dunque, in assenza di dolo³⁹. Secondo la dottrina⁴⁰, la ragione è da rinvenirsi in un motivo sociologico – ambientale, ossia nel fatto che i danni causati da una condotta non volontaria implicano una rete di trasporti e di

³⁷ *Smith v. Stone* [1647], Sty. 65.

³⁸ *Gibbons v. Pepper* [1695], 1 Ltd. Raym. 38.

³⁹ Sulla necessaria dolosità della condotta ai fini della configurabilità del *trespass* si soffermano K. ZWEIFERT, H. KOTZ, *Introduzione al diritto comparato. Istituti, cit.*, p.321, individuando un «parallelismo sbalorditivo» con il diritto romano e, in particolare, con la *lex Aquilia de damno*. In particolare, gli Autori osservano che questa azione, originariamente, era volta sanzionare, con una pena pecuniaria, colui che avesse ucciso il servo o il bestiame altrui ovvero avesse arrecato un danno ad un bene altrui attraverso un'azione caratterizzata da “*iniuria*” ossia, per l'appunto, da volontarietà. Fu solamente nel diritto romano preclassico che i giuristi dell'epoca incominciarono a far rientrare all'interno della *lex Aquilia* anche le condotte caratterizzate da “*culpa*”. Per una più approfondita analisi della *lex Aquilia de damno* si vedano B. ALBANESE, voce “*Illecito (storia)*”, in *Enciclopedia del diritto*, 20, Torino, 1970 o M. MARRONE, *Lineamenti di diritto privato romano*, Torino, 2001, p.273 e ss.

⁴⁰ M. SERIO, *I fondamenti del diritto dei “torts”. La responsabilità civile nei sistemi di Common Law, cit.*, p.8.

relazioni tra i cittadini assai sviluppata e tipica di una società industrializzata quale non poteva ancora essere l'Inghilterra medievale, cui si sta facendo riferimento.

5. Le problematiche legate alla limitatezza dell'azione in *trespass* e la nascita del *trespass on the case*.

Si è detto, dunque, che il *writ of trespass* poteva essere emanato nel caso di una condotta attiva del danneggiante che avesse causato, volontariamente, un danno diretto e immediato nei confronti dell'attore. In presenza di queste specifiche, limitate, condizioni quest'ultimo avrebbe potuto ottenere un ristoro per il danno subito.

La rigidità e formalità del sistema processuale inglese delle *forms of action* era tale che, nel caso in cui l'attore avesse subito, comunque, un danno da una condotta del convenuto che, per qualche ragione, non poteva ascrivere all'*action for trespass*, questi si sarebbe trovato privo di tutela giudiziale⁴¹.

L'unica possibilità per il soggetto danneggiato, in questi casi, era quello di sperare che gli addetti alla Cancelleria del Re emanassero dei *writs* totalmente nuovi, che avrebbero potuto incorporare il caso specifico. Tuttavia, a partire dal 1258 con l'emanazione delle *Provisions of Oxford*⁴², anche questa possibilità venne meno.

Fu solamente con lo *Statute of Westminster II*, nel 1285, che si invertì il descritto trend poiché, grazie al citato atto normativo, venne introdotta la possibilità per il Cancelliere, nel caso di mancanza di un *writ* appropriato per una determinata fattispecie, di emanarne uno apposito, c.d. "*in consimili casu*", di modo da non denegare giustizia a chi l'avesse richiesta e di consentire una tutela giudiziale per quelle situazioni per le quali non era specificamente previsto un apposito *writ* ma

⁴¹ Per comprendere la differenza tra le varie tipologie di danno (immediato e diretto, azionabile in *trespass*, ed indiretto e consequenziale, per il quale non era previsto analogo rimedio), tradizionale è l'esempio che viene di seguito riportato. Se, in particolare, un soggetto avesse lanciato un tronco d'albero colpendo un passante, allora si sarebbe potuto parlare di danno immediato e diretto mentre, nel caso in cui lo stesso soggetto avesse posto incautamente sulla strada il medesimo tronco d'albero, cagionando la caduta accidentale del passante, allora si sarebbe trattato di danno mediato e indiretto, per cui non era previsto rimedio con l'azione di *trespass*. Il detto esempio, in particolare, viene citato dal giudice Fortescue J., in *Reynolds v. Clarke* [1725], 1, Stra, 634.

⁴² Si riporta che, a causa del sensibile moltiplicarsi del numero di *writs* che venivano all'uopo concessi dalla *Chancery*, per consentire l'esercizio delle relative *actiones*, durante il regno di Enrico III, nel 1258, vennero emanate le *Provisions of Oxford* a mezzo delle quali si sancì il c.d. blocco dei *writs*. Tramite il detto atto, infatti, si stabilì che il Cancelliere avrebbe potuto apporre il suo sigillo esclusivamente ai *writs* già esistenti mentre non avrebbe in alcun modo potuto emanare nuovi *writs* senza il consenso esplicito del re e del *Magnum Concilium*. Per ulteriori approfondimenti storici sulle ragioni e le conseguenze che ebbe sul Common Law l'emanazione delle *Provisions of Oxford*, si veda G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, cit.* p.139 e ss.

che, comunque, presentavano elementi di somiglianza e di similarità con *actions* già esistenti⁴³.

A ciò va aggiunto che, già nel corso del Tredicesimo e Quattordicesimo secolo, proprio al fine di superare le suesposte rigidità legate all'azione in *trespass*, vengono riportati⁴⁴ diversi casi in cui si tentava di ricondurre alla detta azione, tramite una *fiction iuris*, fattispecie che, in realtà, non sarebbero state esattamente sussumibili all'interno della stessa, alla luce dei parametri sopra precisati. In particolare, si riconducevano all'azione commessa *vi et armis* anche delle condotte che si caratterizzavano, più che altro, per la negligenza del convenuto e, dunque, differivano dal *trespass* propriamente detto dal punto di vista dell'elemento soggettivo⁴⁵.

La descritta evoluzione storica ha messo in luce i tentativi di estendere in qualche modo gli stretti confini dell'azione in *trespass* e ciò portò sia a dare nuova linfa alla detta azione sia, soprattutto, alla nascita del *trespass on the case* o *actio upon the case*⁴⁶ (in seguito semplicemente *case*), ossia una specifica azione che avrebbe consentito di concedere tutela giudiziale anche a coloro che avessero subito un danno indiretto e consequenziale in seguito all'*agere* anti-giuridico altrui e che, non a caso, viene considerata come l'antenata del *tort of negligence*, come si avrà modo di spiegare meglio nel corso di tale capitolo introduttivo.

Infatti, il *trespass on the case* fu concretamente adoperato per cercare di colmare quello iato, quel vuoto di tutela, che si era venuto a creare nel sistema processuale

⁴³ Lo *Statute of Westminster II* venne emanato durante il regno di Edoardo I (1272 - 1307), definito un sovrano particolarmente illuminato e disposto al compromesso. Difatti tramite tale atto si realizzava una sorta di intesa tra il Re e i nobili poiché, fermo restando quanto stabilito dalle *Provisions of Oxford*, si consentiva una certa elasticità nell'utilizzo delle vecchie *formulae* tipiche per consentire il sorgere di nuove azioni "*in consimili casu*", ossia, per l'appunto, in ordine a fattispecie che non si discostavano significativamente da altre previgenti. Cfr. G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, cit. p.143 e ss.

⁴⁴ J.H. BAKER, S. MILSOM, *Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Londra, 1986, pp.61 e ss. in cui si afferma che «The pressure for change is first seen in attempts to use *vi et armis* writs fictitiously, smuggling in actions under the pretense of force in the hope that no exception would be taken».

⁴⁵ Paradigmatico, nel senso indicato, è il caso *Rattlesdane v. Grunestone*, [1317] KB, in cui l'attore, probabilmente scontento per aver acquistato della merce scadente, in particolare una botte di vino, citò in giudizio il venditore sostenendo che questi avesse, per l'appunto, *vi et armis*, alterato la bevanda alcolica aggiungendo dell'acqua salata, così da farla risultare imbevibile. I commentari che riportano tale caso evidenziano come fosse assai improbabile che il venditore avesse effettivamente volontariamente alterato la merce venduta e che l'attore avesse usato l'espedito dell'*action vi et armis* semplicemente per potere agire in *trespass*.

⁴⁶ Per amor di verità, autorevoli studiosi non concordano sul diretto legame tra *Statute of Westminster II* e *trespass on the case*, rivendicando l'indipendenza di quest'ultimo rispetto al primo. In tal senso, ad esempio, si veda P.H. WINFIELD, *The Province of the Law of Tort*, Cambridge, 1931, p.12 e ss.

inglese a causa della sopra precisata insufficiente tutela contro i *wrongs* apprestata dall'azione in *trespass*, di talché autorevole dottrina⁴⁷ vede nel *case* un'azione residuale che è stata fondamentale per lo sviluppo del *law of torts*.

Il *case*, dal XIV secolo in poi, incominciò a svilupparsi in maniera importante, andando a ricomprendere quelle situazioni in cui il *tortfeasor* avesse provocato un danno all'attore, conseguenza indiretta della di lui condotta. Ciò comportò, tra l'altro, per quest'ultimo, la possibilità di poter agire con un mezzo più elastico e meno esposto alle rigidità del *trespass* e, quindi, come notato da autorevole dottrina⁴⁸, sicuramente più conveniente.

Si osserva⁴⁹, in particolare, che tale *writ* acquistò una sua complessiva e autonoma configurazione dalla fine del XV secolo e, tra l'altro, la sua stessa denominazione mostra che la estensione, invero assai cauta, della competenza delle Corti si attuò, per l'appunto, di caso in caso. Una modalità di sviluppo, dunque, del tutto in linea e coerente con la formazione casistica del diritto inglese.

6. L'inarrestabile sviluppo del *case* e l'emersione dell'elemento soggettivo nella valutazione della condotta del *tortfeasor*.

Si è sopra evidenziato che l'azione in *trespass* era volta a perseguire quelle condotte che il soggetto danneggiante poneva in essere, *vi et armis*, nei confronti dell'attore, invadendo e danneggiando, in maniera diretta e immediata, la sua sfera giuridica. Baricentro della detta azione era, dunque, la lesione c.d. *corpore corporis* posta in essere dal *tortfeasor* nei confronti del danneggiato e, dunque, la circostanza fondamentale era che il primo effettivamente conoscesse e volesse il contatto fisico con il secondo. Né il convenuto in *trespass* avrebbe potuto difendersi eccependo l'eventuale ignoranza dell'alienità della cosa danneggiata (nel caso di *trespass to land* o *to good*) ovvero, comunque, affermando di non aver voluto o previsto gli esiti dannosi della propria condotta, di talché autorevole dottrina⁵⁰ evidenzia che,

⁴⁷ G.L. WILLIAMS, B.A. HEPPLER, *Foundations of the Law of Torts*, cit., p.32 in cui si spiega come il *case* finì per coprire tutti i *torts* per i quali non fosse stato possibile agire in *trespass* e che, pertanto, l'entità del debito del *law of torts* è tale che ogni *tort*, ad eccezione del *trespass vi et armis* e del *detinue*, è di fatto un derivato del *case*.

⁴⁸ S. WARREN, *Introduction to Law Studies*, Londra, 1845, p. 494 in cui si legge che «Ogniquale volta vi sia il minimo dubbio, e l'attore non possa provare che l'azione della quale si duole sia stata compiuta volontariamente e premeditatamente, egli prudenzialmente agirà in *case* e con tale *form of action* potrà ottenere lo stesso risarcimento che avrebbe ottenuto agendo in *trespass*».

⁴⁹ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, cit., p.518.

⁵⁰ J.G. FLEMING, *An Introduction to the Law of Torts*, cit., p.4.

nel primo periodo di vita del *trespass*, ciò che rilevava era il nesso di causalità tra la condotta e il danno piuttosto che l'elemento soggettivo⁵¹.

La questione della rilevanza dell'elemento soggettivo nella condotta del *tortfeasor*, tuttavia, inesorabilmente mutò con l'evoluzione della società inglese e, correlativamente, con l'introduzione dell'*action upon the case*.

In particolare, in seguito ad un lungo processo, determinato tanto dalla necessità, già sopra evidenziata, di provvedere a stemperare le formalità e rigidità del *trespass* quanto, anche, se non soprattutto, dal massiccio aumento del numero di fattispecie dannose legate allo sviluppo industriale della società inglese⁵², si rese sempre più centrale la valutazione della condotta del convenuto in *tort* al fine di verificare se il danno da questo cagionato fosse stato, o meno, ascrivibile a una di lui condotta colposa, non essendo, dunque, più bastevole per l'attore allegare il danno subito.

Nei casi in cui, agendo in *case*, si chiedeva una condanna al convenuto per danni cagionati, in maniera indiretta e consequenziale, rispetto alla condotta da questi posta in essere, bisognava tuttavia risalire al dovere di comportamento violato e, dunque, a un previo obbligo⁵³ di *recte agere* assunto nei confronti dell'attore. Qualora, ad esempio, il vettore avesse cagionato a questi un danno durante il trasporto, a causa di una sua condotta negligente, si sarebbe agito in *case* allegando la violazione dell'obbligo comportamentale, assunto dal *tortfeasor* nei confronti dell'attore, nel momento in cui si era concluso l'accordo tra i due⁵⁴.

⁵¹ Viene affermato, in tal senso, da M. LUNNEY – K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and materials*, cit., p.7 che era lo stesso sistema dei *writs* che determinò una tarda emersione dell'importanza dell'elemento soggettivo del *tortfeasor* e, dunque, anche del *tort of negligence*. Si legge, in particolare, che «This is not because notion of fault was unimportant, but rather that its role was obscured by the writ system that dominated the early common law. The formulaic language used on the writs meant that it was not necessary to plead the state of mind or culpability of the defendant».

⁵² Si fa, in particolare, riferimento a quelli che vengono conosciuti nella giurisprudenza inglese come “*running-down cases*”, ossia a quei casi di incidenti stradali cagionati dalla condotta negligente del convenuto in *tort* nel guidare un veicolo trainato da cavallo o altro animale o, nell'epoca più tarda, i più evoluti veicoli a vapore. È evidente che siffatte tipologie di sinistri e, dunque, di controversie giudiziali, si andò sviluppando in maniera direttamente proporzionale con lo sviluppo industriale e dei traffici commerciali dell'Inghilterra che portò sempre più persone ad utilizzare i predetti mezzi.

⁵³ L'espedito dato dal dover dimostrare il fondamento del dovere che il convenuto aveva nei confronti dell'attore di non cagionargli danni con la propria condotta (c.d. *undertaking*), era dato dall'esistenza di un *Custom of the realm* che, nel caso in cui fosse mancato un pregresso rapporto con l'attore, avrebbe consentito di far valere il generico dovere del convenuto di non agire in maniera dannosa nei confronti del *plaintiff*.

⁵⁴ Questa evoluzione storica dell'*actio upon the case* e, in particolare, la necessità di risalire ad un previo *undertaking* violato dal convenuto è alla base del motivo per cui le origini del *law of tort* si confondono con l'*actio of assumpsit*, ossia dell'azione volta a far valere una responsabilità contrattuale del convenuto per inadempimento (c.d. *breach of contract*). In questa sede non ci si può soffermare approfonditamente sull'argomento, per cui si rimanda ad autorevoli Autori che hanno mirabilmente affrontato l'argomento, quali G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati*

La necessità di individuare un previo obbligo di condotta violato dal convenuto nei confronti dell'attore, al fine di poter agire in *case*, fu abbandonato intorno al XVII secolo⁵⁵, quando si incominciò a far riferimento all'elemento soggettivo della condotta del convenuto e, in particolare, al relativo atteggiamento colposo.

Come si è già detto, questo periodo vede un continuo aumento esponenziale delle azioni in *case*, per lo più originate dai casi di incidenti stradali (c.d. “*running-down cases*”⁵⁶), in cui l'attore allegava l'esistenza di un danno, cagionato dal convenuto in via indiretta e consequenziale rispetto alla propria condotta che, qualora fosse stata correttamente eseguita, non avrebbe provocato il sorgere di alcuna azione. Emerge, dunque, con prepotenza il ruolo dell'elemento colposo nella condotta del convenuto e, in particolare, della *negligence*.

In tal senso si riporta⁵⁷ che, in un caso⁵⁸ di poco successivo, si affermò che il principio posto in *Mitchill v. Alestree* era tale da «rendere una persona responsabile di tutti i guasti prodotti dalle sue azioni negligenti, salva la prova dell'evento inevitabile».

Il continuo aumento dei detti casi di incidenti, stradali e sul lavoro, come si è visto, comportò il progressivo sfumare della rilevanza della immediatezza del danno subito dall'attore per agire in giudizio e, parallelamente, l'emersione della distinzione tra intenzionalità e negligenza nella condotta del convenuto.

Particolarmente rilevante, nel percorso giurisprudenziale che si sta seguendo, fu il caso *Williams v. Holland*⁵⁹ del 1833, in cui la *Court of Common Pleas* decise di accogliere un'azione in *case* promossa dal soggetto danneggiato dalla «*carelessness and negligence*» (ossia dalla “*disattenzione e negligenza*”), affermando che non sarebbe stato rilevante il fatto che la condotta fosse caratterizzata dal requisito

con il metodo comparativo e casistico, I, Milano, 1955 o G. CRISCUOLI, *Il contratto nel diritto inglese, cit.*

⁵⁵ Momento fondamentale è, in tal senso, il caso *Mitchill v. Alestree*, [1676], 1 Vent 295, in cui l'attore agì nei confronti del proprietario di alcuni cavalli che fecero irruzione in una locanda, ferendo diverse persone tra cui lo stesso attore. La *causa petendi* fu impostata in modo da far risultare la condotta negligente del convenuto che aveva incautamente condotto i detti cavalli in un luogo tanto affollato che, prevedibilmente, avrebbe potuto innervosire gli animali. Nonostante l'assenza di un previo rapporto tra il convenuto e l'attore, ovvero di un danno *vi et armis*, l'azione in *case* venne accolta emergendo che la negligenza del primo aveva comportato il sorgere di una situazione prevedibilmente pericolosa.

⁵⁶ Vedi *supra*, nota 40.

⁵⁷ M. SERIO, *I fondamenti del diritto dei “torts”. La responsabilità civile nei sistemi di Common Law, cit.*, p.18.

⁵⁸ *Mason v. Keeling*, [1700], 1 Ld Raym.

⁵⁹ *Williams v. Holland*, [1833], 2 LJCP (NS) 190.

dell'immediatezza della dannosità, a condizione che non fosse stata intenzionalmente rivolta a danneggiare l'attore.

Si evidenzia⁶⁰ come l'effetto principale di questa decisione fu quello di limitare l'azione in *trespass* a quelle condotte caratterizzate dall'intenzionalità del danneggiante di arrecare illecitamente pregiudizio alla sfera giuridica dell'attore e, invece, quella in *case* a quei danni cagionati dal convenuto in seguito a una condotta negligente, disattenta o, comunque, non rivolta, nelle intenzioni di questi, a voler danneggiare l'attore.

Anche la dottrina dell'epoca⁶¹ non fu insensibile al riferito emergere, in maniera assolutamente evidente, delle problematiche giudiziali legate alla condotta negligente e a quella correlata della corretta azione che l'attore avrebbe dovuto perseguire in caso di danni indiretti e consequenziali cagionatigli dal convenuto.

L'esame delle opinioni degli Autori dell'epoca, dunque, dopo quello giurisprudenziale prima evidenziato, conferma come, quantomeno dal XVIII secolo in poi, il ruolo dell'elemento soggettivo nella condotta del convenuto e, quindi, anche della *negligence*, diventerà argomento preponderante nell'evoluzione del *law of torts* inglese.

7. La riforma processuale dei *Judicature Acts 1873-1875* e gli effetti dell'abolizione del sistema delle *forms of action* nel *law of torts*.

Il XIX secolo fu un periodo assai rilevante per il diritto, tanto sostanziale quanto, soprattutto, processuale inglese.

Si è visto come, nel corso del tempo, si sia andata sempre più affievolendo la distinzione tra danno diretto e indiretto, per una maggiore rilevanza dell'elemento soggettivo nella condotta del convenuto. Ciò, almeno fino al sopracitato caso del 1833, *Williams v. Holland*, creava spesso problemi ai giuristi inglesi, i quali si trovavano in gran difficoltà nello scegliere l'una o l'altra *form of action*, in considerazione del fatto che l'erroneità nella scelta avrebbe comportato la perdita del giudizio.

Anche per queste ragioni, nel corso del XIX secolo, a partire dal 1832, si diffuse un ampio movimento legislativo tendente ad abbandonare sempre più le rigide

⁶⁰ Così J.H. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p.230.

⁶¹ Si può far riferimento, ad esempio, a SIR J. COMYNS che, nel suo *Digest of the Laws of England* del 1762, dedicò un capitolo esclusivamente all'*Actio upon the Case for Negligence*.

formalità delle *forms of action*, in nome di esigenze di giustizia sostanziale, fino ad abolirle del tutto con la fondamentale riforma dei *Judicature Acts 1873-1875*.

Diversi furono gli atti normativi emanati in questo periodo⁶² fino ad arrivare alla citata, ultima, riforma giudiziaria a mezzo della quale venne abrogata ogni residua *form of action*, stabilendo, tra l'altro, che ogni Corte avrebbe potuto indistintamente applicare tanto i principi di *Common law* che di *equity*⁶³.

Come notato in dottrina⁶⁴, la riforma copernicana in discorso, che portò all'abolizione delle *forms of action* non modificò l'*habitus* mentale degli operatori del diritto inglesi che, ancora oggi, tendono ad inquadrare le azioni che vengono promosse innanzi ai tribunali all'interno delle vecchie *actiones*.

Per quel che più interessa in questa sede, poi, i retaggi del sistema delle *forms of action* rimasero anche nella futura evoluzione del *law of torts* inglese, quantomeno dal punto di vista della nomenclatura dei vari *torts*, senz'altro derivata dalle antiche *forms of action*.

8. L'emersione dell'elemento soggettivo nel diritto dei *torts*: i casi *Rylands v. Fletcher* e *Donoghue v. Stevenson*.

L'evoluzione giurisprudenziale già in atto, volta a far emergere sempre più in maniera preponderante la rilevanza dell'elemento soggettivo nella condotta illecita del *defendant*, non si arrestò e, anzi, proseguì inesorabilmente.

Furono diversi, infatti, i *leading cases* dell'epoca che portarono ad arricchire ulteriormente il numero dei *torts* già esistenti, facendo dell'elemento psicologico uno dei punti centrali nella valutazione della fattispecie, andando così a spianare la strada alla nascita "ufficiale" del *tort of negligence*, punto di arrivo di questo breve *excursus* storico.

⁶² In particolare, tra il 1832 e il 1833 vennero emanati, rispettivamente, lo *Uniformity of Process Act* e il *Real Property Limitation Act*, tramite i quali vennero soppresse molte *forms of action* e, conseguentemente, la uniformazione di molti *writs*. Nel 1852, poi, venne emanato anche il *Common Law Procedure Act* a mezzo del quale, tra le altre cose, nell'ottica della descritta deformalizzazione del sistema processuale, si dispensò l'attore dall'onere di dover specificare nel *writ* la specifica *form of action* perseguita.

⁶³ Per una disamina più completa della riforma dei *Judicature Acts 1873-1875*, si rimanda a G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, cit. p.234 e ss.

⁶⁴ Il riferimento è alla assai famosa affermazione di F.W. MAITLAND, in *The Forms of Actions at Common Law*, cit., secondo cui «the forms of action we have buried, but they still rule us from their graves».

Esula dagli scopi della presente indagine quello di una specifica disamina dei vari casi cui si sta facendo riferimento⁶⁵. Di certo, tuttavia, al fine di comprendere il senso di quanto sopra premesso, non può non farsi un breve riferimento a *Rylands v. Fletcher*⁶⁶, uno dei precedenti maggiormente noti del *law of torts* inglese.

Nella detta controversia, l'attore, proprietario di un fondo, agiva nei confronti del proprietario di quello confinante dal quale, durante dei lavori di costruzione di una cisterna, si era verificata un'inondazione che aveva gravemente danneggiato anche il bene dell'attore. Uno dei punti fondamentali, dunque, era quello di comprendere se il convenuto potesse essere considerato responsabile per una condotta negligente assunta da soggetti che prestavano attività lavorativa presso il proprio fondo, le cui conseguenze dannose hanno coinvolto anche un ulteriore soggetto, l'attore appunto, totalmente estraneo rispetto al predetto rapporto. In tal senso, rilevante fu l'opinione di Blackburn J. il quale affermò l'importante principio secondo cui è responsabile del danno cagionato ad altri ogni soggetto che, nel perseguire un proprio interesse, collochi, raccolga o mantenga sul proprio fondo delle sostanze la cui fuoriuscita cagioni danni a terzi, salvo che la detta fuoriuscita non sia ascrivibile direttamente a sua responsabilità⁶⁷.

Altra pietra miliare del *law of torts* inglese che non può non essere citata nel presente capitolo introduttivo è il caso *Donoghue v. Stevenson*⁶⁸, considerato dalla dottrina come una decisione «rivoluzionaria»⁶⁹, «la più importante nella storia del *law of torts*»⁷⁰ e, addirittura, da alcuni, anche come «la più importante decisione in tutto il *common law*»⁷¹, nonostante alcune critiche da parte di alcuni Autori dell'epoca⁷².

⁶⁵ Per il cui esame approfondito e specifico, specie dal punto di vista della fattispecie, si rimanda ai vari *Casebooks*, quale ad esempio T. WEIR, *A Casebook on Tort*, Londra, 1974.

⁶⁶ *Rylands v. Fletcher*, [1868] L.R. 3 H.L. 330.

⁶⁷ Si fa, dunque, riferimento ai casi di concorso colposo del danneggiato, di forza maggiore o del c.d. *act of God*.

⁶⁸ *Donoghue v. Stevenson*, [1932] H.L. 100.

⁶⁹ F. FERRARI, *Donoghue v. Stevenson's 60th Anniversary*, in *Annual Survey of International and Comparative Law*, 1994, vol. 1, fasc. 1, art. 4.

⁷⁰ A.M. LINDEN, *The Good Neighbour on Trial: A Fountain of Sparkling Wisdom*, in *U.C.B. Law Review*, 1983, vol.17, fasc. 67.

⁷¹ J.C. SMITH – P. BURNS, *The Good Neighbour on Trial: Good Neighbours Make Bad Law*, in *U.C.B. Law Review*, 1983, vol. 17, fasc. 93.

⁷² Ad esempio, A.M. LINDEN, *The Good Neighbour on Trial: A Fountain of Sparkling Wisdom*, cit. ovvero anche J. HEUSTON, *Negligence and Liability without Fault in Tort Law*, 1959, Londra il quale, scrivendo in occasione del venticinquesimo anniversario della decisione in esame, predisse, a torto, che «lo “*Snail Case*”, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, sarà considerato come un pezzo di antiquariato».

La fondamentale rilevanza di tale decisione è dovuta sia alle importanti conseguenze che ha avuto in merito alla teorizzazione dell'elemento soggettivo della condotta del danneggiante e relativi doveri di diligenza, sia per quanto concerne il diverso ambito della responsabilità del produttore.

La detta controversia, in particolare, scaturì dall'azione della signora Donoghue la quale, mentre sorseggiava in un bar una *ginger beer* con un'amica, all'atto di versare nel bicchiere le ultime gocce dalla lattina in cui era contenuta la detta bevanda, ne vide uscire una lumaca in decomposizione. Tale evento traumatico le cagionò uno *shock* nervoso e anche una severa gastroenterite, conseguenze per il risarcimento delle quali convenne in giudizio il produttore della bevanda.

La *leading opinion* della *House of Lord* fu redatta magistralmente da Lord Atkin il quale pose dei principi che hanno fatto la storia del *law of torts* inglese. Ci si riferisce, in particolare, al c.d. *neighbour principle*⁷³, secondo cui ogni consociato ha un generale dovere di diligenza consistente nel non danneggiare o, comunque, nel non ledere la sfera giuridica del proprio vicino, ossia di quel soggetto che, secondo un giudizio prognostico di ragionevolezza, può subire gli effetti delle nostre azioni, per la sua vicinanza e/o poiché vi è direttamente interessato. Nel caso di specie, in particolare, il produttore della bevanda venne considerato responsabile, nonostante non avesse alcun rapporto diretto con la signora Donoghue, proprio perché, secondo un giudizio prognostico di ragionevolezza, era prevedibile che la negligenza tenuta nella produzione della bevanda, al cui interno fosse accidentalmente caduta una lumaca, si sarebbe ripercossa nei confronti del fruitore della bevanda medesima, ossia proprio la signora Donoghue in questo caso.

La detta sentenza, tra l'altro, è particolarmente citata in dottrina⁷⁴ che si occupa del *tort of negligence*, come uno dei precedenti fondamentali in materia.

Fino a quel momento, infatti, come si è visto, la *negligence* era considerata una modalità soggettiva di commissione di un determinato *tort* e non come un illecito autonomo⁷⁵.

⁷³ Con le parole di Lord Atkin, questo principio implica che «ognuno deve avere ragionevole cura di evitare di porre in essere azioni od omissioni che possono cagionare pregiudizio a soggetti che sono talmente vicini e direttamente coinvolti dal mio agire che io potrei ragionevolmente aspettarmi che possano essere pregiudicati dalle mie azioni od omissioni».

⁷⁴ Si veda, SALMOND, *On the Law of Torts*, cit.

⁷⁵ Si veda, in tal senso, P.H. WINFIELD, *The History of the Law of Torts*, in *Law Quarterly Review*, 1926, vol.42, fasc. 184, che riferisce come il termine *negligence* «nel *law of torts* ha due significati; può significare a) un determinato *tort* [...]; b) un possibile elemento soggettivo nella commissione di qualche altro *tort*».

Nel citato precedente, invece, Lord Atkin considerò la *negligence* stessa, nel caso in cui fosse risultato sussistente anche il predetto dovere di *reasonable care* nei confronti del proprio vicino, come un *tort* autonomo. In questo modo, secondo parte della dottrina, si introdusse una sorta di clausola generale di responsabilità nel campo del *law of torts*, in parte simile a quella esistente in altri ordinamenti giuridici quale, ad esempio, quello italiano⁷⁶.

Ad ogni modo, sulla coincidenza cronologica tra il caso *Donoghue v. Stevenson* e la nascita del *tort of negligence* non vi è unanimità di veduta poiché, come si vedrà a breve, si è soliti individuare il momento “ufficiale” della nascita del predetto *tort* in un periodo di poco successivo⁷⁷.

Basti, in tal senso, notare che, ancora nei primi decenni del ventesimo secolo, si discuteva se il *negligence* fosse un *tort* autonomo ovvero solamente un elemento (soggettivo) costitutivo di altre tipologie di illecito⁷⁸.

9. Il *tort of negligence*: la nascita, lo sviluppo e le caratteristiche.

Nel diritto inglese il termine *negligence* può assumere svariati significati e, in particolare, secondo un'autorevole dottrina che si è occupata dell'argomento in un rinomato lavoro monografico⁷⁹, tre sono i principali.

Secondo una prima accezione, la *negligence* sarebbe uno stato mentale, che si contrappone alla *intention*, caratterizzante l'individuo che pone in essere una determinata condotta ma senza volerne gli effetti. In tal senso, dunque, volendo cercare un collegamento con la terminologia italiana, si potrebbe dire che questa accezione del termine *negligence* corrisponda, grosso modo, all'aggettivo “colposo/a” che, per l'appunto, contraddistingue la condotta di un individuo che realizza un determinato evento o risultato, senza però volere a monte che questo effettivamente si verifichi, e che si contrappone, dal punto di vista dell'elemento soggettivo della condotta, al dolo.

⁷⁶ In tal senso P. GALLO, *Tipicità ed atipicità dell'illecito in common law*, in *Atlante di diritto privato comparato*, 1992, Milano, p.145; anche A. MIRANDA, *The negligence saga: Irragionevolezza ed ingiustizia del danno nel risarcimento delle pure economic losses*, in *Rivista di diritto civile*, 1992, p. 403.

⁷⁷ Secondo Lord Wright, ad esempio, che si espresse nel giudizio *Grant v. Australian Knitting Mills*, [1936] A.C., 85, la novità del pensiero di Lord Atkin fu proprio nel fatto di considerare la *negligence* «come un *tort* in se stesso e non semplicemente come un elemento che interviene nell'ambito di un rapporto più complesso o della violazione di uno specifico dovere di diligenza».

⁷⁸ E. JENKS, *On Negligence and Deceit in the Law of Torts*, in *Law Quarterly Review*, 1910, p.159.

⁷⁹ Si fa riferimento al celebre lavoro di C. CHARLESWORTH, *On Negligence*, a cura di R.H. PERCY, Londra, 1971.

Si riporta⁸⁰ che uno dei primi utilizzi del termine *negligence* nell'accezione sopra descritta, risalga ad un caso del 1847⁸¹, allorché Lord Denman C.J., per descrivere il modo in cui un incendio era scoppiato, affermò che «In strictness the word 'accidental' may be employed in contradistinction to 'wilful', and so the same fire might begin both accidentally and be the result of negligence. But it may equally mean a fire produced by mere chance or incapable of being traced to any cause»⁸². Secondo un'altra accezione, il termine *negligence* fa riferimento ad una condotta posta in essere con la completa indifferenza nei confronti dei rischi che possono corrersi in seguito alla medesima condotta e, dunque, la mancanza di qualsiasi cura e/o attenzione circa le conseguenze che possano derivare dal proprio agire (c.d. *carelessness*). Si tratta, dunque, di una particolare caratterizzazione della condotta del danneggiante, dal punto di vista soggettivo, che si connota, come detto, per una particolare carenza di interesse di questi a che le relative azioni cagionino, o meno, danni a terzi e che, tra l'altro, non presuppone la preesistenza di uno specifico *duty to take care*⁸³. In tal senso, interessante è la definizione di *negligence*, nell'accezione finora esposta, elaborata da Alderson B., in un caso del 1856⁸⁴, nel quale si legge che «Negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided upon those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do»⁸⁵.

La nozione in parola è stata, tuttavia, considerata foriera di pericolosi equivoci⁸⁶ in quanto, come sopra accennato, non presuppone la violazione di uno specifico *duty to take care* e, dunque, sembrerebbe lasciar trasparire l'esistenza di una forma di

⁸⁰ C. CHARLESWORTH, *On Negligence*, cit., p.2.

⁸¹ *Filliter v. Phippard*, [1847] 11 Q.B. 347, 357.

⁸² In italiano «In senso stretto, la parola "accidentale" può essere impiegata in contrapposizione con "doloso", e così lo stesso incendio potrebbe iniziare sia accidentalmente che essere il risultato di una negligenza. Ma può anche significare che un incendio è scoppiato per semplice caso o che non può essere ricondotto ad una specifica causa scatenante».

⁸³ Nel senso sopra indicato, si sogliono distinguere diversi gradi di *negligence*, a seconda della gravità degli esiti della condotta posta in essere dall'individuo, sprezzante dei possibili relativi effetti. In tal senso, ad esempio, è possibile distinguere tra la *gross negligence*, che indica una grave mancanza di attenzione e di cura nel porre in essere una determinata condotta, e la *slight negligence*, che, invece, indica una leggera, per l'appunto, mancanza nel seguire le norme sociali di condotta e di diligenza da parte dell'individuo.

⁸⁴ *Blyth v. Birmingham Waterworks Co.*, [1856] 11 Ex. 781, 784.

⁸⁵ Ossia, «La negligenza è l'omissione di fare qualcosa che un uomo ragionevole, guidato da quel modo di pensare che ordinariamente regola la condotta degli affari umani, farebbe, o fare qualcosa che un uomo prudente e ragionevole non farebbe».

⁸⁶ In tal senso, M. SERIO, *I fondamenti del diritto dei "torts". La responsabilità civile nei sistemi di Common Law*, cit., p. 59.

negligence spuria rispetto a quella che indica uno stato mentale dell'individuo ovvero a quella, che a breve si esporrà, con la quale si fa riferimento ad uno specifico *tort*.

Finora, dunque, ci si è soffermati su due accezioni del termine *negligence* che possono, comunque, essere accomunate poiché entrambe fanno riferimento ad una particolare caratterizzazione della condotta umana e, in particolare, ad un particolare stato mentale del soggetto che la pone in essere.

Ciò che, tuttavia, in questa sede interessa particolarmente, è la terza accezione del termine in esame, quella che si sofferma sul termine da un punto di vista oggettivo, con cui si indica la violazione di uno specifico *duty to take care* con riferimento, dunque, al *tort of negligence*, che viene unanimemente considerato come quel *tort* che ha dominato, in maniera incontrastata, lo scenario del *law of torts* nel XX secolo⁸⁷.

Già si è avuto modo di anticipare come vi sia un legame tra il *tort of trespass* e quello di *negligence* e come, in particolare, quest'ultimo sia germinato dal primo, andandosene poi a distaccare in maniera netta e precisa.

Si è, in particolare, evidenziato come l'*action of trespass* tutelasse le vittime di offese poste in essere *corpore corpori*, ossia i cui danni derivavano in maniera diretta e immediata dalla stessa condotta e che, inoltre, fosse sostanzialmente irrilevante lo stato mentale del soggetto agente. Successivamente, si è visto come si sviluppò l'*action upon the case*, che servì a mitigare il rigido formalismo del *trespass* e che portò a tutelare anche quelle vittime che avessero subito pregiudizi indiretti e consequenziali rispetto alla condotta posta in essere dal danneggiante e, in particolare, si è sottolineato come, dalla seconda metà del XIX secolo in poi, si incominciò sempre di più a guardare all'effettiva colpevolezza di quest'ultimo, nel senso di verificare se fosse ascrivibile al danneggiante un comportamento negligente e, dunque, socialmente rimproverabile⁸⁸.

⁸⁷ Solo per citare un esempio, si consideri che M. MILLNER, *Negligence in Modern Law*, Londra, 1967, p.227, afferma che il *tort of negligence* ha raggiunto nel XX secolo una «majestic pre-eminence».

⁸⁸ Uno dei casi maggiormente rilevanti in tal senso è senz'altro *Stanley v. Powell*, [1891] 1 Q.B. 86, nel quale venne sancita la necessità della dimostrazione della negligenza della condotta del danneggiante, quale requisito minimo con riferimento al relativo elemento soggettivo. In particolare, si trattava del caso di un soggetto, convenuto innanzi alla *Queen's Bench*, poiché, durante una battuta di caccia, aveva inavvertitamente ferito l'addetto al trasporto delle cartucce. Il convenuto, tuttavia, non venne considerato responsabile dei danni cagionati poiché, anche considerate le modalità, particolarmente fortuite, con cui si verificò l'evento (la pallottola rimbalzò più volte su un albero prima di colpire l'attore), si ritenne che questi fosse esente da ogni responsabilità in quanto mancava

Questo emergere dell'importanza dell'elemento soggettivo e, in particolare, della *negligence* del convenuto, portò, dunque, al progressivo assorbimento dell'*action upon the case* all'interno del nuovo *tort of negligence*, la cui "nascita" ufficiale viene individuata nel caso *Letang v. Cooper*⁸⁹ della seconda metà del Novecento.

Il caso riguardava, in particolare, una signora la quale, mentre prendeva il sole in uno spiazzo adiacente il proprio albergo, veniva accidentalmente investita dal convenuto che, con la propria automobile, attraversava il medesimo spazio adibito anche ad area parcheggio. Fondamentale l'*opinion* di Lord Denning che, nell'affrontare il tema della distinzione tra *trespass* e *negligence*, affermò che il criterio discretivo, basato sulla immediatezza, o meno, del danno subito, fosse ormai desueto e che la distinzione fondamentale tra le predette *actions* dovesse essere esclusivamente quella basata sulla intenzionalità, o meno, della lesione cagionata e, dunque, in ultima analisi, sull'elemento soggettivo caratterizzante la condotta del *defendant*.

Seguendo il detto criterio, dunque, nel caso di lesione intenzionalmente cagionata, il rimedio è quello dell'azione per *trespass to the person* ovvero per *battery* o *assault*; nel caso, invece, di lesioni non intenzionalmente cagionate, il *claimant* dovrà agire con l'*action for negligence* dovendo provare, tra le altre cose, anche la negligenza della condotta posta in essere dal danneggiante.

Con questa fondamentale pronuncia, dunque, si realizza una vera rivoluzione copernicana del *law of torts*, in quanto il *trespass to the person* andò a perdere quel ruolo onnicomprensivo che, come visto nell'esposto *excursus* storico, era andato ad assumere nel corso del tempo, rimanendo limitato esclusivamente a quelle condotte, come detto, intenzionalmente poste in essere dal convenuto al fine di danneggiare la persona dell'attore. Tutto ciò, invece, che rientrava nell'ambito delle condotte *unintentional* andò a coincidere con il *tort of negligence*.

La descritta epifania del predetto *tort*, dal XX secolo in poi, e la relativa assunzione di un ruolo predominante nella materia della responsabilità civile inglese, sono dovute, secondo parte della dottrina⁹⁰, ad almeno tre fattori. Ruolo particolarmente

una condotta negligente a questi ascrivibile. Per un esame maggiormente approfondito del caso *de quo*, si rimanda a WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p. 81 ovvero P.J. JAMES, *General principles of the law of torts*, Londra, 1978, p.15.

⁸⁹ *Letang v. Cooper*, [1965] Q.B. 232. Per un approfondimento del precedente si veda T. WEIR, *A Casebook on Tort, cit.*, p.264.

⁹⁰ D. IBBETSON, *The Tort of Negligence in the Common Law in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, capitolo pubblicato all'interno di *Negligence: The Comparative Legal History of the Law of Torts*, con E.J.H. SCHARGE, Berlino, 2001, p.229 e ss.

rilevante viene dato al primo dei detti fattori, ossia quello secondo cui il detto sviluppo è dovuto a fattori di tipo economico – sociali e, in particolare, all'aumento considerevole dei casi in cui il convenuto in *negligence* è un ente giuridico e, di conseguenza, la assunzione di centralità di un sistema basato sulla centralità dell'attore (l'Autore parla di «*more plaintiff-centred approach*» delle Corti inglesi)⁹¹.

Alla luce, dunque, di quanto si è detto sopra dall'esame dei precedenti esaminati, nonché dell'evoluzione successiva al caso *Letang v. Cooper*, si è soliti individuare, quali requisiti essenziali per la sussistenza del *tort of negligence*, i seguenti, che possono essere così schematizzati:

- a. la sussistenza in capo al convenuto di un previo *duty to take care* nei confronti dell'attore, ossia un dovere di comportarsi in maniera diligente nei confronti dei consociati a lui prossimi;
- b. che il convenuto, con la propria condotta, abbia provocato la rottura del predetto dovere (c.d. *breach of duty*);
- c. che, dal punto di vista soggettivo, la rottura del detto *duty to care* sia avvenuta a causa di una condotta imputabile al convenuto e dovuta ad un comportamento non conforme agli ordinari canoni di diligenza, esigibili dall'uomo medio;
- d. la sussistenza di un nesso di causalità che avvinca il *damage* cagionato all'attore e la condotta del convenuto e, dunque, che il predetto danno sia riconducibile, in maniera chiara e precisa, alla condotta negligente posta in essere dal convenuto;
- e. la causazione di un danno (*damage*) al soggetto.

Fatte, dunque, queste precisazioni in merito alla storia e all'evoluzione del *tort of negligence*, e dopo averne brevemente esaminato la relativa struttura, ci si soffermerà adesso su quello che è il campo di indagine privilegiato della presente ricerca, ossia una particolare categoria di danno che può conseguire alla commissione del *tort of negligence*, ossia il c.d. *psychiatric damage*.

⁹¹ Gli altri due fattori che, secondo D. IBBETSON, hanno assunto un ruolo preponderante nello sviluppo del *tort of negligence* negli ultimi due secoli sono da rinvenirsi anche in un cambiamento di mentalità, da un punto di vista sociologico, del popolo inglese, che passò da un forte individualismo dell'epoca Vittoriana ad una mentalità maggiormente solidaristica e, infine, quale terzo fattore di rilievo, da un punto di vista squisitamente processualciviltistico, il fatto che le giurie scomparirono dai giudizi in materia di *tort of negligence*.

CAPITOLO III

IL DANNO PSICOLOGICO NEL DIRITTO INGLESE

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico.

All'interno del presente capitolo si tratterà del danno psicologico nel diritto inglese. Prendendo spunto, dunque, dalle conclusioni cui si è giunti in precedenza in tema di *law of tort* e, in particolare, con riferimento al *tort of negligence*, in questa sede si esaminerà con attenzione quella particolarissima categoria di danno che può derivare dal predetto illecito, ossia, appunto, il danno psicologico.

Nel corso del capitolo, attraverso un metodo di ricerca di tipo storico, basato sullo specifico esame delle decisioni giurisprudenziali, si porranno in risalto le origini di questa categoria di danno, nonché la sua evoluzione fino ai giorni nostri.

Scopo centrale della trattazione sarà quello di porre in evidenza due fondamentali aspetti.

Innanzitutto, il fatto che questa categoria di danno ha avuto un'origine, oltre che un'evoluzione, esclusivamente di carattere giurisprudenziale, non essendo mai intervenuto alcuno *Statute* a regolare la materia, nonostante molteplici istanze in tal senso da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Secondariamente, si cercherà di porre in evidenza il fatto che la giurisprudenza inglese si è sempre appoggiata al danno psicologico con un atteggiamento di diffidenza, principalmente basato su considerazioni di politica di diritto e, in particolare, sul timore di un'incontrollata espansione dei processi (c.d. *floodgates argument*).

Tale modo di pensare ha avuto ripercussioni sullo sviluppo del danno psicologico che si sono sostanziate, come a breve si vedrà, inizialmente in una tendenziale negazione della risarcibilità di tale tipologia di pregiudizio e, successivamente, nella imposizione di una serie di limitazioni e di ostacoli, giuridicamente assai poco giustificabili, che, ancora oggi vincolano in maniera rilevante la piena risarcibilità di questo danno.

Scopo del presente capitolo è, altresì, quello di porre in risalto il tendenziale atteggiamento di disfavore, da parte della giurisprudenza inglese, nel riconoscere la risarcibilità di pregiudizi emotivi di tipo transeunte (es. stati d'ansia, di angoscia, di paura, etc...) che possono derivare da una condotta in *tort* del danneggiante.

Le predette conclusioni, cui si perverrà nel corso del presente capitolo, serviranno per porre le basi di un esame comparatistico rispetto al diverso atteggiamento della giurisprudenza italiana in materia di danno psicologico, di cui si tratterà, invece, nel terzo capitolo.

2. **Precisazioni terminologiche: una preliminare disamina del danno psicologico nel diritto inglese.**

Il danno psicologico nel diritto inglese può considerarsi una sottocategoria del più vasto *genus* del danno alla persona (c.d. “*personal injury*”), con tale intendendosi ogni conseguenza pregiudizievole arrecata alla salute, tanto fisica che psichica, della persona umana. Questo, a sua volta, dunque, si suddivide in danno fisico (c.d. “*physical injury*”) e danno psichico o psicologico (c.d. “*psychiatric injury*”), in dipendenza, evidentemente, del tipo di pregiudizio sofferto dal danneggiato.

La riconoscibilità e conseguenziale, eventuale, risarcibilità del danno psicologico, oggetto della presente ricerca, ha storicamente costituito un punto assai controverso e dibattuto per la giurisprudenza d’Oltremarica¹. Le ragioni delle difficoltà del riconoscimento di tale tipologia di danno sono evidentemente insite nel suo aspetto ontologico, specie se paragonato al pregiudizio di tipo fisico.

In particolare, come sottolineato in dottrina², a differenza del danno fisico alla persona, quello psichico sconta una preliminare, insormontabile, difficoltà consistente nella non immediata percepibilità dall’esterno. È quasi superfluo sottolineare come sia semplice e intuitivo, anche per un profano delle scienze mediche, rilevare la sussistenza di un danno fisico e, di contro, quanto sia altrettanto complesso, anche per un esperto delle scienze psichiatriche, riconoscerne uno arrecato alla psiche umana³.

¹ Persino di «fonte di disagio per le Corti», con riferimento al danno psicologico, parla D.D. MAC WHINNIE, *Tort Claims for Psychiatric Harm*, in *Advocate (Vancouver Bar Association)* 71, n.5, 2013, pp. 697 – 702.

² Si veda WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort*, cit., p.225, in cui si sottolinea come questa tipologia di danno, nonostante l’evoluzione delle scienze psicologiche, presenti ancora «un elevatissimo rischio di diagnosi inaccurate o errate attribuzioni di causa ed effetto».

³ Eloquenti le parole di Lord Macmillan in *Bourhill v. Young* [1943], A.C. 92, secondo cui «[...] uno choc mentale può avere conseguenze più serie di quelle conseguenti ad un impatto fisico. Ma nel caso di uno choc mentale ci sono elementi di straordinaria incertezza rispetto a quelli che riguardano la causazione di un danno fisico e questi elementi possono dare origine a discussione nell’ambito del riconoscimento di una responsabilità risarcitoria». In maniera ancor più efficace, S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin’s Tort Law*, Oxford, 2008, p.139 evidenziano che, ad oggi, sussistono diverse limitazioni al riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico nel diritto inglese e che questa tipologia di pregiudizio non può essere paragonata

Alle predette difficoltà ontologiche, si aggiunge un'ulteriore problematica, che non ha tanto a che fare con aspetti prettamente giuridici quanto di tipo, per così dire, di "politica del diritto" (c.d. "*policy factors*"), cui i giudici inglesi mostrano particolare sensibilità. Si fa riferimento, in particolare, al timore delle Corti inglesi per cui un riconoscimento eccessivamente ampio della risarcibilità dei danni psicologici potrebbe comportare una vera e propria "alluvione"⁴ di cause da parte di soggetti che non hanno sopportato alcun danno rilevante ma che, tuttavia, agiscono comunque in giudizio per ottenerne il risarcimento sfruttandone la sua non semplice riconoscibilità⁵.

Occorre precisare, a proposito delle accennate problematiche di politica del diritto che influenzano, in modo più o meno diretto, le decisioni dei giudici inglesi, che si tratta di argomenti storicamente utilizzati non solamente nel campo del danno psicologico ma, in generale, nell'ambito del *law of torts*.

In particolare, l'avvertita esigenza di evitare che un eccessivo numero di processi possa condurre ad una paralisi dell'amministrazione della giustizia (*floodgates argument*) è stata trasposta, nel campo della responsabilità civile, quale limitazione del principio di responsabilità enunciato da Lord Atkin in *Donoghue v Stevenson*.

In tal senso, infatti, la giurisprudenza inglese⁶ ha posto in evidenza come, al fine di accertare la sussistenza di un *duty of care* in capo al danneggiante, occorre sia verificare che vi è una sufficiente relazione di *neighborhood* con il danneggiato, sia che non vi sono altre ragioni particolari, ascrivibili a questioni di politica del diritto appunto, per cui il danno non può essere risarcito. Quest'approccio sembrerebbe essere stato messo in discussione da alcune pronunce degli anni Novanta del secolo scorso⁷ che, in realtà, si osserva, non hanno spostato più di tanto il suesposto approccio giurisprudenziale.

al danno fisico o alla perdita di un arto (in lingua originale, «Psychiatric illness is therefore not yet placed on a par with bodily injury or the loss of a limb»).

⁴ Il termine utilizzato non è casuale: in Inghilterra si fa riferimento a tale fenomeno con la locuzione "*floodgate argument*".

⁵ Innumerevoli i riferimenti a tale problematica in dottrina, in particolare nelle trattazioni relative alla risarcibilità del danno psicologico. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si veda WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.224; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, p.139; J. MURPHY, *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a re-appraisal*, in *Legal Studies* 15, n.3, 1995, pp. 415-433; V. CORBETT, *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, in *Quarterly Review of Tort Law* 4, n.4, 2012/2013, pp. 11-23.

⁶ Fondamentali precedenti, in tal senso, sono *Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd.* [1970] A.C. 1004, 1027 e *Anns v. Merton London Borough Council* [1978] A.C. 728, 751.

⁷ Si fa riferimento, in particolare, a *Caparo Industries Plc. v. Dickman* [1990] 2 AC 605, in cui si è affermato che non esistono criteri generali per individuare la sussistenza di un *duty of care* che, invece, va accertato caso per caso e a *Mariola Marine Corporation v. Lloyd's Register of Shipping*

Fatte queste brevi premesse, pare interessante evidenziare come, tradizionalmente, la tipologia di danno in esame venisse indicata con la locuzione “*nervous shock*” e come, invece, la denominazione di “*psychiatric injury*” o “*psychiatric damage*” sia emersa solamente di recente.

Questa modifica terminologica è sintomo di una evoluzione nella considerazione del danno psicologico. Infatti, l’utilizzo del sintagma “*nervous shock*”, fortemente criticato dalla giurisprudenza⁸ e dalla dottrina⁹ inglese, è stato considerato come eccessivamente collegato ad un’idea del danno psicologico strettamente connessa ad un evento improvviso e traumatico, uno “*shock*”, per l’appunto. La più moderna scienza psicologica ha, invece, posto in evidenza che questo tipo di pregiudizio può ricondursi anche ad un evento non necessariamente subitaneo e brusco¹⁰.

La predetta locuzione, poi, è stata considerata come inappropriata e sminuente la reale gravità e afflittività del danno psicologico¹¹ e delle relative conseguenze, anche sul piano del grave peggioramento nella vita quotidiana, che esso arreca alla

(*The Morning Watch*) [1990] 1 Ll. Rep. 547, in cui si affermò che occorrerebbe accertare la ragionevole prevedibilità del danno; la necessaria vicinanza tra convenuto e attore e, infine, anche che sia *just and reasonable* imporre un *duty of care* in capo al danneggiante in quella determinata situazione.

⁸ Di termine «*crude*» parla Gibbs CJ in *Jaensch v Coffey* [1984], 155 CLR 549; Lord Bridge, invece, ritiene che l’utilizzo della locuzione “*nervous shock*” sia quantomeno pittoresca («*quaint*») l’attributo utilizzato dal giudice in *McLoughlin v O’Brian* [1983], 1 AC 410); ancora, Lord Bingham in *Attia v British Gas Plc* [1988], QB 304, sostiene che la summenzionata locuzione sia un’espressione «*misleading and inaccurate*» e, pertanto, ritiene di preferirle quella di “*psychiatric damage*”.

⁹ WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.225; D.W. ROBERTSON, *Liability in Negligence for Nervous Shock*, in *The Modern Law Review*, 1994, p. 652; MULLANY & HANDFORD, *Tort Liability for Psychiatric Damage: the Law of Nervous Shock, cit.*, pp. 202-206 che evidenziano come il riferimento allo “*shock*” sia inadeguato per il suo eccessivo (e fuorviante) collegamento ad un evento traumatico improvviso che, quindi, sembrerebbe escludere dalla cerchia degli eventi fonte di danno psicologico, quelli invece che si sono ripetuti più volte e gradualmente e che, comunque, hanno arrecato il predetto pregiudizio al danneggiato.

¹⁰ Determinante, in tal senso, fu il riconoscimento ufficiale quale danno psicologico della sindrome da stress post traumatico (c.d. “PSTD”). In particolare, tale sindrome venne riscontrata in quei soldati, di ritorno dalla Guerra del Vietnam, testimoni di numerosi eventi e situazioni particolarmente impressionanti e abnormi (e, quindi, non uno “*shock*” improvviso e singolarmente contestualizzato), tali da sottoporre la propria salute psichica ad uno stato di forte stress e depressione dal quale non riuscivano a riprendersi, nemmeno ritornando in patria. Per tali ragioni, dopo che il relativo termine venne coniato negli anni ’70, nel 1980 si ebbe il formale inserimento della PSTD all’interno del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III)*, ossia la principale classificazione nosografica, riconosciuta a livello internazionale, in ambito psichiatrico. Per un commento in dottrina, si rimanda a M. NAPIER, *The Medical and Legal Response to Post-Traumatic Stress Disorder*, in A. Grubb (ed.) *Choices and Decisions in Health Care*, Chichester, 1993.

¹¹ M. LUNNEY – K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and materials, cit.*, p. 326, secondo cui l’utilizzo della locuzione “*nervous shock*” porta a sottostimare la reale gravità del danno patito dal soggetto.

vittima¹². In tal senso, si è parlato di un lessico sintomatico di una considerazione storicamente negativa di tale tipologia di danno¹³.

Pertanto, oggi la terminologia preferibile per definire il danno psicologico appare essere quella di “*psychiatric injury*” (ovvero di “*psychiatric damage*”), anche per ragioni di simmetria rispetto all’omologo danno fisico (“*physical injury*”), seppur l’utilizzo della locuzione “*nervous shock*” non possa dirsi completamente caduta in disuso¹⁴.

Infine, per delimitare ulteriormente l’oggetto della presente ricerca, si evidenzia che l’indagine si concentrerà esclusivamente su quei danni psicologici che siano conseguenza di una condotta negligente del convenuto e, dunque, all’interno del *tort of negligence*.

È evidente, infatti, che la medesima tipologia di pregiudizio psicologico può sorgere anche in seguito a condotte diverse da quelle afferenti al predetto illecito e ascrivibili, ad esempio, a condotte illecite intenzionali¹⁵. Per queste ultime, in

¹² In tal senso, si legga quanto affermato da Lord Bingham nella prefazione all’edizione del 1993 del testo di MULLANY & HANDFORD, *Tort Liability for Psychiatric Damage: the Law of Nervous Shock*, cit., secondo cui l’utilizzo della locuzione “*nervous shock*” tenderebbe a confondere e a mascherare la reale gravità del danno psicologico. Simili osservazioni da parte di V. CORBETT, *Perceptions of Nervous Shock: The Law on Psychiatric Harm*, cit., p.11, che rileva come i concetti di “*nervousness*” e di “*shock*” siano oltremodo obsoleti e riduttivi del reale patimento del danneggiato.

¹³ Con un’analisi storica molto interessante H. TEFF, *Liability for Negligently Inflicted Psychiatric Harm: Justification and Boundaries*, in *Cambridge Law Journal*, vo. 57 n.1, 1998, p. 92, evidenzia come l’utilizzo dell’espressione “*nervous shock*” aveva una portata negativa storicamente collegata all’idea, presente fin dall’epoca Vittoriana, secondo cui le patologie mentali erano una punizione per un comportamento peccaminoso di colui o colei che ne soffriva e che, di conseguenza, la richiesta di risarcimento di tale tipologia di danno era da considerarsi come un qualcosa di frivolo o di esagerato.

¹⁴ D.W. ROBERTSON, *Liability in Negligence for Nervous Shock*, cit., p.652 in cui si legge che l’Autore, in maniera non isolata, preferisce continuare a parlare di “*nervous shock*” ritenendo preminente, per la sussistenza del danno psicologico, il verificarsi di un evento improvviso e traumatico («[...] Believing that the suddenness requirement is salutary, I would retain the ‘*nervous shock*’ label»).

¹⁵ Con riferimento ai danni psicologici cagionati in seguito a condotte illecite intenzionali (c.d. “*tort of intentional wrongdoing*”), risalente nel tempo è il *leading case* in materia in cui si ammise tale risarcibilità. Si fa riferimento al caso *Wilkinson v Downton* [1897], 2 QB 57, in cui l’attrice, vittima di uno scherzo di pessimo gusto da parte del convenuto, il quale le fece credere che il marito fosse in ospedale a causa di un grave incidente, ebbe a soffrire di attacchi d’ansia e altre problematiche di tipo psicologico che la resero inabile per lungo tempo, per le quali ottenne un risarcimento dai giudici inglesi. Più di recente, molto importante, anche per le implicazioni in termini di attualità, la pronuncia della Suprema Corte nel caso *OPO v James Rhodes* [2015] UKSC 32. Il caso aveva ad oggetto l’azione della ex moglie del convenuto, la quale agiva in nome del figlio dodicenne, volta ad impedire la pubblicazione dell’autobiografia dell’ex coniuge, all’interno della quale erano narrati gli episodi di abusi sessuali a cui fu sottoposto da piccolo e che gli causarono depressione e altri problemi. Secondo l’attrice, la pubblicazione del libro avrebbe potuto provocare al figlio problemi psicologici, in seguito alla conoscenza degli abusi che subì il padre quando aveva la sua età e invocò, a sostegno della richiesta, proprio il precedente *Wilkinson v Downton*. Tuttavia la Suprema Corte rigettò la

particolare, i presupposti e i requisiti per la relativa risarcibilità sono meno rigidi di quanto non avvenga nell'ambito della condotta *in negligence* del convenuto.

Fatte queste brevi precisazioni preliminari, si procederà adesso all'analisi specifica del danno psicologico conseguente all'illecito causato da una condotta negligente del convenuto.

3. La necessità di distinguere tra la malattia psichica medicalmente riconosciuta e la “semplice” sofferenza emotiva transeunte e non patologica al fine del corretto inquadramento del danno psichico nel diritto inglese.

Secondo un orientamento consolidato, tanto in giurisprudenza¹⁶ quanto in dottrina¹⁷, il danno psicologico giudizialmente risarcibile deve oggettivizzarsi in una malattia mentale medicalmente diagnosticabile e accertata. È fondamentale, quindi, che la condotta del soggetto danneggiante sia stata fonte di una lesione della

domanda, superando il detto precedente, e affermando che non si può parlare di danni psichici potenziali, in quanto questi devono effettivamente sorgere per avere una specifica tutela. Sull'argomento si veda anche C.D.L. HUNT, *Wilkinson v Downton Revisited*, in *The Cambridge Law Journal*, 2015, vol.74 n.3, pp.392-395; per un ulteriore approfondimento della tematica del *tort of intentional wrongdoing* e delle relative pronunce giurisprudenziali, con particolare riferimento al caso *OPO v James Rhodes*, si rimanda a R. PETRUSO, *L'intentional infliction of harm secondo la Supreme Court del Regno Unito*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, 2015, pp.535-576.

¹⁶ Sono innumerevoli i riferimenti giurisprudenziali in tal senso. In *Calveley v Chief Constable of Merseyside* [1989], A.C. 1228, ad esempio, la *House of Lords* rigettò la domanda dell'attore, che affermava di aver subito danni, consistenti in uno stato d'ansia e di angoscia, conseguente ad un'investigazione condotta in modo non corretto da parte delle locali forze dell'ordine, proprio per la tipologia di danno lamentata, non riconducibile a quella del danno psicologico (il precedente è stato applicato anche nel simile e più recente caso *French and others v Chief Constable of Sussex* [2006], EWCA Civ 312); parimenti, in *Reilly v Merseyside RHA* [1995], 6 Med. L.R. 246, fu rigettata la domanda dell'attore, che aveva convenuto in giudizio la società produttrice dell'ascensore nel quale era rimasto bloccato per diverso tempo e che, in seguito a tale evento, aveva sopportato un grave stato di angoscia dovuto al fatto di soffrire di claustrofobia; ancora, in maniera ancora più evidente, in *Vernon v Bosley* [1997], 1 All ER 577, i giudici inglesi rigettarono la domanda di risarcimento del danno di una madre che aveva assistito alla tragica morte delle proprie figlie poiché la sua sofferenza (“*distress*”) non si era tradotta in una malattia medicalmente riconosciuta (a differenza, invece, di un altro precedente, *Kralj v McGrath* [1986], 1 All ER 54, cui si fa menzione nella pronuncia in esame, in cui venne riconosciuto all'attore il risarcimento del danno psicologico poiché si dimostrò che il forte stato di sofferenza emotiva patito a causa della condotta negligente del convenuto si era effettivamente tradotto in una malattia medicalmente accertata e, dunque, risarcibile). Per altro precedente conforme, si veda anche *Kerby v Redbridge Health Authority* [1994], PIQR Q1.

¹⁷ Anche con riferimento al formante dottrinario, sono numerosissimi i riferimenti che possono citarsi. Nel loro fondamentale testo in materia di danno psicologico MULLANY & HANDFORD, *Tort Liability for Psychiatric Damage: the Law of Nervous Shock, cit.*, affermano più volte l'idea secondo cui, per la risarcibilità del danno psicologico, è imprescindibile la sussistenza di una malattia medicalmente riconosciuta (a p.105 si legge, per fare un esempio, «The cardinal limitation is the requirement that the plaintiff suffers [...] a recognized psychiatric illness»); nello stesso senso si veda S.HEDLEY, *Nervous Shock: Wider Still and Wider?*, in *Cambridge Law Journal*, vol.56 n.2, 1997, pp. 254-257; anche WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.226 riportano la medesima idea.

salute psichica della vittima, di una gravità tale da provocare il sorgere di una patologia psichiatricamente riconosciuta.

Da ciò consegue, dunque, che il “semplice” sorgere di sentimenti, di portata necessariamente non stabile o definitiva, quali angoscia, lutto, ansia e simili, non è considerata una compromissione alla salute psichica, tale da considerarla quale “*psychiatric injury*” e, di conseguenza, giudizialmente risarcibile¹⁸.

Non è, pertanto, risarcibile quello che in Italia viene indicato come “danno morale”, ossia l’«ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito»¹⁹.

È interessante sottolineare, poi, che la giurisprudenza inglese, qualora il danneggiato soffra di una conseguenza fisica (es. un infarto) a seguito di una condotta che gli abbia cagionato uno choc psicologico, anche se da questo non scaturisca una patologia psicologica medicalmente accertabile, riconosce che l’attore possa ottenere un risarcimento per le dette conseguenze fisiche riportate²⁰.

Parimenti, se la condotta del danneggiante ha direttamente cagionato un pregiudizio fisico e l’attore, in seguito a ciò, ha patito anche uno stato di particolare sofferenza che non si è tradotto in una malattia psicologicamente accertabile, in questo caso, avrà diritto a un risarcimento anche per tale ultima tipologia di danno.

Dunque, si arriva alla conclusione paradossale per cui il medesimo danno, ossia la sofferenza o il patema d’animo transeunte del danneggiato (o, per utilizzare la terminologia anglosassone, il “*mere grief*”), conseguente alla condotta illecita del convenuto, sarà risarcibile o meno a seconda, rispettivamente, che la detta condotta abbia arrecato un pregiudizio fisico ovvero psichico alla salute dell’attore.

¹⁸ Chiare, in tal senso, le parole di Lord Denning nel caso *Hinz v Berry* [1970], 2 QB, allorché affermò che per l’ordinamento inglese non sono risarcibili i danni derivanti da uno stato di angoscia o sofferenza provocati dalla morte di una persona cara, né quelli derivanti da preoccupazioni per i propri figli, per il timore di difficoltà economiche ovvero per le prospettive di un nuovo stile di vita («[...] in English Law no damages are awarded for grief or sorrow caused by a person’s death. No damages are to be given for the worry about the children, or for the financial stress, or the difficulties of adjusting to a new life»). Nel caso di specie, in particolare, la *House of Lords*, sostenendo le predette argomentazioni di Lord Denning, rigettò l’appello proposto da una donna, che chiedeva il risarcimento del danno, consistente nel forte stato di angoscia e sofferenza provocato dalla visione della morte del proprio marito e del grave ferimento del figlio, in seguito ad un incidente stradale.

¹⁹ Così Cass. civ., sez. III, sentenza 17 luglio 2002 n. 10393 ma si veda anche, più recentemente, le note sentenze della Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008 nn. 26972 – 26973 – 26974 - 26975.

²⁰ Per un caso particolarmente interessante e che ha posto rilevanti dubbi sulla causalità, si veda *Commonwealth v MacLean* [1997], 41 N.S.W.L.R. 389, in cui venne riconosciuto all’attore il risarcimento del danno per avere sviluppato un cancro alla gola in seguito all’abuso di alcolici e di tabacco conseguente ad un evento traumatico che gli aveva cagionato uno choc molti anni prima.

Da tutto ciò che si è finora premesso, risulta che il danno psicologico risarcibile, nell'ambito del diritto inglese, è quella tipologia di pregiudizio che si è oggettivizzato in una malattia medicalmente riconosciuta e che non si è limitato a meri stati d'animo, seppur di particolare sofferenza, ma comunque transeunti.

4. Alle origini del danno psicologico nel diritto inglese: dalla tradizionale negazione della relativa risarcibilità alla svolta giurisprudenziale di inizio Novecento.

Da un punto di vista storico, i casi giurisprudenziali relativi alla risarcibilità di danni psicologici conseguenti ad una condotta illecita, negligente, del convenuto, incominciano a svilupparsi intorno alla seconda metà del XIX secolo.

Le ragioni sono da rinvenirsi, anzitutto, nel contemporaneo sviluppo del *tort of negligence*, in seguito all'evoluzione sociale portata dalla Seconda Rivoluzione Industriale in Inghilterra. In particolare, con l'aumento dei traffici commerciali e lo sviluppo dei mezzi di trasporto aumentarono esponenzialmente i casi di incidenti, cagionati dalla condotta negligente del danneggiante, che arrecavano pregiudizi alla salute, e fisica e psichica, della vittima.

A ciò si aggiunga l'ulteriore, importante considerazione secondo cui fu proprio in quegli anni che incominciò a svilupparsi la scienza psicologica²¹ e, dunque, un parallelo approccio critico alla materia del danno in esame, scevro da qualsivoglia preconconcetto stereotipato²². Come viene riportato in dottrina²³, infatti, con riferimento alle malattie mentali, fino alla parte finale del XIX secolo, «anche i dottori [...] si interessavano poco a ciò che veniva descritto come “vaporoso”, e spesso si astenevano dal dare un trattamento per molte forme di disturbo mentale che chiamavano, piuttosto sprezzantemente, “nervosismo”»²⁴.

²¹ Basti pensare che due dei più importanti psicologi di tutti i tempi, considerati i padri delle scienze psicologiche, ossia Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, vissero tra la fine dell'Ottocento e il secolo successivo. Di inizio Novecento sono, in particolare, le loro opere più importanti, tra cui la celeberrima *Introduzione alla psicoanalisi*, di S. FREUD, pubblicata per la prima volta a Londra nel 1915.

²² Si è riferito precedentemente come, specie nell'epoca Vittoriana, il danno psicologico non fosse realmente considerato come qualcosa degno di rilievo a livello giuridico ma, semplicemente, un pregiudizio sofferto da coloro particolarmente deboli e sensibili (*ut supra*, nota 11).

²³ W.G. EARENCEY, *The Legal Consequences of Shock*, in *The Medico-Legal and Criminological Review*, 1933, vol.1 e ristampato in *Medico-Legal Journal*, 1992, vol.60, p.85.

²⁴ Riportando le parole dell'Autore, « Even doctors [...] took little interest in what was described as ‘the vaporous’, and often refrained from giving treatment for many forms of mental disturbance which they rather contemptuously called ‘nerves’ ».

L'analisi dei primi casi giurisprudenziali in materia di danno psicologico, che ora seguirà, porrà in evidenza una certa difficoltà delle Corti nell'accostarsi a tale nuova categoria di danno.

a. Il caso *Victorian Railways Commissioners v Coultas*.

Per ciò che concerne, in particolare, l'ordinamento inglese, il primo precedente che viene riportato è il caso *Victorian Railways Commissioners v Coultas*²⁵.

Si trattava dell'appello avverso una sentenza del *Privy Council* australiano, avente ad oggetto la sussistenza o meno di una condotta negligente del responsabile di un casello ferroviario nei confronti dell'attrice. In particolare, quest'ultima, mentre si apprestava ad attraversare il predetto casello, dopo aver ricevuto esplicito assenso da parte del custode, il quale l'aveva rassicurata sul fatto che i binari fossero liberi, si vide, invece, venire incontro a gran velocità un treno che per poco non la investì. In seguito a tale evento traumatico, l'attrice soffrì di un forte choc nervoso dovuto alla grande paura e allo stato di agitazione patito a causa della condotta negligente del custode che non si era avveduto del fatto che in quel momento stesse per sopraggiungere un treno.

Per tale ragione, dunque, l'attrice agì in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni psicologici patiti ma la domanda fu respinta dal *Privy Council*.

I giudici inglesi, non celando una certa difficoltà nel decidere in considerazione della totale assenza di precedenti in materia²⁶, ritennero di non dover riconoscere il risarcimento del danno psicologico patito dall'attrice motivando, almeno formalmente, sulla base del fatto che i danni derivanti da stato di angoscia o di paura, e non accompagnati da un parallelo danno fisico, non potessero essere risarciti poiché privi del requisito della prevedibilità. Si trattava, secondo i decidenti, di conseguenze non prevedibili rispetto alla condotta posta in essere nel caso concreto dal custode del casello ferroviario²⁷. Da questa pronuncia emerge in maniera palese il tentativo, a dir il vero per nulla riuscito, di nascondere le reali

²⁵ *Victorian Railways Commissioners v Coultas* [1888], 13 App. Cas. 222.

²⁶ I giudici, in particolare, quasi rimproverarono il legale difensore per non essere riuscito a produrre precedenti in materia (si legge, infatti, che «The learned counsel for the respondents was unable to produce any decision of the English Courts in which, on facts, such as were proved in this case, damages were recovered»).

²⁷ Con le parole del Giudice, «I danni derivanti da un improvviso stato di terrore, non accompagnato da alcun attuale danno fisico ma che dia origine ad uno choc mentale o nervoso, non possono essere ritenuti, in queste circostanze, una conseguenza che potrebbe ragionevolmente derivare dalla negligenza del custode del casello ferroviario».

motivazioni volte a negare il detto risarcimento, basate sui predetti pregiudizi sulla considerazione del danno psicologico come qualcosa di negativo e di pericoloso per l'ordinamento giudiziario, dietro un velo, assai fragile, di motivazioni giuridiche.

Dall'esame delle motivazioni espresse dai giudici si possono trarre diverse considerazioni. Innanzitutto, come evidenziato anche dalla dottrina dell'epoca²⁸, emerge con chiarezza la confusione terminologica nell'uso, come sinonimi, degli aggettivi “*mental*” e “*nervous*” con riferimento al sostantivo “*shock*”. L'affermazione dell'idea secondo cui si tratta di termini con significati assolutamente diversi si avrà solamente più avanti, con la pubblicazione di studi e testi in materia di scienze psicologiche.

Ulteriore considerazione è quella secondo cui la motivazione resa dai giudici inglesi, in merito alla mancanza del requisito della prevedibilità del danno, sia assai fragile in considerazione del caso di specie. Ipotizzare, infatti, che non sia prevedibile che la condotta negligente del custode del casello ferroviario, che ometta di avvertire l'ignaro passante del sopraggiungere di un treno, possa cagionare un forte stato di agitazione e di paura alla vittima tale da causargli un danno psicologico, pare assai azzardato.

Non mancarono, in tal senso, i rilievi critici della dottrina dell'epoca²⁹ e anche successiva³⁰, la quale evidenziò come tale motivazione giuridica fosse, in realtà, assai poco coerente e sostenibile.

In realtà, la vera preoccupazione sottesa al rigetto della domanda di risarcimento del danno, tra l'altro anche espressamente manifestata dai giudici nel corpo della sentenza³¹, consisteva nel timore che il riconoscimento giudiziale della risarcibilità

²⁸ F.M. BURDICK, *Tort Liability for Mental Disturbance and Nervous Shock*, in *Columbia Law Review*, vol.5 n.3, 1905, pp. 179 – 192.

²⁹ Si vedano, ad esempio, F.M. BURDICK, *Tort Liability for Mental Disturbance and Nervous Shock*, *cit.*, p. 179; A.H. THROCKMORTON, *Damages for Fright*, in *Harvard Law Review*, 1921, vol. 34 n.3, pp.260-281; J.W. RICHARDS, *Recovery for Injury without Impact: The Washington Cases*, in *Washington Law Review*, 1938, vol. 13 n.1, pp.1-19; A.L. GOODHART, *The Shock Cases and Area of Risk*, in *Modern Law Review*, 1953, vol.16 n.1, pp.14-25.

³⁰ Particolarmente duro, in particolare, il giudizio di H. TEFF, *Liability for Negligently Inflicted Psychiatric Harm: Justification and Boundaries*, *cit.*, p.92, secondo cui l'atteggiamento giurisprudenziale dell'epoca, di cui il *Coultas case* è palese esempio, rifletteva l'idea, allora dominante, volta all'esaltazione del liberalismo e dell'autosufficienza dell'individuo e, al contempo, tradiva una evidente sfiducia nella neonata disciplina della psichiatria, nonché l'ulteriore timore del *floodgate*.

³¹ In tal senso Sir Richard Couch, nelle sue considerazioni finali, evidenzia come «Not only in such a case as the present, but in every case where an accident caused by negligence had given a person a serious nervous shock, there might be a claim for damages on account of mental injury. The difficulty which now often exists in case of alleged physical injuries of determining whether they were caused by the negligent act would be greatly increased, and a wide field opened for imaginary

del danno psicologico avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente, nonché un mezzo tramite il quale si sarebbero potuti avere numerosi, e incontrollabili, ricorsi da parte di vittime più o meno meritevoli di effettiva tutela (di «*imaginary claims*» parlano i giudici nel caso di specie). Già dagli “esordi”, dunque, del danno psicologico appare in maniera chiara quell’inscindibile collegamento tra le motivazioni squisitamente giuridiche e quelle, invece, di politica del diritto (c.d. “*policy factors*”), con particolare riferimento al summenzionato timore del *floodgate* giurisprudenziale.

Tuttavia, le riferite conclusioni nel caso appena esposto, non riscossero affatto il consenso da parte dei commentatori del tempo e, difatti, il precedente stabilito nel “*Coultas case*”, nonostante un analogo caso contemporaneo fosse stato deciso in maniera simile dalla giurisprudenza nordamericana³², venne ben presto superato.

In realtà, prima ancora che dalla giurisprudenza inglese successiva, il superamento di *Victorian Railways Commissioner v Coultas* e il conseguenziale riconoscimento della risarcibilità del danno psichico si ebbe, per la prima volta, in altri ordinamenti di *Common Law*, con riferimento a casi simili³³, in cui si incominciò ad ammettere la risarcibilità dei danni psicologici patiti dall’attore nel caso in cui l’evento traumatico cagionato dal convenuto, lo avesse posto in serio pericolo di vita.

claims» [«Non solo in un caso come questo, ma in ogni altro in cui un incidente provocato da negligenza abbia cagionato ad una persona un grave choc nervoso, ci potrebbe essere una richiesta di risarcimento danni per lesioni mentali. La difficoltà, che ora spesso esiste in caso di presunte lesioni fisiche, consistente nel determinare se queste siano state causate dalla condotta negligente, sarebbe notevolmente aumentata, e si aprirebbe un ampio campo per azioni immaginarie»].

³² *Lehman v Brooklyn City R. Co.* [1888], 47 Hun (N.Y.), 335. Si tratta di un caso di pochi mesi successivo a quello esaminato, avente ad oggetto la risarcibilità del danno psicologico patito dall’attore in seguito ad un evento traumatico cagionato dalla condotta negligente della società convenuta. La particolarità del caso citato sta nel fatto che i giudici della Suprema Corte di New York rigettarono la domanda attorea non tanto sulla base di motivazioni giuridiche, quanto sulla base del fatto che in materia non vi erano precedenti. Con le parole del giudice Dyckman, «We have been unable to find either principle or authority for the maintenance of this action and we have been referred to none by the counsel».

³³ Si fa riferimento a due contemporanei casi decisi in Irlanda, ossia *Byrne v Great Southern & Western Ry. Co.* [1884], il cui *decisum* viene riportato in *Bell v Great Northern Railway Company* [1890], 26 LR (Ir) 428. In quest’ultimo caso, in particolare, l’attore, un dipendente della società telegrafica, subì un forte choc e conseguenti danni psicologici in seguito al deragliamento di un treno, della società convenuta, che sfondò il muro dell’ufficio nel quale lavorava. In questo caso, i giudici irlandesi riconobbero la risarcibilità dei danni patiti dall’attore poiché, seppur in mancanza di danni fisici, era prevedibile che tale evento, che aveva messo in pericolo di vita l’uomo, avrebbe potuto arrecare conseguenze pregiudizievoli alla sua salute psicologica. In tale caso, dunque, si giunge a conclusioni opposte rispetto al precedentemente citato caso inglese, nonostante la sostanziale sovrapposibilità delle relative fattispecie. In entrambi i casi, infatti, gli attori ebbero a soffrire di un forte choc nervoso cagionato da un evento, causato dalla negligenza del convenuto, che li aveva posti a serio pericolo di vita: soltanto nel caso irlandese, tuttavia, tale aspetto fu considerato decisivo per riconoscere il risarcimento del danno psicologico alla vittima.

In particolare, la giurisprudenza di inizio secolo abbandonò l'orientamento espresso nel caso da ultimo citato, ritenuto eccessivamente estremo rispetto all'ammissibilità del risarcimento del danno psicologico e, dunque, incominciò ad accogliere una domanda giudiziale di tal fatta, in presenza della prova della sussistenza di un evento traumatico che avesse arrecato all'attore il ragionevole timore di morire.

b. Il caso *Dulieu v White & Sons* e il primigenio riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico.

Fu proprio ad inizio secolo, nel 1901 per la precisione, che venne per la prima volta ammessa la risarcibilità dei danni psicologici nell'ordinamento inglese, nel caso *Dulieu v White & Sons*³⁴.

Il caso aveva ad oggetto la domanda di una donna che agì per il risarcimento dei danni psicologici subiti in seguito all'azione negligente del conducente una carrozza, della ditta della società convenuta. In particolare, quest'ultimo, non riuscendo a tenere a bada i cavalli che trainavano il mezzo, sfondò la vetrina del pub dove lavorava la donna, la quale ebbe a soffrire di un forte choc nervoso che le provocò anche un danno fisico, consistente nella nascita assai prematura del figlio che portava in grembo.

Da questa breve descrizione dei fatti originanti il caso in esame, risalta immediatamente un'importante differenza rispetto a quello precedente che sembra aver avuto notevole peso per riconoscere l'ammissibilità del danno psicologico patito dall'attrice.

Si fa, in particolare, riferimento al fatto per cui la condotta negligente del convenuto cagionò non soltanto uno choc nervoso alla vittima ma, soprattutto, questa reazione fu talmente forte da ingenerare nell'attrice un danno fisico oggettivo e concreto, ossia il parto anticipato che comportò danni al neonato. Rispetto, dunque, a *Victorian Railways Commissioner v Coultas*, in cui il danno lamentato dall'attrice era di tipo psicologico, per così dire, "puro", nel senso che non portò ad altre conseguenze di tipo fisico, nel presente caso vi è questa sensibile differenza, che ha assai probabilmente influenzato i giudici inglesi.

Infatti, uno degli storici motivi della resistenza delle Corti inglesi all'espresso riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico, rispetto all'omologa

³⁴ *Dulieu v White & Sons* [1901], 2 K.B. 669.

categoria di quello fisico, sta nel fatto che il primo resta, si può dire, all'interno della mente del danneggiato e non è facilmente osservabile e accertabile agli occhi di un profano delle scienze mediche, al contrario, invece, di un danno fisico, la cui esistenza è, nella normalità dei casi, palese a chiunque. Nel momento, quindi, in cui il danno psicologico cagionato dall'evento traumatico, cui è stato sottoposto l'attore, è di una gravità tale da concretizzarsi in un danno fisico, come nel caso di specie, cadono allora quelle barriere di cui si è detto, risultando chiaro che il danneggiato ha effettivamente subito un pregiudizio che merita un risarcimento.

A ciò si aggiunga, poi, l'ulteriore considerazione per cui, a differenza del primo precedente citato, con *Dulieu v White & Sons* si ebbe una produzione medico – scientifica in materia di danno psicologico e, soprattutto, anche dottrina³⁵, che influenzò in maniera importante l'opinione della *King's Bench*, nel caso in esame, come tra l'altro non mancò di riconoscere lo stesso giudice Kennedy³⁶.

La maggiore maturità del sostrato medico - scientifico in materia di danno psicologico, su cui poggiarono le motivazioni dei giudici della *King's Bench* è testimoniata, tra l'altro, da una più elevata consapevolezza e attenzione nelle scelte terminologiche. Si è sottolineato che i giudici del *Coults case* utilizzavano termini quali “*nervous*” e “*mental*” come sinonimi. Nel caso in esame, invece, i giudici ritennero opportuno mettere in evidenza come non di endiadi ma di termini con significato diverso si trattasse e che, dunque, si sarebbero dovuti utilizzare con riferimento a situazioni differenti, richiamando, sostanzialmente, quella distinzione tra danno psicologico accertato e, dunque, risarcibile e le mere sofferenze interne temporanee e transeunti, che non danno luogo ad azione risarcitoria³⁷.

Esaminando più da vicino gli argomentari usati dai giudici per ammettere per la prima volta la risarcibilità del danno psicologico, a seguito di condotta negligente

³⁵ Diversi sono gli Autori dell'epoca, esperti in materia di *law of tort*, che ritenevano si dovesse ammettere la risarcibilità (anche) dei danni psicologici in caso di condotta negligente del danneggiante. In particolare, il giudice Kennedy cita T. SEDGWICK, *A Treatise on the Measure of Damages*, New York, 1891; F. POLLOCK, *The Law of Torts*, Londra, 1898 e T. BEVEN, *Negligence in Law*, Londra, 1900.

³⁶ Sulla ammissibilità per i giudici inglesi, a proposito della tecnica di redazione delle sentenze, di citare espressamente la dottrina e, di contro, sul correlativo espresso divieto sancito nel nostro ordinamento all'art. 118, comma III, disp.att. c.p.c., si vedano le interessanti osservazioni di G. CRISCUOLI, M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, cit.*, pp. 43 e ss.

³⁷ Secondo i giudici della *King's Bench*, in particolare, il termine “*nervous*” «è probabilmente l'aggettivo più corretto per indicare il caso in cui il terrore si insinua all'interno dell'organismo umano provocandogli danni fisici, come nel caso di specie» mentre il termine “*mental*” dovrebbe essere utilizzato con maggiore attenzione in considerazione del fatto che «le semplici sofferenze mentali, non accompagnate da alcun danno alla persona, non possono essere poste alla base di simili azioni risarcitorie».

del convenuto, si può notare come, innanzitutto, venne affermata la sussistenza di un *duty to care* da parte del danneggiante nei confronti dell'attrice. Sul punto il giudice Kennedy sostenne, infatti, come non vi potessero essere dubbi sul fatto che il conducente di una carrozza in strada avesse il dovere di utilizzare quella perizia e diligenza tali da non danneggiare fisicamente altre persone nell'esercizio della propria attività³⁸.

Affermato questo primo punto, a dir il vero non particolarmente controverso nemmeno nel *Coultas case*, la *King's Bench* dovette risolvere la fondamentale questione se i danni cagionati da uno stato di terrore e di paura, come nel caso di specie, fossero effettivamente risarcibili. Sul punto, i giudici in *Victorian Railways Commissioners v Coultas* avevano negato il risarcimento sul presupposto che questi danni fossero non prevedibili («*too remote*») rispetto alla condotta negligente del convenuto e simili soluzioni avevano raggiunto le Corti nordamericane in casi simili, espressamente citati dalla difesa del convenuto a sostegno delle proprie argomentazioni³⁹.

L'obiezione venne superata agevolmente osservando che l'aprioristica negazione della risarcibilità di un danno psicologico cagionato all'attore dalla condotta negligente del convenuto non potesse costituire una posizione ancora sostenibile nelle Corti inglesi, e ciò per almeno due motivi.

Innanzitutto, si evidenziò come non avesse alcun senso sostenere la mancanza del requisito della prevedibilità del danno in questione poiché il pregiudizio arrecato era di tipo psicologico. In particolare, i giudici evidenziarono che se la carrozza del convenuto, anziché “semplicemente” sfondare la vetrina del pub del marito dell'attrice, arrecandole così un gran spavento, l'avesse anche investita allora nessuno avrebbe potuto dubitare della risarcibilità dei relativi danni arrecati. Pertanto, ove questi ultimi danni fossero stati certamente prevedibili, allora anche

³⁸Sull'indubbia esistenza del *duty to care* a carico del convenuto, nel caso di specie, il giudice Kennedy, in particolare, affermò che «con riferimento all'esistenza del dovere, in questo caso, non ci sono dubbi. L'autista di una carrozza in una strada ha il dovere di utilizzare una diligenza ragionevole e adeguata al fine di non danneggiare le altre persone che ivi si trovano e che la utilizzano nei modi di legge, così come l'attore nel caso in questione».

³⁹ Il riferimento è, in particolare, al caso *Mitchell v Rochester Railways Commissioner* [1896], 151 N.Y. 107, in cui si negò che uno stato di terrore, seppur cagionato dalla condotta negligente del convenuto, anche nel caso in cui da questo dovesse scaturire un danno fisico all'attore, non può essere considerato un danno risarcibile: secondo i giudici nordamericani, in particolare, se lo stato di terrore o di agitazione non dà origine ad un'azione risarcibile, allora non rilevano i danni specificamente sopportati dall'attore a seguito di tale stato d'animo. Critica la dottrina dell'epoca su tali conclusioni, in particolare A.H. TROCKMORTON, *Damages for Fright, cit.*, p.266.

quelli psicologici (che, tra l'altro, avevano anche provocato ulteriori danni fisici), avrebbero dovuto essere considerati tali e, dunque, risarcibili.

D'altronde, che il danno psicologico fosse un pregiudizio effettivamente risarcibile, trovava conferma nel fatto che vi furono dei precedenti in tal senso (ed è questa l'altra argomentazione utilizzata a sostegno dalla *King's Bench*), sia in altri ordinamenti⁴⁰ ma anche in quello inglese.

In particolare, con riferimento ai precedenti inglesi, vengono citati dei casi⁴¹ in cui fu riconosciuto il danno psicologico cagionato all'attore non da una condotta negligente del convenuto ma nel caso di condotta intenzionalmente dannosa (c.d. *intentional wrongdoing*). In questi casi, osservò la Corte, il danno psicologico cagionato dal convenuto è risarcibile e non si pose alcuna questione in termini di prevedibilità. Se, dunque, nei casi di condotta negligente viene risolto il problema della sussistenza di un dovere di condotta a carico del convenuto nel senso che tale dovere non è stato rispettato, allora non si può concludere che il danno conseguente a tale condotta non è risarcibile.

Ritenere, infatti, risarcibile il danno psicologico quando è cagionato da una condotta volontariamente pregiudizievole nei confronti dell'attore e non risarcibile il medesimo, identico, pregiudizio qualora causato da una condotta negligente, sarebbe, secondo i giudici, un'irragionevole disparità di trattamento, che non può trovare spazio all'interno delle Corti inglesi.

Si affermò, quindi, l'importante principio per cui «[...] un'azione volta al risarcimento dei danni fisici naturalmente e direttamente cagionati da uno choc nervoso, provocato dalla negligenza di un altro soggetto da cui scaturisca il timore di un immediato danno alla propria incolumità non è affatto una conseguenza non prevedibile, tale da poter essere accolta»⁴².

La Corte inglese non mancò anche di criticare l'idea secondo cui il riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico avrebbe potuto dare la stura ad una possibile moltitudine di ricorsi, più o meno fondati, volti all'ottenimento di somme risarcitorie per la causazione del detto pregiudizio. Sul punto è interessante notare

⁴⁰ Il riferimento è ai già citati casi irlandesi *Byrne v Great Southern and Western Railway Company of Ireland* e *Bell v Great Northern Railways of Ireland*.

⁴¹ Oltre al menzionato caso *Wilkinson v Downton*, vengono citati altri simili, risalenti, precedenti quali *Jones v Boyce* [1816], 1 Stark. 493; *Harris v Mobbs* [1878], 3 Ex.D. 268 e *Wilkins v Day* [1883], 12 Q.B.D. 110.

⁴² Si legge in sentenza che «...a claim for damages for physical injuries naturally and directly resulting from psychiatric injury, which is due to the negligence of another in causing fear of immediate bodily hurt is in principle not too remote to be recoverable in law».

come il giudice Kennedy affermò, in maniera critica, come non fosse corretto rigettare le domande risarcitorie relative al danno psicologico «solamente per questioni di *policy*» e che, soprattutto, tale tipologia di atteggiamento dimostrerebbe «un certo livello di sfiducia nei confronti dei tribunali e della loro capacità di accertare, nel caso concreto, la fondatezza del tipo di azione portata in giudizio»⁴³. La *King's Bench*, dunque, affrontò direttamente la questione spinosa della possibile connessione tra il riconoscimento della risarcibilità del pregiudizio di cui si sta trattando e il possibile aumento esponenziale e incontrollato delle relative domande giudiziarie. In questo caso, tuttavia, a differenza del precedente, decise di non aggirare l'ostacolo riconoscendo, da un lato, la risarcibilità del danno psicologico e ponendo, dall'altro, dei limiti che avrebbero potuto guidare nel futuro i giudici nell'oculato riconoscimento delle domande di risarcimento.

Un primo limite è dato dal fatto che l'evento traumatico debba aver provocato all'attore il timore di un danno alla propria salute. Non si deve trattare, quindi, del timore per l'incolumità di soggetti altri rispetto all'attore: la condotta negligente è rivolta verso l'attore, questa gli causa il timore di subire un danno alla propria salute per il quale soffre un danno psicologico risarcibile. Secondo la Corte, infatti, «si deve trattare di uno choc che sorge dal ragionevole timore di subire un immediato danno fisico. "A" non ha alcun dovere legale di non arrecare un danno psicologico a "B" a seguito di una condotta negligente rivolta verso "C"».

Questa affermazione se, da una parte, è da accogliere senz'altro con favore poiché portò al primo riconoscimento nell'ordinamento inglese della risarcibilità del danno psicologico nell'ambito del *tort law*, dall'altro può essere sottoposta ad una osservazione critica. Il limitare il risarcimento al solo caso in cui il soggetto abbia temuto per la propria incolumità fisica appare, infatti, un evidente espediente per cercare di non ampliare troppo le barriere che si stavano costruendo intorno al danno psicologico, più che una limitazione dettata da motivazioni giuridiche. Se, infatti, lo choc provoca il sorgere di un danno psicologico, questo può nascere tanto se l'evento di cui trattasi sia consistito nell'arrecare direttamente all'attore il timore di subire un danno a sé, quanto nel caso in cui tale condotta dannosa sia diretta verso

⁴³ Afferma il giudice Kennedy che «I should be sorry to adopt a rule which would bar all such claims on grounds of policy alone, and in order to prevent the possible success of unrighteous or groundless actions. Such a course involves the denial of redress in meritorious cases, and it necessarily implies a certain degree of distrust, which I do not share, in the capacity of legal tribunals to get at the truth in this class of claim».

altri soggetti nei confronti dei quali l'attore nutre particolare attenzione e affetto (ad esempio il caso di una madre che teme per la salute dei propri figli).

Tra l'altro, la detta limitazione era già in qualche modo anacronistica poiché già palesemente sconfessata da uno dei precedenti più rilevanti portati dalla *King's Bench* a sostegno della propria decisione, ossia *Wilkinson v Downton*⁴⁴. In questo caso l'attrice ebbe a soffrire di un forte choc nervoso, che le venne risarcito, poiché ritenne che il proprio marito si trovasse in ospedale in condizioni di salute gravi e, dunque, non si trattava affatto del timore di subire un danno alla propria incolumità fisica.

Ulteriore limitazione, che in questo caso venne semplicemente accennata dalla *King's Bench*, ma che, in seguito, costituì un importante elemento di discussione, consiste nel fatto che il timore di subire un danno alla propria incolumità fisica deve essere "ragionevole". Il punto controverso, in particolare, stava nel comprendere in cosa consistesse e a cosa fosse riferita la detta ragionevolezza. La conclusione che venne seguita, anche dalla giurisprudenza successiva⁴⁵, consisté nel ritenere che il soggetto che agisce in giudizio lamentando danni psicologici conseguenti ad una condotta negligente del convenuto non possa essere particolarmente fragile o debole mentalmente⁴⁶.

Concludendo sul punto, dunque, il caso *Dulieu v. White & Sons* è da considerarsi come il primo precedente, almeno nell'ordinamento inglese⁴⁷, come fu

⁴⁴ Si veda nota 18.

⁴⁵ Un caso in cui si pose la questione fu *McFarlane v E.E.Caledonia Ltd* [1994] 2 All E.R. in cui venne respinta la richiesta di risarcimento di un soggetto che assistette in prima persona ad un evento particolarmente traumatico, ossia all'esplosione di una piattaforma petrolifera, in seguito al quale morirono alcune persone che ivi lavoravano, sulla base della considerazione che l'attore non avesse alcun legame d'affetto con tali soggetti per cui non era ragionevolmente prevedibile che avrebbe sofferto dei danni psicologici in seguito al descritto evento.

⁴⁶ Si tratta di una limitazione affermata anche in altri ordinamenti di *Common Law*, come in quello canadese. In un recente caso, infatti, i giudici canadesi, nell'affermare che l'attore debba essere un soggetto dotato di una stabilità mentale non inferiore alla media, spiegano le ragioni di tale limitazioni affermando che «Poiché l'attore non è fisicamente danneggiato e potrebbe anche non essere entrato direttamente in contatto con il convenuto, il danno psicologico lamentato è un passo ulteriore rispetto alla negligenza di quest'ultimo, che può far sorgere problemi, difficilmente risolvibili, in materia di *proximity* e di *duty of care*» (sono le parole del giudice McEachern in *Devij v Burnaby (District)* [1999], 70 BCLR (3d) 42 (C.A.).

⁴⁷ Si è già visto come l'ordinamento irlandese abbia in ciò anticipato quello inglese con già menzionati casi *Byrne v Great Southern and Western Railway Company of Ireland* e *Bell v Great Northern Railways of Ireland*, tra l'altro espressamente citati dalla *King's Bench* a sostegno del proprio argomentare. Di poco successivo, invece, il riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico nell'ordinamento scozzese. Fu, in particolare, con la decisione resa in *Gilligan v Robb* [1910] S.C. 856 che la *Court of Session* riconobbe per la prima volta che una donna potesse ottenere il risarcimento del danno psicologico patito a causa della condotta negligente del convenuto, custode di mucche, aveva lasciato che una di esse scappasse e sfondasse la casa all'interno della quale si trovava l'attrice, cagionandole un grave choc nervoso.

espressamente riconosciuto in seguito⁴⁸, in cui si afferma la risarcibilità del danno psicologico a condizione, tuttavia, che esso sia derivato dalla condotta negligente del convenuto che abbia provocato all'attore il *ragionevole* timore di subire un danno alla *propria* salute fisica.

5. La progressiva estensione con *Hambrook v Stokes Brothers* delle maglie del risarcimento del danno psicologico: una primordiale tutela delle *secondary victims*.

Dalla disamina giurisprudenziale e dottrina finora esposta, è emerso come l'ordinamento inglese, con l'inizio del XX secolo, abbia riconosciuto espressamente la risarcibilità del danno psicologico patito dal soggetto in seguito ad una condotta negligente del convenuto che gli abbia provocato un grave choc nervoso conseguente al ragionevole timore di subire un danno alla propria salute. Risultava necessario, dunque, che l'attore si fosse trovato in quello spazio, c.d. di "*physical risk*", tale per cui sarebbe stato prevedibile che la condotta del danneggiante gli avrebbe potuto cagionare il detto choc nervoso, fonte di danno risarcibile.

Una volta superato il dogma della risarcibilità del danno psicologico con la pronuncia in *Dulieu v White & Sons*, ci si chiese se gli stretti confini ivi stabiliti, entro cui tale danno poteva essere giudizialmente riconosciuto, non fossero eccessivamente limitati e, di conseguenza, se potessero estendersi ulteriormente ad altre situazioni particolarmente problematiche. In particolare, ci si domandò cosa dovesse decidersi nel caso in cui l'evento traumatico, cagionato dalla condotta negligente del convenuto, non riguardasse direttamente l'attore ma una persona a questo vicina, sia dal punto di vista spazio – temporale che, soprattutto, affettivo. Nel precedente sopra citato, già i giudici avevano dato risposta negativa a tale domanda, nel timore di dover estendere eccessivamente gli spazi di riconoscibilità del danno psicologico. Sul punto, la *King's Bench* aveva infatti risolto la questione negando la sussistenza di un *duty to take care* a carico del danneggiante verso l'attore che abbia avuto timore per lo stato di salute di un altro soggetto, messo in pericolo dalla condotta negligente dello stesso danneggiante. Al più, nell'argomentare dei giudici di *Dulieu v White & Sons*, sarebbe stato il soggetto

⁴⁸ Si veda, ad esempio, *Coyle v Watson* [1915], A.C. 1.

effettivamente messo in pericolo a poter vantare un'azione nei confronti di quest'ultimo, qualora dalla sua condotta gli fosse scaturito un danno risarcibile.

I suddetti argomenti furono superati dalla stessa *King's Bench* in un caso di qualche anno successivo, ossia *Hambrook v Stokes Brothers*⁴⁹, in cui per la prima volta si riconobbe la risarcibilità del danno psicologico patito da coloro non direttamente coinvolti dall'agire negligente del convenuto. La detta categoria di soggetti verrà indicata con l'appellativo di “*secondary victims*”, per distinguerla da quella delle “*primary victims*”, ossia coloro nei cui confronti la condotta del convenuto direttamente si rivolgeva.

Appare opportuno analizzare con attenzione i fatti alla base del precedente appena citato, che appaiono, particolarmente rilevanti per la decisione finale.

Un camion della ditta convenuta fu lasciato in cima ad una strada in salita da parte del suo conducente, il quale scese dal mezzo lasciando il motore acceso e dimenticandosi di inserire il freno a mano. Il veicolo, pertanto, incominciò a scendere giù dalla strada, acquistando una velocità sempre più sostenuta. Contemporaneamente, alla fine della detta strada, si trovava la signora Hambrook che stava passeggiando con i suoi figli che aveva momentaneamente perso di vista. Quando la donna vide scendere questo veicolo a grandissima velocità e, allo stesso tempo, non vedendo più i suoi figli⁵⁰, pensò immediatamente al peggio, preoccupandosi enormemente. Fortunatamente, dopo qualche minuto ella scoprì che i propri figli erano rimasti illesi ma, ciò nonostante, ebbe a soffrire di un gravissimo stato d'ansia e di choc che, dopo qualche tempo, ne cagionò la morte.

Il marito della donna, pertanto, agì in giudizio per chiedere al convenuto il risarcimento del danno psicologico sofferto dalla donna, a causa della condotta gravemente negligente da questi realizzata.

La differenza rispetto al caso trattato nel paragrafo precedente è, quindi, evidente. La donna non ebbe a soffrire danni psicologici per il timore che la condotta negligente del convenuto le potesse causare dei danni fisici ma perché ebbe il terrore che la detta condotta avesse causato un danno a terze persone, ossia ai propri figli. Se si fosse seguito, dunque, in maniera rigida il precedente del 1901, la domanda non avrebbe potuto avere successo.

⁴⁹ *Hambrook v Stokes Brothers* [1925], 1 K.B. 141.

⁵⁰ La strada, infatti, curvava leggermente. La donna, quindi, trovandosi al di là della curva rispetto ai figli, non poteva materialmente vederli.

Tuttavia, la *King's Bench*, sulla base di un argomentare particolarmente apprezzabile, riuscì a superare le questioni poste nel caso *Dulieu v White & Sons*, affermando per la prima volta che anche un soggetto non direttamente coinvolto nella condotta negligente del convenuto, la c.d. *secondary victim*, ricorrendo determinati presupposti può ottenere il risarcimento dei danni psichici patiti a seguito della detta condotta.

I giudici del caso di specie, in particolare Lord Atkin, evidenziarono che, una volta ammessa la risarcibilità del danno psichico per il soggetto che teme che dalla condotta sconsiderata del convenuto possa derivargli un danno fisico, non potrebbe allora rigettarsi la medesima richiesta da parte di una madre che abbia temuto per la salute dei propri figli. È noto, infatti, che l'istinto protettivo di una donna nei confronti dei propri figli è qualcosa di connaturato all'essere umano e che supera anche l'istinto di sopravvivenza, per cui una madre, a fronte di un medesimo evento traumatico, potrebbe sicuramente temere di più per la vita dei propri figli, piuttosto che per la propria⁵¹.

Di conseguenza, negare il risarcimento dei danni psichici patiti dalla donna in un caso del genere, secondo i giudici inglesi, le cui conclusioni sono ampiamente condivise in dottrina⁵², sarebbe stato qualcosa di illogico e contrario al comune sentire⁵³.

Illuminante, in tal senso, e degna di essere qui riportata, fu la similitudine utilizzata dal giudice Atkin per lasciar intendere l'assurdità cui avrebbe portato il seguire rigidamente il precedente di *Dulieu v White & Sons* e la conseguente negazione del risarcimento del danno psichico nel caso di specie. Il giudice immaginò che ci fossero due madri, entrambe con in mano il proprio figlio e che, mentre si accingevano ad attraversare la strada, sopraggiungeva un camion ad alta velocità. Egli ipotizzò anche che una delle due fosse una donna con un istinto materno assai sviluppato e che, dunque, vedendo sopraggiungere il veicolo avesse terrore per la

⁵¹ Così D.W. ROBERTSON, *Liability in Negligence for Nervous Shock*, in *The Modern Law Review*, 1994, vol.57, 640.

⁵² Osserva, ad esempio, M.A. JONES, *Liability for Psychiatric Illness – More Principle, Less Subtlety?*, in *Web Journal of Current Legal Issues Yearbook*, 1995, 258, p. 271 che «una madre che soffre di danni psichici per avere assistito alla morte del proprio figlio è da considerarsi più primary victim della negligenza del danneggiante rispetto al figlio stesso»; nello stesso senso anche, O.M. STONE, *Torts Liability to Parents for Nervous Shock Induced by Fear for Safety of Child*, in *The University of Chicago Law Review*, 1935 vol.2 n.4, pp. 654-656 ovvero D.W. ROBERTSON, *Liability in Negligence for Nervous Shock*, cit.

⁵³ Di decisione basata su un «common sense approach» parla, non a caso, V. CORBETT, *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, cit. p. 12.

salute del proprio figlio piuttosto che per la propria; l'altra donna, invece, con una sensibilità materna meno pronunciata, sarebbe stata, viceversa, terrorizzata più di perdere la propria vita che quella del proprio figlio. In questo caso – sottolineò il giudice Atkin – seguendo il precedente del 1901, soltanto la seconda donna avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni psichici cagionati dal convenuto e non, invece, la prima, nonostante ciò apparisse palesemente ingiusto⁵⁴. Secondo il giudice, infatti, questa distinzione «sarebbe deprecabile in qualsiasi sistema giuridico che la applicasse».

In tal modo, quindi, si ammise la risarcibilità del danno psichico sofferto dalla madre per il timore di un pregiudizio alla salute subito dai propri figli a seguito della condotta negligente del convenuto, con un *overruling* della regola affermata in *Dulieu v White & Sons*.

In realtà, il collegio giudicante non si pronunciò unanimemente in tal senso. Il giudice Sargant, infatti, nella sua *dissenting opinion* ritenne che non si dovesse superare il precedente sopra citato e che ammettere la risarcibilità del danno psichico sofferto da una *secondary victim* avrebbe significato estendere eccessivamente le maglie della responsabilità del danneggiante.

In particolare, egli sostenne come il riconoscimento di una qualche responsabilità del convenuto, per un danno subito da un soggetto distante rispetto alla propria azione, avrebbe comportato l'introduzione di «un nuovo e abbastanza inusuale anello nella catena della causalità» e uno stato d'incertezza rispetto alle conseguenze della propria condotta che, così decidendo, si sarebbero rivelate «eccessivamente estese e indefinite».

Le dette osservazioni furono confutate dagli altri due giudici componenti il collegio, sulla base della particolarità del caso di specie che, come si è anticipato, ha degli elementi di differenziazione ma anche di similitudine con il caso *Dulieu v White & Sons*.

In quest'ultimo caso l'attrice venne risarcita sulla base del fatto che si trovava nell'area del c.d. *physical risk* della condotta negligente del convenuto e che le

⁵⁴ Riportando le esatte parole di Lord Atkin, egli immaginò ci fossero «two mothers crossing the street at the same time when this lorry comes thundering down, each holding a small child by the hand. One mother is courageous and devoted to her child. She is terrified, but thinks only of the damage to the child, and not all about herself. The other woman is timid and lacking in the motherly instinct. She also is terrified but thinks only of the damage to herself and not all about her child. The health of both mothers is seriously affected by the mental shock occasioned by the fright. Can any real distinction be drawn between the two cases? Will the law recognize a cause of action in the case of the less deserving mother and none in the case of the more deserving one?».

aveva causato il timore di subire danni alla propria salute fisica. Nel caso in commento, invece, è vero che la donna non temette danni per la propria salute bensì per quella dei propri figli ma, comunque, ella si trovava nell'area in cui avrebbe potuto subire un danno fisico, essendo nella medesima strada del camion del convenuto.

In tal senso, allora, osservarono i giudici, la cui *opinion* fu quella prevalente, anche nei confronti della donna il convenuto aveva il dovere di comportarsi in maniera diligente, di modo da non arrecarle danni con la propria condotta⁵⁵. Dovere cui, invece, è venuto meno a causa del suo comportamento negligente e imperito. Pertanto, apparivano sussistenti tutti gli elementi necessari per ritenere, nel caso di specie, una responsabilità del danneggiante nei confronti della donna.

È interessante notare, dunque, come, al contrario di quanto avvenuto nei precedenti finora trattati, in questo caso non si sono posti problemi in punto di prevedibilità del danno ma, a monte, della effettiva sussistenza di un *duty to care* del convenuto nei confronti dell'attore, consistente nel far sì che questi non avesse a temere per la salute dei propri cari e, conseguentemente, patirne danni psichici. I giudici della *King's Bench*, all'infuori del giudice Sargant, affermarono che, trovandosi la donna nella potenziale area di rischio fisico della condotta negligente del convenuto, i relativi danni patiti non erano affatto imprevedibili e, dunque, risarcibili.

Altro elemento determinante nel caso di specie, fu il modo tramite cui la donna percepì il pericolo incombente sui propri figli. In particolare, si sottolinea⁵⁶ che fu la stessa signora Hambrook a percepire personalmente, con i propri sensi, la possibilità che i propri figli fossero investiti dal camion, avendo visto in prima persona l'autoveicolo scendere giù dalla strada e, al contempo, avendoli persi di vista. Ciò che è importante evidenziare, dunque, è che la donna si trovasse nelle immediate vicinanze dell'evento traumatico e che questo non le fu raccontato da terze persone.

⁵⁵ Ritenne, in particolare, Lord Atkin che «nel caso di specie, l'attore deve dimostrare la sussistenza di una violazione, da parte del convenuto, del dovere di comportarsi diligentemente nei suoi confronti e tale violazione è palesemente provata dalla grave negligenza che ha avuto il convenuto nella cura del camion».

⁵⁶ M. DAVIE, *Negligently Inflicted Psychiatric Illness: The Hillsborough Cases in the House of Lords*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 1992, vol.43, p.243.

Come sottolinea la dottrina⁵⁷, con una modalità del tutto tipica della giurisprudenza inglese⁵⁸, si addivenne ad una duplice innovazione sul campo della risarcibilità del danno psichico cagionato da una condotta negligente del convenuto.

Innanzitutto, si ammise la risarcibilità del detto pregiudizio patito dai soggetti non direttamente coinvolti dalla condotta del convenuto, c.d. *secondary victims*, ma che avevano temuto per l'incolumità di persone a loro care e, dunque, si concluse per la prevedibilità di tale tipologia di danno. In secondo luogo, si affermò la necessità che il soggetto danneggiato dovesse trovarsi nelle immediate vicinanze della condotta dannosa.

Sul punto, potrebbe osservarsi come si tratti comunque di limitazioni ulteriori e più specifiche rispetto a quanto riconosciuto in *Wilkinson v Downton*, nonché nei successivi pronunciamenti conformi, in materia di danno psichico cagionato in seguito a condotta intenzionalmente dannosa. Nel caso citato, infatti, l'attrice non percepì personalmente il danno che pensava avesse subito il marito, ma fu il convenuto a riferirle ciò.

I giudici della *King's Bench* osservarono a tal proposito che, nonostante si trattasse della medesima tipologia di danno, il fatto che la condotta che la cagionasse fosse dolosa, e non semplicemente colposa, consentiva di ammetterne la risarcibilità con maggiore ampiezza e minori limitazioni. Affermazione, quest'ultima, criticata dalla dottrina dell'epoca⁵⁹, che osservò come ciò a cui bisogna guardare è la tipologia di danno effettivamente cagionata dal convenuto, ossia quello psichico. Pertanto, una volta ammessa la risarcibilità di tale pregiudizio, non è opportuno distinguere a seconda che la condotta che lo ha cagionato è caratterizzata dall'elemento doloso o, semplicemente, da quello colposo.

Furono anche altre le questioni che rimasero aperte e che si porranno più concretamente nei casi successivi. Non si chiarisce, ad esempio, come debba intendersi il requisito della vicinanza dell'attore rispetto all'evento traumatico, c.d. "*immediate aftermath*", né se sia determinante o meno il fatto che l'attrice, nel caso

⁵⁷ V. CORBETT, *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, cit. p. 12.

⁵⁸ Così, D.W. ROBERTSON, *Liability in Negligence for Nervous Shock*, cit., p.654, il quale afferma che questo modo di procedere delle Corti inglesi, volto alla progressiva estensione del campo di ammissibilità dei danni psichici, sembra «un inesorabile movimento dalla liberalizzazione all'ulteriore liberalizzazione [del riconoscimento di questa tipologia di danno] che potrebbe definirsi come 'progressione logica', che procede nella maniera tradizionale del *common law*, da un caso all'altro, sulla base di una necessità logica».

⁵⁹ Così R. HALLEN, *Damages from Physical Injuries Resulting from Fright or Shock*, in *Vancouver Law Review*, 1933, vol.19, p.253.

di specie, abbia percepito personalmente il pericolo e non le sia stato invece riferito da terze persone.

La risposta a questa e ad altre domande verrà fornita dalla giurisprudenza inglese nei casi successivi.

6. La (ir)risarcibilità del danno psichico sofferto dal soggetto che non si trova nell'area del *physical risk* della condotta del danneggiante: il caso *Bourhill v Young* e la categoria dei *bystanders*.

Dai precedenti finora esaminati, è emersa la differenza tra le “*primary victims*”, ossia coloro direttamente coinvolti dalla condotta negligente del convenuto, e le “*secondary victims*”, che, viceversa, soffrono uno choc per il timore di un danno alla salute di terzi direttamente coinvolti dalla predetta condotta.

Per ciò che concerne la prima categoria di soggetti, si è affermato in *Dulieu v White & Sons* che il danneggiato si debba trovare nell'area del c.d. “*physical risk*”, ossia in un'area in cui era ragionevolmente prevedibile che la condotta negligente del convenuto gli avrebbe potuto cagionare dei danni fisici, per il timore dei quali, l'attore, ha sofferto un danno psichico risarcibile.

Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di soggetti, dall'esame di *Hambrook v Stokes Brothers*, è emerso che il danneggiato doveva trovarsi nelle immediate vicinanze dell'evento dannoso, che ha percepito personalmente tale evento e che ha avuto il timore che una persona a sé cara subisse un danno alla propria salute.

Ciò premesso, una conferma dei precedenti proviene da *Bourhill v Young*⁶⁰, considerata⁶¹ «una delle più importanti decisioni in materia di *law of tort* dopo *Donoghue v Stevenson*».

Si tratta, in particolare, di un caso scozzese deciso dalla *House of Lords*, che ha confermato le decisioni rese nei gradi precedenti⁶².

L'attrice si trovava a bordo di un tram quando vide un motoveicolo, condotto dal signor Young, che, a causa della velocità sostenuta e della condotta di guida imperita del conducente, andò ad impattare in fondo alla strada contro un altro

⁶⁰ *Bourhill v Young* [1943], AC 92.

⁶¹ C. WRIGHT, *The Law of Our Today*, in *Canadian Bar Law Review*, 1943, vol. 21 n.1, p.65.

⁶² Per una disamina più approfondita del percorso giurisprudenziale del caso, che ha portato alla decisione della *House of Lords* che si sta analizzando, si veda J. CHARLESWORTH, *Bourhill v. Young*, in *Law Quarterly Review*, 1943, vol.59 n.2, pp. 150-154.

mezzo e, in seguito al detto impatto, questi morì. La donna, che nel frattempo si trovava a bordo del tram, non vide personalmente l'impatto ma sentì il forte rumore cagionato dallo scontro tra i due veicoli. Una volta scesa dal mezzo e diretti verso il luogo dell'incidente, l'attrice vide soltanto una gran quantità di sangue e, a causa di ciò, subì un forte choc che, tra l'altro, cagionò la nascita prematura del figlio. Pertanto, la donna agì nei confronti degli eredi del signor Young, al fine di chiedere il risarcimento dei danni psicologici patiti a seguito del descritto evento traumatico. Il punto centrale nel caso in questione è quello di comprendere se il conducente di una moto avesse o meno, nel caso di specie, il dovere di non cagionare alcun danno con la propria condotta nei confronti dell'attrice, la quale non si trovava sulla strada, ossia nel raggio delle possibili conseguenze negative della condotta del danneggiante.

I giudici, in particolare, si soffermarono proprio su questa domanda per comprendere la fondatezza o meno della domanda dell'attrice. È evidente, infatti, che il caso differiva sia da *Dulieu v White & Sons* sia da *Hambrook v Stokes Brothers*.

Rispetto al primo, infatti, la donna, seppur si sarebbe potuta considerare una "vittima primaria" rispetto alla condotta del danneggiante, certamente non ebbe a temere di danni alla propria salute fisica, considerato il fatto, più volte sottolineato dai giudici del caso di specie, che questa si trovava, al sicuro, a bordo del tram mentre il conducente del motoveicolo sfrecciava sulla strada⁶³.

Allo stesso tempo, evidenti sono le differenze rispetto al secondo caso citato. Nell'incidente, infatti, non fu coinvolto nessuno cui la donna fosse legata da un rapporto affettivo e, tra l'altro, neanche percepì direttamente con i propri sensi l'evento traumatico, dato che non vide l'incidente ma udì semplicemente il forte scontro.

Per le dette ragioni, dunque, appare chiaro che la domanda dell'attrice non poté essere accolta⁶⁴.

⁶³ Con le parole di Lord Thankerton, «Il rischio che il motociclo rimbalzasse e colpisse l'appellante ovvero che questa potesse essere colpita da frammenti di vetro, rispetto alla sua posizione in quel momento, era talmente remoto, secondo la mia opinione, che il conducente del motoveicolo non potrebbe essere ragionevolmente considerato colpevole per non aver previsto tali danni».

⁶⁴ Critico delle conclusioni cui pervennero i giudici della *House of Lords*, J. CHARLESWORTH, *Bourhill v. Young*, *cit.*, che, nonostante evidenze che potrebbe sembrare «arrogante» contraddire l'autorità dei giudici che, in ogni grado di giudizio, hanno dato torto all'attrice, rileva che il conducente di un motoveicolo dovrebbe ragionevolmente prevedere ogni conseguenza negativa che può derivare a qualsiasi utente della strada dalla sua condotta, a prescindere che questo si trovi o

In particolare, i giudici della *House of Lords* chiarirono che l'attrice, trovandosi a parecchi metri di distanza rispetto al luogo in cui si verificò l'impatto, non fosse in una zona di “*physical risk*” per la propria incolumità fisica e, dunque, non poteva essere, per il conducente del motoveicolo, ragionevolmente prevedibile che, dalla propria condotta, un soggetto così distante, come la signora Bourhill, potesse subire dei danni. Il conducente di un veicolo sulla strada, infatti, secondo i giudici, può ragionevolmente prevedere eventuali danni conseguenti alla propria condotta derivati ai soggetti che si trovino lungo il suo tragitto e non nei confronti di quelle persone che si trovino, rispetto alla sua azione, parecchio lontani. Non poteva, quindi, dirsi sussistente un *duty to take care* a carico del conducente nei confronti della signora⁶⁵.

Confermando, tra l'altro, quanto espresso in *Dulieu v White & Sons*, si mise in evidenza che, se la donna si fosse trovata nelle vicinanze dell'incidente (i giudici ipotizzarono una distanza idonea, ossia venti piedi dall'azione⁶⁶), allora sarebbe stato raggiunto quel grado di vicinanza all'azione del conducente (c.d. “*proximity*”), tale da considerarla quale soggetto posto in pericolo dalla condotta e, quindi, nei cui confronti il danneggiante avrebbe avuto il prevedibile dovere di non cagionarle pregiudizio alcuno.

Altro punto da sottolineare è il fatto che, per la prima volta, fu utilizzato, con specifico riferimento ai danni psichici, il riferimento ai “semplici spettatori” (c.d. “*mere bystanders*”) dell'evento traumatico.

In particolare, al fine di non estendere eccessivamente il raggio delle possibili azioni per il risarcimento del danno psichico cagionato dalla condotta negligente del convenuto, per le ragioni di *policy*, i giudici inglesi stabilirono il principio secondo cui, qualora il soggetto non si trovi nell'area delle possibili conseguenze dannose dell'evento ma vi assista casualmente e non abbia alcun legame di affetto con i

meno nel raggio delle possibili conseguenze fisiche dannose del proprio comportarsi. In tal senso, riporta le parole di Lord Aitchison, nel caso *Kingsman v Seager* [1938], secondo cui «Quando si verifica un incidente, il comportamento dei veicoli a motore è imponderabile».

⁶⁵ Riprendendo il concetto espresso da Lord Atkin nel fondamentale *Donoghue v Stevenson*, sicuramente l'attrice non poteva considerarsi un “*neighbour*” del conducente del veicolo. Come si è brevemente ricordato nel precedente capitolo, infatti, nel caso citato il giudice affermò che ogni soggetto ha il dovere di far sì che, dalla propria condotta, non derivi danno alcuno non solo alle persone immediatamente a lui prossime ma anche a quelle che egli potrebbe considerare come propri “vicini” (come, nel caso di specie, il consumatore finale di una bevanda prodotta dall'attore).

⁶⁶ Come evidenziato da A.L. GOODHART, *Bourhill v. Young*, in *Cambridge Law Journal*, 1944, vol. 8 n.3, p. 268, il caso in commento «semberebbe essere il primo in cui la *House of Lords* ha definito, in maniera così precisa, l'area di rischio delle conseguenze pregiudizievoli della condotta del danneggiante».

soggetti coinvolti nel detto evento, allora gli eventuali danni psichici a questi cagionati non potranno essere risarciti⁶⁷.

Tale aprioristica negazione della risarcibilità del danno psichico cagionato nei confronti dei “*mere bystanders*”, appare più come un artificioso ostacolo volto ad evitare l'eccessivo ricorso alla giustizia (c.d. “*floodgates argument*”), piuttosto che un argomento basato su solide basi giuridiche⁶⁸.

Infine, ultimo punto da analizzare rispetto al caso di specie, è il fatto che l'attrice, essendo incinta, si trovava in uno stato psicologico particolarmente delicato e, quindi, ci si chiese se non potesse essere considerato prevedibile che una donna all'ottavo mese di gravidanza, sentendo un forte rumore, seppur da lontano, avrebbe potuto subire dei danni psichici a causa del conseguente choc subito.

In merito a tale aspetto, si può brevemente evidenziare che, essendo stata esclusa la sussistenza di un dovere di comportarsi diligentemente da parte del convenuto nei confronti dell'attrice, i giudici della *House of Lords* non poterono applicare il principio del “cranio fragile” (c.d. “*thin skull principle*”⁶⁹), così come invece si era verificato in altri precedenti⁷⁰.

⁶⁷ Opinione contraria era già stata espressa, in passato, da Lord Atkin, nel citato *Hambrook v Stokes Brothers*, in cui affermò che «Personalmente, non vedo alcun motivo per escludere dalle questioni risarcitorie il passante, che si trova sulla strada al momento dell'evento, e che subisce egualmente un danno dalla preoccupazione o dalla effettiva percezione di un danno a una terza persona».

⁶⁸ Critica, ad esempio, la negazione del risarcimento dei danni psichici cagionati ai “*mere bystanders*”, J. MURPHY, *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a re-appraisal*, cit. Nello stesso senso anche WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort*, cit., p.231.

⁶⁹ L'originaria applicazione del principio in esame, nel campo dei danni psichici, si deve al giudice Kennedy, nel caso *Dulieu v White & Sons*, il quale affermò che «Se un uomo è negligenzemente investito ovvero ferito in altra maniera, nessuno si porrebbe il problema che questi avrebbe sofferto un danno di minore entità, o addirittura sarebbe rimasto illeso, qualora non avesse avuto un cranio fragile o un cuore inusualmente debole». Per una disamina generale del “*thin skull principle*” e le relative applicazioni giurisprudenziali, non limitate al campo dei danni psichici, si veda P.J. ROWE, *The Demise of the Thin Skull Rule?*, in *Modern Law Review*, 1977, vol.40 n.4, pp.377-388.

⁷⁰ Caso particolarmente interessante, anche con riferimento alla tematica della risarcibilità del danno psichico, è *Owens v Liverpool Corporation* [1938] 4 A.E.R. 727. Gli attori, rispettivamente l'anziana madre, uno zio, una cugina e il di lei marito del defunto signor Owens, si trovavano sulla strada mentre seguivano il corteo funebre del loro caro quando, improvvisamente, la carrozza di un tram, condotta negligenzemente dal convenuto, non andò ad impattare contro la bara che cadde rovinosamente a terra rompendosi e rischiando, quindi, di lasciar fuoruscire la salma del defunto. In conseguenza di tale evento, gli attori soffrirono di un grave choc nervoso, in particolare l'anziana donna che sul momento collassò e, pertanto, agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni psichici subiti. La *Court of Appeal* inglese, riformando la pronuncia in primo grado, diede ragione agli attori, riconoscendo loro la risarcibilità dei danni subiti ed evidenziando, in particolare, che il convenuto avesse un *duty to care* nei loro confronti, consistente nel non danneggiare la bara del proprio caro con la propria condotta e che, quindi, il danno loro procurato fosse prevedibile. Venne rigettata, poi, per quel che interessa in questa sede, l'obiezione del convenuto secondo cui gli attori fossero soggetti eccessivamente sensibili e psicologicamente fragili, ragion per cui il danno procurato loro derivava più da una loro precondizione piuttosto che dalla propria condotta. Sul punto, il giudice Mac Kinnon dimostrò di non accogliere tale obiezione, applicando il summenzionato principio del “*thin skull*”, affermando, in particolare, che «...un soggetto che si è

Secondo il detto principio, infatti, se viene provata la sussistenza di un dovere di comportarsi diligentemente da parte del convenuto, che è stato violato nel caso di specie cagionando un danno all'attore, non importa se le conseguenze a questo provocate sono aggravate da una sua particolare precondizione di debolezza fisica o psichica poiché, come più volte affermato dai giudici inglesi, «il danneggiante prende la sua vittima nelle condizioni in cui la trova»⁷¹.

Nel caso di specie, dunque, se fosse stata provata la sussistenza del menzionato *duty to care* del convenuto, allora, certamente, la condizione di particolare precarietà psicologica della donna non sarebbe stata un ostacolo per risarcirle i pregiudizi effettivamente cagionatile dal danneggiante con la sua condotta negligente.

7. La progressiva estensione della risarcibilità del danno psicologico anche alle *secondary victims* che non si trovano nell'area in cui si è verificato l'evento traumatico: il caso *McLoughlin v O'Brian* e lo scontro tra considerazioni giuridiche e di politica del diritto.

Le decisioni finora esaminate hanno confermato l'importante assunto, seguito dalle Corti inglesi, secondo cui il soggetto che afferma di aver subito un danno psicologico a seguito della condotta del convenuto, deve dimostrare di essersi trovato nella medesima zona spazio - temporale in cui si è verificato l'evento traumatico provocato dalla detta condotta. Solo al ricorrere di tale presupposto, infatti, si sarebbe potuto ritenere sussistente un dovere di non cagionare danno all'attore da parte del danneggiante, tramite la propria azione e, quindi, un danno da potersi considerarsi come prevedibile e, in ultima analisi, risarcibile⁷².

comportato negligenemente verso un altro, deve sopportare le idiosincrasie della sua vittima, che ne possano aumentare le probabilità o l'estensione del danno arrecatogli. Non è una difesa utile a rigettare una domanda di risarcimento per un cranio fratturato il fatto che il suo proprietario ne aveva uno particolarmente fragile». Per una più completa disamina del caso di specie, si veda H.J. BISHOP, *Recovery of Damages for Mental Shock – (Owens v Liverpool Corporation)*, in *Alberta Law Quarterly Review*, 1938, vol.3 n.3, pp. 90-100.

⁷¹ Così, ad esempio, Lord Parker in *Smith v Leech Brain and Co. Ltd.* [1962] 2 Q.B. 405.

⁷² Si è appena evidenziato, infatti, come, in *Bourhill v Young*, l'attrice vide rigettare la propria domanda proprio perché non si trovava nell'area di *physical risk* della condotta del danneggiante, essendo in un punto distante rispetto all'incrocio in cui si verificò l'incidente che le cagionò il lamentato danno psichico. Se la donna si fosse trovata nelle immediate vicinanze del detto evento, allora il motociclista avrebbe avuto, anche nei suoi confronti, così come nei confronti degli altri utenti della strada, il dovere di non cagionare danno alcuno con la propria condotta.

Il predetto orientamento, affermato (anche) in *Bourhill v Young*, ha trovato costante conferma per lungo tempo nell'ordinamento inglese⁷³, come nell'interessante caso *King v Philips*⁷⁴.

Si trattava di una donna che, mentre si trovava affacciata alla finestra della propria casa sita al secondo piano di un palazzo, vide una macchina che, nel fare retromarcia, stava per investire il proprio figlio che giocava su un triciclo. Lo stato d'ansia e di angoscia della donna fu particolarmente aggravato dal fatto che, mentre vedeva questa scena, ad un certo punto non vide più il proprio figlio, coperto dalla macchina che procedeva con la predetta manovra negligente. Fortunatamente il bambino se la cavò solo con qualche ferita superficiale ma la donna soffrì di un danno psicologico cagionato da quanto aveva visto.

Ferma restando la condotta negligente dell'autista, il punto fondamentale stava nel comprendere se da questa fosse ragionevolmente prevedibile il danno psicologico cagionato alla donna che si trovava nella propria casa, a parecchi metri di distanza dall'evento dannoso.

La differenza rispetto all'*Hambrook Case* è evidente. È vero, infatti, che in entrambi i casi si trattava di una donna che sviluppò un danno psichico per il timore di perdere il proprio figlio a causa della condotta negligente del convenuto ma, solo in *Hambrook*, la donna si trovava nell'area di possibile rischio fisico della condotta del soggetto danneggiante, come fu più volte evidenziato dai giudici inglesi⁷⁵, mentre nel *King Case* l'attrice non si trovò mai in una posizione di pericolo per la propria incolumità fisica.

Proprio facendo leva sulla predetta differenza, i giudici della *Queen's Bench* rigettarono la domanda di risarcimento del danno psichico dell'attrice, evidenziando che la stessa non si fosse mai trovata nell'area di *physical risk* della condotta negligente del convenuto, il quale, quindi, non avrebbe potuto prevedere che dal suo agire sarebbe potuto derivare un danno all'attrice⁷⁶.

⁷³ S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, p.142.

⁷⁴ *King v. Philips* [1953] 1 QB 429.

⁷⁵ Per l'esame delle argomentazioni dei giudici della *King's Bench* nel caso *Hambrook v Stokes Brothers*, si rimanda a quanto esposto *supra* nel paragrafo III.

⁷⁶ Critico delle conclusioni cui pervennero i giudici nel caso in esame fu A.L. GOODHART, *The Shock Cases and Area of Risk, cit.*, pp.21-22, in cui evidenzia che ricercare per i danni psichici il requisito della prevedibilità, così come avviene per i danni fisici, non risponde alle modalità con cui si verificano tali danni. Afferma l'Autore, infatti, che danni fisici e psichici sono intimamente diversi e hanno un'eziologia completamente differente, onde per cui è ben possibile, come nel caso di specie, che un pregiudizio di tipo psicologico venga cagionato da un soggetto la cui condotta negligente espliciti i suoi effetti ad una distanza notevole rispetto al luogo in cui si trova il

Quest'orientamento, volto a collegare il risarcimento del danno psichico della *secondary victim* alla sua presenza nella zona di possibile pregiudizio (anche) alla propria incolumità fisica, fu a lungo seguito dalle Corti inglesi⁷⁷.

Le motivazioni di tale artificiosa limitazione sono da rinvenirsi nel ricorrente timore dei giudici inglesi che, dal riconoscimento eccessivamente generoso delle azioni volte al risarcimento del danno psichico, possa derivare un aumento sproporzionato delle relative domande risarcitorie, molte delle quali possibilmente anche fraudolente, mettendo così in grave difficoltà lo stesso sistema giudiziario. Si mantiene costante, quindi, quello iato tra le ragioni giuridiche e quelle di *policy* che permeano le motivazioni delle sentenze rese nei casi finora analizzati⁷⁸.

L'artificiosità della descritta limitazione, volta a collegare la prevedibilità del danno psichico ad un elemento tipicamente utilizzato per il danno fisico, ossia il trovarsi nell'area delle possibili conseguenze dannose della condotta negligente del convenuto, è evidente sol che si consideri la differenza ontologica ed eziologica tra i due tipi di pregiudizio. E infatti, appare evidente che un soggetto possa subire un danno psichico dalla visione di un evento traumatico anche se non si trovi nelle immediate vicinanze del detto evento ma a qualche metro di distanza, tale per cui non potrebbe subire danni fisici dalla condotta negligente del convenuto.

Tuttavia, per lungo tempo, le Corti inglesi continuarono ad utilizzare questa limitazione proprio al fine di evitare un eccessivo ampliamento dei confini di risarcibilità del danno psicologico e, di conseguenza, un incontrollato e

danneggiato. Per fare un esempio concreto, è chiaro che i possibili danni fisici che potrebbe provocare un conducente di un autoveicolo sono limitati agli utenti della medesima strada in cui si trova quest'ultimo ma ciò non è necessariamente vero per i danni psichici, in considerazione del fatto che ciascuno ha una propria sensibilità che porta a reagire in modo diverso rispetto alla vista di eventi particolarmente traumatici.

⁷⁷ Diversi i precedenti, oltre ai già menzionati *Bourhill v Young* e *King v Philips*, che si possono citare a sostegno di questa tesi. Tra gli altri, successivi al caso da ultimo spiegato, in ordine cronologico, si possono ricordare anche *Behrens v Bertram Mills Circus Ltd.* [1957] 2 QB 1; *The Wagon Mound (No. 1)* [1961] AC 388 e *Hinz v Berry* [1970] 2 QB 40. In quest'ultimo caso, in particolare, i giudici della *Queen's Bench* rigettarono la domanda di risarcimento del danno psicologico subito da una donna, la quale assistette, dalla propria casa, alla tragica vista della morte del marito e del ferimento dei propri figli, i quali stavano attraversando la strada e vennero investiti da un'automobile, guidata negligenemente dal convenuto. Anche in questo caso, come in quelli finora citati, determinante per il rigetto della domanda fu il fatto che la donna si trovasse parecchio distante rispetto all'evento traumatico e, dunque, non in quell'area di *physical risk* tale per cui avrebbe potuto temere per la propria incolumità fisica e, di contro, il convenuto prevedere un possibile danno a questa.

⁷⁸ Sul punto si veda anche, in maniera critica, J. MURPHY, *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a re-appraisal*, cit., p.420 o V. CORBETT, *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, cit., p. 15.

incontrollabile ricorso alla giustizia o, per utilizzare il noto termine inglese, il c.d. *floodgates*.

Questo orientamento fu superato con la fondamentale decisione resa dalla *House of Lords* nel caso *McLoughlin v O'Brian*⁷⁹.

Nel caso in questione fu riconosciuta, per la prima volta, la risarcibilità del danno psichico anche alle *secondary victims* che non si trovano nella zona di possibile pericolo fisico creato dalla condotta negligente del convenuto. Si tratta, quindi, di una sentenza storica della *House of Lords*⁸⁰, definita come «la prima decisione, di quattro⁸¹, in cui la *House of Lords* sviluppa un moderno approccio» alla tipologia di pregiudizio in esame⁸².

Per la prima volta i giudici inglesi, nell'approcciarsi alle peculiarità della fattispecie, si allontanano dalla sopra descritta idea secondo cui al danno psichico debbano applicarsi le medesime regole del danno fisico, quasi fossero la medesima cosa. La *House of Lords* evidenziò come la disciplina del pregiudizio di tipo psichico necessiti di sue regole specifiche che consentano, da un lato, di non applicare artificiose e ingiuste limitazioni alla sua risarcibilità, come spesso finora era avvenuto, e, al tempo stesso, di non estenderne eccessivamente il campo di applicazione, per il sempre presente timore di aprire la stura ad un incontrollabile ricorso alla giustizia.

Nel caso di specie, il marito dell'attrice, insieme ai suoi tre figli, si trovava in un autoveicolo che impattò contro il camion, guidato dal convenuto in maniera negligente. Nell'impatto perse la vita la figlia più piccola della coppia, che aveva solamente tre anni, mentre il marito dell'attrice e gli altri due figli furono portati in ospedale in gravissime condizioni. La donna non era presente sul luogo dell'impatto ma fu presto avvertita del tragico evento da un uomo che aveva assistito all'incidente. Così, dopo circa un'ora dal sinistro, questa si recò in ospedale e lì apprese la notizia della morte della figlia e, allo stesso tempo, si rese conto delle pessime condizioni di salute degli altri familiari superstiti. La donna, una volta giunta in ospedale e recatasi presso il reparto dov'erano ricoverati i propri familiari,

⁷⁹ *McLoughlin v O'Brian* [1983] 2 AC 410.

⁸⁰ M. LUNNEY, K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and Materials*, cit., p.340 affermano che è la «prima volta, dopo oltre quarant'anni, in cui vengono esaminate le basi del danno psichico».

⁸¹ Le altre tre decisioni cui fa riferimento l'Autore, che si esamineranno nel prosieguo della trattazione, sono *Alcock v South Yorkshire Chief Constable*; *White v South Yorkshire Chief Constable* e *Page v Smith*.

⁸² T.I. BAILEY, *The Relevances of Defences to Accident Liability in Nervous Shock Cases*, 1983, in *Legal Studies*, vol.3 n.1, pp.43-49.

vide uno dei figli con metà della faccia e del corpo ustionati e costretto in terapia intensiva; di un altro figlio poté sentire solamente i lamenti mentre si trovava al di là della stanza in cui lo stesso era allettato e, infine, vide il marito, ricoperto di olio e di sangue, il quale le raccontò il tragico evento e della morte della propria figliuola.

In seguito alla descritta situazione assai traumatica, la donna soffrì di danni psichici che vengono descritti dalla Corte inglese come uno stato di grave depressione e di cambiamenti di personalità e, per il risarcimento di tali danni, agì contro il conducente del camion che, come detto, con la sua condotta negligente aveva cagionato l'incidente.

La domanda venne rigettata nei precedenti gradi di giudizio, in cui si fece applicazione dei principi di diritto finora esposti. Si era, infatti, messo in evidenza come il convenuto non potesse ragionevolmente prevedere che la propria condotta avrebbe potuto cagionare dei danni, fisici o psichici, nei confronti di una persona, qual era l'attrice, che non si trovava, al momento dell'incidente, nella zona di *physical risk*. Tra l'altro, si metteva in evidenza, che la donna neanche aveva assistito personalmente all'incidente che le era stato riferito da un testimone oculare e, difatti, il pregiudizio psichico non le derivò dall'aver saputo del tragico evento, bensì dalla visione dei propri familiari in ospedale, circa un'ora dopo.

Chiare, dunque, erano le differenze rispetto al *leading case* in materia di *secondary victims* precedentemente esaminato, ossia *Hambrook v Stokes Brothers*, in cui l'attrice non solo era nella zona di pericolo per la propria incolumità fisica provocato dalla condotta del convenuto ma percepì anche personalmente il possibile danno cui era andato incontro il proprio figlio, che aveva rischiato di essere investito dal mezzo lasciato incustodito incautamente dal suo conducente.

La *House of Lords*, come si diceva, invece accolse la domanda della signora McLoughlin riconoscendo, per la prima volta, la risarcibilità dei danni psichici patiti da un soggetto che non si trovava presente all'evento traumatico cagionato dalla condotta negligente del convenuto.

Si trattò di un caso in cui, com'è evidenziato dalla dottrina⁸³, particolarmente forte ed evidente fu il contrasto tra principi giuridici e i più volte menzionati ostacoli sociopolitici, che emergono nel campo dei danni psichici. Di particolare

⁸³ In tal senso, tra gli altri, J. MURPHY, *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a Re-Appraisal*, cit., p.420 e V. CORBETT, *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, cit., p.15.

importanza, in tal senso, le parole di Lord Wilberforce, la cui *opinion* venne seguita anche dal resto del collegio, il quale premise l'importanza di approcciarsi alla tematica dei danni psichici cercando di liberarsi dalle pesanti catene delle considerazioni sociopolitiche, che avevano fino a quel momento sempre condizionato le decisioni in materia.

Il giudice inglese elencò, innanzitutto, i quattro *policy arguments* fino a quel momento considerati contrari ad una maggiore estensione della risarcibilità dei danni psichici⁸⁴.

In particolare, affermò come questa potesse comportare, innanzitutto, una «proliferazione di azioni e, probabilmente, di domande fraudolente, fino al sorgere di un “mercato” di avvocati e psichiatri volto ad agire in giudizio al fine di chiedere il risarcimento di danni psichici [...] per tutti, o quasi tutti, gli incidenti stradali e sul lavoro».

In secondo luogo, altro timore era quello di esporre il convenuto ad un'eccessiva e ingiusta ampia gamma di conseguenze giuridiche per la propria condotta negligente.

Inoltre, l'estensione della responsabilità nel campo dei danni psichici avrebbe potuto comportare gravi problemi sul campo probatorio e, di conseguenza, ad un allungamento dei processi e, con esso, dei tempi della giustizia.

Infine, il giudice pose in evidenza, come ulteriore argomento di politica di diritto, che l'estensione del campo di risarcibilità dei danni psichici avrebbe dovuta essere normata dal legislatore «in seguito ad un'attenta ricerca», piuttosto che dalla giurisprudenza⁸⁵.

A tutte queste problematiche il giudice inglese offrì una risposta volta ad evidenziare che il sistema giudiziale si sarebbe potuto raffrontare con le problematiche poste dalle azioni fraudolente, che avrebbe facilmente riconosciuto

⁸⁴ Per una delle numerose analisi dottrinarie degli ostacoli posti dagli analizzati *policy factors*, si veda W.L. PROSSER, *Law of Torts*, 1978, Londra, IV ed., p.256 secondo cui «La riluttanza dei giudici ad entrare in questo campo, anche nei casi in cui il danno psichico è chiaramente prevedibile, e la frequente menzione delle difficoltà probatorie, della possibile facilità di azioni fraudolente e il problema di trovare un confine da disegnare, suggerisce che qui è il tipo di interesse e di danno di cui si tratta ad essere il vero “ostacolo”».

⁸⁵ Sulla necessità di un intervento del legislatore, volto a delimitare con esattezza i confini della responsabilità per il risarcimento del danno psichico, si veda in dottrina K.J. NASIR, *Nervous Shock and Alcock: The Judicial Buck Stops Here*, in *Modern Law Review*, 1992, vol.55, pp.705-713; A. WATSON, *Recovery for Nervous Shock: A Look at the Law and Some Thoughts of Reform*, in *Litigation*, 1993, vol.12, pp.193-200; J. COOKE, *One Step Forward, Two Steps Back? – Nervous Shock and the Hillsborough Disaster*, in *Liverpool Law Review*, 1991, vol.13 n.2, pp.201-211.

e non accolto, e dalle difficoltà probatorie⁸⁶. Inoltre, quanto all'atavico timore del proliferare incontrollato di domande, affermò che fino a quel momento i casi di risarcibilità di danni psichici erano stati davvero pochi e che, comunque, le poste risarcitorie erano talmente basse da non incoraggiare un ricorso eccessivo alla giustizia da parte di soggetti non meritevoli di tutela⁸⁷.

Ciò posto, Lord Wilberforce esaminò il caso di specie affermando, per la prima volta, la necessità di approcciarsi al danno psichico introducendo degli specifici e propri limiti, diversi e distinti da quelli fino ad allora applicati per il risarcimento dei danni fisici. Il requisito della prevedibilità del pregiudizio psichico, in particolare, in collegamento con quello della prossimità della vittima alla condotta negligente, non possono essere i medesimi di quelli applicati per i danni fisici⁸⁸. È evidente, infatti, che per il risarcimento di un danno fisico il soggetto debba trovarsi nelle immediate vicinanze dell'azione del convenuto, sì da poter prevedere che la sua condotta avrebbe prodotto i suoi effetti anche nei suoi confronti ma, allo stesso tempo, è altrettanto evidente che per il danno psichico il campo di ragionevole prevedibilità delle dette conseguenze è più ampio.

In questo caso, secondo Lord Wilberforce, è infatti difficile affermare che la condotta negligente del conducente del camion, che cagionò la morte della figlia e il grave ferimento degli altri familiari dell'attrice, non le avrebbe prevedibilmente provocato un danno psichico.

Pertanto, con specifico riferimento a quelle che si sono definite più volte come *secondary victims*, occorreva introdurre dei nuovi e specifici confini, basati su

⁸⁶ In questo il discorso di Lord Wilberforce ricorda molto quello del giudice Kennedy che, in *Dulieu v White & Sons*, aveva per la prima volta riconosciuto la risarcibilità dei danni psichici, superando i "timori reverenziali" fino ad allora portati dalle Corti inglesi, affermando di aver fiducia e di esser sicuro che i giudici inglesi avrebbero facilmente distinto le azioni fraudolente da quelle effettivamente meritevoli di accoglimento (si veda nota 42).

⁸⁷ Medesime osservazioni sono quelle espone nella *opinion* di Lord Bridge, secondo cui i vari *policy arguments* utilizzati per cercare di limitare l'eccessiva estensione del campo della responsabilità del danno psichico «mi sembrano, con tutto rispetto, totalmente insufficienti. Non vedo alcuna ragione logica per ipotizzare che il rendere il convenuto responsabile per i danni psichici ragionevolmente prevedibili cagionati dalla sua negligenza potrebbe considerarsi come un peso eccessivo per la sua responsabilità morale. [...] Non posso considerare fondato il ben noto ragionamento secondo cui la lite giudiziale può ritardare il risarcimento del danno psichico. Se questa fosse una conclusione corretta, allora porterebbe alla conclusione che la malattia psichica dovrebbe essere esclusa da ogni tipo di danno che la legge riconosce».

⁸⁸ Come evidenziano M. LUNNEY, K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and Materials, cit.*, p.340, nel caso in esame si limita il campo della responsabilità per i danni psichici non più agendo sulla base di un concetto artificioso di prevedibilità, come si era fatto fino ad allora, bensì sulla base di neonati requisiti relativi alla *proximity* del danneggiato all'azione.

requisiti giuridici e non semplicemente sociopolitici, che potessero consentire di riconoscere la fondatezza delle domande di risarcimento dei danni psichici.

Secondo i giudici inglesi occorre, in particolare, approfondire tre aspetti del caso oggetto di decisione, ossia: (a) il rapporto intercorrente tra l'attore e il soggetto che ha subito gli effetti diretti e immediati della condotta negligente del convenuto; (b) la vicinanza dell'attore rispetto all'evento traumatico; (c) le modalità tramite cui lo choc è percepito⁸⁹.

Si tratta di una tripartizione che porrà le basi per le decisioni future in ambito di danno psicologico cagionato ai soggetti non direttamente coinvolti nella condotta negligente del convenuto e, in particolare, nei fondamentali casi scaturiti dal disastro di Hillsborough. Per tali motivazioni è opportuno soffermarsi ad analizzare in maniera approfondita ciascuno di queste tre elementi e, dunque:

a) *il rapporto intercorrente tra l'attore e il soggetto che ha subito gli effetti diretti e immediati della condotta del convenuto*

Con riferimento a tale elemento, si è posto in evidenza, dall'esame dei precedenti, in particolare da quanto visto nel caso *Bourhill v Young*, che l'ordinamento inglese distingue tra coloro che hanno un rapporto di affetto con il soggetto che è stato direttamente coinvolto nella condotta negligente del convenuto rispetto a coloro che, per puro caso, si trovano ad assistere all'evento traumatico e ne sono particolarmente impressionati, ossia quelli che sopra si sono definiti "*mere bystanders*".

In particolare, solo per i primi viene riconosciuta la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno psichico subito a seguito del grave stato d'ansia e di preoccupazione, ovvero di angoscia, conseguente all'aver assistito ad un evento dannoso cagionato ad un proprio familiare dal convenuto con il proprio agire negligente e incauto.

Ai semplici passanti, invece, ossia coloro che assistono casualmente all'evento e subiscono danni psichici non in seguito alla preoccupazione o all'angoscia di temere per la salute di un proprio stretto parente ma, piuttosto, a causa delle modalità particolarmente traumatiche con cui si è verificato l'evento, non può essere riconosciuto alcun risarcimento. E ciò per almeno due motivi.

⁸⁹ Riportando la terminologia originale, si parla di «class of persons whose claims should be recognised; the proximity of such persons to the accident; and the means by which the shock is caused».

Innanzitutto, come si è avuto modo di evidenziare in *Bourhill v Young*, poiché l'ordinamento presume che ogni soggetto sia dotato di un minimo di razionalità e di forza d'animo tale per cui può ragionevolmente assumersi che, anche assistendo ad un evento particolarmente traumatico per le modalità con cui si svolge, comunque non svilupperà danni psichici poiché non vi è coinvolto nessun soggetto cui è affettivamente legato⁹⁰. A tal proposito, tuttavia, in quei casi in cui le modalità con cui si è verificato l'evento sono state particolarmente gravi e traumatiche, la giurisprudenza inglese si è mostrata oscillante nel riconoscimento del danno psichico anche a chi si è trovato ad assistere involontariamente all'evento e ne ha sviluppato un pregiudizio psichico⁹¹.

L'altra ragione per cui si tende a non riconoscere il risarcimento del pregiudizio in esame anche a coloro che hanno assistito all'evento traumatico è da rinvenirsi in una considerazione più pragmatica che giuridica. In particolare, si afferma che se il convenuto fosse tenuto a risarcire i danni psichici cagionati anche ai semplici passanti allora sarebbe esposto ad un ingiusto ed eccessivo peso per la sua condotta. Ipoteticamente, infatti, se nella strada in cui si verifica l'incidente cagionato dal convenuto si trovano, in quel momento, cinquanta persone, tutte potrebbero sviluppare dei danni psichici per ciò cui hanno assistito e il danneggiante dovrebbe risarcirli tutti⁹². È chiaro, dunque, che, così ritenendo, utilizzando le parole di Lord Wilberforce, si arriverebbe al paradosso che il convenuto «dovrebbe risarcire il mondo intero» e ciò, com'è

⁹⁰ In tal senso, Lord Wilberforce affermò che l'ordinamento inglese non può riconoscere un risarcimento del danno psichico ai *bystanders* «anche per il fatto che costoro devono ritenersi essere dotate di una forza d'animo sufficiente a resistere alle calamità e ai disastri della vita moderna».

⁹¹ Si può fare riferimento al caso *Chadwick v British Railways Board*, di cui si tratterà in seguito a proposito della particolare categoria dei soccorritori (c.d. *rescuers*).

⁹² In tema di irrisarcibilità del danno psichico potenzialmente cagionato ad ogni soggetto presente ad un evento particolarmente tragico, anche di portata abbastanza estesa, nel citato caso *McFarlane v Caledonia*, relativo al disastro della stazione petrolifera Piper Alpha, in seguito al quale morirono 164 persone, la *Court of Appeal* affermò che «non si può estendere il *duty to care* nei confronti di coloro che sono *mere bystanders* o semplici testimoni di un evento particolarmente tragico, a meno che non vi sia un sufficiente grado di *proximity*, che richiede sia la vicinanza nel tempo e nello spazio, che una stretta relazione di amore e di affetto tra l'attore e la vittima». Sul punto si veda, per un maggiore approfondimento, T.K. FENG, *Nervous Shock: Bystander Witnessing a Catastrophe*, 1995, in *Law Quarterly Review*, vol.111, p.48.

noto dalla letteratura in tema di analisi economica del diritto⁹³, si riverserebbe, in ultima analisi, sull'intera comunità⁹⁴.

Se può sembrare chiara e ragionevole la distinzione tra soggetti legati da un rapporto affettivo e semplici "passanti", meno limpida appare, invece, l'esame della prima categoria.

Infatti, andando ad analizzare quanto affermato dalla *House of Lords* nel caso in questione, non basta essere legati da un "qualsiasi" rapporto affettivo o, comunque, di sangue. In particolare, il rapporto affettivo che deve legare i soggetti, e che solo può giustificare un'azione in giudizio per il risarcimento del danno psichico subito, è quella che intercorre tra genitore e figli ovvero tra sposi. In effetti, i casi relativi a danni psichici subiti da *secondary victims*, che si erano posti fino a quel momento, avevano sempre riguardato le predette categorie di soggetti⁹⁵.

Questa distinzione che, con riferimento al caso di specie, non pose particolari problemi, in considerazione del fatto che i soggetti coinvolti erano tutti stretti familiari, porrà qualche dubbio e critiche in futuro, come si vedrà quando si tratterà dei casi conseguenti al disastro di Hillsborough.

Si tratta, infatti, di una differenziazione, quella tra genitori-figli e sposi rispetto alle altre categorie di parenti, che, se da un lato può sembrare giustificabile se si fa riferimento all'idea che riconoscere il risarcimento del danno psichico, patito da ogni familiare per l'evento traumatico in cui è stato coinvolto un proprio parente, sarebbe impensabile e fortemente discutibile, dall'altro appare arbitraria e criticabile.

La realtà dei fatti è sempre straordinariamente più complicata e differenziata di ogni astratta e aprioristica classificazione. Potrebbe darsi, infatti, che due soggetti, seppur sposati, vivano in una situazione di costante conflitto tale per

⁹³ Per un più approfondito esame della tematica, si rimanda ad alcuni testi fondamentali in tema di analisi economica del diritto, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, G. CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economica – giuridica*, 2015, Milano, con presentazione di S. RODOTÀ oppure S. SHAVELL, *Fondamenti dell'analisi economica del diritto*, 2005, Torino, ed. it. a cura di D. PORRINI.

⁹⁴ È evidente, infatti, che, in un sistema basato sull'obbligo assicurativo in ambito di responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli, l'estendere, con maggiore facilità, il riconoscimento dei risarcimenti implica, in ultima analisi, un aumento generale del costo delle assicurazioni stesse e, dunque, un costo per la collettività, appunto.

⁹⁵ Si pensi, solo a citarne alcuni, ad *Hambrook v Stokes Brothers* che vedeva coinvolti la madre e il suo bambino, così come *King v Philips* e, in ultima analisi, anche lo stesso *McLoughlin v O'Brian* in cui erano presenti entrambe le categorie cennate di soggetti, avendo l'incidente coinvolto tanto i figli che il marito dell'attrice.

cui il ferimento o la morte di uno non necessariamente cagionerà un dolore così acuto nell'altro ovvero che, di contro, sussista un legame di particolare affetto tra familiari diversi da quelli previamente indicati, come tra un nonno e un nipote ovvero tra fratelli.

Sul punto, lo stesso Lord Wilberforce si interrogò sulla correttezza e giustificabilità di siffatta distinzione, affermando che «quei casi che coinvolgono categorie di soggetti i cui rapporti sono meno stretti devono essere attentamente analizzati. Io non posso dire che questi non dovrebbero essere mai accolti. Più è stretto il rapporto (non meramente di sangue ma di affetto) allora più attenta dovrà essere la considerazione del caso di specie». Il giudice inglese, dunque, pose già in evidenza come possa apparire difficoltoso e arbitrario fermarsi semplicemente al *nomen* del rapporto familiare che lega i soggetti e che occorrerebbe indagare, più concretamente, sull'effettività del legame affettivo.

Tali criticità, causate dalla esposta differenziazione tra i parenti sulla base del relativo rapporto che li lega, sono sottolineate anche dalla più attenta dottrina⁹⁶. Ritornando, comunque, al caso di specie, in considerazione del fatto che l'attrice vide coinvolti nell'incidente tanto il proprio marito che i figli, soggetti che rientrano nella esposta categorizzazione, non si posero particolari problemi. La donna, infatti, rientrava perfettamente nel primo dei tre requisiti necessari per aver riconosciuto un risarcimento per il danno psichico subito.

Occorre soffermarsi ad analizzare, dunque, gli altri due:

b) la prossimità dell'attore rispetto all'evento traumatico

Quello dell'esame della vicinanza dell'attore all'evento cagionato dalla condotta negligente del convenuto è, senz'altro, l'elemento maggiormente innovativo che emerge dal caso in esame. Si è, infatti, sopra premesso come, fino a quel momento, fosse sempre stato ritenuto necessario che il soggetto,

⁹⁶ Diversi sono gli Autori che hanno espressamente criticato la esposta differenziazione. In particolare, M. DAVIE, *Negligently Inflicted Psychiatric Illness: the Hillsborough Case in the House of Lords*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 1992, vol. 239, p.239 che evidenzia come la esposta differenziazione tra i familiari «che hanno più probabilità di soffrire di danni psichici sembra disconoscere il fatto che molte comunità si basano sulla concezione di una famiglia allargata». Nello stesso senso, H. TEFF, *Liability for Psychiatric Illness after Hillsborough*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1992, vol.12, p.445, che sottolinea che l'escludere dal risarcimento del danno psichico categorie di soggetti come i fidanzati o i fratelli appare assai illogico in considerazione del fatto che «non ci vuole una grande immaginazione o una conoscenza avanzata della psicologia umana per comprendere che i fidanzati ovvero i fratelli e le sorelle, come membri di una comunità, potrebbero patire danni psichici in conseguenza di un serio incidente».

che subisce danni psichici dall'aver assistito ad un evento che aveva posto in pericolo la vita di un proprio caro, si dovesse trovare nel raggio di azione della medesima condotta, di modo da considerarsi, anch'egli, in una zona di pericolo per la propria incolumità.

Questa rigido ostacolo viene aggirato e superato dai giudici della *House of Lords*.

Secondo la Corte inglese non si può limitare il risarcimento del danno psichico al fatto che il soggetto è effettivamente presente al momento dell'azione poiché il pregiudizio in discorso è di natura diversa rispetto a quello di tipo fisico, per il quale tale considerazione di *proximity* era stato previsto⁹⁷. Pertanto, si deve introdurre un concetto più ampio di vicinanza dell'attore all'azione, intesa non solamente in senso spaziale ma anche in senso temporale.

Si parla, in particolare, di "*aftermath doctrine*"⁹⁸ per indicare che, al fine di soddisfare il requisito in questione, è bastevole che il danneggiato si trovi ad assistere direttamente alla condotta produttiva di danno o, comunque, giunga in un momento successivo e conseguente, percependo pregiudizio prodotto dal convenuto.

Nel caso in esame, lo si ricorda, l'attrice non si trovava presente al momento dell'incidente ma giunse in ospedale circa un'ora dopo da tale evento, in un lasso di tempo, dunque, che fu considerato dalla *House of Lords* come ragionevolmente idoneo a provocarle un danno psichico prevedibile dal convenuto. Fu considerato, dunque, soddisfatto il requisito della «vicinanza sia nel tempo che nello spazio» dell'attrice all'evento.

In particolare, si pose in evidenza che è chiaro come, al fine di far sorgere un danno psichico ragionevolmente prevedibile in capo ad un soggetto dotato di un'ordinaria forza d'animo, fosse sufficiente anche il fatto di giungere

⁹⁷ In tal senso anche T.I. BAILEY, *The Relevances of Defences to Accident Liability in Nervous Shock Cases*, cit., p.44, secondo cui «Adesso che l'ordinamento riconosce le domande di risarcimento di coloro che soffrono uno choc nonostante la separazione spaziale dall'incidente causato dal convenuto, la connessione tra il dovere di non cagionare un impatto fisico e quello di non cagionare un danno psichico diviene meno evidente e la responsabilità per lo choc cagionato è indipendente da ogni connessione con la principale responsabilità per l'incidente».

⁹⁸ Il termine deriva dal fatto che i giudici della *House of Lords* parlarono, in particolare, di «*immediate aftermath of the event*», ossia delle «immediate conseguenze dell'evento traumatico».

nell'immediatezza successiva al verificarsi dello stesso, apprendendone le relative conseguenze ed effetti⁹⁹.

Com'è sottolineato in dottrina¹⁰⁰, dunque, il caso in esame fu il primo in cui si riconobbe al danneggiato il diritto al risarcimento del danno psichico nonostante la sua assenza al verificarsi delle conseguenze traumatiche della condotta dell'attore e che venne successivamente seguito dalla giurisprudenza successiva, anche di altri ordinamenti di *Common Law*¹⁰¹.

Il problema, com'è evidente quando si introducono concetti elastici come quello in esame di "immediate conseguenze dell'evento", è quello di andare poi ad applicarli concretamente¹⁰². Nel caso di specie, il fatto che la donna si fosse recata in ospedale circa un'ora dopo l'evento fu considerato, ragionevolmente, un lasso di tempo congruo nel senso predetto¹⁰³ ma i

⁹⁹ Con le parole di Lord Wilberforce, «[...] l'esperienza ha dimostrato che insistere sulla percezione diretta e immediata dell'evento sarebbe poco pratico e ingiusto e che, seguendo quella che è chiamata *'aftermath doctrine'*, un soggetto che, da una zona vicina giunge molto presto sul luogo dell'evento, non dovrebbe essere escluso dal risarcimento del danno psichico cagionatogli».

¹⁰⁰ WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.227, in cui si descrive il precedente in esame come un «caso al limite del risarcimento».

¹⁰¹ Grande influenza ebbe questa decisione della *House of Lords* nel quasi contemporaneo e simile caso deciso dalla *High Court* australiana, *Jaensch v Coffee* [1984] 155 CLR 549, i cui fatti erano davvero simili a quelli del *McLoughlin case*. Il marito dell'attrice fu coinvolto in un grave incidente, a seguito del quale fu ricoverato in ospedale in terapia intensiva. La donna venne informata dell'incidente e si recò poco dopo nel luogo in cui si trovava il marito e lì fu informata dai medici che probabilmente il coniuge non sarebbe sopravvissuto. Fortunatamente, alla fine, il signor Jaensch sopravvisse ma, comunque, la moglie subì danni psicologici per il trauma dovuto all'aver visto il marito in quelle condizioni e aver temuto per la sua vita. La Corte australiana, applicando i principi espressi nel quasi contemporaneo precedente sopra citato, riconobbe alla donna il risarcimento dei lamentati pregiudizi psichici.

¹⁰² Per citare qualche caso successivo in cui si pose con evidenza la difficoltà di discernere con esattezza un lasso temporale congruo da essere considerato *immediate aftermath*, secondo quanto finora affermato, si può far riferimento a *Taylor v Somerset Health Authority* [1993] PIQR P262, in cui una donna si recò in ospedale circa un'ora dopo la morte del marito, cagionata dalla negligenza del dottore che non gli diagnosticò un infarto in corso. Questa, non credendo alla notizia della morte del marito riferitole dai medici dell'ospedale, si recò qualche minuto dopo presso la camera mortuaria per vedere il corpo e tale visione, insieme con la notizia delle circostanze della morte, le provocarono un grave danno psichico che, tuttavia, non le fu risarcito sia perché, questa volta, il lasso di tempo considerato non venne considerato tale da farla ritenere come soggetto in una situazione di prossimità spazio – temporale all'evento, che anche per il fatto che la morte del marito le venne riferita da terzi e, dunque, si trattava di un c.d *told case*. Un altro caso particolarmente controverso fu *Taylorson v Shieldness Produce Ltd* [1994] PIQR P239, in cui la Corte d'Appello rigettò la domanda di risarcimento del danno dei parenti di un giovane ragazzo, che morì in seguito ad un incidente, i quali giunsero in ospedale circa 24 ore dopo l'occorso evento.

¹⁰³ Si legge, in particolare, che «una persona, di cui ci si può ragionevolmente aspettare che giungerà immediatamente dopo l'evento (normalmente un genitore o un coniuge), può essere considerata come soggetto all'interno dell'ambito di prevedibilità e del dovere di correttezza». Il ragionamento della *House of Lords*, dunque, per risolvere il problema dell'estensione del concetto di "*immediate aftermath*" si basa sulla semplice, se vogliamo, considerazione per cui se un soggetto viene trasportato in ospedale a seguito di un incidente grave ci si può ragionevolmente aspettare che, presto, giungerà un parente stretto, ossia un genitore, un figlio o un coniuge, ad assisterlo e che, dunque, questi potrà sviluppare dei danni psichici a seguito dell'evento traumatico.

problemi sorgeranno in presenza di lassi spazio-temporali maggiori e che porteranno ai giudici inglesi non pochi imbarazzi nel decidere.

Occorre, infine, soffermarsi sull'ultimo dei tre elementi introdotti da Lord Wilberforce nella decisione del caso in esame, ossia quello della

c) modalità tramite cui lo choc è percepito dal danneggiato

In merito al requisito in esame, ossia alle modalità tramite cui l'evento traumatico è percepito dal danneggiato, questo viene considerato dalla dottrina come strettamente connesso a quello della *proximity* e, addirittura, ritenuto essere alla stregua di un suo «semplice sotto elemento»¹⁰⁴.

Si fa riferimento al fatto che lo choc deve essere provocato all'attore da una percezione immediata e diretta dell'evento traumatico e che, dunque, non può essere considerato rientrare all'interno di tale requisito quella situazione in cui il danneggiato viene informato dell'accaduto da un terzo soggetto. Viene esclusa, quindi, la risarcibilità dei danni psichici prodottisi nell'ambito dei c.d. “*told cases*”, ossia, appunto, i casi in cui l'attore sviluppa un danno psichico in seguito al racconto dell'evento traumatico reso da una terza persona¹⁰⁵.

Le ragioni di tale ulteriore ostacolo alla risarcibilità del danno psichico sono da rinvenirsi nella considerazione secondo cui uno choc è qualcosa di improvviso e di traumatico, normalmente cagionato dalla percezione personale da parte del danneggiato dell'evento stesso.

L'importanza di tale percezione personale era già stata posta in evidenza in *Hambrook v Stokes Brothers* in cui, più volte, i giudici inglesi sottolinearono come lo choc alla donna fu causato dal fatto di non avere più visto il proprio figlio e, al contempo, di aver visto il camion che velocemente sopraggiungeva verso il luogo in cui pensava che questi fosse. Dunque, una percezione assolutamente personale delle circostanze del caso di specie che le provocarono gravi danni psichici.

Sulla necessità, quindi, di tale percezione personale dell'evento la giurisprudenza, come sottolineato da Lord Wilberforce¹⁰⁶, era sempre stata

¹⁰⁴ S. DEAKIN, A. JOHNSTON e B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, p.194.

¹⁰⁵ Si veda anche il caso *Taylor v Somerset Health Authority*, trattato in nota 102.

¹⁰⁶ Affermò, infatti, il giudice che «non esiste alcun precedente in cui l'ordinamento ha risarcito il danno psichico cagionato all'attore dalla comunicazione dell'evento traumatico da parte di un terzo soggetto».

consolidata nel ritenerlo un requisito necessario al fine della risarcibilità del danno psichico¹⁰⁷.

La *House of Lords*, quindi, nel caso in esame, si allineò ai precedenti in materia, ritenendo che fosse necessario, ai fini della risarcibilità del pregiudizio psichico, che il danneggiante avesse personalmente percepito l'evento traumatico. Nel caso di specie, in realtà, l'attrice seppe dell'incidente in seguito al racconto di una terza persona che vi assistette personalmente e, dunque, sembrerebbe non poter rientrare nell'ambito del requisito in esame ma, piuttosto, in quello dei *told cases* che non erano risarcibili.

Tuttavia, i giudici inglesi con un interessante espediente, aggirarono l'ostacolo affermando che, in realtà, lo choc alla donna non fu cagionato dall'aver appreso della notizia dell'incidente in cui era rimasta coinvolta la propria famiglia, bensì dalla visione dei propri familiari in ospedale e delle tragiche condizioni in cui gli stessi si trovavano. Quindi, di fatto, effettivamente si trattava di una percezione assolutamente personale e diretta dell'evento traumatico che le cagionò il risarcito danno psichico.

Anche sul punto, comunque, rimangono delle problematiche aperte e che si porranno concretamente nei casi successivi. Per esempio, posto che è necessaria la percezione diretta e personale dell'evento traumatico, ci si può chiedere se tale condizione possa considerarsi raggiunta nel caso in cui l'attore subisca un pregiudizio psichico dalla visione dell'evento traumatico, sì diretta e personale, ma tramite immagini televisive ovvero altri mezzi di comunicazione.

In tal senso, quasi in maniera profetica, Lord Wilberforce, anticipando le problematiche che si porranno nei casi conseguenti al disastro di Hillsborough, si chiese proprio se la percezione diretta dell'evento «tramite mezzi equivalenti

¹⁰⁷ In realtà, un precedente particolare in cui si ammise la risarcibilità del danno psichico cagionato in seguito al racconto di una terza persona fu *Schneider v Eisovitch* [1960] 2 QB 430. Nel caso in questione una donna, che si trovava in un'automobile con il marito e che fu coinvolta in un incidente cagionato dalla negligenza del convenuto, in seguito a tale evento subì danni talmente gravi da essere ricoverata, in stato di incoscienza, in terapia intensiva. Solo una volta risvegliatasi ella apprese dai medici che, purtroppo, il marito era morto in seguito all'incidente e, ciò nonostante, alla donna venne riconosciuto il risarcimento tanto dei danni fisici che di quelli psichici conseguenti all'aver appreso della tragica perdita. Tuttavia, secondo J. SWANTON, *Issues in Tort Liability for Nervous Shock*, in *A Law Journal*, 1992, vol.66, pp.495-501, la decisione del caso è corretta poiché sarebbe stato arbitrario e privo di senso negare alla donna il risarcimento per il semplice fatto di aver perso conoscenza in seguito all'evento a causa del grave danno fisico subito e, invece, riconoscerlo qualora la donna avesse subito meno, o nessun danno e avrebbe potuto rendersi immediatamente conto della morte del marito.

alla percezione personale, come ad esempio tramite immagini televisive, possa considerarsi altrettanto soddisfacente» e che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore e futuro approfondimento.

Dall'esame della presente decisione e, in particolare, del triplice test, introdotto da Lord Wilberforce, per verificare la sussistenza di un danno psichico ragionevolmente prevedibile in capo al soggetto che non è direttamente coinvolto nella condotta negligente del convenuto, si può ritenere che la *House of Lords* abbia introdotto un più moderno e adeguato, per la tipologia di danno in esame, concetto di *proximity*.

Difatti, ciascuno dei tre requisiti sopra esaminati, conducono ad un concetto di “vicinanza” dell'attore, rispettivamente, nei confronti del soggetto direttamente e fisicamente danneggiato dal convenuto con la propria condotta, se si fa riferimento al rapporto di parentela che deve sussistere tra i due, all'evento traumatico, se si fa riferimento al concetto di prossimità spazio – temporale che, di fatto, è la vera novità introdotta in *McLoughlin v O'Brian*, nonché, infine, alle modalità di percezione dell'evento stesso¹⁰⁸.

8. Categorie di soggetti cui l'ordinamento riconosce una posizione privilegiata: dai *mere bystanders* agli *involuntary bystanders*. In particolare, l'analisi della posizione dell'*employee* e del *rescuer*.

Prima di procedere oltre, appare opportuno soffermarsi ad analizzare alcune particolari categorie di soggetti che possono subire danni psichici e per le quali l'ordinamento inglese prevede delle regole che, in parte, si discostano da quelle finora esaminate.

Si è finora detto che, al fine di ritenere sussistente una responsabilità *in tort* da parte del danneggiante, è fondamentale verificare che questi avesse un previo dovere di non pregiudicare, con la propria condotta negligente, la sfera giuridico – personale dell'attore, ossia del “*duty to take care*”. Orbene, esistono delle particolari categorie di soggetti che sono tra di loro legate da un particolare rapporto il quale comporta che, il cagionarsi di un danno all'uno dovuto alla condotta negligente dell'altro, faccia automaticamente ritenere sussistente la responsabilità del primo.

¹⁰⁸ Utilizzando la terminologia originaria si parla, rispettivamente, di (a) *proximity in relationship*; (b) *proximity both in time and space*; (c) *proximity in perceptions*.

In tali situazioni, in particolare, si presume che, per il particolare rapporto che lega previamente i due soggetti, sussiste a priori un dovere di curarsi del bene dell'altro e di far in modo che dalla propria condotta non derivi alcun pregiudizio. Si parla, in queste situazioni, di “*pre - tort relationship*”¹⁰⁹.

Sostanzialmente si tratta di situazioni in cui le parti sono legate da un previo rapporto contrattuale che già include in sé, oltre gli specifici doveri e obblighi che da questo derivano, anche quello di non arrecare alcun danno a mezzo della propria condotta. Non si tratta, quindi, del danno cagionato dal *quisque de populo* come nei casi tipici di responsabilità di tipo extracontrattuale finora analizzati e del generale dovere di non ledere i consociati a mezzo della propria condotta ma di uno specifico dovere di non arrecare pregiudizio ad uno o più soggetti già previamente e specificamente individuati sulla base del rapporto contrattuale tra gli stessi insorto. Sono numerosi gli esempi che la dottrina fa rientrare in questo campo, anche per giustificare delle decisioni, altrimenti difficilmente difendibili, che riconoscono, come si diceva, con maggiore facilità, il risarcimento dei danni psichici sulla base di presupposti e condizioni diversi rispetto a quelli finora analizzati.

Si ammette, ad esempio, che rientri in questo campo il risarcimento del danno psichico cagionato all'attore in seguito ai gravi danni subiti alla sua proprietà cagionati dalla condotta negligente del convenuto che ivi lavorava¹¹⁰; ovvero quello cagionato nell'ambito del rapporto tra le strutture educative e i ragazzi loro

¹⁰⁹ Così la definiscono, ad esempio, S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, p.152.

¹¹⁰ Il *leading case* in materia è *Attia v British Gas* [1988] QB 304, in cui la casa dell'attore andò in fiamme e fu totalmente distrutta a causa della negligenza del convenuto, un operatore della locale società del gas che erroneamente manomise le tubature dando origine all'incendio. La *Queen's Bench* riconobbe all'attore, oltre al risarcimento del danno alla proprietà, anche quello per i danni psichici conseguenti a tale evento e all'aver perso la propria casa.

affidati¹¹¹; ovvero ancora quello prodotto dalla negligenza del medico nei confronti del paziente¹¹².

Altra categoria rilevante di soggetti per i quali la giurisprudenza ha riconosciuto con maggiore ampiezza la risarcibilità del danno psichico, in considerazione della relazione di *pre – tort*, tra i soggetti coinvolti è quella tra il datore di lavoro e il dipendente (o “*employee*”).

Nell’ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra i menzionati soggetti, è chiaro che è obbligo del datore, tra gli altri, quello di predisporre un ambiente di lavoro sicuro, salubre e sano, di modo che i propri dipendenti non subiscano alcun tipo di danno, né fisico né psichico, durante l’esecuzione della relativa prestazione¹¹³: obbligo che trova conferma anche nel nostro ordinamento¹¹⁴. Ne consegue, quindi, che, allorché il dipendente subisca un danno, durante l’orario di lavoro, dovuto a negligenza del datore nel predisporre un ambiente sicuro e salubre, quest’ultimo è responsabile dei relativi pregiudizi subiti dal proprio preposto in

¹¹¹ Si possono citare due recenti casi, ossia *X (Minors) v Bedfordshire County Council* [1995] 2 AC 633 e *Phelps v Hillingdon London Borough Council* [2001] 2 AC 619, in cui la *House of Lords* ha riconosciuto la responsabilità di due insegnanti per i danni psichici cagionati ai propri alunni in seguito alla propria condotta disattenta e negligente resa all’interno dell’istituto scolastico. In particolare, si affermò che gli educatori e le relative strutture educative hanno il dovere di evitare qualsivoglia tipologia di danno ai bambini e ai ragazzi che si trovano sotto il loro controllo e responsabilità. Questi principi trovano, poi, applicazione in un campo drammaticamente attuale nelle scuole, quale quello del bullismo. Nella decisione resa in *Bradford – Smart v West Sussex County Council* [2002] ECWA Civ. 7, la *Court of Appeal* ritenne la sussistenza di una responsabilità dell’istituto scolastico addirittura per fatti di bullismo, per i quali l’attore aveva sviluppato danni psichici, prodottisi all’infuori della scuola, per il fatto di non aver correttamente educato i ragazzi, ciò che era suo specifico dovere fare secondo la Corte (per un esame di altri casi in materia, si rimanda a P. GILKER, *A “New” Head of Damages: Damages for Mental Distress in the English Law of Torts*, in *Legal Studies*, 2000, vol.20, p.272).

¹¹² Si veda, in tal senso, *In Re Organ Retention Group Litigation* [2004] EWHC 644, in cui un medico fu ritenuto responsabile per i danni psichici cagionati ai genitori di un giovane ragazzo per il fatto che il convenuto, dopo la morte del giovane, aveva proceduto all’espianto dei suoi organi senza che la procedura fosse stata in alcun modo autorizzata dagli attori, i quali non furono nemmeno previamente informati dal medico (si veda anche il simile caso *Stevens v Yorkhill NHS Trust* [2006] SLT 889). Particolarmente interessante anche il caso *AB V Tameside and Glossop Health Authority* [1997] 8 Med. LR 91, in cui fu affermato che la struttura medica ha il dovere di informare i pazienti delle possibili malattie contratte in modo adeguato e cauto, tale da non arrecare loro danni psichici. Il caso di specie riguardava dei pazienti della struttura ospedaliera che ricevettero una lettera, in forma ordinaria e senza alcuna previa informazione, che rendeva noto loro che un’ostetrica che li aveva curati aveva contratto l’HIV e che, quindi, lo avrebbero potuto avere contratto anche loro. Le modalità di informazione di tale evento, secondo i giudici inglesi, non erano adeguate e si ritenne ragionevolmente prevedibile che tale tipo di azione avrebbe potuto cagionare danni psichici agli attori, come in effetti avvenne.

¹¹³ Come affermato, ad esempio, in *Cross v Highlands and Islands Enterprise* [2001] IRLR 336, in cui si legge che, secondo Lord Macfayeden, è obbligo del datore quello di «curarsi di non assoggettare il proprio impiegato a condizioni di lavoro tali da rendere ragionevolmente probabile che questi potrà subire malattie psichiche o infortuni».

¹¹⁴ La disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ. prevede, infatti, che «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

considerazione della previa sussistenza di un dovere di non esporlo a rischi e pericoli di danno non dovuti, tanto fisici quanto psichici.

Con specifico riferimento a quest'ultima tipologia di danno, in particolare, i casi che si sono posti all'attenzione della giurisprudenza hanno riguardato soggetti che, durante la propria attività lavorativa, hanno assistito ad incidenti o, comunque, ad eventi tragici che hanno riguardato e coinvolto i propri colleghi di lavoro.

Si parla, in questi casi, per sottolineare la particolarità della categoria in questione rispetto ai "semplici passanti" (o, come si dice, "*mere bystanders*"), di "osservatori involontari" (c.d. "*involuntary bystanders*").

La cennata distinzione terminologica trova la sua ragion d'essere nel fatto che, come visto precedentemente in *Bourhill v Young*, l'ordinamento non riconosce il risarcimento del danno psichico cagionato al semplice passante e osservatore dell'evento traumatico. Il lavoratore che assiste al disastro sul lavoro che causa la morte o il ferimento dei propri colleghi, di fatto, altro non sarebbe che un "*bystander*" ma, in considerazione della particolarità del rapporto che lo lega al datore, che comporta la sussistenza nei suoi confronti di un previo *duty to take care*, allora lo stesso viene definito non quale "semplice osservatore" ma come "osservatore involontario", quasi a voler sottolineare la sua totale assenza di colpa per i danni psichici che la visione dell'evento traumatico gli ha cagionato¹¹⁵.

Fondamentale precedente è senz'altro *Dooley v Cammell Laird & Co.*¹¹⁶, considerato pacificamente in dottrina¹¹⁷ come la prima pronuncia in cui si riconosce la risarcibilità del danno psichico patito dai "partecipi involontari all'evento" (c.d. "*involuntary participants*") e in cui furono posti importanti principi di diritto in materia di responsabilità del datore di lavoro per i danni psichici cagionati ai propri dipendenti.

Nel caso di specie l'attore, dipendente della società convenuta, si trovava su una gru, la quale stava trasferendo vari container all'interno di una nave quando, improvvisamente, il cavo d'acciaio che reggeva uno dei container, durante il trasporto, si spezzò facendo schiantare il carico sulla stiva di una nave sulla quale stavano lavorando i suoi colleghi. Il signor Dooley vide solamente cadere il

¹¹⁵ In tal senso J. MURPHY, *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a Re-Appraisal*, cit. p.418, il quale pone in evidenza che «inappropriato includere nella definizione di *bystanders* quelli intrinsecamente coinvolti nella catastrofe, come nel caso del manovratore della gru».

¹¹⁶ *Dooley v Cammell Laird & Co.* [1951] 1 Lloyd's Rep. 271.

¹¹⁷ Così V. PICKFORD, *Psychiatric Harm and the Involuntary Participant: A Story of the Ebb and Flow of Tort Liability*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 2005, vol. 56 n.4, pp.602-610.

container verso gli altri lavoratori e temette per loro il peggio anche se poi, fortunatamente, nessuno ebbe a subire alcun danno fisico. A causa di tale evento e della preoccupazione di avere in qualche modo potuto ferire o uccidere i propri compagni di lavoro, l'attore sviluppò dei gravi danni psichici per il risarcimento dei quali agì contro la società, nei cui confronti rendeva la prestazione lavorativa, lamentando la relativa condotta negligente per non aver predisposto un cavo adeguatamente resistente a sopportare il peso del carico trasportato.

I giudici, distinguendo in maniera chiara rispetto al precedente *Hambrook v Stokes Brothers* in materia di *secondary victims*, riconobbero all'attore il risarcimento dei detti danni psichici nonostante egli non avesse alcun legame di parentela con i lavoratori e, soprattutto, nonostante questi non avessero subito alcun danno in seguito all'occorso evento.

La giustificazione di tale particolare regime di responsabilità è da rinvenirsi proprio nel dovere, in capo al datore, di far sì che i propri dipendenti non vadano incontro ad alcun rischio o danno nel corso dell'esecuzione della relativa prestazione lavorativa. In tal senso si pronunciò il giudice Donovan, il quale evidenziò come l'attore «fosse l'agente involontario della condotta negligente del convenuto. Egli era il manovratore della gru che, senza alcuna colpa, fu parte di un incidente che avrebbe potuto uccidere i propri colleghi. Fu la sua attività nel manovrare la gru che cagionò il danno attuale e potenziale. Fu quella attività che lo portò nell'ambito della categoria di persone nei confronti delle quali il convenuto aveva un dovere di cura [...] quale quello di protezione dal rischio di danno personale, che include anche quello psichico, essendo il sistema nervoso parte del corpo umano». Tra l'altro, elemento molto importante fu il fatto che l'attore soffrì di danni psichici anche a causa del fatto che si riteneva responsabile per il possibile pregiudizio causato ai colleghi¹¹⁸.

Diverse le pronunce, successive a quella sopra analizzata, che ne confermarono la *ratio decidendi*¹¹⁹.

¹¹⁸ La circostanza che l'attore, in seguito ad un incidente sul lavoro, abbia sviluppato dei danni psichici poiché riteneva di aver cagionato o, comunque, si riteneva in qualche modo responsabile dell'evento in cui rimangono coinvolti i propri colleghi è sempre stata sottolineata nella giurisprudenza ed è stata considerata come necessaria nel caso *Monk v PC Harrington Ltd* [2009] PIQR P3.

¹¹⁹ Si vedano, ad esempio, *Galt v British Railways Board* [1983] 133 NLJ 870; *Wigg v British Railways Board* [1986] 136 NLJ 446 o, ancora, *Robertson and Rough v Foarth Road Bridge Joint Board* [1995] IRLR 251 e, più recentemente, *Salter v UB Frozen and Chilled Foods Ltd* [2003] SLT 1011.

Ciò che, comunque, risulta sempre fondamentale ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore, è il fatto che questi si trovi in una situazione tale da poterlo ritenere vicino, sia dal punto di vista spaziale che da quello temporale, all'evento traumatico che ha coinvolto i propri colleghi di lavoro.

In tal senso si sono pronunciati i giudici inglesi in *Young v Charles Church*¹²⁰ in cui l'attore fu involontario testimone di un evento tragico che coinvolse il proprio capo e un altro collega. In particolare, mentre lavorava su un'impalcatura, egli vide il suo datore di lavoro che, negligenemente, toccò con un'asta dei cavi di alta tensione cagionando un forte scoppio che provocò la morte di quest'ultimo e dell'altro lavoratore. In seguito a ciò, l'attore sviluppò dei danni psichici che, in considerazione dell'atteggiamento negligente del datore, che aveva posto in pericolo e provocato l'evento tragico, gli venne riconosciuto il relativo risarcimento. Ai fini dell'accoglimento della relativa domanda risarcitoria, fu considerato determinante dalla *Court of Appeal* il fatto che l'attore si trovasse ad una distanza talmente ravvicinata all'evento, tale che anch'egli avrebbe potuto essere coinvolto nelle conseguenze tragiche dello stesso¹²¹ e, quindi, poteva essere considerato alla stregua di una *primary victim*¹²².

Diversamente, a conferma di quanto sopra evidenziato sulla necessità della "proximity both in time and in space" dell'attore all'evento traumatico, in *Hunter v British Coal*¹²³, il collegio giudicante decise di non poter accogliere la domanda dell'attore, che aveva subito dei danni psichici in seguito ad un incidente sul lavoro in cui fu coinvolto un suo collega. In particolare, il danneggiato stava guidando un veicolo all'interno di una miniera di carbone quando, accidentalmente, colpì una pompa d'acqua che incominciò a perdere copiosamente. Pertanto, questi si allontanò dalla miniera per cercare degli strumenti per riparare la pompa danneggiata, lasciando lì un collega di lavoro. Mentre si trovava distante, dunque, dopo circa dieci minuti, l'attore fu informato che la pompa era esplosa ferendo gravemente il collega che lì era rimasto. A causa di ciò, il signor Hunter si sentì responsabile e soffrì di forte depressione e stati d'ansia, per il risarcimento dei quali agì contro il datore di lavoro che, secondo la *Court of Appeal*, era stato

¹²⁰ *Young v Charles Church (Southern)* [1997] 39 BMLR 14.

¹²¹ Dunque, per utilizzare una terminologia seguita fin da *Dulieu v White & Sons*, in una zona di *physical danger*.

¹²² Critico sulla decisione, D. NOLAN, *Taking Stock of Nervous Shock*, in *King's College Law Journal*, 1999, vol.117 n.10, pp.112-119.

¹²³ *Hunter v British Coal* [1998] 2 All ER 97.

effettivamente negligente nell'approntare dei mezzi di sicurezza sul luogo di lavoro. Nonostante la ritenuta condotta negligente, tuttavia, come si diceva, la domanda dell'attore non fu accolta poiché egli non assistette in prima persona all'evento e, in più, questo gli fu raccontato da un collega mentre si trovava a diversi metri di distanza dalla miniera (c.d. *told case*).

Dall'esame dei precedenti, dunque, si trae conferma del fatto che dei danni psichici cagionati al lavoratore in seguito all'aver assistito ad un evento traumatico, che ha posto in pericolo i propri colleghi, risponde, quasi automaticamente, il datore di lavoro al quale si rimprovera il non aver predisposto un ambiente di lavoro sicuro e salubre, che avrebbe potuto evitare il prodursi di qualsiasi danno, a condizione, tuttavia, che l'attore si trovasse in prossimità, sia spaziale che temporale, dell'evento.

Rientrano sempre nell'ambito dei danni psichici cagionati al lavoratore quelli ascrivibili allo stress derivante da un'attività e/o da un ambiente di lavoro particolarmente pesante. Si tratta di un filone giurisprudenziale abbastanza recente che, però, vede raramente le domande degli attori accolte. In particolare, infatti, i giudici inglesi tendono a rigettare questo tipo di domande sul presupposto che manchi il requisito della ragionevole prevedibilità del danno psichico e, in particolare, che il datore di lavoro non si sarebbe potuto accorgere o, comunque, non avrebbe potuto prevedere che il tipo di attività lavorativa cui è sottoposto l'impiegato potesse essere fonte di stress tale da cagionargli danni psichici¹²⁴.

Per questa tipologia di danno, tra l'altro, ulteriore elemento di difficoltà per l'attore è quella di riuscire a dimostrare il sorgere di una malattia psichica medicalmente accertabile e che non si tratti di semplice malessere dovuto a una condizione di particolare stress lavorativo. Come si è precisato, infatti, precedentemente, condizione essenziale e imprescindibile per il risarcimento del danno psicologico è quella per cui il soggetto soffra di una patologia riconosciuta¹²⁵.

Un'altra categoria di soggetti che merita una disamina specifica e distinta, è quella dei c.d. "*rescuers*", ossia dei "soccorritori", quindi coloro che, in seguito ad un

¹²⁴ Si vedano, in tal senso, *Daniel v Secretary of State for the Department of Health* [2014] EWHC 2578 (QB); *Easton v B&Q* [2015] EWHC 880 (QB) o *Piepenbrock v London School of Economics* [2018] EWHC 2572 (QB).

¹²⁵ Così *Fraser v State Hospitals Board for Scotland* [2000] ScotCS 191 in cui si affermò che non rientrasse tra i doveri del datore quello di prevenire che l'impiegato possa soffrire, sul luogo di lavoro, di sentimenti non piacevoli, quali ansia, angoscia o stress. Si tratta, infatti, di sentimenti a cui qualsiasi persona umana è esposta.

evento disastroso, decidono di intervenire per prestare i primi soccorsi alle vittime e, in seguito alla visione di immagini particolarmente strazianti, possono sviluppare dei traumi e danni psichici per il cui risarcimento agiscono nei confronti del responsabile del detto evento.

In particolare, è stato affermato che, nel caso di un disastro di particolari dimensioni, il soggetto che lo ha causato con la negligenza è responsabile non solamente dei danni cagionati nei confronti dei soggetti immediatamente e direttamente coinvolti nello stesso ma anche verso coloro che intervengono per prestare i soccorsi. Si ritiene¹²⁶, infatti, che sia ragionevolmente prevedibile che, in seguito ad un evento disastroso, quei soggetti che si troveranno nelle immediate vicinanze interverranno ad aiutare coloro coinvolti, per spirito di solidarietà e altruismo.

Il principio è assai semplice, quasi intuitivo: se il soggetto che, a mezzo della propria negligenza, ha cagionato un disastro è responsabile nei confronti delle vittime direttamente coinvolte nello stesso, allora deve essere considerato responsabile anche nei confronti degli eventuali danni patiti da coloro che hanno prestato i primi soccorsi, poiché è ragionevolmente prevedibile che tale tipo di intervento vi sarà, come magistralmente spiegato dal giudice Cardozo in un caso della prima metà del Novecento, avente ad oggetto esclusivamente i danni fisici patiti da un soccorritore intervenuto a seguito di un evento tragico¹²⁷. L'intervento del soccorritore, dunque, non è considerato come *novus actus interveniens* che interrompe il nesso di causalità tra la condotta negligente del convenuto e il danno cagionato.

Se tale principio vale, dunque, per i danni fisici, allora è giocoforza estenderlo anche per quelli psichici riportati dal soccorritore in seguito al suo intervento.

La prima pronuncia in cui avvenne questa equiparazione è il noto caso *Chadwick v British Railways Board*¹²⁸, relativo al grave disastro ferroviario di Lewisham del 1957 in cui perirono novanta persone. L'attore, in particolare, viveva a pochi metri di distanza dal luogo in cui si verificò l'evento. Non appena si rese conto

¹²⁶ Così la *King's Bench* in *Haynes v Harwood* [1935] 1 KB 146.

¹²⁷ Il giudice Cardozo, nel risalente caso statunitense *Wagner v International Railway Corporation* [1921] 232 NY 176, affermò che «Il pericolo richiama il soccorso. Il grido di angoscia e di dolore è il richiamo all'aiuto. L'ordinamento non ignora queste reazioni della mente nel determinarne le relative conseguenze. Le considera come normali. Situa i loro effetti all'interno dell'area del naturale e del probabile. L'errore che mette in pericolo la vita è un errore che ha messo in pericolo la vittima ed è, quindi, un errore anche nei confronti del suo soccorritore».

¹²⁸ *Chadwick v British Railways Board* [1967] 1 WLR 912.

dell'accaduto, questi si recò immediatamente presso la ferrovia per prestare soccorso ai superstiti. Secondo quanto riportato, l'attore lavorò incessantemente fino al mattino successivo, per oltre dieci ore, finché ritornò a casa ricoperto di cenere, fango e sangue nelle mani. Dopo poche ore di riposo, ritornò nuovamente sul luogo dell'incidente al fine di continuare ad aiutare i soccorsi. In seguito a tale evento, nonché alla visione di immagini particolarmente traumatiche, l'attore, che precedentemente era un uomo molto attivo e instancabile sul lavoro, sviluppò una grave nevrosi psichica che lo portò ad un forte stato depressivo che lo costrinse a lasciare il lavoro e a ricorrere a cure ospedaliere per oltre sei mesi, finché non morì. Il collegio giudicante, proprio richiamando le sopra citate parole del giudice Cardozo, riconobbe alla moglie del signor Chadwick, che agì in giudizio quale sua erede, il diritto al risarcimento per i predetti danni psichici riportati in seguito all'evento. Si ritenne, infatti, fosse ragionevolmente prevedibile che un soggetto, come nel caso di specie, venuto a conoscenza di un grave disastro intervenuto a pochi metri da dove questi si trovava, decida di intervenire in soccorso delle vittime e che, di conseguenza, al pari di quest'ultime, possa sviluppare dei danni, fisici e/o psichici, che meritano un risarcimento.

Il principio di risarcibilità dei danni psichici riportati dal *rescuer* incontra, tuttavia, dei limiti che sono da individuarsi, innanzitutto, anche in questo caso, nel "consueto" requisito della vicinanza dell'attore, sia nel tempo che nello spazio, all'evento traumatico. Ciò è quanto si è precisato nel caso, non riportato, *Rapley v P & O European Ferries (Dover) Ltd.*¹²⁹, poi confermato dal già citato *McFarlane v EE Caledonia Ltd*, casi nei quali furono rigettate le domande risarcitorie degli attori che avevano sviluppato pregiudizi psichici in seguito alla visione di situazioni particolarmente traumatiche, sulla scorta del fatto che essi non si trovavano nelle immediate vicinanze quando l'evento si era verificato¹³⁰.

Nel primo caso, infatti, l'attore si recò sul luogo dell'evento, quale volontario, ben tre giorni dopo il verificarsi dello stesso mentre, nel secondo caso, l'attore si trovava

¹²⁹ *Rapley v P & O European Ferries (Dover) Ltd.* [1991], non riportato.

¹³⁰ Il requisito della prossimità spazio temporale all'evento fu considerato determinante anche in *Duncan v British Coal Corporation* [1997] 1 All ER 540, in cui l'attore non ottenne il riconoscimento dei danni psichici patiti in seguito al forte stato di angoscia e stress cagionato dall'aver praticato, per circa due ore, manovre di respirazione e di rianimazione nei confronti di un proprio collega, coinvolto tragicamente in un incidente in miniera che, poi, ne causò la morte. In particolare, si ritenne di non accogliere la domanda dell'attore e ciò in quanto, al momento dell'incidente, egli non era presente ma giunse circa quattro minuti dopo.

lontano rispetto al luogo dell'incidente, a circa 100 metri, su un'altra piattaforma da dove vide e coordinò le manovre di soccorso.

In entrambi i casi, dunque, si evidenziò come gli attori non potessero considerarsi vicini, nel tempo o nello spazio, all'evento e, di conseguenza, come non avessero in alcun modo potuto aver timore di subire alcun pregiudizio dalla propria attività di soccorso. In *Chadwick*, infatti, si precisò che l'attore aveva patito i descritti danni psichici non tanto, e non solo, per lo choc recato dall'assistere ad un evento particolarmente traumatico, ma anche per il fatto di aver temuto per la propria incolumità fisica.

Intervenendo, infatti, immediatamente dopo un grave disastro, v'è sempre il rischio che possano verificarsi crolli, esplosioni o comunque altri eventi "minori" e conseguenti rispetto al disastro principale che possono gravemente pregiudicare la salute e l'incolumità dei *rescuers* intervenuti. Nei due casi sopra citati, invece, a causa della lontananza, rispettivamente, temporale e spaziale all'evento, gli attori non avrebbero in alcun modo potuto subire alcun tipo di danno e, dunque, non avrebbero potuto avere alcun timore per la propria salute.

Proprio il fatto di evidenziare che il *rescuer* debba trovarsi, anch'egli, nella zona di *physical danger* creato dall'evento, porta qualche Autore¹³¹ a ritenere l'inutilità di discorrere, a tal proposito, di una categoria distinta e autonoma di soggetti. Applicando, infatti, le conclusioni recate fin da *Dulieu v White & Sons*, i soccorritori altri non sarebbero che *primary victims* della condotta negligente del convenuto¹³². L'unica differenza sta nel fatto che, mentre normalmente il soggetto direttamente coinvolto nell'evento dannoso cagionato dal convenuto ivi si trova casualmente, il soccorritore, invece, interviene volontariamente decidendo di mettere a rischio la propria incolumità per salvare altre vite, con spirito di solidarietà e abnegazione che merita, secondo quello che si è visto, piena tutela giudiziale.

9. L'importanza della distinzione tra *primary* e *secondary victims* per la prevedibilità del danno psichico in *Page v Smith*.

Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno psichico, l'ordinamento inglese ha sempre posto una netta distinzione tra coloro che sono direttamente coinvolti dalla condotta negligente del convenuto, ossia le c.d. "*primary victims*", e

¹³¹ WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.229.

¹³² Le medesime conclusioni possono trarsi, di fatto, per la categoria degli *employees*.

coloro che, invece, patiscono un pregiudizio di tipo psichico dall'aver assistito, in qualche modo, all'evento traumatico cagionato dal convenuto che, però, non li ha coinvolti in prima persona, ossia le c.d. "secondary victims".

In particolare, fin dal risalente *Dulieu v White & Sons*, la prima categoria di soggetti ha sempre avuto maggiore facilità, da un punto di vista probatorio, nell'aver riconosciuto un risarcimento per i danni psichici patiti, poiché si trovano, al momento dell'azione, in quella che viene indicata come area di pericolo per la loro incolumità fisica che il convenuto ha il previo dovere di non violare. Di contro, invece, per l'altra categoria di soggetti, l'ordinamento abbia prima non riconosciuto la risarcibilità dei pregiudizi psichici e, successivamente, introdotto delle stringenti limitazioni in tal senso, i c.d. "control mechanisms".

L'importanza di questa distinzione fu sottolineata nella fondamentale pronuncia resa dalla *House of Lords* in *Page v Smith*¹³³.

Nel caso in questione l'attore ebbe un incidente automobilistico causato dalla negligenza del convenuto, in seguito al quale, fortunatamente, entrambi rimasero illesi. Tuttavia il signor Page aveva sofferto, per circa vent'anni, di una malattia psichiatrica cronica, ossia l'encefalomielite mialgica (comunemente nota con l'acronimo "M.E."), che, in seguito allo stato di ansia e di paura conseguente al sinistro si aggravò fortemente, creando un permanente stato di depressione e di ansia che ebbe forti ripercussioni sulla sua vita quotidiana, non consentendogli nemmeno più di lavorare. Pertanto, agì in giudizio per il risarcimento dei danni psichici scaturiti in seguito all'incidente.

Nei primi due gradi di giudizio l'attore vide rigettata la propria domanda sulla base del fatto che il danno psichico subito non fosse ragionevolmente prevedibile. Si affermò, infatti, che, in assenza di alcun danno fisico conseguente all'incidente, il convenuto non avrebbe potuto prevedere la particolare condizione di fragilità psichica in cui versava l'attore: ciò che poteva essere prevedibile era, per l'appunto, solamente l'eventuale danno fisico conseguente all'incidente e non anche danni psichici derivanti dalle particolari condizioni del soggetto¹³⁴. La *House of Lords*, invece, con una maggioranza stringata di tre giudici a favore su cinque, diede ragione all'attore.

¹³³ *Page v Smith* [1996] 1 AC 155.

¹³⁴ Per un più approfondito esame della fattispecie e dei giudizi precedenti a quello della *House of Lords*, si veda P. KUNZLIK, *Nervous Shock: Foreseeability, the "Primary Victim" and M.E. – Page v Smith (No. 1) – Page v Smith (No. 2)*, in *Nottingham Law Journal*, 1996, vol.1, pp. 70-79.

Come premesso da Lord Lloyd, si trattava della quarta volta in cui l'organo decidente si trovava ad affrontare la tematica dei danni psichici, dopo i già previamente trattati *Bourhill v Young*, *McLoughlin v O'Brian* e il caso di cui si tratterà nel prossimo paragrafo, ossia *Alcock & Others v Chief Constable of South Yorkshire*. In questi precedenti, tuttavia, la *House of Lords* si era trovata ad interfacciarsi con attori che rientravano nella categoria delle “*secondary victims*” e mai, come nel caso di specie, con un soggetto direttamente coinvolto negli esiti della condotta negligente del convenuto.

Il punto centrale era quello di stabilire se la ragionevole prevedibilità del danno psichico dovesse essere provata, oltre che dalle “*secondary victims*” come finora si era sempre affermato, anche dalle “*primary victims*”, come l'attore nel caso di specie, ovvero bastasse a questi semplicemente dimostrare di essersi trovato nell'area delle possibili conseguenze dannose per la propria incolumità fisica (c.d. “*zone of physical danger*”), create dalla condotta negligente del convenuto.

È evidente che, seguendo quest'ultima impostazione, si sarebbe approfondita l'importanza della distinzione dei soggetti che hanno patito un danno psichico, tra quelli direttamente coinvolti nell'evento traumatico e quelli, invece, in quel momento distanti.

Come si è anticipato, la *House of Lords* ritenne di accogliere la domanda dell'attore, affermando che, nel caso delle c.d. “*primary victims*”, non occorre verificare la ragionevole prevedibilità dei danni psichici poi effettivamente riportati dall'attore ma, semplicemente, che egli sia stato posto in pericolo dal convenuto, con la propria condotta negligente.

In tal senso, infatti, Lord Lloyd, con la cui *opinion* concordarono anche Lord Ackner e Lord Browne – Wilkinson, sottolineò che la prevedibilità del danno psichico «rimane un elemento cruciale quando l'attore sia una *secondary victim*, per la semplice ragione per cui queste si trovano normalmente al di fuori dell'area di prevedibili danni fisici. Ma laddove l'attore sia una *primary victim* della condotta negligente del convenuto, i casi di *nervous shock* [...] non sono in discussione. Da quando è stato ritenuto sussistente in capo al convenuto il dovere di non cagionare prevedibili danni fisici all'attore, non è necessario domandarsi se esista un separato dovere di non cagionare danni psichici».

L'affermazione è importante, poiché volta ad eliminare, quanto meno per le *primary victims*, l'annosa distinzione che si è sempre posta in ambito giudiziale tra

danni fisici e psichici, quanto alla loro risarcibilità. Come affermato, tra l'altro, anche nel *Limitation Act 1980*¹³⁵, citato da Lord Lloyd, ciò che rileva è il danno alla persona, sia questo di tipo fisico o psichico.

Nemmeno rilevava, secondo i giudici, il fatto che il soggetto fosse particolarmente fragile, da un punto di vista psichico. In applicazione del già descritto “*thin skull principle*”¹³⁶, infatti, nel caso delle vittime dirette della condotta del convenuto, non rileva il fatto che queste siano più o meno fragili e, dunque, più o meno esposte alle conseguenze dannose della detta condotta, dovendo il danneggiante risarcire ogni danno che da questi derivi. Il principio in esame, infatti, si basa sull'idea che il danneggiante deve ristorare la vittima allo stato originario in cui l'ha trovata, non rilevando il fatto che quest'ultima potesse avere particolari condizioni fisiche o psichiche, tali da renderla particolarmente fragile, principio che invece non trova applicazione per le vittime secondarie¹³⁷.

In tal senso, Lord Lloyd affermò come, nel caso delle “vittime primarie” della condotta negligente del convenuto, non fossero necessari i meccanismi di controllo predisposti per quelle secondarie, «né, in questi casi, è appropriato domandarsi se la vittima sia un soggetto di ordinaria flemma. Nel caso di danni fisici non v'è tale requisito. Il convenuto negligente [...] deve lasciare la sua vittima così come l'ha trovata. Lo stesso principio deve applicarsi al caso dei danni psichici».

La descritta decisione viene talvolta commentata in dottrina come una pronuncia in cui i giudici si sono basati più su un approccio empatico nei confronti della vittima, piuttosto che su solide basi giuridiche¹³⁸.

Ciò nondimeno, due sono i punti principali esaminati in *Page v Smith*, ossia quelli che la dottrina¹³⁹ ha definito come il “*primary victim point*” e il “*foreseeability point*”.

¹³⁵ Si legge, infatti, nel citato *Statute*, che «i danni alla persona includono qualsiasi malattia o menomazione della condizione fisica o mentale dell'individuo».

¹³⁶ Si vedano note 68 - 69.

¹³⁷ Si ricorderà, infatti, come per le *secondary victims* uno dei limiti previsti dalla giurisprudenza, in particolare dopo *Bourhill v Young*, fosse quello della c.d. “*reasonable fortitude*” del danneggiato, ossia del fatto che si trattasse di un soggetto non particolarmente fragile, poiché, in questo caso, l'eventuale danno psichico cagionatogli non sarebbe stato effettivamente ragionevolmente prevedibile dal convenuto.

¹³⁸ Così, J. AHUJA, *Liability for Psychological and Psychiatric Harm: The Road to Recovery*, in *Modern Law Review*, 2015, vol.23 n.1, pp.27-40.

¹³⁹ S. BAILEY e D. NOLAN, *The Page v Smith Saga: a Tale of Inauspicious Origins and Unintended Consequences*, in *The Cambridge Law Journal*, 2010, vol.69 n.3, pp.495-528.

Quanto al primo, la *House of Lords* ha puntualizzato che, laddove dalla condotta negligente del convenuto sia ragionevolmente prevedibile che l'attore subisca danni fisici, allora questi deve essere qualificato come “*primary victim*” ai fini della risarcibilità dell'eventuale danno psichico riportato e, quindi, non essere sottoposto ad alcuna particolare restrizione.

Quanto al secondo punto, invece, si è affermato, in maniera ancor più rilevante, che, qualora dalla condotta del convenuto sia ragionevolmente prevedibile per l'attore subire un danno personale, non importa se di tipo fisico o psichico, allora già è soddisfatto il requisito della prevedibilità. Basta, dunque, che l'attore si trovi nell'area di pericolo fisico creata dal convenuto, con la sua condotta negligente, al fine di ritenere ragionevolmente prevedibili ogni tipo di danno da questi riportato, sia fisico che mentale¹⁴⁰. Ne consegue, dunque, che il danno psichico conseguente ad un danno fisico, patito realmente o potenzialmente, non è mai considerato imprevedibile (o, per usare la terminologia specifica inglese, “*too remote*”)¹⁴¹.

Il problema che si pose nei casi successivi, consiste nel comprendere quanto ampia debba considerarsi l'area di pericolo fisico creata dalla condotta del convenuto. Come osservato da acuta dottrina¹⁴², se ad esempio un soggetto guidasse in maniera spericolata e a velocità folle lungo una strada piena di persone allora vi sarebbero decine di soggetti posti all'interno dell'area di pericolo fisico e che potrebbero agire nei confronti del conducente nel caso in cui riportino danni psichici, per lo stato di apprensione e paura derivato da tale situazione.

Ad esclusione del successivo caso *White & Others v Chief Constable of South Yorkshire*, che non accolse i principi espressi nella pronuncia in commento, si può dire che *Page v Smith* costituisce un caposaldo della giurisprudenza in materia di

¹⁴⁰ Sul punto si veda anche *Corr (Administratrix of Corr decd) v IBC Vehicles Ltd* [2008] UKHL 13 in cui si conferma che il danno psichico può essere risarcito a condizione che sia prevedibile anche un danno fisico al soggetto agente.

¹⁴¹ Si veda, a tal proposito, quanto affermato dal medesimo organo giudicante nel successivo caso *Simmons v British Steel* [2004] UKHL 20, in cui l'attore, un operaio che, nel corso dell'attività di lavoro inciampò e cadde battendo fortemente la testa, non riportando fortunatamente alcun danno fisico poiché indossava l'elmetto protettivo, in seguito a tale evento soffrì di un aggravamento di un precedente stato depressivo che lo portò a dover abbandonare l'attività lavorativa. La *House of Lord* ritenne il datore di lavoro responsabile dei danni psichici patiti dall'attore in considerazione del fatto che, utilizzando la classificazione di *Page v Smith*, egli era da considerarsi quale vittima primaria della condotta del convenuto, il quale si era mostrato negligente nel non predisporre un ambiente lavorativo sano e sicuro. Di conseguenza, ogni danno patito conseguente a tale evento, prevedibile o meno, doveva comunque essere risarcito.

¹⁴² WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.228; si veda anche l'opinione critica espressa da H. TEFF, *Causing Psychiatric and Emotional Harm: Reshaping the Boundaries of Legal Liability*, 2009, Oxford, p.77.

“*primary victims*”, tanto che i relativi *dicta* continuano ad essere seguiti costantemente¹⁴³.

Tuttavia, non appare chiaro quale possa essere l’effettiva portata dell’area di pericolo di danno fisico provocato dalla condotta negligente del convenuto, all’interno della quale possa ascrivere la risarcibilità di danni psichici riportati dall’attore. Occorre evidenziare, però, che, nei casi finora citati, vi è uno stretto nesso di vicinanza temporale tra la condotta negligente del convenuto e il danno riportato dall’attore. Nei casi in cui manchi tale nesso di prossimità temporale, sembrerebbe potersi escludere la responsabilità del convenuto per i danni eventualmente patiti dall’attore.

In *Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd*¹⁴⁴, infatti, si pose proprio questa problematica. La fattispecie aveva ad oggetto un’azione iniziata da diversi operai di una fabbrica chimica che, scoprendo di essere stati esposti, nel corso della propria attività lavorativa, all’asbesto, nonostante non avessero sviluppato alcuna malattia fisica, incominciarono a preoccuparsi per il proprio stato di salute futuro, temendo che avrebbero potuto sviluppare malattie tumorali a causa di tale esposizione. Pertanto, agirono contro il datore di lavoro, per i danni psichici che tale perenne stato d’ansia e di angoscia provocò loro, che li aveva fatti lavorare in condizioni non sicure, esponendoli, come detto, al contatto con materiali pericolosi. In questo caso, a differenza di quanto affermato in *Page v Smith*, la Corte d’Appello ritenne che si trattasse di danni psichici che non fossero ragionevolmente prevedibili in considerazione del fatto che alcun danno, presente e futuro, era stato provocato e, soprattutto, per il fatto che tra la condotta negligente, ossia l’attività lavorativa degli attori esposta all’asbesto, e il sorgere dei danni psichici erano passati diversi anni (la conoscenza degli effetti dannosi per la salute dell’asbesto, infatti, può dirsi relativamente recente rispetto al periodo in cui gli attori prestarono la propria

¹⁴³ Sono numerosissime le pronunce successive che hanno seguito i principi espressi in *Page v Smith*. Tra queste si ricorda il già citato caso *Young v Charles Church* [1997] 39 BMLR 146, in cui il lavoratore, essendo nell’area di rischio fisico creato dalla condotta negligente del datore di lavoro, poté ottenere il risarcimento del danno psichico patito in seguito all’aver assistito al tragico incidente che portò alla morte di due colleghi di lavoro. Le medesime conclusioni si raggiunsero nel simile e successivo caso *Campbell v North Lanarkshire Council* [2000] S.C.L.R. 373, in cui un lavoratore assisté all’esplosione che coinvolse e ferì gravemente un collega di lavoro e in seguito a cui soffrì di danni psichici che gli vennero risarciti, essendo considerato quale *primary victim* secondo quanto affermato in *Page v Smith*. Simili statuizioni si possono rinvenire nell’esame di alcuni casi decisi dalla Corte d’Appello d’Inghilterra e Galles, quali *A v Essex CC* [2003] EWCA Civ 1848 e *Donachie v CC Greater Manchester* [2004] ECWA Civ 405.

¹⁴⁴ *Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd* [2006] EWCA Civ 27.

attività lavorativa). Come evidenziato in dottrina¹⁴⁵, la conclusione sarebbe stata differente se, invece, gli attori avessero sviluppato i danni psichici nell'immediatezza temporale successiva all'esposizione all'asbesto.

10. La giurisprudenza sulla tragedia di Hillsborough.

A questo punto della trattazione, occorre soffermarsi sul tanto tragico quanto fondamentale, per la disamina del danno psichico nell'ordinamento inglese, disastro di Hillsborough e, di conseguenza, delle relative controversie processuali che sono sorte e di cui si è fatto menzione nel corso della presente ricerca.

Per comprendere nel miglior modo possibile la portata dell'evento e le sue conseguenze "giudiziali", occorre soffermarsi a spiegare precisamente ciò che accadde.

Il 15 aprile 1989 oltre 50.000 persone si recarono allo stadio di Hillsborough, a Sheffield, per assistere alla semifinale di *FA Cup* che si sarebbe giocata tra le squadre del Liverpool e del Nottingham Forest. Lo stadio in questione fu designato, per il terzo anno consecutivo, come il luogo ospitante una delle semifinali della più celebre Coppa inglese: questo dimostrava la grande fiducia che la *Football Association* riponeva nei confronti di tale struttura e nella capacità organizzativa della Polizia locale. Esso veniva considerato dagli addetti ai lavori come «il luogo perfetto per qualsiasi incontro importante»¹⁴⁶.

Come detto, la partita attirò moltissimi tifosi, anche a causa del fatto che era il secondo anno consecutivo in cui Liverpool e Nottingham Forest si contendevano, nello stadio di Hillsborough, l'accesso alla finale dell'*FA Cup*.

L'impianto, nonostante le lodi ricevute, era abbastanza vecchio: fu costruito nel 1899 e parzialmente rimodernato nel 1965, in vista dei Mondiali dell'anno successivo, e presentava importanti problemi strutturali¹⁴⁷.

Le tifoserie vennero ospitate nelle due curve opposte: inespugnabilmente, però, si assegnò alla tifoseria del Liverpool, normalmente più numerosa, la Leppings Lane (14.600 posti), ossia quella meno capiente, mentre ai tifosi del Nottingham Forest

¹⁴⁵ WINFIELD & JOLOWICZ, *On Tort, cit.*, p.230.

¹⁴⁶ Parole di Herbert McGee, l'allora Presidente dello Sheffield Wednesday F.C., secondo il quale lo stadio di Hillsborough rappresentava «the perfect venue for all kinds of important matches».

¹⁴⁷ Già durante le semifinali dei due anni precedenti si erano verificati dei problemi: nel 1987, a causa del sovraffollamento all'ingresso dell'impianto, l'inizio della partita fu posticipato di 15 minuti; nel 1988, per lo stesso motivo, si sfiorò la medesima tragedia che, purtroppo, si verificò poi l'anno successivo.

fu assegnata la Spion Kop End, che disponeva di oltre 21.000 posti. Bisogna, altresì, considerare che alla Leppings Lane si accedeva tramite appena sei tornelli, contro gli oltre sessanta del settore opposto.

A causa di questi fattori, ad un quarto d'ora dal fischio d'inizio, moltissimi tifosi del Liverpool si trovavano ancora fuori dallo stadio in attesa di entrare. Quando fu chiaro che le procedure d'ingresso non sarebbero terminate prima dell'inizio della partita, la polizia, alle 2.54 p.m., anziché optare per la posticipazione dell'incontro, fece una scelta che si rivelò essere catastrofica: venne, infatti, aperto il Gate C, uno dei tre grandi cancelli che conducevano alla curva dove erano ospitati i tifosi del Liverpool. Il Gate C, in particolare, conduceva ad un tunnel che, a sua volta, portava i tifosi ad una vera e propria trappola: al termine del tunnel, infatti, si arrivava ad una zona (i Pens 3 e 4) che era chiusa sia ai lati che, ovviamente, sul davanti da un recinto a strapiombo che la divideva dalla pista che circondava il campo. Nella descrizione di tale zona, alcuni studiosi inglesi hanno parlato addirittura di «recinti per bestiame»¹⁴⁸.

Queste zone recintate erano già, in parte, riempite dagli spettatori che erano regolarmente entrati in precedenza, seguendo le ordinarie procedure di accesso. Al momento dell'apertura del Gate C, però, oltre 2.000 persone si proiettarono verso tale ingresso ed il risultato fu terribile. Usando le parole, molto forti, di un autore inglese: «...lo schiacciamento fu immediato. Facce spalmate contro il recinto perimetrale, persone calpestate e, allora, vicino l'apertura del *pen 3*, una delle barriere crollò creando una massa aggrovigliata di corpi»¹⁴⁹.

L'errore, da parte della Polizia locale, di non richiudere immediatamente il cancello una volta che così tanti tifosi stavano entrando deve essere considerato insieme a quello, altrettanto grave, consistente nel non essersi accorta subito della tragedia che si stava consumando nella Leppings Lane. Mentre, infatti, l'arbitro fischiava l'inizio della partita, la gente moriva sugli spalti; alle 3,05 p.m., cinque minuti dopo il fischio d'inizio, i tifosi del Liverpool riuscirono a scavalcare le barriere e ad entrare in campo in modo da mettersi in salvo. Ciononostante, la polizia ritenne fosse in corso un tentativo d'invasione di campo e, dopo aver sospeso la partita,

¹⁴⁸ P. SCRATON, *Policing with contempt: the degrading of truth and denial of justice in the aftermath of Hillsborough disaster*, in *Journal of Law and Society*, vol. 26, n. 3, p.282 in cui parla, appunto, di «pens like cattle pens».

¹⁴⁹ P. SCRATON, *Policing with contempt: the degrading of truth and denial of justice in the aftermath of Hillsborough disaster*, cit., p.282.

intervenne con cariche volte ad impedire l'ingresso in campo dei tifosi. La situazione si fece, se possibile, ancora più drammatica, al limite del paradossale: da un lato i tifosi del Liverpool si trovavano ad essere schiacciati dalla folla, mentre dall'altro venivano contrastati dalla polizia che, così facendo, impediva loro di crearsi delle vie di fuga.

Soltanto dopo qualche minuto ci si rese conto di ciò che stava realmente accadendo: la polizia ordinò immediatamente di aprire le inferriate tra gli spalti ed il campo in modo da consentire ai tifosi di mettersi in salvo. Solo una volta che la Leppings Lane si fu svuotata si riuscì a comprendere la reale portata della tragedia: decine e decine di corpi erano distesi inerti a terra, alcuni solo svenuti, altri, purtroppo, morti. Il bilancio finale fu di 96 vittime¹⁵⁰: 89 erano uomini e 7 donne; 39 erano al di sotto dei vent'anni (il più giovane ne aveva appena 7); 40 erano tra i venti e i ventinove anni di età. La causa della morte per quasi tutti i casi fu l'asfissia da compressione: si trattava di soggetti le cui pareti toraciche furono compresse dal contatto con gli altri corpi, anche a seguito di calpestamento, o con le strutture fisse della zona. Ben 730 persone rimasero ferite e migliaia rimasero traumatizzate, compreso il personale di emergenza e gli ufficiali di Polizia¹⁵¹.

Quella di Hillsborough è stata riconosciuta come la più grande tragedia dello sport inglese.

In seguito ai descritti, tragici, eventi, si svilupparono diverse controversie giudiziali, molto rilevanti ai fini della presente ricerca.

Si andranno, in particolare, ad esaminare due fondamentali pronunce rese dalla *House of Lords*, derivanti dai fatti di Hillsborough, ossia *Alcock & Others v Chief Constable of SYS* e *White & Others v Chief Constable of SYS*.

- a. I danni psichici patiti dalle *secondary victims*, ossia i familiari delle vittime della tragedia di Hillsborough. Il caso *Alcock & Others v. SYS Chief Constable* e l'evoluzione del test introdotto da Lord Wilberforce in *McLoughlin v O'Brian*.**
- Il primo dei casi da analizzare è *Alcock & others v Chief Constable of South Yorkshire*¹⁵² che coinvolse, in particolare, i familiari di alcune delle vittime del

¹⁵⁰ L'ultima vittima fu Tony Bland, un ragazzo che rimase in stato vegetativo per quattro anni dopo la tragedia prima di morire

¹⁵¹ H.J. HARTLEY, *A mass sport disaster. Hillsborough ten years on: an overview of the legal process and outcomes*, in *The society for the study of the legal aspects of sport and physical activity*, vol. 10, n. 2, p. 65.

¹⁵² *Alcock & Others v Chief Constable of South Yorkshire* [1992] 1 AC 310.

disastro di Hillsborough, che svilupparono danni psichici per avere assistito direttamente alla morte dei propri congiunti ovvero per essere giunti successivamente sul luogo dell'incidente e ivi aver appreso le drammatiche notizie che li riguardavano. Si tratta, quindi, di un caso che coinvolge quelle che, in precedenza, si sono definite “*secondary victim*” della condotta negligente altrui.

Riepilogando i fatti del giudizio con ordine¹⁵³, si trattava di sedici persone che agirono nei confronti della Polizia del South Yorkshire, rappresentata dal Commissario capo, per i danni psicologici subiti dall'aver assistito, nelle modalità che adesso si descriveranno, alla perdita dei loro familiari avvenuta in seguito al disastro di Hillsborough. Di tali soggetti, soltanto due erano effettivamente presenti sul luogo del disastro (Brian Harrison e Robert Alcock), mentre gli altri furono informati del tragico evento guardando le immagini alla televisione ovvero quando furono chiamati a identificare i cadaveri dei loro cari.

Il giudice Hidden, nel primo grado di giudizio, ritenne che il convenuto fosse responsabile di tali danni verso dieci dei sedici attori. Sia presso la Corte d'Appello tuttavia, che dinanzi la *House of Lords* (che si pronunciò all'unanimità) il giudizio di primo grado fu totalmente ribaltato.

Nel caso di specie è evidente che il problema fondamentale era dato dal fatto che gli attori non erano stati i soggetti direttamente coinvolti nell'incidente (le c.d. “*primary victims*”). Tali difficoltà furono manifestate da Lord Oliver, il quale affermò che: «in quei casi nei quali, come nel presente giudizio, il danno di cui ci si duole è attribuibile al dolore e alla sofferenza di aver assistito alla tragedia riguardante un'altra persona, in un evento in cui l'attore non è direttamente e immediatamente coinvolto, allora l'esame della fattispecie diviene più complesso». Si è precedentemente esaminata l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad una graduale estensione dei requisiti necessari al fine di riconoscere il risarcimento del danno psichico al soggetto non direttamente coinvolto dall'azione del convenuto ma che subisce, comunque, un pregiudizio di tal fatta in seguito all'aver assistito o appreso dell'evento tragico riguardante un proprio congiunto.

In questi casi, è di fondamentale importanza applicare il “test”, elaborato da Lord Wilberforce nel caso *McLoughlin v. O'Brian*, al fine di verificare se la “*secondary victim*” e, dunque, *mutatis mutandis*, gli attori del caso in questione, possano

¹⁵³ Per una complete analisi si rimanda a K.J. NASIR, *Nervous Shock and Alcock: The Judicial Buck Stops Here*, cit.

considerarsi vittime secondarie della condotta negligente del convenuto e aspirare a un risarcimento. Tale test si basa su tre requisiti fondamentali:

- a. il rapporto che lega l'attore alla vittima primaria della condotta negligente del convenuto;
- b. la prossimità fisico-temporale all'evento;
- c. il modo tramite cui si viene a conoscenza dell'evento dannoso.

Per quanto concerne il primo requisito, l'ordinamento inglese non riconosce il risarcimento a qualsiasi soggetto, ma solo a coloro che dimostrino di avere «un forte legame di amore e di affetto» con la vittima.

Secondo l'argomentare di Lord Wilberforce, tale rapporto si presume sussistente nel caso in cui i soggetti siano sposati, ovvero si tratti di genitori e figli. Il problema sta proprio in questa presunzione: è corretto ritenere a priori che soltanto un padre o un marito possano subire danni psichici dall'aver assistito alla morte, rispettivamente, del proprio figlio o della propria moglie?

Bisogna, comunque, considerare che si tratta di quella che gli inglesi definiscono come “*rebuttable presumption*”, ossia una presunzione semplice e non assoluta.

Nella giurisprudenza, infatti, fin da Lord Wilberforce¹⁵⁴, si è evidenziato come nella realtà dei casi non si possa fare una distinzione acritica e meccanica guardando esclusivamente al rapporto di parentela che lega le vittime: è necessario, infatti, fare una valutazione caso per caso e verificare la sussistenza o meno di tale legame. Chiaramente quanto maggiore sarà la distanza nel legame tra la vittima e l'attore, tanto più sarà difficile dimostrare la forza del rapporto che si assume sussistere tra i due¹⁵⁵.

Nonostante quanto detto, comunque, nessuno degli attori che aveva un legame diverso con le vittime rispetto al rapporto padre-figlio o marito-moglie ottenne un risarcimento. A tal proposito, infatti, gli unici due appellanti che erano presenti sul luogo della catastrofe, ossia Mr Alcock e Mr Harrison, non videro accolti i loro ricorsi in quanto, nonostante soddisfacessero il requisito della *direct proximity at the event*, si ritenne che essi non fossero collegati alle vittime della tragedia da un

¹⁵⁴ Il quale affermò, in *McLoughlin v O'Brian* che «...i casi che riguardano rapporti meno stretti devono essere esaminati attentamente. Io non posso dire che non dovrebbero mai essere ammessi. Più stretto è il legame, non meramente nominativo ma affettivo, più probabilità avrà la domanda di essere accolta».

¹⁵⁵ Opinione su cui concorda Lord Oliver il quale affermò che «...un'azione per danni derivanti da malattia psichica in seguito al dolore o sofferenza per un lontano parente dell'attore richiederà uno scrutinio maggiormente attento e avrà considerevoli difficoltà probatorie».

sufficiente rapporto affettivo. I due persero rispettivamente due fratelli ed un cognato.

Notevolmente più complicato da trattare è il secondo requisito, ossia la *sufficient proximity* dell'attore all'evento traumatico.

Nel caso *McLoughlin v O'Brian*, Lord Wilberforce intese riferire tale requisito non soltanto al caso in cui il soggetto è fisicamente presente nel luogo in cui avviene l'incidente, ma anche a quello in cui questi si trovi nelle immediate vicinanze, non soltanto fisiche, ma anche, per così dire, temporali (c.d. *aftermath doctrine*).

Nel caso di specie nessuno degli attori, come si diceva, tranne Mr Alcock e Mr Harrison, era presente allo stadio: questi vennero a sapere della morte dei loro cari molto tempo dopo. Alcuni furono informati dalla Polizia, mentre altri furono chiamati a riconoscere il cadavere del proprio familiare: in ogni caso nessuno seppe alcunché meno di nove ore dopo l'evento.

A questo punto, ci si chiese se questi soggetti soddisfacessero tale requisito. I giudici della *House of Lords* ritennero unanimemente che ciò non fosse possibile.

Lord Oliver, a tal proposito, rilevò come il concetto di *proximity* abbia un elevato contenuto discrezionale¹⁵⁶, elemento, quest'ultimo, confermato da un'analisi giurisprudenziale sulla portata della locuzione "*immediate aftermath*"¹⁵⁷.

Successivamente, affermò che c'erano almeno quattro motivi che differenziavano il presente caso dai precedenti in cui fu ritenuto sussistere il requisito in questione. Innanzitutto, nei casi precedenti vi era un legame matrimoniale (*Hambrook v Stokes Brothers*) o genitoriale (*McLoughlin v O'Brian*) tra l'attore e la vittima primaria della condotta negligente del convenuto, ciò che mancava nel caso di specie. Poi, normalmente, il danno era derivato da un improvviso e inaspettato choc al sistema nervoso dell'attore: nel caso di specie, in considerazione del fatto che gli attori si

¹⁵⁶ Egli affermò, in particolare, che: «...il concetto di *proximity* è artificioso e dipende più da ciò che la Corte ritiene essere la ragionevole area per imporre una responsabilità piuttosto che da ogni processo logico di deduzione analitica».

¹⁵⁷ Da un attento esame giurisprudenziale è facilmente evincibile come il concetto di prossimità della vittima secondaria all'evento, da un punto di vista spaziale e temporale, è assolutamente discrezionale e, spesso, assai imprevedibile. In *Ravenscroft v Rederiaktiebolaget Trasatlantic* [1991] 3 All ER 73 la madre di un ragazzo, morto in ospedale a seguito di un incidente di lavoro avvenuto due ore prima, non ottenne il risarcimento dei danni psichici patiti per aver appreso del tragico evento circa venti minuti dopo il decesso. Stessa sorte che toccò ad un padre, il cui figlio morì in un incidente, e che apprese dell'evento il giorno dopo il decesso (*Tranmore v T E Scudder Ltd* [1998] EWCA Civ 733). Dall'altro lato, invece, in *Galli-Atkinson v Seghal* [2003] EWCA Civ 697 una madre ottenne il risarcimento dei danni psichici patiti in seguito all'aver appreso della morte della figlia. In questo caso, in particolare, la donna, non vedendo tornare la figlia dalla lezione di balletto, scese in strada e lì vide la scena dell'incidente in cui fu coinvolta la figlia circa un'ora prima e, successivamente, si recò in ospedale dove vide il corpo della giovane ragazza in obitorio.

recarono sul luogo dell'incidente molto tempo dopo, mancava, invece, il requisito del c.d. *sudden shock*.

Ulteriore considerazione fu quella per cui l'attore avrebbe dovuto essere presente personalmente sulla scena dell'incidente, ovvero trovarsi a una certa vicinanza mentre in questo caso si era trovato a partecipare delle conseguenze dell'incidente tempo dopo.

Infine, nei casi in cui fu riconosciuto il risarcimento alle *secondary victims* vi era non solo un elemento di prossimità fisica all'evento, ma una stretta connessione temporale tra l'evento e la percezione di questo da parte dell'attore, elemento mancante in questa fattispecie.

Per tali ragioni, sulle quali convennero anche gli altri giudici, anche il secondo requisito fu ritenuto essere mancante in relazione agli attori.

Bisogna, infine, soffermarsi particolarmente sull'ultimo requisito, ossia il modo tramite il quale si viene a conoscenza dell'evento, poiché presenta dei tratti di originalità fino a quel momento mai discussi.

Una delle particolarità, infatti, che contraddistingue il caso di specie è il fatto che alcuni attori affermarono di avere subito un profondo choc nervoso per aver visto la tragedia in diretta, avendo visto i programmi televisivi che trasmettevano le relative immagini ed essendo, tali soggetti, a conoscenza che in quel luogo si trovavano i propri cari.

Da qui la domanda: possono le immagini televisive essere considerate come mezzi adeguati a trasmettere uno choc nervoso al soggetto che vi assiste?

Il requisito in questione era stato menzionato da Lord Wilberforce, sulla scorta anche dei precedenti, per escludere la sussistenza di responsabilità nei cosiddetti *told cases*, ossia i casi in cui l'attore fosse venuto a conoscenza dell'evento traumatico poiché informato da terzi. Lo stesso giudice, però, sembrava lasciare aperto uno spiraglio, in quanto si chiese, quasi profeticamente se «la percezione dell'evento tramite mezzi equivalenti alla percezione personale, come ad esempio tramite immagini televisive, possa considerarsi altrettanto soddisfacente».

Ciò nonostante, anche in questo caso, i giudici della *House of Lords* esclusero recisamente che il mezzo televisivo potesse considerarsi adeguato a trasmettere uno choc nervoso al soggetto che guarda le immagini. Si escluse, in particolare, tale possibilità per almeno due ragioni.

Innanzitutto, come risultava dalle prove fornite ai giudici, le immagini televisive non avevano mostrato la sofferenza di individui riconoscibili: lo choc, infatti, non era derivato dal fatto di vedere i propri parenti morire in diretta televisiva, cosa che non era avvenuta, bensì dal crescente stato di angoscia dovuto all'idea che i propri cari si trovassero in quel luogo mostrato in televisione e che, in quel momento, fossero in pericolo di vita. Tale forte stato di preoccupazione fu, poi, confermato o dalla notizia della morte o, in altri casi, dall'identificazione del cadavere presso lo stadio. In questo senso, quindi, mancava nel mezzo televisivo il requisito dell'immediatezza e dell'imprevedibilità dello choc che è ritenuto elemento fondamentale per ottenere un risarcimento in tali casi¹⁵⁸.

La seconda ragione per cui il mezzo televisivo non fu considerato un mezzo adeguato a trasmettere uno choc nervoso è di carattere tecnico.

Le reti televisive non avevano trasmesso immagini di individui sofferenti riconoscibili, ma se anche ciò fosse avvenuto, osservò Lord Ackner, la responsabilità non avrebbe potuto essere fatta ricadere sul convenuto del caso di specie.

Egli sottolineò come esiste un codice etico che impone ai produttori televisivi di non mostrare, in alcun evento, le immagini di persone che soffrono: il convenuto ragionevolmente si aspetta che tali produttori si atterrano a tale codice comportamentale. Se, nel caso di specie, ciò non fosse avvenuto, il convenuto non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di tale situazione in quanto si sarebbe trattato «di un *novus actus* che avrebbe rotto la catena causale tra la allegata responsabilità del convenuto e il danno psichico». La responsabilità, dunque, eventualmente si sarebbe dovuta ascrivere al produttore televisivo che, in violazione del predetto codice etico, aveva trasmesso immagini non rispondenti ai canoni ivi prescritti.

Dall'approfondito esame della presente decisione, si evince in maniera chiara il forte contrasto tra le ragioni giuridiche a favore dell'ammissibilità di un risarcimento del danno psichico e le ragioni di *policy* che spingono i giudici a muoversi con estrema cautela in questo campo così delicato.

¹⁵⁸ Lord Oliver, a tal proposito, affermò che «...le immagini televisive viste dai vari attori non possono essere equiparate alla visione diretta dell'evento. Né posseggono quel grado di immediatezza richiesto per sostenere un'azione per il risarcimento del danno psichico».

Si può anzi dire che l'*Alcock case* è probabilmente il teatro in cui, sulla base dell'esame della fattispecie, emergono con estrema chiarezza i timori, in passato già paventati, legati ad un eccessivo riconoscimento della responsabilità per i danni psichici. Infatti, come si è detto, il caso di specie riguardava i familiari di alcune delle vittime del disastro di Hillsborough, rimasti particolarmente impressionati dalle modalità con cui hanno appreso della morte dei propri cari. Gli attori, dunque, erano davvero numerosi e sarebbero potuti aumentare esponenzialmente qualora i giudici avessero riconosciuto con eccessiva generosità il risarcimento ai familiari delle vittime.

Pertanto, la *House of Lords* ha dovuto trovare dei modi per cercare di limitare le domande attoree, rigettandole tutte poiché, ciascuna, non rispondeva ad almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati, creando non poche discriminazioni rispetto a casi precedenti e sollevando numerose critiche.

La problematica principale, come già sottolineato da Lord Oliver nelle parole sopra riportate, è il fatto che il concetto di *proximity*, nelle sue tre declinazioni di vicinanza affettiva, spazio temporale all'evento e di modalità di percezione, è assai cangiante (e, perciò, eccessivamente discrezionale) in relazione alle caratteristiche del caso di specie.

Ciò risulta particolarmente evidente in relazione ai primi dei due requisiti sopra esaminati, ossia quello della prossimità affettiva e spazio temporale all'evento. Escludere, infatti, che un soggetto possa patire un danno psichico dall'aver appreso della morte di un proprio caro dopo nove ore dall'evento piuttosto che dopo circa un'ora (come invece accade nel caso *McLoughlin v O'Brian*) ovvero perché si tratta di un fratello della vittima e non, invece, di un genitore o di un coniuge, appare inevitabilmente ingiunto e fonte di diseguaglianze inaccettabili.

b. I danni psichici patiti dai soggetti intervenuti a prestare i soccorsi: la sottile distinzione tra *rescuer* ed *employee* in *White & Others v. SYS Chief Constable*.

L'altra fondamentale vicenda processuale, conseguente al disastro di Hillsborough, e che occorre analizzare è il caso *White & Others v. SYS Chief Constable*¹⁵⁹.

Questa la vicenda: durante l'evento sportivo erano presenti allo stadio moltissimi poliziotti. In seguito alla tragedia, questi si impegnarono attivamente per cercare di

¹⁵⁹ *White & Others v. SYS Chief Constable* [1999] 2 A.C.455

aiutare i feriti e, successivamente, per organizzare le procedure di identificazione dei defunti.

A causa del forte stress subito, diversi esponenti delle forze dell'ordine ebbero a soffrire della PSTD¹⁶⁰ e, perciò, agirono in giudizio contro il loro responsabile, il Commissario Capo della Polizia del South Yorkshire, colpevole di avere cagionato il disastro a causa della sua condotta negligente, come evidenziato nella spiegazione dei fatti scaturenti la tragedia.

In giudizio vennero selezionati cinque attori che avrebbero rappresentato le cinque categorie di poliziotti presenti ad Hillsborough in quel tragico giorno (quattro di questi erano presenti al campo quando si verificò il disastro, mentre uno partecipò solamente alle procedure di identificazione dei cadaveri).

In primo grado il giudice Waller rigettò le domande degli attori considerandoli alla stregua di *secondary victims* che non rientravano nei criteri stabiliti sia in *McLoughlin v. O'Brian* che nell'*Alcock case*. La Corte d'Appello, al contrario, ritenne di concedere il risarcimento esclusivamente ai quattro poliziotti presenti sul campo. Tale verdetto fu confermato dalla pronuncia dei giudici della *House of Lords* che adesso si analizzerà.

In tale sentenza vi sono almeno tre elementi di particolare rilevanza e che occorre scrutinare attentamente¹⁶¹, in particolare:

- a) i fattori di *policy* connessi al caso di specie e, in generale, ai casi di *pure psychiatric harm*;
- b) la possibilità di considerare i poliziotti alla stregua di *employees* ai quali è dovuto un *duty to take care* da parte del Commissario Capo;
- c) la possibilità di considerare alcuni di essi come *rescuers*.

Infatti, i poliziotti che agirono in giudizio tentarono di “aggirare” i limiti posti per il risarcimento dei danni psichici, tentando di essere qualificati quali *employees* ovvero *rescuers*. In questo modo, sulla base dei precedenti, essi avrebbero potuti essere considerati quali *primary victims* della condotta negligente del convenuto e, dunque, accedere con maggior facilità al risarcimento dei danni subiti.

Bisogna, adesso, procedere ad analizzare tali singoli elementi.

¹⁶⁰ Si veda nota 8.

¹⁶¹ Per una completa e lucida analisi degli aspetti salienti della fattispecie in esame, si veda P. KAY, *Psychiatric Harm*, in *Law Teacher*, 1999, vol.33 n.3, pp.372-377.

Per quanto riguarda il primo elemento caratteristico (*sub a*), occorre evidenziare che il timore di riconoscere la risarcibilità del danno psichico patito dagli attori, dopo averlo negato, invece, ai familiari delle vittime in *Alcock*, giocò un ruolo fondamentale nella decisione che si sta esaminando¹⁶².

In particolare, fu Lord Steyn che si soffermò sull'analisi dei fattori di *policy* sottesi al caso in esame. Egli evidenziò come, in un mondo ideale, tutti i poliziotti che avevano sofferto di PTSD in seguito al disastro di Hillsborough (così come i parenti delle vittime nell'*Alcock case*) avrebbero avuto diritto ad ottenere un risarcimento. Ma, affermò il giudice, «noi non viviamo a Utòpia: noi viviamo in un mondo pragmatico in cui il sistema dei *torts* esige di porre delle limitazioni alle azioni risarcitorie...».

Secondo Lord Steyn bisognava, infatti, distinguere tra i danni fisici e quelli psichici: la distinzione non stava tanto nel tipo di danno, grave sia in un caso che nell'altro, quanto nei requisiti necessari per ottenere un risarcimento. Nel caso di danni fisici, infatti, sarebbe stato bastevole il requisito della ragionevole prevedibilità di tali danni da parte del danneggiante. Tale requisito, invece, è necessario ma non sufficiente nel caso di *psychiatric injury*.

La possibilità di ottenere un risarcimento nel caso di danni psichici necessitava, infatti, secondo il giudice, un diverso trattamento rispetto al caso di danni fisici per almeno quattro ragioni.

Innanzitutto poiché è molto difficile, anche per lo stato attuale della scienza medica, riuscire a distinguere tra un acuto stato di afflizione e la malattia psichica.

In secondo luogo, v'è il rischio di una potenziale espansione incontrollata di tale responsabilità nei confronti di coloro che assistono ad eventi macabri o particolarmente traumatici.

Ulteriore motivazione, tipica invero nell'ambito dell'esame dei fattori di *policy*, è quella secondo cui l'abolizione o l'allargamento delle regole speciali che governano il risarcimento dei danni psichici porterebbe inevitabilmente ad un incremento incontrollato ed incontrollabile delle categorie di soggetti che lamentano tali danni (il noto "*floodgates argument*").

Infine, c'è il rischio che il prevedere la responsabilità per i danni psichici in un'ampia e incontrollata gamma di situazioni, avrebbe delle conseguenze ingiuste

¹⁶² Così S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, pp.148.

sul convenuto che si troverebbe a dovere rispondere di danni sproporzionati rispetto alla condotta posta in essere (cagionata, magari, da un attimo di distrazione).

Per tali ragioni Lord Steyn non ritenne appropriato estendere eccessivamente i confini della responsabilità per danni psichici: i limiti che erano stati previsti prima in *McLoughlin v. O'Brian* e, poi, nell'*Alcock case* sono fondamentali per il sistema anche se, probabilmente, non particolarmente coerenti con l'ideale aristotelico di giustizia correttiva¹⁶³.

Altro elemento importante nella soluzione del caso di specie è stata la considerazione, già anticipata sopra, della difficoltà insita nel giustificare la concessione di un risarcimento ai poliziotti presenti ad Hillsborough (che, di fatto, causarono l'evento disastroso) quando il medesimo era stato, invece, negato ai familiari delle vittime del disastro, sulla base del c.d. "*Alcock test*"¹⁶⁴. Lord Griffith, ad esempio, nel tentare di giustificare il riconoscimento di un risarcimento per alcuni degli attori presenti quel giorno ad Hillsborough affermò di non condividere «l'idea che l'opinione pubblica troverebbe in qualche modo offensivo che coloro che hanno sofferto di malattie psichiatriche in seguito al tentativo di salvare e soccorrere le vittime dovrebbero ottenere un risarcimento che, invece, è stato negato a coloro che hanno sofferto il dolore e l'angoscia della perdita di un congiunto. [...] Siamo umani e dobbiamo accettare che, come tali, la sofferenza per il lutto non può essere compensata né ristorata da alcuna somma in denaro».

Sono evidenti, dunque, i dubbi e le preoccupazioni dei giudici nella risoluzione del caso di specie. Essi si posero il problema che il riconoscimento di un risarcimento ai componenti delle Forze di Polizia intervenuti avrebbe attirato critiche dalla opinione pubblica in considerazione del fatto che il medesimo risarcimento era stato, invece, negato ai familiari delle vittime le quali, in effetti, erano state coinvolte in maniera senza dubbio più diretta e tragica dal disastro.

Ciò che, tuttavia, fu particolarmente scrutinato nel caso di specie, rispetto a quello sopra trattato, fu la particolare qualità degli attori che, come detto, intervennero a prestare i primi soccorsi (e, dunque, potevano considerarsi quali *rescuers*) e, allo stesso tempo, erano i dipendenti del soggetto che, di fatto, causò negligenemente

¹⁶³ Tale concetto fu posto in evidenza da Lord Hoffmann il quale affermo che: «Se qualcuno partisse dall'idea che, teoricamente, il *law of torts*, è volto a rafforzare un sistema aristotelico di giustizia correttiva allora non ci sarebbe, evidentemente, alcuna valida distinzione tra i danni fisici e psichici».

¹⁶⁴ D. NOLAN, *Taking Stock of Nervous Shock*, cit., p.118.

l'evento tragico, ponendo, così, la loro incolumità a repentaglio (potendosi, quindi, considerare quali *employees*).

Si è detto, nel paragrafo precedente, come le predette categorie di soggetti abbiano sempre ricevuto un trattamento, per così dire, privilegiato nel riconoscimento del risarcimento del danno psichico subito a causa della condotta negligente del convenuto. Si tratta di soggetti direttamente coinvolti dalla detta condotta e, quindi, tali da potersi considerare quali *primary victims*, con le già esposte conseguenze da un punto di vista delle maggiori semplicità probatorie per l'attore.

Soffermandosi, dunque, su questo secondo aspetto, ossia l'idea di considerare i poliziotti alla stregua di *employees (sub b)*, bisogna analizzare le opinioni contrastanti di alcuni giudici.

Innanzitutto è pacifico che i poliziotti, nonostante non possano identificarsi all'interno della categoria del lavoratore subordinato tipico, possano invece ritenersi quali *employees* (o, meglio, *quasi-employees*, come afferma Lord Goff) ai quali è dovuto un *duty to take care* da parte del proprio *employer*, ossia il Commissario Capo della Polizia del South Yorkshire. È altrettanto pacifico che l'*employer*, con la sua condotta negligente, non ha rispettato tale dovere mettendo in pericolo i propri sottoposti. Il problema, tuttavia, è comprendere se tale responsabilità porti al considerare prevedibili dal danneggiante non solo i danni fisici, ma anche quelli psichici da questi patiti nel corso dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Alla luce dei precedenti, di cui si è trattato, si sarebbe dovuto e potuto considerare tale possibilità: Lord Goff, infatti, affermò che il Commissario Capo fosse responsabile, in considerazione della condotta negligente consistita, come detto, nell'aver aperto il *Gate C* e nel non aver scagionato gli ingressi.

La maggioranza dei giudici, tuttavia, contraddisse tale opinione, ritenendo, invece, che non ci fossero gli elementi per sostenere la responsabilità *in negligence* del datore di lavoro e, di conseguenza, gli estremi per far rientrare gli attori nella categoria degli *employees*.

Lord Steyn ritenne, infatti, che la responsabilità dell'*employer* dipendesse dai generali principi del *law of torts*, che limitano la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso di danni psichici: si tratta, evidentemente, di un passo indietro e di una restrizione in più rispetto ai principi che erano stati stabiliti precedentemente. Al contrario, Lord Hoffmann affermò esclusivamente che, nel

caso di specie, i poliziotti non potessero considerarsi come *primary victims* perché non erano stati coinvolti direttamente nell'evento tragico, avendo assistito indirettamente alla morte e al ferimento di altri soggetti. Questa idea, seppur criticabile dal punto di vista della considerazione della posizione dei poliziotti durante la tragedia di Hillsborough¹⁶⁵, si pone in linea con i precedenti.

Per quanto concerne, infine, il terzo e ultimo degli elementi analizzato dai giudici della *House of Lords*, ossia la possibilità di considerare i poliziotti alla stregua di *rescuer (sub c)*, anche in questo caso non vi fu un'opinione unanime.

Innanzitutto bisogna considerare che non tutti gli attori del caso di specie potevano essere considerati come soccorritori: uno di essi, infatti, partecipò esclusivamente alle procedure d'identificazione dei cadaveri.

Per quanto riguarda gli altri attori, Lord Griffiths avrebbe concesso loro il risarcimento sulla base del precedente *Chadwick v. British Railways Board* in cui si era data ragione all'attore, il quale si trovò ad affrontare una situazione tragica e ricca di orrore causata dalla negligenza del convenuto. Su questa base era evidente che anche i poliziotti che prestarono i primi soccorsi sul campo di Hillsborough si trovarono ad affrontare una situazione molto simile, che causò loro la PTSD e che, quindi, avrebbe dovuto portare ad un risarcimento.

Gli altri giudici, tuttavia, espressero un orientamento diverso. Essi, infatti, ritennero che non esistesse una categoria specifica dei *rescuers* e che, nel caso Chadwick, l'attore avesse ottenuto il risarcimento esclusivamente perché la condotta del convenuto lo aveva esposto ad una situazione di pericolo per la propria incolumità fisica. Questo specifico elemento, invece, fu ritenuto assente nel caso di specie: nessuno dei poliziotti che agì in giudizio fu considerato in quell'area di pericolo per la propria incolumità, tale che avrebbe potuto temere per la propria salute.

In tal senso si affermò il principio in base al quale il *rescuer* ha diritto ad ottenere un risarcimento per i danni psichici subiti in seguito al tentativo di soccorso soltanto nel caso in cui la condotta del danneggiante lo abbia posto in una situazione di pericolo fisico o, comunque, tale da far temere a questi di trovarsi in tale situazione. Nel caso di specie i poliziotti che prestarono i primi soccorsi non erano da considerarsi in uno stato di pericolo per la propria incolumità e, quindi, ancora una volta, furono considerati quali *secondary victims*. Quindi, per ottenere un

¹⁶⁵ Così S. DEAKIN, A. JOHNSTON, B. MARKESINIS, *Markesinis and Deakin's Tort Law, cit.*, pp.156-157.

risarcimento, avrebbero dovuto rispondere ai requisiti previsti in *McLoughlin v. O'Brian* prima e nell'*Alcock case*, poi.

Com'è evidente, parimenti alla categoria degli *employees*, anche in questa situazione i giudici posero una restrizione ulteriore rispetto ai criteri stabiliti nei precedenti. Tale atteggiamento estremamente prudente è sicuramente da ascrivere alle considerazioni di *policy* di cui si è trattato in precedenza¹⁶⁶.

11. Il dovere del convenuto di non arrecare pregiudizi psicologici a terzi mediante una condotta negligente che cagioni danno a se stesso: lo strano caso *Greator v Greator*.

Si è finora posto in evidenza come il convenuto abbia il generale dovere di non porre in pericolo ovvero di non danneggiare, con la propria condotta negligente, l'attore e che, nel caso questi riporti dei danni, allora sarà suo dovere ristorarli. Nel caso si tratti di danni psicologici, poi, intervengono ulteriori considerazioni che portano a una distinzione tra le vittime primarie e quelle secondarie della condotta del danneggiante.

Tutti i casi che si sono analizzati, tuttavia, si basavano sul presupposto fattuale che il convenuto aveva posto in essere una condotta, i cui effetti dannosi si erano direttamente, nel caso di vittima primaria, o indirettamente, nel caso di vittima secondaria, rivolti verso l'attore, cagionandogli danni psichici per i quali agiva in giudizio.

Ci si può chiedere, a questo punto, se il medesimo dovere di non arrecare danni a terzi sussista anche nel caso in cui la condotta negligente del convenuto sia consistita nel porre in pericolo o nel danneggiare esclusivamente se stesso. Detto in altri termini, può il convenuto essere ritenuto responsabile dei danni psichici cagionati all'attore, quando questi siano derivati da una condotta incauta e/o negligente che abbia posto in pericolo esclusivamente la vita dello stesso danneggiante?

¹⁶⁶ Illuminante, in tal senso, è la affermazione di Lord Steyn secondo cui: «[...] al fine di contenere il concetto di *rescuer* all'interno di confini ragionevoli per gli scopi del risarcimento danni per i pregiudizi di tipo psichico, l'attore deve quanto meno dimostrare che la condotta del convenuto lo ha posto in una situazione di oggettivo pericolo e che, comunque, egli ragionevolmente riteneva tale. Senza tale limitazione si arriverebbe alla deprecabile soluzione per cui, mentre i parenti delle vittime non sono ammessi al risarcimento del danno, secondo quanto avvenuto nel caso *Alcock*, gli spettatori perversamente curiosi, che giungono nelle immediatezze successive a un disastro, potrebbero invece».

La questione è stata analizzata e risolta dalla *High Court* nel recente caso *Greatorex v Greatorex*¹⁶⁷, la cui vicenda è tanto particolare da meritare attenzione.

Il convenuto fu coinvolto in un incidente, cagionato da sua esclusiva negligenza, in seguito al quale fu ferito gravemente. Vennero chiamati, dunque, i soccorsi e intervenne sul posto una squadra dei vigili del fuoco, tra cui vi era proprio il padre del ragazzo ferito. Questi, in seguito alla visione del figlio in quelle tragiche condizioni, ebbe a soffrire di una grave PTSD, per il cui risarcimento agì proprio nei confronti del ragazzo¹⁶⁸, la cui condotta negligente, oltre ad averlo ferito gravemente, aveva, appunto, provocato danni psichici al padre.

L'attore, da considerarsi quale *secondary victim*, in effetti soddisfaceva tutti i tre requisiti di *proximity* posti nell'*Alcock test*. Si trattava, infatti, del genitore del ragazzo (c.d. *proximity in relationship*), il quale era intervenuto nelle immediatezze temporali dell'incidente (c.d. *proximity both in time and in space*) e aveva personalmente percepito l'evento traumatico, ossia lo stato drammatico del figlio (c.d. *proximity in perception*).

Sulla base della predetta osservazione, quindi, questi avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno psichico effettivamente subito.

Tuttavia, ciò su cui ci si interrogò fu proprio il fatto se il convenuto, ossia la vittima principale dell'evento, potesse effettivamente avere il dovere di non cagionare danni agli altri mediante una condotta negligente che gli aveva provocato grave pregiudizio. Proprio su questo elemento, ritenuto non configurabile, l'*High Court* non accolse la domanda dell'attore.

La questione, tra l'altro, merita particolare attenzione per lo studioso di diritto comparato per la particolare metodologia utilizzata dal giudice Cazalet per risolvere la controversia¹⁶⁹. Come detto, infatti, non esistevano precedenti in materia di danno psichico causato dalle lesioni auto inflittesi dal convenuto. Pertanto, dall'attento esame della decisione emerge come il giudice si sia lasciato guidare da un precedente non del *Common Law* ma, addirittura, della Corte Suprema Federale Tedesca del 1971, reso noto dai legali del *Motor Insurers' Bureau*.

¹⁶⁷ *Greatorex v Greatorex* [2000] 1 W.L.R. 1970.

¹⁶⁸ È corretto precisare che, in realtà, l'azione del padre fu rivolta nei confronti del *Motor Insurers' Bureau* (sostanzialmente corrispondente al nostro Fondo per le Vittime della Strada), in considerazione del fatto che il veicolo su cui viaggiava il ragazzo non era assicurato.

¹⁶⁹ Sull'attento esame dell'aspetto metodologico comparatistico utilizzato dalla *High Court* nel presente caso, si sofferma B. MARKESINIS, *Il metodo della comparazione. Il retaggio del passato e le sfide del futuro*, con prefazione di G. ALPA, 2004, Milano.

In particolare, seguendo questo precedente, il giudice ritenne di rigettare la domanda dell'attore poiché non si sarebbe potuto configurare, come si diceva, in capo al convenuto/vittima primaria, un dovere di non danneggiare terzi con la propria condotta negligente mediante la quale si è autoinflitto dei danni¹⁷⁰. Ciò, secondo il giudice inglese, si sarebbe posto in aperto contrasto con il diritto di autodeterminazione della vittima principale¹⁷¹.

La coerenza della decisione, tuttavia, pare venir meno nel momento in cui il giudice Cazalet, continuando il proprio ragionamento, afferma che la responsabilità del convenuto vi sarebbe stata qualora, dalla sua condotta, fosse derivato un danno fisico all'attore.

Tale affermazione non può che apparire contraddittoria, poiché il diritto all'autodeterminazione se è considerato prevalente rispetto alla causazione di danni psichici ad altri, dovrebbe essere considerato tale anche nel caso in cui la condotta causa danni fisici a terzi.

Tuttavia, nell'argomentare del giudice Cazalet nella pronuncia in commento, tale parallelismo tra le suddette tipologie di danno non emerge.

Ne consegue, quindi, che il diritto all'autodeterminazione del danneggiante prevale sui possibili pregiudizi inflitti, mediante tale condotta, all'attore esclusivamente nel caso in cui si tratti di danni psichici e non, dunque, in caso di danni fisici.

Si conferma, così, ancora una volta come nell'ordinamento inglese si tenda a non riconoscere una parità tra le due tipologie di danno, seppur astrattamente ricollegabili alla categoria del danno alla persona.

12. La necessità di un evento “oggettivamente” orrorifico e chocante per la risarcibilità del danno psichico patito dalla *secondary victim*: un'ulteriore restrizione rispetto ai limiti già stabiliti in *Alcock*. I recenti casi *Taylor v Novo* e *Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Tonayne*.

Nell'analisi finora condotta, in particolare relativa ai limiti previsti per il risarcimento del danno psichico patito da quelle che si sono definite come “*secondary victims*” si è visto come, dal caso *McLoughlin v O'Brian* e,

¹⁷⁰ Afferma, in particolare, il giudice Cazalet che «Il convenuto non ha il dovere, nei confronti dell'attore, di non causare danni a se stesso» e che questi «non ha, nei confronti dell'attore, il dovere di non cagionargli danni psichici in seguito all'averlo esposto alla vista di danni autoinflittisi».

¹⁷¹ Si vedano sul punto le riflessioni di B. MARKESINIS, *Foreign Law Inspiring National Law. Lessons from *Greatorex v Greatorex**, in *The Cambridge Law Journal*, 2002, vol. 61 n.2, pp.386-404.

specialmente, da *Alcock & Others v Chief Constable of South Yorkshire* in poi, siano stati previsti dei requisiti specifici che l'attore deve soddisfare al fine di poter avere successo in giudizio.

Si ricorderà, in particolare, come i requisiti in parola, criticati assai spesso in dottrina¹⁷², fossero relativi al grado di “vicinanza” dell'attore, termine inteso nel triplice senso di vicinanza affettiva alla vittima, vicinanza spazio temporale all'evento e vicinanza nella percezione dello stesso.

A fronte delle dette critiche, la giurisprudenza sembrò, in un primo momento, interpretare in maniera meno restrittiva tali limiti, in particolare quello relativo all'estensione del concetto di “*immediate aftermath*”. Dopo, infatti, le prime applicazioni¹⁷³, in cui il concetto di prossimità spazio temporale dell'attore all'evento, veniva inteso in maniera abbastanza rigida, in alcuni casi giurisprudenziali dell'inizio del nuovo millennio, invece, le Corti inglesi lo interpretarono in maniera più elastica.

Si può far riferimento, in tal senso, al caso *North Glamorgan NHS Trust v Walters*¹⁷⁴ in cui, nonostante l'attrice, che soffrì di danni psichici per la morte del figlio neonato, apprese della notizia circa 36 ore dopo l'evento che condusse al decesso del bambino, le fu riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti, interpretando in maniera piuttosto “generosa” il concetto di prossimità spazio temporale all'evento. Similmente, nel già citato *Galli-Atkinson v Seghal*¹⁷⁵, una madre ottenne il risarcimento dei danni psichici patiti in seguito all'aver appreso della morte della figlia. In questo caso, in particolare, la donna, non vedendo tornare a casa la figlia, prima vide la scena dell'incidente in cui fu coinvolta la figlia circa un'ora prima e, successivamente, si recò in ospedale dove vide il corpo della giovane ragazza in obitorio. In questo caso la Corte affermò che il concetto di *immediate aftermath* dovesse ritenersi composto da più elementi, e che la donna avesse sofferto tanto per la vista della scena dell'incidente, sia per la vista del corpo della figlia deceduta.

Tuttavia, questo approccio che sembrava estendere il campo di applicazione della responsabilità per i danni psichici cagionati alle *secondary victims* è stato presto

¹⁷² In tal senso J. STAPLETON, *In Restraint of Tort*, pubblicato in *The Frontiers of Liability: Volume 2* di P. BIRKS, Oxford, 1994 o D. NOLAN, *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police (1991)*, pubblicato in *Landmark Cases in the Law of Tort* di C. MITCHELL e P. MITCHELL, Londra, 2010.

¹⁷³ Si vedano paragrafi 7-8.

¹⁷⁴ *North Glamorgan NHS Trust v Walters* [2002] EWCA Civ 1792.

¹⁷⁵ Si veda nota 156.

rimitato e, anzi, adesso i giudici inglesi utilizzano un approccio ancor più restrittivo rispetto alle limitazioni già previste nell'*Alcock test*¹⁷⁶.

In particolare, nel caso *Taylor v Novo*¹⁷⁷ la Corte d'Appello ha contraddetto quanto affermato nel precedente citato, secondo cui il concetto di prossimità spazio temporale all'evento possa intendersi composto da diversi momenti temporali. Nel caso di specie, infatti, la madre dell'attrice subì un incidente sul posto di lavoro e morì, improvvisamente, circa tre settimane dopo alla presenza della figlia la quale, a causa dell'evento, patì danni psichici di cui chiese il risarcimento. Secondo l'attrice, in particolare, facendo leva su quanto affermato nei precedenti sopra analizzati dei primi anni del nuovo millennio, il concetto di prossimità spazio temporale all'evento doveva scindersi e, dunque, diversificare l'incidente, a cui non era presente la figlia della donna e, invece, la morte della madre, cui invece ella assistette. Questo evento, secondo l'attrice, doveva essere considerato quale effettivo momento in cui subì i danni psichici e per il quale, essendo presente, soddisfaceva i tre requisiti previsti nell'*Alcock test*.

La Corte d'Appello, tuttavia, fu di diverso avviso, ribadendo il concetto secondo cui l'evento traumatico fosse uno, e uno solamente, ossia quello che aveva cagionato l'infortunio della donna. A questo susseguì, come detto, la morte della stessa circa tre settimane dopo. Quest'ultimo fatto, dunque, non poteva considerarsi quale evento scaturente il trauma psichico, bensì quale conseguenza dell'evento dannoso principale¹⁷⁸.

In considerazione del fatto, quindi, che l'attrice non era effettivamente presente al momento dell'incidente della madre, né si trovava nelle immediate vicinanze, la domanda fu rigettata.

Secondo la Corte, dunque, lo choc deve scaturire da un singolo evento orrifico a cui l'attore deve aver assistito o, comunque, essere giunto nella immediatezza dello stesso, al fine di potersi considerare ragionevolmente quale *secondary victim*.

¹⁷⁶ Così secondo K. HORSEY e E. RACKLEY, *Kidner's Casebook on Torts*, Oxford, 2017, p.59.

¹⁷⁷ *Taylor v Novo* [2013] EWCA Civ 194.

¹⁷⁸ Si legge, in tal senso, che «In realtà ci fu un singolo incidente o evento [...] che ha avuto due conseguenze. La prima fu l'infortunio al capo e al braccio della madre; e la seconda (tre settimane dopo) fu la sua morte [...] se l'attrice fosse stata in prossimità fisica della madre al momento dell'incidente e avesse sofferto uno choc e una malattia psicologica in seguito all'aver assistito a tale evento, allora sarebbe stata qualificata come *secondary victim* secondo i principi stabiliti nei precedenti».

Tale approccio maggiormente restrittivo è stato confermato nei casi successivi¹⁷⁹ e, in particolare, nell'interessante pronuncia *Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne*¹⁸⁰ relativo ad un caso di responsabilità medica.

La moglie dell'attore si era sottoposta ad un intervento di isterectomia che, tuttavia, a causa della negligenza dei medici della struttura sanitaria, non fu eseguito a regola d'arte e portò a delle complicanze alla signora che, per qualche giorno, fu intubata e ricoverata in terapia intensiva. Il marito, nonché attore, lamentò danni psichici dovuti all'aver assistito al descritto aggravamento delle condizioni della moglie, nell'arco delle 36 ore successive all'intervento e, in particolare, al fatto di vederla intubata e collegata ai vari macchinari che la tenevano in vita.

Questi, dunque, per il grado di parentela con la vittima principale e per la percezione diretta del deterioramento dello stato di salute della donna, sicuramente rispondeva a due dei tre requisiti stabiliti nell'*Alcock test*. Il problema era quello di comprendere se un danno psichico dovesse essere necessariamente causato da un singolo, improvviso, evento traumatico ovvero, come nel caso di specie, da una situazione prolungata nel tempo.

La Corte d'Appello ritenne essere necessario, al fine di considerare l'attore quale *secondary victim*, il fatto che il danno psichico scaturisse da un singolo evento orrorifico e shockante e, pertanto, rigettò la domanda del marito della donna, richiamando altresì quanto affermato dal medesimo organo giudicante nel precedentemente citato caso *Taylor v Novo*.

Di fatto, da quanto sopra evidenziato, emerge un ulteriore requisito che si va ad affiancare ai tre *control mechanisms* già stabiliti in *Alcock*, ossia la necessità di un singolo evento traumatico e shockante, che cagioni il danno psichico alla vittima secondaria. È evidente che, in tal modo, si restringe ulteriormente il campo di applicazione della responsabilità per la causazione di pregiudizi psichici, con buona pace di quanti hanno sempre criticato tali limitazioni, definite «arbitrarie e non necessarie»¹⁸¹.

¹⁷⁹ Si veda, ad esempio, *Wild v Southend Hospital NHS Trust* [2014] EWHC Civ 588.

¹⁸⁰ *Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne* [2015] EWCA Civ 588.

¹⁸¹ Così, in particolare, è stato definito il descritto nuovo requisito della necessità di un singolo evento shockante e traumatico, con riferimento al caso di specie, da A.S. BURROWS e J.H. BURROWS, *A Shocking Requirement in the Law of Negligence Liability for Psychiatric Illness: Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne* [2015] EWCA Civ 588, in *Modern Law Review*, 2016, vol.24, pp. 278-284.

13. Prime conclusioni sul danno psichico nell'ordinamento inglese.

Al termine della disamina della disciplina del pregiudizio psichico, cagionato da una condotta negligente del danneggiante, nell'ambito dell'ordinamento inglese, si possono trarre le prime, sommarie, considerazioni, solo preliminari da integrare con quelle del successivo capitolo, avente ad oggetto lo studio della disciplina del danno psicologico nell'ordinamento italiano.

Nell'ordinamento inglese, si è avuto modo di mettere in rilievo un aspetto rilevante e, al contempo, tipico. Si fa riferimento al fatto che non vi è una disciplina omogenea e uniforme rispetto alla generalità dei danni cagionati in seguito ad una condotta negligente del convenuto, siano essi di tipo fisico ovvero psichico. Al contrario, si riscontra una netta distinzione tra i requisiti che normalmente vengono chiesti per ottenere il risarcimento di un pregiudizio di tipo fisico rispetto a quelli di tipo psichico.

Si ritiene che tale profonda differenza tra le due tipologie di danno che, come già detto, di fatto sono *species* del *genus* danno alla persona, sia da ricollegare sia al tradizionale approccio di tipo rimediale¹⁸², tipico della giurisprudenza inglese, sia ai delicati aspetti di politica del diritto o, per utilizzare la terminologia originaria, i “*policy factors*” che si sono costantemente intersecati alle motivazioni giuridiche dei casi finora esaminati.

Proprio dalle dette preoccupazioni si ritiene che sia derivata una disciplina del danno psicologico assai frammentata, ricca di regole talvolta contraddittorie e, inevitabilmente, di giudizi spesso largamente discrezionali nella risoluzione dei casi concreti.

La fondamentale distinzione tra soggetti direttamente interessati dalla condotta negligente del convenuto, ossia le *primary victims*, e quelli, invece, che subiscono danni psichici dall'aver assistito ad un evento tragico che ha direttamente coinvolto un terzo soggetto, ossia le *secondary victims*, ha creato non poche difficoltà, sia da un punto di vista squisitamente tecnico – giuridico che da quello di opportunità.

I predetti aspetti sono emersi, in particolare, in maniera assai prepotente e drammatica, come si è avuto modo di esaminare nelle decisioni conseguenti ai casi

¹⁸² Su tale aspetto dell'ordinamento inglese, si veda la fondamentale trattazione di F.H. LAWSON, *Remedies of English Law*, 1980, Londra in cui viene messo in evidenza come, fin dai tempi più antichi delle *forms of actions*, di cui si è detto nel precedente capitolo, il diritto inglese si è concentrato sulla tutela rimediale dei diritti soggettivi. Per un interessante disamina, nella medesima chiave rimediale, dell'ordinamento italiano, si veda invece A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003.

derivanti dal disastro di Hillsborough, ossia in *Alcock & others v South Yourkshire Chief Constable* e *White & others v South Yourkshire Chief Constable*. Si è avuto modo di stabilire, infatti, come la seconda delle decisioni citate, sia stata particolarmente caratterizzata dalla preoccupazione della *House of Lords* di non creare disparità rispetto alla prima decisione, che aveva visto soccombere in giudizio familiari delle vittime.

Ritornando alla detta distinzione, quanto alle *primary victims* pare potersi affermare che questa categoria possa aspirare al risarcimento del danno psichico in maniera relativamente semplice. La dimostrazione, infatti, di essere stati direttamente coinvolti nell'azione negligente del convenuto già porta con sé la presunzione di violazione del previo *duty to take care* in capo a quest'ultimo, nonché del requisito della prevedibilità del danno patito.

Come si è affermato in *Page v Smith*, infatti, nonché nelle pronunce successive di cui si è sopra detto, il fatto che il soggetto agente sia stato coinvolto nella condotta negligente del convenuto e, dunque, l'essere una *primary victim*, porta con sé, quasi automaticamente, la ragionevole previsione di sussistenza del danno psichico, a prescindere dalla contemporanea causazione di danni fisici.

Con riferimento alle *primary victims*, infatti, si applica il descritto "*thin skull principle*" in base a cui il danneggiante ha l'obbligo di risarcire ogni pregiudizio causato dalla sua condotta negligente all'attore, a prescindere da una sua particolare debolezza fisica o mentale che abbia aggravato o reso più probabile il sorgere del lamentato danno.

Diversamente, rispetto alle *secondary victims*, sono stati previsti ulteriori e più stringenti limiti al fine di poter ottenere un risarcimento per il danno psichico subito in seguito al trauma di aver assistito alla morte o al ferimento di un terzo soggetto. Si è visto, infatti, che, a partire dal caso *McLoughlin v O'Brian* e, soprattutto, nell'*Alcock case*, sono stati introdotti ulteriori limiti che possono ascrivere generalmente al requisito di *proximity* dell'attore rispetto all'evento, nella sua triplice, descritta, accezione di prossimità affettiva alla vittima principale, di prossimità spazio temporale al fatto traumatizzante e di prossimità nelle modalità di percezione dello stesso.

A questo triplice test, si aggiunge la recente ulteriore limitazione, di cui si è trattato nel paragrafo precedente, relativa al fatto che l'evento traumatico da cui è scaturito il danno psichico dell'attore deve essere unico e, al contempo, effettivamente

orrorifico e choccante. Su tale ultimo elemento non si può non far notare la contraddizione insita nel fatto che, alla luce della diversa sensibilità e forza d'animo di ciascun individuo, ciò che può apparire fonte di angoscia e di trauma psichico per uno, può, invece, risultare totalmente indifferente per un altro.

Pertanto, parlare di una sorta di "oggettività choccante" dell'evento appare assai arduo ed introduce un ulteriore elemento di ampia discrezionalità nell'ambito del percorso argomentativo di un giudice.

Infine, merita un approfondimento critico anche la questione della categoria degli *employees* e dei *rescuers*.

Si è detto come tali categorie siano sorte con il fine precipuo di facilitare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno psichico da questi patito, in considerazione di quella che si è definita come *pre tort relationship* degli stessi con il danneggiante.

Tuttavia, messi alla prova dei casi di Hillsborough e, in particolare, del caso *White*, i relativi confini sono stati rivisti, di modo da non estenderne eccessivamente il campo di applicazione.

In particolare, secondo quanto si è affermato nel detto caso, nonché in quelli successivi, le uniche categorie di soggetti rilevanti ed ammessi sono quelle delle *primary* e *secondary victims*.

Con riferimento alla categoria dei lavoratori, infatti, questi non sono altro che vittime primarie della condotta negligente del datore di lavoro. Nel caso, infatti, di incidenti sul lavoro, in cui gli stessi siano coinvolti o che coinvolgano i loro colleghi, essi vengono fatti rientrare nell'area di pericolo per la propria incolumità fisica (c.d. *zone of physical risk*) che, fin dalla pronuncia resa in *Dulieu v White & Sons*, è stato ritenuto elemento necessario e, al contempo, sufficiente per ottenere il risarcimento dei conseguenziali danni psichici patiti dalle *primary victims*.

Stesso discorso vale anche per i casi più recenti che hanno riguardato i danni psichici derivanti da stress lavorativo, in cui i lavoratori danneggiati sono direttamente implicati a causa della negligenza del datore che viene meno al dovere di apprestare un luogo di lavoro adeguato, sano e sicuro per i propri impiegati.

A medesime conclusioni si è addivenuto con riferimento alla categoria dei soccorritori, per i quali si ritiene necessario che essi si debbano trovare nelle immediate vicinanze spazio temporali del disastro, in modo da poter essere considerati come soggetti potenzialmente coinvolti nello stesso. Anche con

riferimento a tale categoria, dunque, si può parlare di vittime primarie della condotta negligente del convenuto.

CAPITOLO IV

IL DANNO PSICOLOGICO NEL DIRITTO ITALIANO

1. Premessa introduttiva di carattere metodologico.

All'interno del presente capitolo si tratterà, in maniera simmetrica rispetto a quanto finora fatto con riferimento al diritto inglese, del danno psicologico conseguente ad atto illecito nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

La linea di sviluppo del presente capitolo, in particolare, è articolata su un preliminare esame della assai discussa categoria del danno non patrimoniale che, in Italia, ha avuto uno sviluppo essenzialmente basato sull'opera attenta e sistematica della dottrina e della giurisprudenza.

Successivamente, si esaminerà in particolare il danno psicologico, che di quello non patrimoniale costituisce specifica ramificazione. Attraverso uno studio della giurisprudenza in materia, nonché del pensiero della migliore dottrina, si verificherà il grado di "sensibilità" del nostro ordinamento rispetto alla risarcibilità di questa specifica categoria di danno.

Anche per questo capitolo, sono essenzialmente due le conclusioni che si vogliono fare emergere.

Innanzitutto, il fatto che nell'ordinamento italiano, in maniera del tutto in linea con quanto già verificato essere avvenuto in quello inglese, il danno psicologico ha avuto una nascita e una evoluzione fondamentalmente basata sul formante giurisprudenziale e su quello dottrinario. Il ruolo del formante legislativo, infatti, contrariamente a quanto sarebbe lecito aspettarsi da un ordinamento di *Civil Law*, qual è quello italiano, ha avuto un rilievo assai limitato.

In secondo luogo, poi, diversamente, questa volta, rispetto a quanto verificato rispetto all'ordinamento di Oltremania, si porrà in evidenza come la giurisprudenza italiana mostra una maggiore attenzione alle problematiche psicologiche dell'individuo, essenzialmente ricollegandole ad un più ampio e profondo concetto di diritto alla salute, considerato quale diritto fondamentale dell'individuo da tutelare avverso ogni sua lesione.

La metodologia di ricerca che si seguirà, in linea con quanto finora fatto, sarà quella basata su un esame di tipo storico – evolutivo della giurisprudenza e della dottrina in materia di danno non patrimoniale e, in particolare, di quello psicologico.

2. Prime considerazioni sul danno psicologico.

Il danno psicologico, in Italia, viene paragonato all'altra faccia della luna: è fuor di dubbio che esista ma è ancora da esplorare¹.

In effetti, la trattazione della presente materia, in maniera completa e sistematica, all'interno dell'ordinamento italiano, appare un'impresa non certamente facile. Ciò tanto per la notevole produzione dottrinale nell'ambito, più generale, del danno non patrimoniale, all'interno del quale il danno psichico deve essere necessariamente collocato, quanto per le difficoltà nella individuazione e precisa definizione di cosa possa intendersi per "danno psicologico".

Come osservato in dottrina, infatti, il danno psichico «è uno dei profili di pregiudizio non patrimoniale più complessi e delicati, dal momento che costringe gli esperti ad interrogarsi circa le modalità con cui gli esseri umani rispondono ad una grande varietà di situazioni minacciose per l'integrità ed il benessere personale»².

Un'ulteriore difficoltà nella trattazione della materia in esame è data, poi, dal fatto che il danno psichico si colloca tra due estremi dati, da un lato, dal danno alla salute di tipo fisico e, dall'altro, dal danno morale³.

Incominciando con il dare delle preliminari linee guida per la trattazione e la contestualizzazione del danno psicologico, occorre innanzitutto premettere che questo è da collocarsi nella più vasta area del danno alla persona. Tematica, quest'ultima, tanto affascinante quanto controversa nei sistemi della tradizione giuridica occidentale⁴, sia per quelli di *civil law* sia, come visto già a proposito dell'ordinamento inglese⁵, di *common law*.

¹ G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, Milano, 1997.

² Così B. MAGLIONA, A. BIANCHI e V. VOLTERRA, *Sulla materia del danno psichico*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, fasc. IX, p.2934.

³ Si veda, sul punto, l'opinione espressa dallo psicologo A. QUADRIO, il quale nella "Presentazione" del *Convegno* sul "Danno biologico e danno psichico", tenutosi a Milano il 20 gennaio 1989 presso l'Università Cattolica e i cui lavori sono stati raccolti all'interno di un volume pubblicato a cura della Giuffrè, affermò che il danno psichico è da considerarsi quale «un danno che non sia puramente morale e cioè riconducibile unicamente alla sofferenza soggettiva ed al dolore che possono conseguire ad un trauma fisico o psichico e che non sia neppure un danno organico e cioè consistente in una menomazione derivante dalla lesione oggettiva di una parte dell'organismo».

⁴ Così R. PETRUSO, *Danno morale*, voce in *Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile*, 2016, p.112; nello stesso senso anche R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale mezzo secolo dopo*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, vol.56 fasc.V, p.624, secondo cui quella del danno alla persona è «materia intricata e controversa».

⁵ In tal senso possono richiamarsi le considerazioni di Lord Steyn, nel citato caso *White & Others v Chief Constable of South Yorkshire*, il quale, nel trattare del danno psicologico, affermò che la

Per “danno alla persona”, in questa sede, si intenderà il pregiudizio cagionato al soggetto a seguito di una condotta illecita e, dunque, da ascrivere alla più vasta materia della responsabilità aquiliana.

In particolare, nel trattare del danno alla persona nell’ambito della responsabilità da illecito civile, si tende ad accostare la predetta categoria di pregiudizio a quella del danno non patrimoniale⁶, espressamente prevista nel nostro ordinamento all’art. 2059 cod. civ.

Il danno di cui si è detto, quindi, verrà inteso in questa sede come quel tipo di pregiudizio, di tipo fisico ovvero psicologico, che viene arrecato al soggetto a seguito di un comportamento illecito, contrario al principio del *neminem laedere*, posto in essere da altro consociato.

Il collegamento, non solamente terminologico ma anche ideologico, con il danno non patrimoniale è dato dal fatto che il pregiudizio alla persona si sostanzia in tipologie di danni che non possono avere una valutazione diretta in termini meramente economici. La perdita di un braccio, la lesione dell’onore o della reputazione, lo svilupparsi di una malattia psichiatrica a seguito della condotta illecita altrui, infatti, sono tutte delle conseguenze che possono definirsi inestimabili⁷, nel senso che non hanno una corrispondenza in termini meramente economici.

Di qui, dunque, l’intimo collegamento che la dottrina individua tra il danno alla persona e il danno non patrimoniale che, per definizione, è appunto quella tipologia di danno che non si ripercuote direttamente sul patrimonio del soggetto danneggiato, a differenza del danno patrimoniale, quello sì suscettibile di immediata valutazione economica.

Occorre precisare, tuttavia, che sulla esatta definizione di “danno non patrimoniale”, in realtà, non vi è uniformità di vedute in dottrina⁸, anche a causa del

materia è un complesso mosaico di distinzioni e specificazioni assai difficile da spiegare. Riportando le parole in lingua originale, in particolare, si legge che «the law on the recovery of compensation for pure psychiatric harm is a patchwork quilt of distinctions which are difficult to justify».

⁶ Secondo D. MESSINETTI, *Danno giuridico*, voce in *Enc. Dir., Agg. I*, 1997, Milano, p.498, i termini “danno alla persona” e “danno non patrimoniale” sono da intendersi quali equivalenti semantici.

⁷ Di “inestimabilità” in termini economici del patema d’animo connesso al danno non patrimoniale parla P. CENDON, *La responsabilità civile*, vol. VII – *Responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1998, p.228.

⁸ Secondo P. CENDON, *La responsabilità civile*, cit., p.230, le posizioni espresse dalla dottrina in merito alla definizione del danno non patrimoniale si possono dividere in due grandi filoni principali. Secondo una parte della dottrina, a dir il vero oramai recessiva a fronte della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, quest’ultimo corrisponderebbe al danno morale. Secondo altro orientamento interpretativo, senz’altro maggioritario, invece, la categoria del

fatto che non vi è alcuna definizione codicistica della predetta locuzione. L'art. 2059 cod. civ., infatti, si limita ad introdurre una riserva di legge che comporta la tipicità della detta categoria di danno, senza tuttavia fornirne una definizione.

Per cercare, dunque, di comprendere al meglio il concetto di danno psicologico nel sistema attuale, non si potrà prescindere da una precisa ricostruzione, da un punto di vista storico e sistematico, del concetto di danno non patrimoniale all'interno dell'ordinamento italiano. Una piena comprensione della tematica del danno psicologico e, più in generale, dei danni collegati ad una sofferenza di tipo emotivo e, dunque, non visibile e non facilmente percepibile, deve necessariamente passare da una precisa ricostruzione della tematica del danno non patrimoniale e della sua fondamentale evoluzione dovuta, in particolare, al formante dottrinario e giurisprudenziale⁹.

Il percorso sarà quello seguito nello scorso capitolo per l'esame del danno psicologico nell'ordinamento inglese e basato, quindi, secondo gli insegnamenti dei Maestri della comparazione giuridica¹⁰, sulla ricostruzione in chiave storica e casistica della tematica in esame.

danno non patrimoniale può identificarsi, per esclusione, come qualsivoglia partita di danno in ordine a cui non sia possibile definire l'equivalenza con una somma di denaro. Alcuni Autori, addirittura, hanno anche messo in dubbio la correttezza della nomenclatura utilizzata di "danno non patrimoniale" poiché, secondo tale orientamento, la detta categoria sarebbe priva di un requisito ritenuto connaturato alla nozione di danno, ossia quello della permanenza (così A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962).

⁹ Come a breve si avrà modo di esporre, la straordinaria evoluzione della tematica del danno non patrimoniale è avvenuta, come si suol dire, a legislazione invariata. L'art. 2059 cod. civ., disposizione che disciplina il danno non patrimoniale all'interno del nostro ordinamento, infatti, è rimasto immutato fin dalla sua introduzione nel Codice Civile del 1942. Ciò nonostante, si è avuta una straordinaria attività ermeneutica da parte della giurisprudenza, anche costituzionale, in ciò preceduta da un altrettanto fondamentale lavoro della dottrina, che insieme hanno portato ad un radicale mutamento nella considerazione della tematica del danno non patrimoniale in un'ottica sempre più volta alla tutela della persona.

¹⁰ Come insegna G. GORLA, *Il Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, cit., p. V e ss., «la comparazione, quale metodo, non è che storia poiché vuol intendere come il fenomeno giuridico si spieghi, si differenzi, si particolareggi, in ciascun ordinamento nel suo svolgimento storico nei suoi rapporti con altri». La citata affermazione può ritenersi l'altro lato della medaglia dell'altrettanto nota locuzione del giurista inglese Maitland. In particolare, secondo Gorla, se è vero che «history involves comparison» è sicuramente vero anche il contrario. Sui fondamentali rapporti tra storia e comparazione si veda anche M. SERIO, *Dimensione giuridica e dimensione storica del common law: mondi separati ovvero uniti dalla comparazione?*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, 2014, pp. 795-828. ovvero quello di uno dei Padri del diritto comparato, ossia E. AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, 1854, la cui fondamentale opera è commentata da M. SERIO, *Gli albori della comparazione giuridica nella «Critica di una scienza delle legislazioni comparate» di Emerico Amari*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2012, pp. 413-451. Per un approfondimento delle medesime tematiche si rimanda anche alla recente pubblicazione di M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, 2020.

L'esame storico del danno non patrimoniale consentirà di comprenderne l'evoluzione concettuale che lo ha riguardato e che ha portato ad una sua considerazione sempre più incentrata sulla tutela della persona¹¹. In ultima analisi, ciò porrà le basi necessarie per la comprensione della disciplina del danno psicologico all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

3. L'evoluzione storica del danno non patrimoniale: dai suoi albori al codice civile unitario.

Da un punto di vista storico, la stessa ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico del risarcimento di un danno avente natura non patrimoniale incominciò a prendere campo, assai timidamente invero, solamente a partire dal XIX secolo.

Le motivazioni di questa tradizionale refrattarietà all'accoglimento di una concezione non patrimoniale del danno sono, innanzitutto, da rinvenirsi nel diritto romano.

Nel sistema giuridico romano, infatti, la concezione di danno aveva una connotazione spiccatamente patrimonialistica ed era connaturata essenzialmente alla tutela del diritto di proprietà. Così come per il *law of torts* in Inghilterra, la tutela della persona si sviluppò in un periodo successivo rispetto a quello della perdita patrimoniale dovuta all'azione negligente altrui.

In tal senso, è stato osservato da autorevole dottrina¹² che la stessa concepibilità del danno non patrimoniale nella tradizione romanistica, sarebbe stata un non senso e ciò perché, nell'ambito di quell'ordinamento giuridico, il danno si qualificava, essenzialmente, come differenza o diminuzione patrimoniale. Ne conseguiva, quindi, che la stessa idea di danno non patrimoniale sarebbe stata una contraddizione in termini¹³.

¹¹ M. SERIO, *Tendenze evolutive nella configurazione dell'illecito*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, vol.37 n.3, pp.1419-1435.

¹² C. CASTRONOVO, M. MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, vol.II, Milano, 2007, pp. 234 e ss.

¹³ Occorre precisare che, secondo alcuni Autori, la concezione del danno non patrimoniale non era totalmente sconosciuta nell'ambito del diritto romano ma aveva un'altra collocazione rispetto a quella privatistica che oggi ha, invece, questo tipo di pregiudizio. In tal senso si evidenzia che la tutela di quei beni inerenti alla persona, la cui lesione oggi trova rimedio nel sistema del danno non patrimoniale, nel diritto romano era presente sotto la logica afflittiva del diritto penale. In particolare, esistevano dei meccanismi di riparazione pecuniaria, basati su una logica reipersecutoria tipica del diritto penale che, per l'appunto, costituivano delle vere e proprie "pene private". Per un approfondimento sull'argomento, si veda P. CERAMI, *La responsabilità extracontrattuale della compilazione di Giustiniano ad Ugo Grozio*, in L. VACCA (a cura di), *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*, (Atti Aristec 1993), Torino, 1995.

Fu solamente con il giusnaturalismo che si incominciò a parlare di danno non patrimoniale, nel senso moderno dell'espressione¹⁴. Con il contributo dei giuristi del tempo, la cui idea centrale era quella di tutelare la persona, intesa come essere umano nella sua generalità, si affacciò, infatti, l'idea di una tipologia di danno prettamente e specificamente legata al risarcimento dei pregiudizi arrecati alla persona stessa¹⁵.

Ritornando all'ordinamento giuridico italiano, occorre evidenziare che nel primo Codice Civile unitario non vi era alcuna disposizione specificatamente dedicata al danno non patrimoniale.

In particolare, l'art. 1151 del Codice Civile del 1865, la norma generale in materia di responsabilità extracontrattuale, insieme al successivo art. 1152¹⁶, si limitava a prevedere che «qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno».

Come si evince dalla lettura della norma, questa non specifica la tipologia di danno da risarcire, se patrimoniale o meno, e ciò in stretta correlazione con quanto previsto nell'art. 1382 del *Code civil*¹⁷, omologa norma rispetto all'art. 1151, ritenuto pacificamente la trasposizione di quanto previsto nell'ordinamento giuridico francese¹⁸.

Non essendo legislativamente prevista la sussistenza o meno del danno non patrimoniale nell'ambito dell'ordinamento italiano, la dottrina e la giurisprudenza

¹⁴ M.F. CURSI, *Il danno non patrimoniale e i limiti storico – sistematici dell'art. 2059 c.c.*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli, 2003.

¹⁵ Uno dei primi tentativi di definizione della nozione di danno non patrimoniale, in un'ottica personalistica, ci perviene da uno dei Padri del giusnaturalismo, ossia Ugo Grozio, il quale nella trattazione del *damnum per iniuria datum*, introdusse la nozione di *maleficium*, intesa quale condotta colposa contraria ai doveri dell'ordinamento. In particolare, il giurista e filosofo olandese ritenne che proprio dal predetto comportamento lesivo nascesse l'obbligo al risarcimento del danno e che tra i beni danneggiabili, e dunque risarcibili, vi fossero la *fama* e l'*honor*, beni per l'appunto di chiara connotazione non patrimoniale. Per l'esame approfondito del pensiero del citato Autore, si rimanda alla sua opera più nota, ossia H. GROTII, *De iure belli ac pacis libri tres*, I, Traiecti ad Rhenum, 1773; per un commento che pone in evidenza la portata innovativa del pensiero di Grozio si veda, inoltre, M.F. CURSI, *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002.

¹⁶ L'art. 1152 del Codice Civile del 1865 era incentrato sull'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, prevedendo che «Ognuno è responsabile del danno cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza».

¹⁷ Dispone, infatti, l'art.1382 *Code civil* francese che «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

¹⁸ Sulla recezione, per così dire, "passiva" della normativa francese da parte dell'ordinamento italiano, si veda, tra gli altri, G. MASSETTO, *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, voce in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, pp. 1099-1185; G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, 1991.

nostrana si interrogarono a lungo sulla sua ammissibilità, con risultati abbastanza variegati, al contrario di quanto, invece, avvenne in Francia ove il danno non patrimoniale fu generalmente ammesso¹⁹.

In Italia, infatti, si ebbe un atteggiamento di «maggiore titubanza»²⁰ rispetto ai vicini d'Oltralpe. Infatti, da un lato vi era la maggioranza degli studiosi che si schierarono a favore del riconoscimento del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento giuridico²¹, dall'altro lato vi erano, invece, coloro che ritenevano che tale tipologia di pregiudizio non dovesse, o meglio, non potesse trovare spazio²².

Le ragioni di tale perplessità erano, essenzialmente, due.

Da un lato, infatti, si riteneva che il rispetto della tradizione romanistica, che, come visto, non prevedeva una tutela del danno non patrimoniale, non avrebbe consentito di ammetterla nell'ordinamento italiano.

Dall'altro lato, poi, si riteneva l'impossibilità di poter quantificare una tipologia di danno che, per definizione, non incide sul patrimonio e che dipende esclusivamente dal valore d'affezione del soggetto danneggiato²³.

Nonostante l'atteggiamento di apertura di parte della dottrina, il danno non patrimoniale, durante la vigenza del Codice civile del 1865, non fu riconosciuto in maniera generale ma esclusivamente rispetto a determinate situazioni, legislativamente predeterminate in ambito penalistico.

Si può fare riferimento, in particolare, all'art. 38 del codice penale del 1889 che prevedeva che «oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona e della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione».

¹⁹ Osserva, in tal senso, G. BONILINI, *Danno morale*, in *Digesto/civ.*, Torino, 1989, pp. 85 e ss., come «dottrina e giurisprudenza transalpine non abbiano mai esitato a legger il termine 'dommage', di cui all'art.1382 Cod. Nap., come comprensivo di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole di un illecito, ed abbiano pertanto sin dall'origine acconsentito all'assegnazione di una somma di denaro anche a ristoro del 'dommage moral'».

²⁰ C. FERRINI, *Danni (azione di)*, voce in *Enc. Giur. It.*, IV, Milano, 1911, p.81.

²¹ Tra i vari, C. FERRINI, *Danni (azione di)*, cit.; C. BAUDANA – VACCOLINI, *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, III.2, Roma, 1882; G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano. Fonti delle obbligazioni*, Firenze, 1882.

²² Così, C.F. GABBA, *Risarcibilità dei danni morali*, in *Quistioni di diritto civile svolte da C.F. Gabba*, II, Torino, 1898; ID., *Nuove considerazioni intorno al risarcimento dei cosiddetti danni morali*, in *Nuove questioni di diritto civile*, I, Milano – Torino – Roma, 1912; G. PACCHIONI, *Del risarcimento di danni morali*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, vol. II, p.6 e ss.

²³ Così, G. PACCHIONI, *Del risarcimento di danni morali*, cit., p.5.

Similmente, l'art. 7 del codice di procedura penale del 1913 prevedeva che i «delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, l'inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria».

Dalla terminologia utilizzata dal legislatore si evince la difficoltà a parlare espressamente di un danno non patrimoniale prediligendo, invece, l'utilizzo del meno compromettente termine "riparazione pecuniaria" con riferimento, comunque, ad una fattispecie relativa alla lesione di diritti patrimonialmente non valutabili, quali l'onore, la libertà personale o il domicilio.

A fronte del descritto atteggiamento di difficoltà nel riconoscere espressamente la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale da parte del legislatore del Codice civile del 1865, occorre segnalare, tuttavia, il tentativo di introdurre una disciplina specifica di tale tipologia di pregiudizio negli anni che precedettero l'elaborazione del Codice civile del 1942.

Il *Progetto italo – francese del codice delle obbligazioni e dei contratti* del 1927, infatti, prevedeva una specifica disposizione dedicata al risarcimento dei danni, sia materiali sia morali, cagionati in seguito ad una condotta illecita²⁴.

Dalla formulazione della norma, in particolare, si evince come il risarcimento del danno morale non apparisse sottoposto ad alcun limite, così dando seguito a quell'orientamento dottrinario che spingeva per il riconoscimento, in maniera generale ed estesa, di questa tipologia di danno. Quanto detto, risulta ulteriormente confermato dalla lettura della *Relazione* che accompagnava il citato *Progetto*²⁵, in cui si pose in evidenza come l'elencazione, all'interno dell'art.85, dei casi in cui poteva essere riconosciuto il danno di tipo non patrimoniale era meramente esemplificativa e non tassativa, lasciando, dunque, alla giurisprudenza la possibilità

²⁴ Il riferimento è all'art. 85 del *Progetto*, in cui si prevedeva che:

«L'obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni materiali e morali, cagionati dall'atto illecito.

In particolare, il giudice potrà attribuire un'indennità alla vittima, in caso di lesione della persona, di attentato all'onore e alla reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della libertà personale o del domicilio o di un segreto concernente la parte lesa.

Il giudice potrà ugualmente attribuire un'indennità ai parenti, agli affini o al coniuge a titolo di riparazione del dolore sofferto nel caso di morte della vittima».

²⁵ Nella *Relazione al Progetto del Codice civile (quarto libro)*, Roma, 1936, si legge, in particolare, con riferimento alla citata disposizione in materia di danno non patrimoniale, che «in fine si è risolta affermativamente nell'art.85 la vessatissima questione sulla risarcibilità dei danni morali, dichiarando in modo esplicito che qualunque danno materiale o morale deve essere risarcito, intendendosi per danno morale quello che in nessun modo tocca il patrimonio ma arreca solo un dolore morale alle vittime, come è provato dalle esemplificazioni che seguono nello stesso articolo».

di riconoscere ulteriori ipotesi di risarcibilità della predetta tipologia di danno, al di fuori di quelle legislativamente previste.

Tuttavia, a causa delle contingenze storiche dell'epoca, il citato *Progetto* non venne mai alla luce e fu, pertanto, abbandonato e sostituito dall'elaborazione di uno nuovo che avrebbe portato, nelle intenzioni del legislatore storico, alla nascita di un nuovo codice «di formazione puramente ed esclusivamente italiana e fascista²⁶».

4. La nascita dell'art. 2059 cod. civ. e la riserva di legge in materia di danni non patrimoniali.

La discussa questione sul riconoscimento del danno non patrimoniale fu, dunque, legislativamente risolta con l'emanazione del Codice civile del 1942, il cui art. 2059 dispone che «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

Due gli elementi da sottolineare.

Innanzitutto, il fatto che, per la prima volta, almeno in ambito civilistico, viene adottata la specifica terminologia di “danno non patrimoniale”.

In secondo luogo, da notare l'intima connessione tra il danno non patrimoniale e i «casi determinati dalla legge», sì da far emergere un'evidente riserva di legge in materia.

In realtà, al momento dell'emanazione del Codice civile, era solamente uno il caso in cui il legislatore prevedeva la risarcibilità del danno non patrimoniale cui l'art. 2059 cod. civ. poteva collegarsi. Si tratta, ancora una volta, di un riferimento normativo da individuarsi nel Codice penale del 1930, il cui art. 185, al secondo comma, prevede che «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

²⁶ Sono le parole, pronunciate nel 1939, dall'allora Guardasigilli Dino Grandi e il cui progetto portò alla nascita del Codice civile del 1942. Nell'ideologia del legislatore storico, era evidentemente contrario all'ispirazione fascista l'elaborazione di un Codice civile essenzialmente ispirato a quello francese qual era, appunto, quello che sarebbe nato dal citato *Progetto italo – francese* del 1927. Anche per queste ragioni, dunque, si ritenne opportuno abbandonare quel progetto ed elaborare un Codice fortemente improntato alla tradizione romanistica, quella sì, assai congeniale all'ideologia fascista dell'epoca. Per un riferimento del discorso pronunciato dal Guardasigilli, di cui sopra si è fatto cenno, si veda D. GRANDI, *La riforma fascista dei Codici* (discorso alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 16 ottobre 1939), in *Relazione al Duce del Guardasigilli Dino Grandi nei Lavori preparatori del codice civile (1939-1941). Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro*, I, Roma, 1942.

Dal combinato disposto delle predette norme, quindi, emerge con chiarezza che, nel disegno del legislatore del 1942, la risarcibilità del danno non patrimoniale dovesse essere intimamente collegata ad ogni fatto di reato²⁷. Tale connessione risulta confermata anche dalla lettura della Relazione al codice civile, n.803, dedicata specificamente all'art. 2059 cod. civ²⁸.

Per diverso tempo, infatti, l'interpretazione assolutamente uniforme della norma, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza²⁹, fu quella secondo cui la risarcibilità dei danni non patrimoniali poteva aversi solo in presenza di fatti che integrassero una previsione astratta di reato.

Si trattò di un netto cambiamento di rotta rispetto a quello che sembrava essere l'orientamento della dottrina e giurisprudenza ante riforma, di cui il *Progetto* del 1927 era espressione, volto ad estendere in maniera generalizzata la risarcibilità del danno non patrimoniale al pregiudizio cagionato da ogni tipo di illecito, sia civile che penale³⁰.

La scelta del legislatore storico si discostò, dunque, dalla soluzione adottata nel sistema francese per avvicinarsi, invece, a quella dell'ordinamento tedesco³¹.

In questo ordinamento, infatti, al legislatore è demandata l'elencazione dei beni la cui lesione fa sorgere il relativo diritto del danneggiato a chiederne il ristoro, non solamente dal punto di vista patrimoniale ma anche da quello non patrimoniale³².

²⁷ Sul punto si registra una sensibile differenza rispetto al Codice penale del 1889 e a quello di procedura penale del 1913 i quali limitavano la risarcibilità del danno non patrimoniale esclusivamente ad alcuni casi di delitti. Il Codice "Rocco", invece, estende la risarcibilità dei predetti danni ad ogni tipologia di reato.

²⁸ Nella Relazione al codice civile n.803, con riferimento al danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., si legge che «si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che, soltanto nel caso di reato, è più intensa l'offesa all'ordine giuridico ed è maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo».

²⁹ L'opinione, assolutamente pacifica in dottrina, è da far risalire già a R. SCOGNAMIGLIO, *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1957, p.307. Importante riconoscimento e consacrazione giurisprudenziale la si può senz'altro rinvenire in Cass. civ., SS.UU., sentenza 6 dicembre 1982 n.6651, in *Foro Italiano*, 1983, fasc. I, p. 1631 con nota di A. IANNARELLI, *Non imputabilità penale e danno morale: le acrobazie . . . senza rete delle sezioni unite*.

³⁰ Con riferimento alla riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ., di «battuta d'arresto» dello sviluppo storico che ha condotto all'elaborazione della categoria del danno non patrimoniale, così come è giunta ai giorni nostri, parla A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, vol. I, Milano, 1979.

³¹ Così, P. CENDON, *La responsabilità civile*, cit., p.255.

³² Sul punto si veda quanto osservato da C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p.37 e ss., il quale osserva che, a fronte di un dato testuale apparentemente identico a quello italiano (il § 253 BGB prevede, infatti, che per il danno non patrimoniale la riparazione in danaro è possibile soltanto nei casi determinati dalla legge), «la disciplina del danno non patrimoniale risulta concepita nei due ordinamenti "tutta seni e golfi", con ampliamenti e restringimenti non del tutto

Nell'ordinamento italiano, invece, la limitazione della categoria dei danni non patrimoniali risarcibili è demandata ad un modello, definito «restrittivo»³³, in cui l'art. 2059 cod. civ. rimanda ad una norma secondaria, qual è appunto l'art. 185 cod. pen., che rinvia, a sua volta, a tutti quei pregiudizi non patrimoniali cagionati dalla commissione di un fatto di reato.

L'idea di fondo era, dunque, quella dare al danno non patrimoniale una sua rilevanza e importanza, che solamente l'intimo collegamento al "mondo" penalistico gli avrebbe potuto fornire, di modo da non vederne sminuita la portata da richieste di risarcimento per la sofferenza di ogni patema d'animo, anche insignificante, cagionato da qualsiasi tipo di illecito³⁴.

Occorre chiedersi, a questo punto, quale fosse, nel progetto del legislatore dell'epoca, il tipo di pregiudizio non patrimoniale cagionato dal fatto di reato e, dunque, risarcibile.

In particolare, almeno inizialmente, l'unico danno alla persona considerato suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. fu il danno morale soggettivo, ossia quel sentimento di angoscia, di ansia, di sofferenza emotiva e transeunte patito dal soggetto danneggiato dal fatto di reato³⁵.

Nonostante la portata relativamente limitata di tale tipologia di pregiudizio, l'esplicita introduzione del danno non patrimoniale nel Codice civile del 1942 fu

coincidenti, manifestazione del modo storico in cui ciascun legislatore, quello tedesco e quello italiano, ha inverato normativamente la propensione anticamente negativa e successivamente limitativa degli ordinamenti nei confronti del danno non patrimoniale». L'Autore, in particolare, osserva che, mentre in Italia, almeno prima delle recenti riforme che hanno esteso il campo di applicazione del danno non patrimoniale, il risarcimento era consentito in caso di fatto di reato a prescindere dal bene giuridico offeso; in Germania, invece, la riparazione del danno è consentita, viceversa, a prescindere dalla qualificazione del fatto come reato, ma limitatamente al danno alla persona.

³³ Cass. civ., sentenza 10 luglio 1980 n. 4396, in *Responsabilità civile previdenziale*, 1980, p.742.

³⁴ Sul punto è interessante riportare la riflessione di C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p.59, secondo cui la riserva di legge contenuta nell'art. 2059 cod. civ. e l'art. 1223 cod. civ. hanno la medesima funzione di limitare l'area del danno risarcibile nell'ambito, rispettivamente, del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale. Come, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale è limitato ai soli casi previsti dalla legge dall'art. 2059 cod. civ., così quello patrimoniale è limitato alle sole conseguenze immediate e dirette della condotta illecita dall'art. 1223 cod. civ.

³⁵ Occorre sottolineare che l'introduzione della locuzione "danno non patrimoniale" apparve invero innovativa, in considerazione del fatto che spesso veniva sostituita da quella, ritenuta sostanzialmente equivalente, di "danno morale soggettivo". Il primo testo legislativo che introdusse la predetta terminologia nel nostro ordinamento fu il citato art. 185 cod. pen. e il legislatore storico spiega le ragioni di tale scelta terminologica nella relativa *Relazione ministeriale* spiegando che «quanto alla designazione del concetto, ho creduto che la locuzione "danno non patrimoniale" sia preferibile a quella di "danno morale", tenuto conto che spesso nella terminologia corrente la locuzione di "danno morale" ha un valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio»

salutata, comunque, come un'importante novità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano³⁶. Per la prima volta, infatti, si incominciò ad ammettere una tutela aquiliana della persona in sé considerata e non con riferimento a sue specifiche perdite patrimoniali.

Due elementi risultano, dunque, chiari da quanto finora esposto in merito al danno non patrimoniale.

Innanzitutto, come si diceva, il fatto che, con l'introduzione dell'art. 2059 cod. civ., si incominciò a fornire una specifica tutela alla persona e ai pregiudizi di carattere non patrimoniale da questa subìti, seppur nei limitati casi derivanti da fatti di reato. In secondo luogo, proprio il collegamento con l'ambito penalistico, consente di comprendere la natura prettamente sanzionatoria che il legislatore storico intese dare al sistema del risarcimento del danno non patrimoniale, in questo reso ancor più palese dall'utilizzo di uno strumento, quello della riserva di legge, basilare e tipico proprio del diritto penale.

5. La persona al centro dell'ordinamento giuridico: le perplessità sull'angusta interpretazione dell'art. 2059 cod. civ.

La commissione di un fatto di reato e le relative ripercussioni morali nei confronti della vittima rappresentavano, nel progetto del legislatore del 1942, le fonti e, allo stesso tempo, i limiti del danno non patrimoniale.

In effetti, la giurisprudenza che si è trovata inizialmente ad applicare la normativa sul danno non patrimoniale, lo ha costantemente individuato nel c.d. patema d'animo, ossia nel dolore morale, sofferto dalla vittima di un fatto di reato³⁷.

Tuttavia, con il passare degli anni, si è sempre più avvertita la limitatezza, nonché l'ingiustizia, di tale soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico. Non risultava facile comprendere, infatti, per quale ragione una medesima tipologia di

³⁶ C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale soggettivo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, fasc.5, p.244, osserva in particolare il carattere inedito e, almeno per il tempo, anomalo dell'introduzione, per via legislativa, della risarcibilità di perdite estranee ai «circuiti valutativi propri dell'economia di mercato».

³⁷ Per elencare una sommaria ma, allo stesso tempo, significativa casistica giurisprudenziale del tempo sull'art. 2059 cod. civ., si può evidenziare che il danno non patrimoniale è stato riconosciuto nell'insieme dei dolori morali conseguenti all'illecito (Cass. civ., sentenza 23 dicembre 1949 n.2630, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1950, p.236); nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa all'onore subita (Cass. civ., sentenza 11 ottobre 1985 n.4947, in *Repertorio della giustizia civile*, 1986, *Danni*, p.70) ovvero ancora nella sofferenza somatica, non accompagnata da alterazioni di funzionalità organica, cagionate dal fatto di reato (Cass. civ., 6 novembre 1986 n.6512, in *Massimario di giustizia civile*, 1986, p.1828).

danno, qual è quella di tipo non patrimoniale, potesse essere risarcita solo qualora la condotta da cui essa traeva origine era penalisticamente rilevante.

Una ragione, sistematicamente sostenibile, per giustificare siffatta soluzione la si rinveniva nell'intento del legislatore di dare al danno non patrimoniale una connotazione prettamente sanzionatoria. Visione, quest'ultima, conciliabile con lo stretto collegamento alla commissione del fatto di reato, di modo da aggravarne e stigmatizzarne le conseguenze punitive nei confronti del reo.

Tale motivazione, tuttavia, lasciava aperta la questione principale che si è posta in seguito all'introduzione della risarcibilità del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento. Ci si incominciò a chiedere, infatti, se fosse ammissibile, anche da un punto di vista della legittimità costituzionale, l'interpretazione dell'art. 2059 cod. civ. che conduceva ad una tutela diversificata e basata non sul tipo di pregiudizio subito e di situazione giuridica lesa, bensì sulla qualificazione, penalistica o meno, della condotta che vi aveva dato origine.

La questione si poneva in maniera ancor più evidente quando ad essere lesa era una situazione giuridica particolarmente rilevante, qual è il diritto alla salute. In questo caso, infatti, appariva ancor più odioso riconoscere una tutela risarcitoria esclusivamente al soggetto la cui salute psicofisica fosse stata danneggiata in seguito alla commissione di un fatto di reato e non a quello, invece, che aveva subito la medesima lesione ma in seguito ad una condotta priva di rilevanza penalistica.

Tali perplessità, che si posero tanto in dottrina³⁸ quanto in giurisprudenza, anche (se non soprattutto) costituzionale, di cui di seguito si dirà, hanno condotto a un progressivo ampliamento della portata dell'art. 2059 cod. civ. e, quindi, del danno non patrimoniale.

Ciò che preme rilevare fin d'ora è un elemento basilare nella presente ricerca, uno degli obiettivi della quale è dimostrare la sussistenza di un percorso comune, tanto nell'ordinamento italiano che in quello inglese, nella nascita e tutela del danno psicologico. Si fa riferimento, in particolare, al fatto che, in entrambi gli ordinamenti, il formante giurisprudenziale ma anche quello dottrinario, hanno avuto

³⁸ Si vedano, tra i tanti, A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, cit., p.230 il quale sollecitava addirittura l'abrogazione dell'art.2059 cod. civ. stigmatizzandone la relativa ingiustizia e contrarietà ai principi di eguaglianza; P.G. MONATERI, *Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale: analisi comparata di un problema*, 1989, Padova, nel quale paragona la predetta disposizione ad un «brontosauro» evidenziandone il carattere estremamente anacronistico; F.D. BUSNELLI - S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, 1997, Torino, p.4, secondo cui l'art.2059 cod. civ. è una disposizione che «rimane essenzialmente ancorata a un asfittico collegamento con l'art. 185 c.p.».

un ruolo determinante nella disciplina del danno psicologico, oggetto di specifica tutela risarcitoria in assenza di uno specifico intervento legislativo.

In tal senso, infatti, si porrà in evidenza come, nell'ordinamento italiano, gli interventi giurisprudenziali e dottrinari abbiano condotto a una vera rivoluzione nella concezione del contenuto del danno non patrimoniale, il tutto avvenuto a legislazione invariata, essendo rimasto l'art. 2059 cod. civ. immutato dal 1942 fino ai giorni nostri.

Evoluzione che ha condotto al sorgere di nuove categorie di danno non patrimoniale, diverse e ulteriori rispetto al danno morale soggettivo che, come si è detto, nella mente del legislatore codicistico doveva essere l'unico dei pregiudizi non patrimoniali risarcibili. In tal senso, la dottrina non ha esitato a parlare di «fuga dall'art. 2059 c.c. dei danni non patrimoniali “ulteriori e diversi” dal danno morale soggettivo»³⁹.

Fattore determinante, che ha condotto ad un ripensamento della portata dell'art. 2059 cod. civ. non solamente in chiave penalistica, è senz'altro da individuarsi nella nascita della Costituzione italiana. La relativa impostazione “personocentrica”, infatti, emerse già a partire dal secondo dopoguerra e divenne centrale una volta superata la lettura, in chiave esclusivamente pubblicistica, delle norme costituzionali⁴⁰.

L'idea di mettere al centro del diritto e dei suoi strumenti di tutela la persona, in sé considerata, tra l'altro, non fu certo esclusiva dell'ordinamento italiano. Il porre la tutela dell'individuo come valore fondante del sistema giuridico, infatti, ha accomunato la grande maggioranza dei Paesi occidentali, tanto di *civil law* quanto, come visto nel precedente capitolo, di *common law*⁴¹. È proprio dal secondo dopoguerra in poi che incominciano a sorgere organizzazioni internazionali e comunità di Paesi che si pongono, tra gli obiettivi comuni, quelli di predisporre una

³⁹ R. PETRUSO, *Danno morale*, cit., p.121.

⁴⁰ Non si può, in tal senso, non far riferimento alla nota distinzione tra norme costituzionali precettive e programmatiche che i primi interpreti avevano ravvisato all'interno della nostra Carta fondamentale. Si riteneva, in particolare, che le norme costituzionali non attribuissero dei diritti direttamente azionabili dai privati ma che si trattasse, piuttosto, di direttive rivolte al legislatore statale. Questa impostazione venne superata dalla Corte Costituzionale, già con la sua prima sentenza, la n.1/1956 su cui si veda G. GRASSO, *La sentenza n.1 del 1956. Sessant'anni dopo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2017, fasc.1.

⁴¹ Sul punto si veda C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 39

tutela uniforme dei diritti fondamentali dell'individuo attraverso l'emanazione di apposite Carte o Convenzioni⁴².

È interessante sottolineare ai fini della ricerca che si sta conducendo, questa comunanza tra gli ordinamenti giuridici in esame, consistente nella evoluzione della disciplina e della portata della risarcibilità del danno non patrimoniale, dal secondo dopoguerra in poi, dovuta all'idea comune della centralità della persona all'interno di ogni ordinamento giuridico.

6. Il ruolo centrale della dottrina e della giurisprudenza nella prospettazione dell'art. 32 Cost. come norma immediatamente precettiva. La piena tutela del diritto alla salute e la nascita del danno biologico.

Occorre adesso ripercorrere, dopo averle sopra anticipate, le tappe fondamentali che hanno condotto ad una vera e propria rivoluzione copernicana nell'interpretazione del danno non patrimoniale e al riconoscimento di altre categorie di pregiudizio, diverse e ulteriori rispetto a quello morale soggettivo, tra cui, in particolare, quello psichico.

Si è detto come la considerazione della centralità della tutela della persona, da parte di attenta dottrina e giurisprudenza, ha messo in crisi il rigido sistema risarcitorio predisposto dal legislatore del 1942 con riferimento all'art. 2059 cod. civ.

La predetta idea si manifestò in tutta la sua rilevanza nella considerazione di una particolare situazione giuridica che inerisce alla persona in maniera diretta e immediata, ossia il diritto alla salute. È chiaro, infatti, che la tutela della salute psicofisica dei propri consociati è senza dubbio uno dei principali obiettivi che un ordinamento giuridico moderno si deve porre.

Pertanto, differenziare la tutela di tale fondamentale diritto a seconda dell'origine della lesione, ossia se la condotta costituisca fatto di reato o meno, poteva senz'altro apparire quanto meno ingiusto. Proprio sulla base di questa considerazione, infatti, la riserva di legge contenuta nell'art. 2059 cod. civ. manifestava tutta la sua limitatezza e restrittività.

⁴² Basti citare, tra le tante, l'emanazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, approvata il 4 novembre 1950 dal Consiglio d'Europa; fino ad arrivare alla più recente Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 2 dicembre 2007 dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio.

Per tale ragione, si cercò di individuare un nuovo referente normativo che consentisse di fornire una tutela giuridica e, in particolare, risarcitoria ad ogni lesione del diritto alla salute.

La fonte normativa di base era da individuarsi nell'art. 32 Cost. che, tuttavia, fino alla prima metà degli anni Settanta del secolo scorso, veniva interpretato come una disposizione programmatica e non immediatamente precettiva. Pertanto, l'individuo il cui diritto alla salute fosse stato leso dalla condotta illecita altrui non avrebbe potuto pretendere un'immediata tutela risarcitoria facendo riferimento alla predetta disposizione costituzionale.

È bene precisare, onde fugare ogni equivoco, che si sta facendo riferimento alla tutela risarcitoria delle conseguenze non patrimoniali della lesione al diritto alla salute. Consolidata giurisprudenza, infatti, aveva sempre riconosciuto il risarcimento dei pregiudizi di tipo patrimoniale conseguenti alla lesione della predetta situazione giuridica⁴³. Ciò con riferimento tanto ai pregiudizi c.d. diretti, consistenti nelle perdite economiche immediate cagionate dalla lesione (come, ad esempio, le spese mediche), quanto a quelli c.d. indiretti, ossia le perdite economiche patite dal danneggiato in conseguenza della corrispettiva diminuzione della propria capacità lavorativa cagionata dall'evento dannoso⁴⁴.

È chiaro, tuttavia, che il descritto modo di tutelare il diritto alla salute, limitato esclusivamente alle conseguenze economicamente valutabili, lasciava un vuoto di tutela nei confronti di quei soggetti che avevano subito un danno, anche grave, alla propria integrità psicofisica e che, però, non avevano un'attività lavorativa tale da poterne commisurare le relative perdite patrimoniali.

Da un lato, infatti, i pregiudizi patrimoniali della lesione al diritto alla salute potevano esser valutati solo nel caso di soggetto – lavoratore; dall'altro lato, non potevano essere risarciti i relativi pregiudizi di tipo non patrimoniale, salvo in caso

⁴³ Come nota M. BUSSANI, *L'illecito civile*, Napoli, 2020, p.208, «Nel periodo immediatamente seguente all'emanazione del codice nuovo, la concezione aquiliana dominante reputava compensabili, nell'ipotesi di compromissione della vita e della salute, le sole conseguenze economiche negative che originavano dall'aggressione: principalmente le spese mediche e i redditi perduti a seguito dell'illecito. Ad essere protetta, cioè, non era l'integrità dell'organismo in sé, bensì l'efficienza di questo, l'insieme di capacità che, se esplicate, apparivano suscettibili di produrre effetti economicamente utili». Nello stesso senso, si veda anche G. ALPA, *Personal injury. Features of the Italian Legal System*, in M. BUSSANI (a cura di), *European Tort Law. Eastern and Western Perspectives*, Sellier European Law Pub, 2007, p.153.

⁴⁴ La corrispettiva posta di danno, oggetto di risarcimento, veniva individuata dalla giurisprudenza con la denominazione di “perdita” o “diminuzione della capacità reddituale del danneggiato”.

di condotta integrante un fatto di reato, a causa della spiegata riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ.

Fu proprio sul modo di intendere la portata della predetta disposizione che intervenne, in maniera determinante, la giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, nonché anche costituzionale, che condusse al sorgere della nuova categoria del c.d. danno biologico.

Il primo fondamentale passaggio, in questo complesso ma affascinante percorso giurisprudenziale, fu la rilettura in chiave privatistica del concetto costituzionale di “diritto alla salute” a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso.

Fondamentale, in tal senso, la pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte nel 1973, in cui venne chiarito che «La salute è riconosciuta dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività. Si tratta, quindi, di un diritto del singolo e non di un semplice interesse legittimo [...]. Da ciò, ossia dalla sua natura di vero e proprio diritto soggettivo, discende che dalla sua lesione scaturisce il diritto al risarcimento dei danni»⁴⁵.

Nella pronuncia si evidenziò, in particolare, come la tutela della persona dovesse essere posta al centro del sistema della responsabilità civile, nella quale una tradizione bimillenaria aveva precedentemente considerato solamente il patrimonio. Per far ciò, è necessario considerare l'art. 32 Cost. quale norma immediatamente precettiva, non meramente programmatica, tale da far sorgere pretese giuridiche in capo al privato di cui può chiedere, e ottenere, tutela giudiziale. Nello stesso tempo, fu altrettanto fondamentale il ruolo della giurisprudenza di merito, in particolare genovese e pisana, poi seguita da quella di legittimità⁴⁶, che, sulla scia delle esposte osservazioni, nonché della più avveduta dottrina dell'epoca⁴⁷, incominciò a riconoscere la tutela anche non patrimoniale del diritto alla salute, coniando una nuova categoria di danno, ossia quello biologico.

⁴⁵ Cass. civ., SS.UU., sentenza 21 marzo 1973 n. 796, in *Foro Italiano*, 1973, vol.96 n.9, pp.2511-2520; ma nello stesso senso anche le successive Cass. civ., sentenza 9 aprile 1973 n.996, in *Foro amministrativo*, 1974, I, 1, p.26 o Cass. civ., sentenza 6 ottobre 1975 n.3164, in *Foro italiano*, 1986, I, p.2053.

⁴⁶ Tra le numerose del periodo, si vedano Cass. civ., sentenza 6 giugno 1981 n.3675, in *Giustizia civile*, 1981, I, p.1903; Cass. civ., sentenza 6 aprile 1983 n.2396, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1983, p.713; Cass. civ., sentenza 20 agosto 1984 n.2422, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1984, p.333; Cass. civ., sentenza 16 gennaio 1985 n.102, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1985, p.521.

⁴⁷ L'apporto della dottrina, tanto medico-legale quanto giuridica, nell'emersione dell'idea che il danno alla salute non potesse essere solamente una questione meramente patrimoniale, fu fondamentale. Con riferimento alla prima, si vedano A. FRANCHINI, *La valutazione medico-legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale*, in *Atti giornate medico-legali di Como*, Milano, 1968

Si trattava, in particolare, di una categoria di pregiudizio inteso come «lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata», il cui risarcimento «deve variare solo con il variare dell'età del danneggiato, restando invece affatto indipendente da livello dei redditi di questo»⁴⁸.

Appare, dunque, evidente come la nuova nozione di pregiudizio alla salute, strettamente connessa a quella del neonato danno biologico, dovesse essere tutelata a prescindere dalle valutazioni concernenti la capacità reddituale del soggetto leso: bisogna guardare alla persona, e alla persona soltanto. Si sottolineò come fosse risarcibile qualsiasi menomazione non solo fisica, ma anche psichica, che potesse essere inferta alla persona, indipendentemente dalle altre conseguenze di ordine patrimoniale e morale⁴⁹.

7. I fondamentali interventi della Corte Costituzionale nella perimetrazione della risarcibilità del danno alla salute psicofisica. L'occasione mancata con le sentenze 87 e 88/1979 e la svolta con la sentenza 184/1986.

In un momento di tale fermento giurisprudenziale, oltre che dottrinario, sulla questione della risarcibilità del danno alla salute, ossia del danno biologico⁵⁰, fu quasi naturale l'intervento della Corte Costituzionale. Non fu un caso, dunque, che nel 1979 la Consulta si pronunciasse per la prima volta, con due sentenze parallele⁵¹, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.

o le teorie di C. GERIN, pubblicate successivamente nel volume *La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile*, Milano, 1973. Per riferimenti alla migliore dottrina giuridica del tempo si vedano, invece, M. BESSONE – V. ROPPO, *Lesione dell'integrità fisica e diritto alla salute*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1975, I, 2, p.54 o G. ALPA, *Danno biologico e diritto alla salute*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1976, I, 2, p.443.

⁴⁸ Così Trib. Genova, sez. III, sentenza 25 maggio 1974, in *Giurisprudenza italiana*, 1975, I, 2, p. 54; si vedano anche Trib. Genova, 20 ottobre 1975, in *Giurisprudenza italiana*, 1976, I, 2, p.443 e Trib. Genova, 15 dicembre 1975, in *Foro italiano*, 1976, I, p.1997. Per la giurisprudenza pisana si vedano le sentenze riportate da M. BARAGNA – F.D. BUSNELLI, *La valutazione del danno alla salute*, Padova, 1986, pp. 207 e ss. e, in particolare, Trib. Pisa, 10 marzo 1979, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, I, 2, p.20 o Trib. Pisa, 19 maggio 1982, in *Giurisprudenza italiana*, 1984, I, 2, p.430.

⁴⁹ Importante, in tal senso, la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, in cui il diritto alla salute fu fatto consistere nel «benessere biologico e psichico dell'uomo secondo le valutazioni proprie di un dato momento storico», diritto che «è protetto in via primaria, incondizionata e assoluta come modo di essere della persona umana» (Cass. civ., SS.UU., sentenza 6 ottobre 1979 n.5172, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1979, p.715).

⁵⁰ Sull'utilizzo delle locuzioni “danno alla salute” e “danno biologico” quali sinonimi, esprime opinione contraria F.D. BUSNELLI, *Valutazione del danno alla salute. Profili giuridici, medico-legali e assicurativi*, Padova, 2001, il quale evidenzia come la prima esprima un concetto giuridico, ossia la violazione del diritto menzionato nell'art. 32 Cost., mentre la seconda indichi il concetto medico-legale della menomazione somato-psichica.

⁵¹ Sono le sentenze 87-88 del 1979, entrambe in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1979, p.698.

Il sistema restrittivo cui aveva dato origine l'art. 2059 cod. civ. e, in particolare, il relativo principio di irrisarcibilità dei danni non patrimoniali, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, risultava ispirato ad una concezione del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi esclusivamente economici. Tale prospettiva, evidentemente, non poteva conciliarsi con la logica costituzionale, sempre più emergente in quegli anni, della preminenza dei valori della persona⁵². Per tali ragioni, si investì la Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 2059 cod. civ. con riferimento, tuttavia, non alla tutela della persona in generale ma limitatamente all'aspetto del diritto alla salute che, come si è visto, costituisce uno degli aspetti fondamentali della tutela dell'individuo.

I dubbi di costituzionalità si sono posti, in particolare, con riguardo all'applicazione del sistema restrittivo previsto dall'art.2059 cod. civ. nei confronti del neonato danno biologico.

Le due pronunce del 1979 avevano ad oggetto due questioni simili ma, allo stesso tempo, diverse. Entrambe, infatti, riguardavano la mancata predisposizione di un idoneo sistema di tutela del danno alla salute e, in particolare, dei relativi pregiudizi non patrimoniali patiti dal soggetto a seguito di condotta non costituente reato. Tuttavia, mentre la n.87/1979 vedeva investita della questione di costituzionalità l'art. 2059 cod. civ., la n.88/1979 riguardava, invece, l'art. 2043 cod. civ.

In particolare, la prima pronuncia aveva ad oggetto la questione di costituzionalità dell'art. 2059 cod. civ. per la violazione degli artt. 3-24 Cost.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che il sistema restrittivo del risarcimento del danno non patrimoniale costituisse violazione del principio di uguaglianza. Questo, infatti, creava un'irragionevole disparità tra coloro che subivano una lesione al diritto alla salute a seguito di condotta costituente fatto di reato e coloro che, invece, venivano danneggiati a seguito di condotta qualificabile "semplicemente" come illecito civile.

Per questa seconda categoria di soggetti, quindi, mancherebbe una specifica possibilità di tutelare giudizialmente il proprio diritto leso, costituzionalmente protetto dall'art. 24 Cost., con irrimediabile sua lesione.

La Consulta, tuttavia, ritenne entrambe infondate le dedotte violazioni di norme costituzionali da parte dell'art. 2059 cod. civ., affermando come non fosse

⁵² C.M. BIANCA, *Diritto Civile. La responsabilità*, Milano, 2019.

irragionevole e rientrasse, invece, nella discrezionalità del legislatore un sistema di risarcibilità del danno differenziato sulla base della gravità della condotta⁵³.

Nella successiva pronuncia il giudizio di legittimità concerneva, invece l'art. 2043 cod. civ., nella parte in cui esclude dal suo ambito di risarcibilità il danno alla salute. La Consulta, tuttavia, nel ritenere infondata anche tale questione, affermò che il danno alla salute non sarebbe riconducibile alla clausola generale di cui alla predetta disposizione bensì nell'art. 2059 cod. civ. Riconobbe, al contempo, che quello alla salute è un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., in ogni caso di sua lesione⁵⁴.

Da una lettura congiunta delle due pronunce sembrerebbe emergere un'interpretazione innovativa dell'art. 2059 cod. civ. con riferimento al diritto alla salute.

Nella prima, infatti, si affermò che il differente trattamento tra illecito civile e quello penale, sul piano sanzionatorio, può essere giustificato solo allorché non entrino in gioco interessi costituzionalmente tutelati. Nella seconda, invece, si legge che il diritto alla salute è un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost. e la relativa lesione viene ricondotta all'art. 2059 cod. civ.

La conclusione, cui si sarebbe dovuti pervenire, doveva essere quella per cui la limitazione risarcitoria predisposta dalla predetta norma non dovrebbe trovare applicazione nel caso di violazione del diritto alla salute. Tuttavia, non si arrivò a tali conclusioni essendo, probabilmente, i tempi non ancora maturi per una siffatta

⁵³ In particolare, si legge nella pronuncia n.87/1979 che «L'art. 2059 cod. civ., nel disporre che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge, lungi dal riconoscere l'esistenza di un diritto a tale risarcimento, limitando poi la facoltà di agire ai casi stabiliti dalla legge, prevede al contrario che il diritto stesso sorga solo nei casi da questa determinati. [...] ciò che l'art. 2059 c.c. presuppone è la mera esistenza di un danno non patrimoniale, al quale attribuisce poi rilevanza giuridica come fonte di obbligazione limitatamente alle ipotesi rigorosamente previste. Tale limitazione riguarda quindi l'oggetto del diritto e non l'esercizio di esso. Ciò sembra sufficiente per escludere ogni contrasto con il comma 1 dell'art. 24 Cost. [...] A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne la dedotta violazione del principio di uguaglianza. [...] rientra nella discrezionalità del legislatore adottare un trattamento differenziato, ove non vengono in considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite».

⁵⁴ Secondo la Consulta, in particolare, «gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'espressione "danno non patrimoniale", adottata dal legislatore, è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dall'economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 c.c. e 185 c.p. [...] si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute».

apertura al risarcimento della lesione del diritto alla salute anche dal punto di vista non patrimoniale⁵⁵.

Quest'ultima conclusione risulta confermata dal fatto che, qualche anno dopo, venne nuovamente riproposta la questione di costituzionalità dell'art. 2059 cod. civ. innanzi alla Corte Costituzionale.

Il contesto giurisprudenziale, questa volta, era senz'altro diverso, in quanto il danno biologico era nel frattempo venuto consolidandosi anche presso la giurisprudenza di legittimità⁵⁶, per cui era fuor di dubbio la sua autonomia e dignità giuridica e il cui ristoro veniva ricondotto alla clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ.

Proprio seguendo l'impostazione oramai consolidatasi nel diritto vivente, la Corte Costituzionale, con la fondamentale "sentenza – trattato" n.184/1986⁵⁷, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., riconobbe una specifica collocazione della tutela del diritto alla salute e, quindi, del danno biologico, sottraendola alla predetta disposizione, all'interno della quale si confermò che andavano considerati esclusivamente i danni morali soggettivi conseguenti a reato⁵⁸.

In particolare, procedendo ad un'interpretazione rinnovata dell'art. 2043 cod. civ.⁵⁹, la Consulta, seguendo la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, riconobbe che il danno biologico dovesse inquadrarsi all'interno della clausola

⁵⁵ P. CENDON, *La responsabilità civile*, cit., p.258.

⁵⁶ Fondamentali, in tal senso, le sentenze della Corte di Cassazione n.3675/1981 (in *Foro italiano*, 1981, I, p. 1884 e ss.) e n.2396/1983 (in *Giurisprudenza italiana*, 1984, I p. 537 e ss., con nota di F. MASTROPAOLO, *Tutela della salute, risarcimento del «danno biologico» e difesa delle immissioni*). In queste pronunce la Suprema Corte, accogliendo la teoria a suo tempo espressa da R. SCOGNAMIGLIO in *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Rivista di diritto civile*, 1957, I, p.227 e ss., affermò come il danno biologico dovesse trovare tutela nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ., facendo riferimento alla relativa ampia nozione di "danno ingiusto" ivi contenuta.

⁵⁷ Corte Costituzionale, sentenza 14 luglio 1986 n.184, in *Foro italiano*, 1986, I, p.2053.

⁵⁸ Sul punto affermò la Corte Costituzionale che «L'esame della legislazione e dei relativi lavori preparatori nonché della giurisprudenza e della dottrina, precedenti e successive all'emanazione del vigente codice civile, induce a ritenere che nella nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c. vadano ricompresi soltanto i danni morali subiettivi».

⁵⁹ Si legge che «Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto *pienamente* operante anche nei rapporti di diritto privato non è senza conseguenza in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, I comma, Cost, e l'art. 2043 c.c. L'art. 2043 c.c. è una sorta di "norma in bianco": mentre nello stesso articolo è espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata: l'illiceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, viene individuato unicamente attraverso "l'ingiustizia" del danno prodotto dall'illecito [...]. L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, I comma, Cost. e 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima».

generale di responsabilità contenuta nella predetta disposizione. La detta clausola, infatti, si applicherebbe anche a quel danno che viene identificato con la lesione della situazione giuridicamente protetta, ossia con il c.d. “danno – evento”, come nel caso, appunto, di lesione del diritto alla salute.

La rottura, rispetto al sistema tradizionale della responsabilità civile tale per cui il pregiudizio risarcibile è solamente il c.d. “danno - conseguenza”, fu giustificata dalla Consulta dalla particolare delicatezza dell’interesse tutelato, ossia quello alla salute dell’individuo, che si riconnette in maniera diretta e immediata alla tutela della persona umana, obiettivo principale di ogni ordinamento giuridico⁶⁰. In tal senso, dunque, si comprende come tale interpretazione particolare dell’art. 2043 cod. civ. fu limitata dai giudici costituzionali solamente a questa particolare tipologia di danno⁶¹.

All’esito, dunque, della esposta analisi, il danno biologico risultava configurato quale “*tertium genus*” di danno, distinto tanto dall’art. 2059 cod. civ. essendo questa disposizione volta a tutelare esclusivamente i danni morali soggettivi conseguenti al reato, quanto dall’art. 2043 cod. civ. la cui clausola generale di responsabilità è volta, generalmente, alla tutela dei danni patrimoniali conseguenti alla commissione del fatto illecito.

Ciò che è fondamentale, dunque, sottolineare, è il fatto che grazie al formante dottrinario e giurisprudenziale, nel nostro ordinamento giuridico si incomincia a riconoscere un ruolo autonomo al diritto alla salute, anche nei rapporti tra privati, sulla base del riconoscimento della centralità della tutela della persona. Elemento, questo, già incontrato nell’ambito della disamina della disciplina del diritto inglese e che, certamente, porta ad accomunare, sul punto, gli ordinamenti in esame nella presente ricerca.

⁶⁰ Afferma, in particolare, la Corte Costituzionale che, venendo in rilievo «esigenze di tutela, anche in sede di diritto privato, di specifici valori, determinati soprattutto dalla vigente Costituzione, valori personali, prioritari, non tutelabili, neppure in sede di diritto privato, soltanto in funzione dei danni patrimoniali (e non) *conseguenti* all’illecito, occorre fare un passo ulteriore, rompere lo schema dell’esistenza, in tema della responsabilità civile extracontrattuale, soltanto di danni-conseguenze, in senso stretto e, incentrando l’attenzione sul divieto primario violato dall’illecito extracontrattuale (e, in particolare sui valori tutelati, lesi da quest’ultimo) chiarire gli effetti che il bene tutelato dal divieto primario opera sul precetto secondario del risarcimento del danno. È la natura del bene garantito che, riverberandosi sul precetto secondario, lo condiziona, sottraendolo, ove del caso, ad arbitrare determinazioni del legislatore».

⁶¹ P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, Torino, 1998, vol. VII, pp. 262-263.

A quanto detto, si aggiunga, altresì, un ulteriore punto di comunanza tra i due ordinamenti, di cui si è più volte fatto cenno. Si fa riferimento, in particolare, al fatto che, in entrambi gli ordinamenti giuridici, la descritta evoluzione nella tutela del danno alla salute e, quindi, anche di quello psichico, è avvenuta in assenza di specifico intervento legislativo e, quindi, sulla base dell'influenza fondamentale dei soli formanti dottrinario e giurisprudenziale.

8. L'ulteriore apertura nell'evoluzione interpretativa del danno non patrimoniale e del danno alla salute nel nuovo millennio: il riferimento ai diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Il percorso di continuo scardinamento, operato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, del sistema restrittivo configurato dal legislatore del 1942, con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale e di quello alla salute, non si è arrestato ma, anzi, è proseguito inesorabilmente nel corso del nuovo millennio.

In particolare, il 2003 fu senz'altro centrale in questo percorso evolutivo. In quest'anno, infatti, si concentrano diverse pronunce sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale, di rilevanza assolutamente centrale per il tema della presente ricerca.

Con due sentenze consecutive⁶², la III sezione civile della Suprema Corte ha rivoluzionato la tradizionale interpretazione restrittiva dell'art. 2059 cod. civ., che fino a quel momento si era seguita. Sulla scorta di una precedente sentenza della Corte Costituzionale⁶³, infatti, i giudici di legittimità hanno ricondotto il sistema della responsabilità aquiliana alla logica binaria del danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) / danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) e, di conseguenza,

⁶² Sono le sentenze nn.8827 e 8828 del 31 maggio 2003, in *Danno e responsabilità*, 2003, pp.816 e ss. con nota di F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La corte di cassazione e il danno alla persona*.

⁶³ Il riferimento è alla sentenza del 27 ottobre 1994 n.372, in cui la Consulta ritenne che l'interpretazione dell'art. 2059 cod. civ. come norma volta a disciplinare il solo danno morale soggettivo non fosse coerente con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare, nel caso di un danno alla salute di tipo psichico conseguente ad una condotta costituente reato, sarebbe irragionevole un sistema che «discerna ciò che è soltanto il danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia fisico o psichico permanente, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al *pretium doloris* in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento». In tal modo, dunque, la Corte Costituzionale riportò il danno alla salute sotto l'egida dell'art. 2059 cod. civ.

abbandonando l'interpretazione del danno alla persona, che fino a quel momento era invalsa, come *tertium genus* di danno⁶⁴.

Con un'affermazione che si ritrova in entrambe le pronunce⁶⁵, i giudici della Suprema Corte posero l'importante principio secondo cui l'art. 2059 cod. civ. non poteva più essere ritenuto come copertura dei soli danni morali soggettivi conseguenti al reato e che, invece, dovesse darsi un'interpretazione più ampia che comprendesse ulteriori poste di danno tra cui, in particolare, quello alla salute.

In un sistema, qual è quello costituzionale italiano, in cui l'art. 2 Cost. riconosce l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo, un'interpretazione dell'art. 2059 cod. civ. come limitato esclusivamente ad una specifica categoria di pregiudizio, ossia quello di tipo morale, si sarebbe posta, secondo i giudici di legittimità, in evidente contrasto con le fondamenta costituzionali italiane.

Per la predetta ragione, dunque, si affermò che il danno non patrimoniale deve essere considerato quale categoria ampia, che comprende ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione ad un valore della persona, costituzionalmente garantito, da cui conseguano pregiudizi non economicamente valutabili.

In particolare, quindi, si riconobbe che quella del danno è sì una categoria unitaria ma che, allo stesso tempo, al suo interno può essere distinto in diverse tipologie di pregiudizi diversi, tutti comunque ricollegabili a lesione di diritti della persona, ossia il danno morale, il danno biologico e, infine, quello esistenziale, categoria di pregiudizio, da poco riconosciuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità⁶⁶.

⁶⁴ Affermano i giudici di legittimità, nella sentenza n.8827/2003, che la tutela risarcitoria della persona va ascritta «al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale».

⁶⁵ Secondo la Suprema Corte, infatti, non poteva più essere condivisa «la tradizionale interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati dal fatto illecito integrante reato».

⁶⁶ Quella del danno esistenziale è stata una posta di danno non patrimoniale molto discussa. Con tale tipologia di pregiudizio si intendeva far riferimento, in particolare, alla «somma di ripercussioni relazionali di segno negativo» cagionate dalla condotta illecita ovvero come «la compromissione delle attività non reddituali realizzatrici della persona» (in tal senso P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 2006, p.258). Si trattava di un danno non patrimoniale differente sia dal danno biologico sia da quello morale: rispetto al primo perché non veniva identificato con la lesione della salute e dal secondo poiché non dipendeva dal sistema restrittivo dell'art. 2059 cod. civ. Il danno esistenziale, letto in questi termini, è stato strumento di tutela dei diritti della persona in situazioni non facilmente inquadrabili nel sistema risarcitorio o perché tali diritti non erano accertabili in sede medico legale ovvero perché non riuscivano a superare il filtro della risarcibilità del danno morale (in tal senso, M. CORRIAS, *Questioni sul danno alla persona del lavoratore*, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 2013, fasc.5, p.1710). Al suo interno vennero ricondotte numerose e varieghe fattispecie di danno (tra cui, per fare qualche esempio, l'uccisione dell'animale di compagnia o l'aver rovinato il vestito della sposa), di stampo anche bagatellare, la cui risarcibilità, col tempo, fu negata in seguito a successivi interventi giurisprudenziali, dettati proprio dall'intenzione di limitare l'eccessivo ricorso in giudizio.

Il passo in avanti rispetto al passato è netto e fondamentale.

Da un sistema in cui la riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ. è considerata limitata al danno (morale soggettivo) conseguente ad un fatto di reato, si passa ad uno in cui, invece, si riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto alla persona costituzionalmente garantito e, dunque, tutelato⁶⁷.

Il fuoco dell'attenzione si sposta, finalmente, dal tipo di condotta al pregiudizio da questa cagionato e all'interesse leso, rinvenendo lo strumento di selezione del danno alla persona nell'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Ulteriore passo in avanti, poi, è la considerazione per cui il danno risarcibile è esclusivamente quello, conseguenza della condotta, e non il danno evento in sé, come si era invece affermato precedentemente.

Sulla stessa scia si pose la successiva sentenza della Corte Costituzionale⁶⁸ che, investita di una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., la rigettò fornendo un'interpretazione della predetta disposizione conforme a quella data, pochi mesi prima, dalla Corte di Cassazione.

In particolare, i giudici costituzionali affermarono che il riferimento alla responsabilità conseguente a fatti di reato, cui dava origine la combinata lettura degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., non poteva più essere considerata sintomo di una connotazione esclusivamente sanzionatoria del danno non patrimoniale, come era stato fino a non poco tempo prima.

Dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, infatti, la Corte Costituzionale ritenne di non poter più ammettere l'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 cod. civ. come limitata ai soli danni morali soggettivi. Questa disposizione doveva, invece, ritenersi comprendere anche altre tipologie di danno, quale quello alla salute e, in generale, alla persona nel caso di lesione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e tutelati.

Il sistema risarcitorio così delineato dalla giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, del 2003 fu, infine, perfezionato, dalla stessa Corte di Cassazione, a pochi anni di distanza.

⁶⁷ Si legge, in tal senso, che «si deve ritenere oramai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di “danno non patrimoniale”, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”».

⁶⁸ Corte Cost., sentenza 11 luglio 2003, n.233, in *Foro italiano*, 2003, vol. 126 n.9, pp.2201 e ss.

Con le quattro sentenze gemelle del novembre del 2008⁶⁹, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere un contrasto interpretativo in merito alla ammissibilità del danno esistenziale, hanno ricondotto il danno non patrimoniale e, in particolare, quello alla persona ad una «categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie».

Ciò che interessa sottolineare in questa sede, al fine di portare a compimento il discorso che si sta conducendo, è il fatto che, nelle citate pronunce, la Suprema Corte ha ulteriormente delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 2059 cod. civ.

Innanzitutto, infatti, decretò il definitivo tramonto dell'equazione tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo evidenziando, in particolare, che né dall'art. 2059 cod. civ., né dall'art. 185 cod. pen. è dato rinvenire un riferimento esplicito al pregiudizio di tipo morale.

A questo punto, evidenziarono le Sezioni Unite, occorre collegare il danno non patrimoniale alla lesione di diritti alla persona costituzionalmente riconosciuti e garantiti, ossia quella che venne definita come «ingiustizia costituzionalmente qualificata». Il danno non patrimoniale, infatti, a differenza di quello patrimoniale, è connotato dalla tipicità, per cui questo può sussistere solo nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sia stato cagionato un danno a specifici diritti che trovano nella Carta Costituzionale e, in particolare, nell'art. 2 Cost., la propria fonte di riferimento⁷⁰.

Non ogni singola tipologia di danno, tuttavia, potrà essere oggetto di risarcimento, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio, poiché l'offesa o la lesione devono eccedere una certa soglia di offensività, che renda il pregiudizio tanto serio da essere effettivamente meritevole di tutela in un sistema, qual è quello italiano,

⁶⁹ Cass. civ., SS.UU., sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972 - 26973 - 26974 - 26975, in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss., con note di A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*; R. PARDOLESI-R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»*; G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*.

⁷⁰ Si legge, in tal senso, che «Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. 15027/2005; n.23918/2006) [...]. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

basato anche sul principio di solidarietà che impone un minimo di tolleranza rispetto alle condotte altrui.

Con quest'affermazione, in particolare, le Sezioni Unite intesero prendere ferma posizione contro la prassi giurisprudenziale che si era andata sviluppando, volta a riconoscere la sussistenza di un danno non patrimoniale in presenza di qualsivoglia tipo di pregiudizio, anche di tipo bagatellare.

In conclusione, dunque, viene portato a compimento il percorso che conduce al finale collegamento tra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Non si tratta, infatti, di categorie di danno antitetiche e diverse. Anzi, secondo la Suprema Corte, la ristorabilità dei danni di natura non patrimoniale si basa sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, di cui all'art. 2043 cod. civ., i medesimi previsti per la risarcibilità dei pregiudizi di tipo patrimoniale.

La fondamentale distinzione sta, dunque, nel fatto che, mentre l'art. 2043 cod. civ. implica la atipicità del danno patrimoniale, poiché lo ricollega alla generale categoria del danno ingiusto, l'art. 2059 cod. civ., invece, determina la tipicità del pregiudizio non patrimoniale ricollegandolo, per utilizzare le parole dei giudici di legittimità, al «danno, connotato [...] dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue»⁷¹.

9. L'attuale assetto del danno non patrimoniale e del danno alla salute.

Al termine di questo *excursus* storico e giurisprudenziale che ha permesso di comprendere l'importante evoluzione in merito al contenuto e al perimetro applicativo del danno non patrimoniale e, in particolare, di quello alla salute, occorre adesso comprendere qual è lo stato dell'arte, al fine di poter approcciarsi

⁷¹ Per un ulteriore e assai approfondito commento delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, si veda l'interessante numero di *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, in cui, nella sezione *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, a cura di P. RESCIGNO, vengono ospitati dodici commenti dottrinari alle predette sentenze. In particolare, P. RESCIGNO, *Introduzione*, p.1023; P. LUCARELLI, *Prime riflessioni*, p.1024; G. VETTORI, *Danno non patrimoniale e diritti inviolabili*, p.1025; R. CAPONI, *Interpretazione adeguatrice "sconfinata"? (La giurisprudenza della Corte di cassazione sul danno non patrimoniale)*, p.1029; G. CONTE, *Il difficile equilibrio tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione del danno non patrimoniale*, p.1031; R. DEL PUNTA, *Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni unite del 2008: riflessioni di sistema e ricadute lavoristiche*, p.1038; I. PAGNI, *Dall'illecito al danno: le fatiche della non patrimonialità*, p.1041; S. LANDINI, *Danno morale soggettivo. Spunti per una riflessione civilpenalistica*, p.1043; G. VISINTINI, *Il sistema italiano in materia di risarcimento del danno alla persona*, p.1045; P. CENDON, *L'itinerario del danno esistenziale*, p.1047; G. PONZANELLI, *Qualche osservazione sul nuovo statuto del danno alla persona*, p.1050; R. DE MATTEIS, *Dal danno biologico al danno non patrimoniale*, p.1051; A.M. BENEDETTI, *Chi non adempie, o adempie male, deve risarcire «anche le lacrime»? Annotazioni sul danno morale da contratto*, p.1054.

nella maniera più consapevole possibile a quella particolare tipologia di pregiudizio non patrimoniale alla salute, qual è il danno psichico.

Il danno non patrimoniale consiste, dunque, nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti, non connotati da apprezzamento economico immediatamente percepibile. La relativa risarcibilità è collegata, secondo l'art. 2059 cod. civ., alle ipotesi specificamente previste dalle disposizioni di legge, come nel caso di condotta che integri gli estremi di una fattispecie di reato, e nei casi in cui vengono lesi diritti della persona costituzionalmente garantiti e tutelati.

Tuttavia, al fine di considerare il danno subito effettivamente risarcibile, occorrerà che la condotta illecita abbia leso, in maniera grave e seria, oltre il minimo della normale tollerabilità, l'altrui sfera personale.

La suddivisione, poi, del danno non patrimoniale in varie sottocategorie di danno, tra cui quello alla salute o biologico, ha valenza meramente descrittiva. I presupposti di risarcibilità, infatti, sono i medesimi per ogni sottocategoria di danno non patrimoniale, avendo le Sezioni Unite nel 2008, ricondotto ad unità le varie tipologie di danno non patrimoniale.

A questo punto, posto in evidenza questo percorso evolutivo che ha condotto la giurisprudenza, sulla base della centralità della tutela della persona umana, ad ampliare notevolmente il campo di applicazione del danno non patrimoniale e compreso come, in maniera del tutto analoga a quanto avvenuto nell'ordinamento inglese, la centralità della tutela della persona umana ha condotto il formante giurisprudenziale a trovare delle soluzioni volte alla massima tutela dei diritti dell'individuo, si può con una matura consapevolezza soffermarsi sull'analisi del danno alla salute di tipo psicologico.

Si porrà in evidenza come questa categoria di danno, nata prima dal formante giurisprudenziale e, solo successivamente, disciplinata anche in disposizioni legislative, è invalsa nei Tribunali in maniera maggiormente scevra da difficoltà, rispetto a quanto si è visto accadere nell'ordinamento inglese.

Dall'analisi giurisprudenziale del danno psichico che seguirà si vedrà, in particolare, che gli ordinamenti qui posti a raffronto, mentre da un lato giungono nella medesima maniera, ossia grazie al ruolo della giurisprudenza e della dottrina, alla emersione e tutela del danno alla salute di tipo psicologico, dall'altro lato si distinguono per i risultati finali cui pervengono e, in particolare, per il diverso grado

di resistenza rispetto ad una piena tutela risarcitoria della predetta tipologia di danno.

Già si è avuto modo di vedere, infatti, come nell'ordinamento inglese siano notevoli i "lacci e laccioli" che i giudici di Oltremarica, nonostante le esposte critiche del formante dottrinario, hanno spesso posto e continuano ancora oggi a porre rispetto alla tutela del danno psichico. I paragrafi che seguiranno hanno lo scopo di evidenziare, invece, come nell'ordinamento italiano tali resistenze di fatto non vi siano e come sembra che vi sia una più ampia tutela risarcitoria rispetto non soltanto ai pregiudizi di tipo psicologico ma anche, in generale, per tutti quelle tipologie di danno che non coinvolgono direttamente la salute fisica, come ad esempio quelli di tipo morali.

10. Il danno psichico nell'ordinamento italiano: definizione e problematiche.

Giunti a questo punto della trattazione, compresa l'origine e l'evoluzione storico – giurisprudenziale che ha riguardato il danno non patrimoniale, ci si può concentrare sull'esame del danno psichico nell'ordinamento italiano.

Il danno psicologico rientra nella più vasta categoria dei pregiudizi non patrimoniali cagionati alla persona in seguito ad una condotta negligente da parte del soggetto danneggiante e, pertanto, è ascrivibile all'interno della tematica della responsabilità da fatto illecito.

Le esaminate pronunce delle Sezioni Unite del 2008 hanno posto in risalto come, al fine di riconoscere tutela risarcitoria ad una specifica tipologia di pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., occorra la sussistenza di un danno, la cui ingiustizia è determinata dalla lesione di un interesse meritevole di tutela. Con riferimento al danno psicologico tale interesse è evidentemente rinvenibile nel diritto all'intangibilità dell'integrità psichica del soggetto che, a sua volta, si ricollega al più generale diritto alla salute, costituzionalmente garantito e tutelato all'art. 32 Cost.

Questa tipologia di pregiudizio può essere considerata come una delle facce, insieme alla lesione di tipo fisico alla salute, della medaglia costituita dal danno biologico. Dalle definizioni legislativamente poste di quest'ultima tipologia di pregiudizio, infatti, è pacifico che il danno biologico si configura quale «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»⁷².

Come si evince da tale definizione, sono sostanzialmente tre i requisiti che tanto la giurisprudenza, quanto la legislazione italiana ricercano affinché possa correttamente discorrersi di danno di tipo psichico, quale sotto categoria del danno biologico alla salute⁷³.

Innanzitutto occorre che vi sia stata una condotta illecita che abbia cagionato una lesione alla integrità psicologica dell'individuo.

Secondariamente è fondamentale che la detta lesione sia medicalmente verificabile e qualificabile in termini nosologici.

Infine, si deve trattare di una lesione di tipo “dinamico”, ossia le cui conseguenze negative non rimangano limitate alla sfera della salute dell'individuo ma che si ripercuotano, anche incidendola in senso peggiorativo, sulla qualità della vita quotidiana del soggetto danneggiato, a prescindere dalla sua capacità reddituale (la cui incisione in termini negativi sarebbe eventualmente da risarcire in termini di danno patrimoniale).

Con riferimento al primo degli aspetti considerati, ossia quello della lesione alla integrità psicologica dell'individuo, questo è l'aspetto più problematico del danno psichico per le ragioni che si sono già in parte esposte nel corso del precedente capitolo.

In particolare, la questione centrale, che viene messa in evidenza in ogni trattazione dottrina, tanto giuridica quanto medico – legale, che abbia ad oggetto il danno psicologico, è quello della sua concreta accertabilità. Verificare, infatti, la concreta sussistenza di una lesione psicologica in capo al soggetto comporta indagini

⁷² Così viene definito il danno biologico dall'art. 138, comma II, d.lgs. 209/2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni”).

⁷³ È opportuno precisare che dottrina minoritaria non concorda con l'affermazione secondo cui il danno psichico sarebbe “semplicemente” una sottocategoria di quello biologico. Si è affermato, in tal senso, che le due tipologie di danno differiscono in maniera sostanziale «nel senso che la dimensione biologica è solo una, e spesso neppure la più importante, delle componenti del danno: [...] la dimensione psichica introduce un elemento di complessità ulteriore, dove gli effetti propriamente biologici della lesione, elementi oggettivi ed oggettivabili, inestricabilmente si confondono con i significati soggettivi che appartengono in modo irripetibile alla storia di quel singolo individuo, ed alla sua rete di relazioni sociali» (così, A. BIANCHI, *La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale*, Padova, 2006, p. 427). L'idea a fondamento di questa tesi sta nel fatto che, in effetti, il danno psichico ha tanto una componente statica, ossia la lesione in sé considerata, e una dinamica, ossia il peggioramento degli aspetti relazionali della vita quotidiana dell'individuo danneggiato.

particolarmente approfondite, a differenza di quanto non avviene, invece, nel caso di una lesione fisica, la cui oggettiva sussistenza è immediatamente accertabile per chiunque.

A ciò si aggiunga l'ulteriore problematica, tipica dell'ordinamento italiano, tale per cui il danno psicologico si colloca a metà strada tra il danno biologico e quello morale, onde per cui è necessario scrutinare con attenzione la tipologia di danno cagionata all'individuo e le relative ripercussioni⁷⁴. È stato posto in evidenza, in tal senso, come questo aspetto probabilmente costituisca uno degli aspetti più critici e delicati dell'intera problematica del danno alla persona⁷⁵.

Da una parte, infatti, il danno psichico comporta un pregiudizio originato da una lesione all'integrità psicologica del soggetto, di talché esso appare senz'altro riconducibile alla categoria del danno biologico alla salute. Dall'altra parte, tuttavia, all'origine della malattia si pone quel turbamento emotivo o patema d'animo che è, invece, tipico del danno di tipo morale. Onde evitare, quindi, ogni tipo di commistione tra il pregiudizio psichico e quello di tipo morale è, quindi, necessario tracciare precise linee di demarcazione tra i due concetti, ciò che avverrà nel prosieguo della trattazione.

Facendo un passo indietro, ritornando all'aspetto definitorio del danno psicologico, sulla base di quanto si è finora affermato si può senz'altro accogliere la definizione fornita dalla dottrina, secondo cui il danno psichico è «una compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio, come un danno consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in

⁷⁴ Come ben evidenziato da G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.176, «la lesione dell'integrità della persona non è direttamente constatabile e rilevabile. La lesione fisica lascia sempre una traccia tangibile (l'alterazione di un tessuto, la frattura di un osso, l'asportazione di un organo, gli esiti cicatriziali, e così via); la lesione psichica è invece un fenomeno intangibile, caratterizzato da elementi incorporei con sintomatologia soggettiva. In altri termini, il giudice – o meglio, il consulente tecnico, che è il suo ausiliario – può “vedere” la lesione fisica; non può vedere, invece, la lesione psichica, la cui esistenza viene dedotta, sia pure con criteri rigorosamente scientifici, dal comportamento del danneggiato, ossia dalle manifestazioni patologiche, le quali possono essere le più svariate, per tipologia, gravità, durata e incidenza sulla vita quotidiana (per esempio: l'ottundimento e la perdita delle capacità sensorie, la difficoltà nei movimenti, l'insonnia, l'attenuazione dei riflessi, le allucinazioni, l'intralcio nella favella, la difficoltà di lettura o di scrittura, l'anoressia, l'obesità, l'invecchiamento precoce, l'impotenza sessuale, la perdita della memoria, la perdita della creatività, delle facoltà espressive e lavorative, la perdita dell'affettività, del senso morale, della capacità di intrattenere le relazioni sociali, e via discorrendo)».

⁷⁵ A. JANNARELLI, *Il sistema della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i problemi che ne derivano*, in *Foro italiano*, 1995, vol.147, n.3, p. 416.

assenza di alterazione documentali dell'organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, le qualità della vita della persona»⁷⁶.

Dalla predetta definizione deriva che la portata del danno psicologico è potenzialmente indefinita ma non infinita: non si possono considerare danni, nel senso finora prospettato, quelli che possono, invece, definirsi come dei semplici disturbi transitori (ad esempio i ritardi evolutivi, destinati ad essere recuperati; i disadattamenti reattivi a situazioni oggettivamente difficili ed impegnative; le depressioni reattive di lieve entità) o, al contrario, delle stabili caratteristiche della personalità (ad esempio i limiti caratteriali inquadabili nella normale variabilità ovvero le inevitabili compromissioni di abilità ed efficienza derivanti dall'invecchiamento).

In questa sede, è appena il caso di specificarlo, si sta trattando, in particolare, di quello che è definito come danno psicologico puro, ossia quello che non è collegato direttamente ad una lesione organica. La dottrina medico – legale, infatti, tende a distinguere tra quei danni psicologici che sono derivati da lesioni organiche del sistema neurologico (si pensi, per fare un esempio, ad un incidente stradale che ha provocato lesioni all'encefalo del soggetto danneggiato con ovvie ripercussioni sul corretto funzionamento del sistema nervoso) e quelli, invece, che sorgono in assenza di una siffatta tipologia di lesione ma, semplicemente, come conseguenza di un evento particolarmente traumatico che ha inciso sulla personalità del soggetto. In tal senso, dunque, il danno psicologico “puro” viene definito come un danno emozionale⁷⁷, diverso dal danno somatico il cui prototipo è la lesione alla salute di tipo fisico. A differenza di quest'ultima tipologia di danno, infatti, quello psichico ha alla sua origine un evento che esplica la sua azione lesiva nei confronti dell'organismo umano in modo indiretto, tramite, appunto, il sistema emozionale di colui che subisce e vive soggettivamente l'evento stesso.

11. Gli elementi costitutivi del danno psicologico: la lesione (o danno evento); la menomazione (o danno conseguenza) e il nesso di causalità con la condotta illecita.

Da quanto precedentemente affermato deriva che, nella trattazione del danno psicologico, il punto centrale è quello di accertare se e in quale misura le

⁷⁶ A. QUADRIO, op. ult. cit., p. 4.

⁷⁷ P. D'AMICO, *Il danno da emozioni*, Milano, 1992.

manifestazioni esteriori del sistema emozionale dell'individuo, conseguenti ad una condotta illecita altrui, costituiscano effettiva menomazione nel senso tecnico giuridico del termine.

Tale operazione richiede di fare chiarezza su tre elementi fondamentali, ossia la lesione psichica, la menomazione o malattia psichica e, infine il rapporto causale che deve unire l'una e l'altra alla condotta dell'autore dell'illecito⁷⁸. Si tratta della distinzione degli elementi tipici del fatto illecito, ossia il danno (c.d. evento) che la condotta illecita provoca all'individuo; le conseguenze pregiudizievoli in termini giuridici (c.d. danno conseguenza) che la predetta lesione cagiona all'integrità dell'individuo; infine, il necessario rapporto che deve indissolubilmente unire i predetti elementi con la condotta illecita del danneggiante (c.d. nesso di causalità). Si procederà, ora, ad uno specifico esame dei predetti tre elementi costitutivi del danno psichico, secondo quelli che sono gli orientamenti della dottrina, in particolare medico – legale, e della giurisprudenza consolidati in materia. Il *modus operandi* che si sceglie è, dunque, quello finora seguito nel corso della presente ricerca e che i Maestri della comparazione giuridica hanno sempre insegnato, ossia quello di guardare non solo e non tanto al c.d. “*law in books*” ma anche, se non soprattutto, al c.d. “*law in action*”⁷⁹.

a. La lesione psichica.

Andando con ordine, per ciò che concerne la lesione psichica, essa viene individuata nell'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico di ogni persona, a prescindere dallo stato emotivo e psicologico preesistente. Bisogna, infatti, considerare una nozione di salute psichica necessariamente soggettiva che si ricollega alla considerazione dell'equilibrio psichico posseduto dall'individuo precedentemente all'evento cagionato dalla condotta illecita.

⁷⁸ G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.176.

⁷⁹ Con le locuzioni “*law in books*” e “*law in action*” si fa, in particolare, riferimento alla differente situazione che, all'interno di un dato ordinamento giuridico, può porsi al momento della risoluzione di uno specifico problema giuridico. Infatti, rispetto ad una particolare questione giuridica possono riscontrarsi, come di fatto spesso si riscontrano, delle differenze tra ciò che è il diritto positivo dell'ordinamento in esame e le specifiche soluzioni che, invece, vengono prospettate all'interno delle aule dei Tribunali. Tale distinzione sottende un modo di intendere il diritto in modo dinamico, non fermo, appunto, al “*law in books*” ma come fenomeno in continuo divenire e mutare, in rispondenza dei paralleli mutamenti ed esigenze sociali. Per un approfondimento della questione non può non rimandarsi a due Maestri della comparazione giuridica, ossia R. SACCO – A. GAMBARO, *Trattato di diritto comparato. Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2018.

Entrando più nello specifico, riportando a sistema quanto si è sopra brevemente anticipato, si è osservato⁸⁰ che la scaturigine del pregiudizio in esame può farsi risalire a tre differenti categorie di eventi lesivi.

In particolare, il danno psichico può derivare da una lesione fisica specifica, come un trauma cranico, che causa direttamente una menomazione organica al sistema nervoso. Può, altresì, derivare da una lesione fisica c.d. “aspecifica”, ossia da una perturbazione del sistema emotivo conseguente ad un evento che ha inciso sulla integrità fisica (come nel caso di uno stato depressivo sviluppato a seguito della perdita di un arto conseguente ad un incidente stradale). Può, infine, trattarsi di quello che si è sopra definito come “danno psicologico puro”, ossia un pregiudizio che deriva da eventi che non ledono l’integrità fisica dell’individuo ma quella psicologica.

b. La menomazione psichica.

Con riferimento, invece, alla menomazione psichica, si è già sopra precisato che essa viene individuata nella riduzione di una o più funzioni inerenti alla integrità psichica dell’individuo che, in ultimo, gli cagiona un peggioramento nelle ordinarie occupazioni di vita, non di carattere reddituale⁸¹.

La menomazione deve, dunque, tradursi in una sofferenza psichica, medicalmente accertata.

Nella dottrina medico – legale⁸² si è soliti distinguere diverse tipologie di sofferenza psichica, la cui manifestazione nell’individuo pone in evidenza l’aggravamento della qualità della propria vita.

In particolare, si individuano tre tipi di sofferenza psichica, ossia quella “persecutoria”, quella “depressiva” e, infine, quella di tipo “confusionale”. Tali differenti tipologie di sofferenze variano non soltanto a seconda del tipo di evento

⁸⁰ P. CENDON, *La responsabilità civile*, vol. I – *Principi generali e situazioni protette*, Torino, 2020, p.4757 e ss.

⁸¹ Come osservato in giurisprudenza, «L’integrità della persona non può essere valutata in termini esclusivamente fisici, ma comprende anche la sfera psichica emotiva e relazionale, la cui sofferenza non sempre è obiettivamente misurabile, ma non per questo cessa di essere reale» (Cass. civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2009 n.13530, in www.ricercagiuridica.com).

⁸² R. VOLTOLIN, *Quel pasticciaccio brutto...della consulenza tecnica psicologica. Uso, cattivo uso e abuso della consulenza tecnica psicologica d’ufficio nel processo civile*, in *Quaderni di psicologia giuridica. Pubblicazione dello Studio di psicologia forense e assistenza giudiziaria di Milano*, Quaderno n.8, Milano, 2004.

lesivo che subisce il danneggiato ma, anche, al variare della personalità dell'individuo stesso⁸³.

La prima tipologia di sofferenza, quella persecutoria, fa riferimento ad un tipo di ansia, di norma conseguente ad un atto violento sia di natura fisica, sia di natura psicologica, che porta l'individuo ad avere timore di ciò che lo circonda.

La sofferenza di tipo depressiva, invece, scaturisce da perdite affettivamente significanti (si pensi, ad esempio, al danno da perdita del rapporto parentale) e incute nell'individuo il timore di perdere l'oggetto del proprio affetto, o ciò a cui è legato particolarmente.

La sofferenza di tipo confusionale, infine, sorge in seguito ad eventi che inducono nel soggetto dubbi e sfiducia nei confronti degli altri individui (ad esempio nel caso di una truffa o di un tradimento) e provoca la perdita della capacità di inquadrare logicamente gli eventi e di percepire realisticamente l'altro.

Tali tipologie di sofferenze, poi, possono esteriorizzarsi in vere e proprie disfunzioni, quali disturbi d'ansia, dell'umore ovvero disturbi dissociativi del pensiero.

Come si comprende dall'esame delle tipologie di menomazioni psicologiche individuate dalla dottrina medico – legale e sopra brevemente spiegate, queste si caratterizzano per un chiaro condizionamento in negativo del modo di vivere del soggetto. Questi, infatti, a seguito delle tipologie di sofferenza sopra descritte, può giungere ad una diversa percezione della realtà che lo circonda con ovvie ripercussioni su ogni tipologia di attività quotidiana, sia in ambito familiare sia in quello lavorativo.

In tal senso, dunque, è chiaro che il danno psicologico è un tipo di pregiudizio che incide sulla componente dinamico – relazionale della vita dell'individuo e non, semplicemente, su quella statica.

Tali tipologie di ripercussioni sulla vita dell'individuo, quindi, sono quel tipo di danno, c.d. “conseguenza”, che è da tenere ben distinto dall'evento da cui scaturisce

⁸³R. VOLTOLIN, *Il danno psichico*, reperibile al sito internet www.psicologiaforense.it/Quaderno%209.htm, pone in evidenza come l'evento traumatico possa «risvegliare in un soggetto una sofferenza psichica, fino ad allora ben controllata attraverso la rimozione, la negazione, la scissione o altri meccanismi psichici difensivi. Tale ri-attualizzazione, che comporta sempre una perturbazione negativa della “ideologia relazionale”, può imporre al soggetto stesso l'impiego di gran parte delle sue energie e della sua attenzione al fine di ristabilire il controllo che su tale sofferenza egli esercitava con successo nel periodo precedente al fatto traumatico. Il danno psichico permanente si ha quando tale incapacità di ripristino del controllo della sofferenza diventa di natura cronica».

la menomazione psicologica e di cui si è trattato sopra, ossia la lesione (per la quale si parla, invece, di danno c.d. “evento”).

c. *Il nesso di causalità.*

Infine, quanto alla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta illecita e il verificarsi della lesione e conseguenziale menomazione psichica, v'è da dire che questo ha costituito, per diverso tempo, un aspetto assai controverso nella dottrina e giurisprudenza italiana.

In un primo momento, ossia fino almeno alla prima metà degli anni Sessanta del secolo scorso, si riteneva che il fatto lesivo fosse soltanto l'occasione e non la causa del danno psichico che era, invece, da imputarsi ad una già preesistente malattia precedente dell'individuo. Da ciò conseguiva, con tutta evidenza, la non riconoscibilità della possibilità di risarcimento del sopra definito danno psicologico puro e, di contro, in maniera del tutto speculare con quanto osservato nell'ordinamento inglese, la risarcibilità esclusivamente del danno psichico c.d. “organico”, ossia conseguente ad una lesione fisica.

Queste conclusioni, cui perveniva la giurisprudenza dell'epoca, erano essenzialmente ricollegabili a due motivazioni.

La prima, già precedentemente anticipata, dovuta all'idea secondo cui il danno non patrimoniale, categoria cui appartiene il danno psicologico, veniva risarcito in ipotesi molto limitate, ossia nel caso di condotta costituente fatto di reato.

La seconda, propria, invece, dell'ambito psicologico – forense, dovuta alla scarsa considerazione che il malato psichico e la relativa malattia aveva nel nostro ordinamento.

Come osservato in dottrina⁸⁴, infatti, prima del riconoscimento della risarcibilità del danno biologico e, dunque, della inviolabilità della persona e del suo stato di salute, la malattia psichica veniva considerata quale sinonimo di follia. Questa era, infatti, ritenuta una infermità mentale che, esplicandosi in una alterazione del comportamento, si caratterizzava per una certa pericolosità, per sé e per gli altri consociati, del soggetto che ne era affetto, con la conseguente relativa incapacità giuridica⁸⁵.

⁸⁴ G. GIANNINI, *Riflessioni sul danno da menomazione psichica*, in *Il danno biologico, patrimoniale, morale*, Milano, 1990, p.407; nello stesso senso anche, F. TOPPETTI, *Il danno psichico nell'ordinamento italiano e nell'esperienza dei Paesi di Common Law*, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1998, fasc. 6, p.1591.

⁸⁵ Non è certamente un caso che la raggiunta maturità nel nostro ordinamento in merito alla considerazione della necessità di tutela del malato psichico, anziché quella del suo allontanamento

Solamente con la nuova visione della salute dell'individuo⁸⁶, intesa non solo come assenza di problemi fisici ma anche come piena capacità di svolgere le proprie attività quotidiane⁸⁷, si è potuto compiere un ulteriore passo in avanti per la maggior tutela dei soggetti affetti da pregiudizi di tipo psicologico.

Tale nuovo modo di intendere il danno psichico, portò anche al rifiuto del termine “follia”, con riferimento al danno psichico, da parte della moderna scienza psichiatrica,⁸⁸.

Anche sul punto, tra l'altro, non può non osservarsi un parallelismo con quanto già esaminato nell'ambito dell'ordinamento inglese in cui, in particolare, il riconoscimento della dignità giuridica del *psychiatric damage* passò anche dal rifiuto della locuzione “*nervous shock*”, considerata come ingiusta e sminuente la reale gravità e afflittività del danno psicologico e delle relative conseguenze⁸⁹.

Con l'avvenuto riconoscimento della autonoma risarcibilità del danno biologico, in uno con la considerazione della centralità della persona umana e del relativo diritto

sociale, si ebbe in un periodo, quello della fine degli anni Settanta, in cui, da un lato, i tribunali di merito incominciano a parlare di danno biologico alla salute e, dall'altro lato, il legislatore disciplinò la materia psichiatrica. Con la legge del 13 maggio 1978 n.180 (c.d. “Legge Basaglia”), infatti, considerata quale prima e unica legge quadro in materia di organizzazione dei servizi psichiatrici, si dispose la chiusura dei manicomi e venne regolamentato il trattamento sanitario obbligatorio tramite l'istituzione dei servizi di igiene mentale pubblici. La chiusura dei manicomi fu considerata come un grande passo avanti per il nostro ordinamento, da un punto di vista del rispetto e della tutela dei diritti del malato. Queste strutture erano, infatti, spesso descritte come luoghi di contenimento sociali, nonché di abusi e di privazione della dignità del malato psichiatrico, di talché le finalità di intervento terapeutico e, soprattutto, riabilitativo, erano completamente assenti. Tra l'altro, la legge Basaglia ha portato l'Italia ad essere uno dei pochissimi Paesi ad abolire gli ospedali psichiatrici. Per un approfondimento sul tema si rimanda a G. RUSSO, F. CARELLI, *Dismantling asylums: The Italian Job*, in *London Journal of Primary Care*, 2009; C. BARBUI, M. TANSELLA, *Thirtieth birthday of the Italian psychiatric reform: research for identifying its active ingredients is urgently needed*, in *Journal Epidemiology and Community Health*, 2008, vol. 62 n.12, p.1021.

⁸⁶ Tra i primi precedenti giurisprudenziali che riconobbero come il danno psichico incide sull'aspetto dinamico – relazionale dell'individuo, si segnala Cass. civ., III sez., 3 giugno 1976 n. 2002, in *Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*, in cui la Suprema Corte affrontò un caso in cui la lesione delle facoltà intellettive e volitive del danneggiato furono tali da causarne l'interdizione. In tale precedente i giudici di legittimità riconobbero che tale pregiudizio assumeva rilevanza proprio come danno alla vita di relazione.

⁸⁷ PETRUCCIANI – RECCHI, *Il danno psichico*, in *La Prova e il quantum*, 1, a cura di P. CENDON, Torino, 2014, p.121 fanno riferimento ad una «nuova visione della salute che non è solo assenza di malattia, ma piena capacità di svolgere le attività quotidiane e di adattarsi in modo dinamico alle diverse situazioni della vita [...]. Salute come adattamento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente, quindi salute non come mera situazione di stato, ma una vera e propria condizione dinamica in cui il soggetto stesso, con modalità adattiva, nel continuo modificarsi della realtà propria e circostante, mantiene le abilità necessarie allo svolgimento ed adempimento autonomo di tutte le funzioni proprie della sua età, senza la necessità di alcuna assistenza».

⁸⁸ G. PONTI, *Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1992, fasc. 14, p.592. L'Autore, in particolare, sottolinea il mutamento della psichiatria cui si accompagna «il venir meno della definizione pragmatica di un tempo che identificava di fatto la malattia mentale là dove esistevano appunto comportamenti abnormi o disturbanti legati a certe manifestazioni psicopatologiche».

⁸⁹ Si rimanda al paragrafo I del capitolo precedente.

alla intangibilità della sua salute, si è riconosciuto come la predetta tesi, secondo cui la condotta illecita sarebbe mera occasione del danno psichico, fosse eccessivamente radicale e non potesse più essere condivisa.

Si osservò⁹⁰, in particolare, che almeno due erano le ragioni per il superamento di tale idea.

Innanzitutto, è abbastanza semplice comprendere che il soggetto psicologicamente “normale” non esiste, intendendo con tale aggettivo colui che non abbia alcuna anomalia o disturbo o malattie psichiche, nemmeno allo stato latente.

La seconda ragione, più squisitamente giuridica, è quella secondo cui, se si accetta l’idea dell’intangibilità dell’equilibrio psicofisico della salute individuale, allora qualsiasi evento che ponga scompiglio e rovini il predetto equilibrio, a prescindere dalle condizioni soggettive preesistenti del danneggiato, potrà essere considerato quale danno biologico e, dunque, risarcibile.

Ritornando, quindi, alla definizione di cosa debba intendersi come nesso di causalità tra la lesione, la menomazione psichica e la condotta illecita, può senz’altro affermarsi, seguendo sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo va individuato in ogni condotta che cagioni all’individuo un peggioramento dello stato di salute psichico, a prescindere dalla sua situazione precedente all’evento traumatico⁹¹, secondo il noto criterio probabilistico, seguito dagli organi giudicanti in ambito civile, del “più probabile che non”⁹².

⁹⁰ G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.177-178.

⁹¹ Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di nesso di causalità in materia di danno psichico, è stato affermato che non è necessario, per la sua sussistenza, che questo si sostanzi in un rapporto di stretta, certa e univoca consequenzialità tra fatto lesivo e menomazione psichica ma «è sufficiente che la derivazione causale del secondo dal primo, possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità» (Cass. civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2009 n.13530, in *Plus Plus 24 Diritto*; nello stesso consolidato orientamento si è espressa anche, più di recente, Cass. civ., sez. III, sentenza 29 settembre 2017 n.22801).

⁹² Sulla centralità del criterio del “più probabile che non” nell’ambito della valutazione della sussistenza del nesso di causalità in ambito civile, si richiama, anche per l’autorità della pronuncia, quanto affermato da Cass. civ., SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, in *Giustizia civile massimario*, 2008, 1, p.31. Nella citata pronuncia si è affermato, in particolare, che «anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n.295) [...]». Detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere in conferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. *evidence and inference* nei sistemi anglosassoni)».

In realtà, nella letteratura medico – legale⁹³ vengono suggeriti, per l'accertamento del nesso causale, i criteri della “idoneità” e della “adeguatezza” del fatto lesivo per l'insorgere del danno, tenendo ben presente che la medicina e, in particolare, la psichiatria non sono certo scienze esatte e che, dunque, si tratta pur sempre di elementi da considerare in termini meramente probabilistici.

Al contempo, al fine di riconoscere sussistente il nesso di causalità tra condotta illecita ed evento lesivo, occorre escludere la presenza di altri fattori, quale può essere il fatto del danneggiato, che possano qualificarsi quali concause, idonee e adeguate a determinare, da sole, l'insorgere della menomazione psicologica di cui l'individuo si duole.

La detta soluzione è seguita dalla giurisprudenza⁹⁴, secondo cui il “fatto” del danneggiato, ossia il suo stato di salute pregresso, può interrompere il nesso causale solamente quando si ponga come esclusiva e unica causa dell'evento di danno, in modo da privare di efficacia causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito⁹⁵.

D'altronde, come correttamente osservato⁹⁶, in ambito di danno alla salute, non si può affermare che la menomazione fisica preesistente dell'individuo possa escludere la risarcibilità di un nuovo danno cagionato alla medesima parte del corpo già previamente lesa. Una simile situazione può, semmai, riverberarsi a livello quantitativo sulla liquidazione del danno⁹⁷.

Allo stesso modo, considerato che pregiudizio fisico e psichico sono le due facce della medesima medaglia costituita dal danno biologico alla salute, non si può escludere la risarcibilità del danno cagionato all'integrità psichica dell'individuo solamente perché questi era già precedentemente labile mentalmente.

⁹³ V. CASTIGLIONI, *Il problema del nesso di causalità materiale*, in *Danno psichico*, Milano, 1996, p.151.

⁹⁴ Si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, sentenza 10 novembre 1993 n.11087, in *Massimario di giustizia civile*, 1993, fasc. 11.

⁹⁵ In tal senso si richiamano i principi fondanti della causalità, tanto civile che penale e, in particolare, della tematica delle concause, di cui all'art. 41, comma II, cod. pen., secondo cui «Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento». Sulla tematica della causalità nel diritto civile e, in particolare, con riferimento alla responsabilità aquiliana si rimanda a L. NIVARRA, *Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, Torino, 2011.

⁹⁶ Particolarmente chiare, in tal senso, le parole di G. GIANNINI, *Questioni giuridiche in tema di danno psicologico*, in *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di D. PAJARDI, Milano, 1990, p.50, secondo cui «Se una persona ha un arto paralizzato, non per questo è lecito amputarglielo; se un pedone è invalido, malato cronico, non per questo è lecito investirlo e, analogamente, se una persona è psichicamente fragile, emozionalmente labile o ha un equilibrio psichico precario, non per questo è lecito provocarne il crollo e scatenare la nevrosi latente».

⁹⁷ Trib. Roma, 14 settembre 1994, in *Rivista giuridica della circolazione e trasporti*, 1994, p.859.

Nell'ambito del danno psichico, anzi, occorre tenere presente la c.d. struttura psichica di base del soggetto leso⁹⁸. Il medesimo evento traumatico, infatti, in due soggetti con comunanza di vita, come ad esempio due familiari conviventi, può creare situazioni di danno completamente diverse (si pensi, ad esempio, a due fratelli colpiti dal medesimo evento traumatico, quale può essere la morte improvvisa del padre, cagionata dalla condotta illecita altrui. In questa situazione può ben avvenire che il detto evento tragico provochi, in uno, un "semplice" stato di dolore che si attenua con il passare del tempo; mentre nell'altro può determinare l'insorgere di una malattia psichica permanente).

Sul punto, anche la giurisprudenza⁹⁹ pone in evidenza la necessità di scrutinare con attenzione non solo l'elemento oggettivo dato dall'evento lesivo ma anche, se non soprattutto, la condizione soggettiva dell'individuo su cui tale evento incide¹⁰⁰.

Questa osservazione porta a concludere, quindi, che ogni elemento che compone il danno psicologico deve essere attentamente scrutinato e provato e, di conseguenza, questa tipologia di danno non può mai essere presunta ma deve essere oggetto di accertamento, in particolare medico – legale, nel corso del giudizio. Come a breve si vedrà, infatti, un ruolo fondamentale al fine di ritenere la risarcibilità del pregiudizio di tipo psicologico è quello ricoperto dalla consulenza tecnica di tipo medico – legale all'interno del giudizio, sulla base delle cui risultanze potrà

⁹⁸ V. CASTIGLIONI – MARIGLIANO, *Disturbi di personalità*, in *Danno psichico*, Milano, 1996, p. 193 e ss.

⁹⁹ In tema di nesso di causalità sul danno psichico e sulla corretta interpretazione dei principi in materia, si riporta quanto di recente affermato dalla Suprema Corte in una pronuncia che si segnala per la estrema chiarezza sul punto. Osservano i giudici di legittimità, in particolare, che «il danno psichico è per sua natura soggettivo e può acquisire una diversa dimensione a seconda del soggetto su cui incide. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi tratti dagli artt. 40 e 41 c.p. generalmente validi di giudizio prognostico secondo il criterio del "più probabile che non" (causalità adeguata), qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile all'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo un criterio di normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile» (Cass. civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2018 n. 19151, cit.).

¹⁰⁰ Si legge nella giurisprudenza più recente e consolidata che «Il danno psichico è, per sua natura, soggettivo e può acquisire una diversa dimensione a seconda del soggetto su cui incide» (Cass. civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2018 n.19151, in *Plus Plus 24 Diritto*).

comprendersi la sussistenza o meno dei summenzionati elementi costitutivi del danno psichico e, dunque, la relativa risarcibilità.

12. La necessaria accertabilità e riconoscibilità medica del danno psicologico: il ruolo centrale della consulenza medica d'ufficio all'interno del giudizio.

Elemento che accomuna entrambi gli ordinamenti in esame è senza dubbio il fatto che il danno psicologico, al fine di poter essere risarcito, deve necessariamente essere previamente riconosciuto e accertato da parte di un esperto in materia. Come all'interno della trattazione del danno psichico nell'ordinamento inglese si è parlato di “*recognised psychiatric illness*”, così in quello italiano si fa riferimento ad un pregiudizio che costituisce malattia psicologica ovvero psichiatrica medicalmente accertata ed esistente¹⁰¹.

Come si afferma in giurisprudenza, infatti, «il danno psichico [...] deve essere il risultato di una condotta lesiva e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore»¹⁰².

Di conseguenza, da un punto di vista processualistico, appare chiaro come un ruolo fondamentale sia quello ricoperto dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice al fine di verificare la sussistenza o meno del danno psicologico lamentato dall'attore o, per meglio dire, della riconducibilità del disturbo psicologico di cui questi si duole ad una specifica malattia medicalmente riconosciuta.

Sempre nell'ottica del giudizio, da un'osservazione casistica della materia, si può affermare che almeno due sono i principali quesiti cui dovrà rispondere il consulente. Il primo avente ad oggetto la verifica della sussistenza di

¹⁰¹ A. NEGRO, *Il nuovo danno biologico. Prova, liquidazione e casistica*, Milano, 2010, p.513.

¹⁰² Cass. civ, sez. III, sentenza 11 giugno 2009, n. 13530, in www.personaedanno.it; nello stesso senso, sulla centralità del ruolo della consulenza tecnica nel corso del giudizio volto ad accertare il danno psichico, si veda anche Cass. civ., sez. III, sentenza 25 gennaio 2002, n.881, in *Giustizia civile*, 2002, fasc. I, p.589, in cui si è affermato che «è di intuitiva evidenza che soltanto la scienza medica è in grado di offrire al giudice la certezza che una determinata patologia non solo esista, ma sia altresì in rapporto causale col trauma patito [...]». È principio ben noto, in quanto ripetutamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova, qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, ma altresì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche». Stesse conclusioni si riscontrano anche nella giurisprudenza di merito (*ex multis*, si veda Trib. Messina, sez. III civ., sentenza 14 luglio 2002, in *Giustizia di merito*, 2003, p.1164, in cui si è affermato che, al fine di verificare la sussistenza del danno psichico non basta l'allegazione di certificati medici prodotti dal difensore della parte attrice ma è, altresì, necessario un riscontro giudiziale nel corso della disponenda consulenza tecnica d'ufficio).

un'effettiva malattia psicologica in capo al danneggiato e il secondo volto alla verifica del collegamento tra l'evento lesivo e la menomazione rilevata.

Lasciando da parte il primo dei predetti quesiti, considerato che ciò che deve intendersi per patologia mentale è compito della scienza medica stabilirlo¹⁰³, ciò che più interessa il ricercatore giuridico è, senza dubbio, la seconda questione.

La verifica, infatti, della idoneità e della adeguatezza dell'evento lesivo rispetto all'insorgere della menomazione psichica rilevata è un aspetto assai controverso che porta con sé problemi in punto di causalità.

Sul punto, la dottrina medico – legale sostanzialmente unanime¹⁰⁴ pone in evidenza la delicatezza del compito assegnato all'ausiliario del giudice, direttamente proporzionale alla difficoltà dello stesso.

Gli elementi di problematicità stanno tutti nella fluidità ed estrema soggettività della materia.

La tipologia di pregiudizio psichico oggetto della presente ricerca, il “danno psicologico puro”, cioè quello che non è conseguenza diretta di una lesione fisica, è un pregiudizio emozionale. A differenza del danno fisico (o somatico), che è il risultato di una lesione che colpisce *direttamente* il corpo e che, dunque, gode di certi margini di oggettività, quello psichico (o emozionale), si caratterizza poiché l'evento lesivo esplica *indirettamente* la sua azione pregiudizievole sull'organismo del danneggiato.

Ai fini della emersione del pregiudizio di tipo psichico, infatti, non rileva tanto o, comunque, non solo la natura dell'evento ma anche, se non soprattutto, il modo in cui il sistema emozionale di ciascun individuo elabora il predetto evento.

Il medesimo evento lesivo può incidere, quindi, in maniera travolgente e drammatica nei confronti del sistema emozionale di un dato individuo e, al contempo, lasciare indifferente un altro soggetto. Questo perché, com'è facile intuire, ciascun soggetto elabora l'evento sulla base di una grandissima quantità di variabili soggettive, quali possono essere il proprio passato, la propria delicatezza emotiva, la sussistenza di psicopatologie pregresse.

¹⁰³ G. COMANDÈ, *Risarcimento del danno morale ai congiunti: quando?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, vol.1, pp.75-93.

¹⁰⁴ Si veda in tal senso, tra i tanti, V. CASTIGLIONI, *Il problema del nesso di causalità materiale*, cit., p.102; PETRUCCIANI – RECCHI, *Il danno psichico*, cit., pp. 143 e ss.; F. TOPPETTI, *Il danno psichico nell'ordinamento italiano e nell'esperienza dei Paesi di Common Law*, cit., p.23; B. MAGLIONA, A. BIANCHI e V. VOLTERRA, *Sulla materia del danno psichico*, cit., p.2395 e ss.

Nell'ottica, poi, dei fattori che contribuiscono all'insorgere della lesione all'integrità psicologica del soggetto e, dunque, alla lesione della propria salute, vi sono non soltanto quelli "interni" all'individuo, ossia quelli dipendenti dal suo modo di essere e di elaborare ciò che lo circonda, ma anche fattori "sociali - culturali".

Si è osservato¹⁰⁵, infatti, che anche fattori di tal fatta, quali possono essere il contesto familiare, l'ambiente lavorativo e, addirittura, la natura del sistema sanitario, svolgono un ruolo non marginale nel plasmare la risposta del singolo individuo all'evento traumatico.

Su tutto questo complesso apparato di sensazioni, emozioni, pensieri, contesto socio - culturale va ad incidere l'evento lesivo, cagionato dalla condotta negligente del danneggiante, le cui conseguenze sono impossibili da prevedere.

Non a caso, c'è chi ha acutamente affermato che «il danno psichico è un danno che la vittima non solo *subisce*, ma a cui attivamente *contribuisce*. Non viene solo "da fuori", ma "da fuori" e "da dentro"»¹⁰⁶. È un danno che il soggetto elabora in maniera assolutamente personale.

Oltre a dover attentamente scandagliare la personalità dell'individuo che ha patito il pregiudizio psicologico, poi, l'ausiliario del giudice deve muoversi con estrema attenzione per potere determinare se si tratti effettivamente di una alterazione psicologica caratterizzata da elementi patologici o meno¹⁰⁷. La semplice alterazione transeunte e momentanea della psiche individuale, infatti, non può essere considerata quale danno psicologico poiché manca l'elemento che lo caratterizza, ossia la lesione alla salute e alla integrità psicologica del soggetto.

Occorre, poi, porre attenzione anche ai fenomeni di simulazione della malattia da parte del soggetto che si assume essere psicologicamente danneggiato dalla condotta illecita altrui¹⁰⁸.

¹⁰⁵ L.J. KIRMAYER, *Culture, context and experience in psychiatric diagnosis*, in *Psychopathology*, 2005, vol.38, p.4; nello stesso senso anche C.E. BERGANZA et al., *The Latin American guide for psychiatric diagnosis. A cultural overview*, in *Psychiatric Clinics of North American Journal*, 2001, vol. 24; pp. 433-446.

¹⁰⁶ B. MAGLIONA, A. BIANCHI e V. VOLTERRA, *Sulla materia del danno psichico*, cit., p.2395.

¹⁰⁷ Come osserva P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p.257, non ogni alterazione psichica costituisce danno biologico di tipo psicologico.

¹⁰⁸ Si è osservato nella letteratura medica che esistono fenomeni psicologici interni che inducono l'individuo, anche in maniera assolutamente involontaria, a convincersi di essere soggetto ad una malattia psichica di cui, nella realtà dei fatti, effettivamente non soffre. Uno dei più interessanti esempi in tal senso, proviene dalla ricerca medico - legale in tema di danno psichico associato al colpo di frusta. Una ricerca portata avanti da un gruppo di studiosi ha posto in evidenza che, al fine di far emergere i sintomi psichici, quali ansia, irritabilità o insonnia, non è necessario aver

Sono diversi e numerosi, dunque, gli elementi valutativi su cui si deve basare l'indagine del consulente tecnico nella determinazione della effettiva sussistenza del danno psicologico in capo al soggetto agente in giudizio e, allo stesso tempo, la detta indagine non può certo limitarsi alla "semplice" valutazione degli elementi oggettivi della condotta e delle conseguenze riportate dal soggetto.

Come si è osservato¹⁰⁹, dunque, ciò che il diritto chiede alla scienza medico – legale è di accertare esistenza di un *fatto* della natura, ossia una lesione psichica. Tale termine deve essere inteso nel senso previamente specificato, ossia di lesione all'integrità psicologica dell'individuo che ha delle ripercussioni negative nella quotidianità dinamico – relazionale dello stesso¹¹⁰, concetto oramai riconosciuto anche dal Legislatore¹¹¹.

È evidente, poi, che il fatto da accertare deve essere cronologicamente antecedente all'accertamento stesso: il secondo implica la preesistenza del primo.

Può apparire una affermazione scontata quella che precede ma non lo è affatto, specie in una materia così delicata quale si è dimostrata essere quella del danno psichico. Il fatto da accertare non si identifica con la procedura volta ad accertare lo stesso.

Diversamente argomentando, infatti, si potrebbe arrivare all'assurda conclusione secondo cui la lesione psichica esiste perché medicalmente accertata e non, come

effettivamente subito un trauma cervicale ma credere di averlo subito. Si parla, in questi casi, di "placebo-whiplash" che, nel corso dell'indagine condotta dai predetti studiosi, venne particolarmente riscontrata in quei soggetti che presentavano, nel corso dell'indagine precedente alla simulazione della collisione, una maggiore instabilità emozionale. Per uno studio più approfondito dell'esperimento e dei relativi risultati si rimanda a W.H.M. CASTRO – S.J. MEYER – M.E.R. BECKE et al., *No stress – no whiplash? Prevalence of «whiplash» symptoms following exposure to a placebo rear-end collision*, in *International Journal of Legal Medicine*, 2002, vol.116, pp. 249-250.

¹⁰⁹ B. MAGLIONA, A. BIANCHI e V. VOLTERRA, *Sulla materia del danno psichico*, cit., p.2398.

¹¹⁰ Il termine "lesione" non deve essere inteso in senso semplicisticamente anatomico ma in maniera più ampia, ossia comprendente anche l'alterazione funzionale rilevata nell'individuo, capace di produrre un peggioramento nelle quotidiane abitudini di vita dello stesso. La lesione che deve essere accertata dall'esperto medico, dunque, ha un duplice carattere. Essa deve essere espressione di una alterazione anatomico/funzionale rilevante e, allo stesso tempo, deve essere socialmente o soggettivamente idonea a danneggiare la vita relazionale dell'individuo.

¹¹¹ In ogni definizione legislativa del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psicofisica dell'individuo, è possibile individuare la duplice componente di cui questo si compone, ossia la componente statica, data dalla lesione alla salute in sé, e di una componente dinamica, corrispondente alle ripercussioni che tale menomazione delle capacità dell'individuo ha sulla sua attività quotidiana. Per fare un esempio di ciò che si sta sostenendo, l'art. 138 Cod. Ass. definisce il danno biologico come «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

sarebbe logico ritenere, perché effettivamente esistente e preesistente all'accertamento stesso¹¹².

Al fine, dunque, di *accertare* la sussistenza di una lesione psichica, il compito dell'esperto è quello di rendere evidenti e manifeste le proprie conclusioni, di modo che chiunque, anche chi non è dotato della medesima conoscenza scientifica, possa pervenire alle medesime conclusioni.

Appare chiaro, quindi, sulla base di quanto premesso, che il compito dell'ausiliario del giudice, nel dare una risposta ai summenzionati quesiti, è assai difficoltoso e problematico e, allo stesso tempo, costituisce un elemento assolutamente centrale nell'ottica processuale.

L'arduo compito del consulente consisterà nel verificare se il soggetto soffre di una alterazione psicologica *patologicamente* rilevante; se tale alterazione deriva, anche se in minima misura, dalla condotta illecita del terzo; se tale alterazione incide negativamente sulle abitudini di vita del soggetto e, infine, se e quanto questo pregiudizio dipenda dall'evento ovvero dalla personalità del soggetto, ossia dalla pregressa condizione emotiva, dalla sua condizione socio – culturale, dal contesto familiare e da ogni altro elemento, diverso dall'evento illecito, che possa avere in qualche modo condizionato il soggetto nella emersione del lamentato pregiudizio psicologico.

Alle esposte difficoltà che si trova ad affrontare il consulente medico – legale nella valutazione concreta della sussistenza del danno psichico si aggiunge, poi, quella ulteriore data dal fatto che, allo stato attuale, non esistono delle soddisfacenti tabelle valutative delle malattie psicologicamente invalidanti.

In effetti esiste una tabella valutativa ma essa è apparsa insoddisfacente per vari motivi, innanzitutto per la sua poca attualità. Si fa riferimento, in particolare, alla «Nuova tabella delle percentuali di invalidità per menomazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'Organizzazione

¹¹² Questo tipo di errore logico, ossia quello di ritenere sussistente un fatto solo perché accertato dall'esperto, è conosciuto dagli epistemologi e dagli storici della scienza come “principio di autorità”, che si rifà all'«*Ipse dixit*» di aristotelica memoria. In tal senso, infatti, nella conoscenza basata sull'autorità è l'esperto stesso, grazie al particolare riconoscimento da parte dei consociati di cui gode grazie alla sua esperienza, che garantisce l'affidabilità dei risultati (appunto, l'«*Ipse dixit*» di cui si diceva prima). Nella conoscenza scientifica, invece, l'esperto, per essere riconosciuto autorevole, deve rendere evidenti e manifeste le conclusioni cui perviene nell'ambito della sua ricerca.

Mondiale della Sanità», approvata nel 1992¹¹³, la quale tratta anche dei danni agli «apparati nervoso e psichico» ma sconta un problema di impostazione di base fondamentale.

Si è detto, finora, che il danno biologico e, dunque, anche quello psichico sono valutati con riferimento all'incidenza del pregiudizio sulla salute dall'individuo, a prescindere dalla sua capacità reddituale.

Le predette tabelle, invece, nel commisurare l'incidenza della menomazione sull'individuo non fanno riferimento alla sua salute in generale, bensì sulla sua «capacità lavorativa secondo i criteri vigenti». Si è di fronte alla valutazione basata sull'*homo faber* che, per le ragioni previamente esposte, non ha più alcuna ragione di esistere.

Parte della dottrina¹¹⁴ ha sostenuto che, nella valutazione del danno psichico, si dovrebbe seguire il *modus operandi* seguito a proposito del pregiudizio di tipo psichico. L'idea è quella di seguire degli schemi abbastanza dettagliati che consentano di stabilire a priori in che modo un determinato pregiudizio psicologico possa nel concreto incidere nell'ordinario sviluppo dell'attività quotidiana dell'individuo.

Per essere più chiari, così come per il danno fisico si distinguono le lesioni agli arti dalle lesioni al tronco spinale per poi valutarne in concreto le menomazioni, così si propone di fare per il danno psichico. Di conseguenza, occorrerebbe distinguere la lesione con riferimento a ciascuna funzione psicologica di base - la conoscenza, la memoria, la concentrazione e via dicendo - per poi valutare, con la tecnica della percentuale, il grado di incidenza della lesione sulle predette funzioni di base dell'individuo.

In questo modo si potrebbe coordinare, così, la duplice esigenza sopra segnalata, ossia quella, da un lato, di utilizzare una tabella valutativa che prescinda dalla capacità lavorativa dell'individuo e, dall'altro, che tenga conto della componente dinamico - relazionale del relativo pregiudizio psichico¹¹⁵.

¹¹³ Le dette tabelle in questione sono state approvate con D.M. 5 febbraio 1992, in *Suppl. ordinario* alla G.U., n.47, 26 febbraio 1992.

¹¹⁴ G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., pp.180-181; V. CANEPA et al., *La valutazione tabellare dell'invalidità in responsabilità civile*, Milano, 1990, p.201; V. CASTIGLIONI - MARIGLIANO, *Indicazioni valutative*, nel volume *Danno psichico*, Milano, 1996, p.227

¹¹⁵ Risponde maggiormente ai compiti esposti i criteri di valutazione e quantificazione del danno psichico esposto nelle *Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico - giuridica del danno biologico - psichico e del danno da pregiudizio esistenziale*, elaborate dal l'Ordine degli

Quanto finora detto in merito alla importanza della consulenza medica all'interno del giudizio, tuttavia, non deve far ritenere che questo si risolva esclusivamente nella perizia medica. Bisogna, infatti, verificare la sussistenza di quello che viene definito¹¹⁶ come concetto giuridico di danno psichico, compito, quest'ultimo, che non può che spettare all'autorità giudicante.

Ai fini processuali, rileverà non solo la lesione patologicamente significativa ma, soprattutto, l'alterazione e il turbamento giuridicamente rilevante ossia, come si è detto, il mutamento *in peius* delle abitudini di vita quotidiane dell'individuo in seguito al danno patito.

13. Il danno biologico di tipo psicologico e le differenze rispetto al danno non patrimoniale di tipo morale.

Prima di procedere oltre con la trattazione del danno psicologico e, in particolare, prima di analizzare la relativa casistica giurisprudenziale, appare opportuno soffermarsi sulla indicazione delle differenze tra questa tipologia di pregiudizio e quella, invero diversa, costituita dal danno non patrimoniale di tipo morale.

Si è già visto, nella prima parte del presente capitolo, come quello morale fosse inizialmente considerato come l'unica tipologia di danno non patrimoniale risarcibile nel nostro ordinamento.

Questo, in particolare, faceva riferimento a quel tipo di pregiudizio non patrimoniale, consistente nel turbamento d'animo transeunte, patito dal soggetto in seguito alla condotta illecita altrui costituente reato¹¹⁷.

La equivalenza e lo stretto collegamento tra danno non patrimoniale e danno morale erano tali che, come osservato, le predette locuzioni venivano spesso utilizzate come sinonimi, sia in dottrina e sia in giurisprudenza¹¹⁸.

Psicologi del Lazio nel 2005. In questo si propone la suddivisione del danno in fasce di gravità, corrispondenti a predeterminati intervalli percentuali. Le fasce percentuali sono, in particolare, cinque, ossia quella del danno lieve (6-15%), del danno moderato (16-30%); del danno medio (31-50%); del danno grave (51-75%) e, infine, del danno gravissimo (76-100%). Ciascuna fascia percentuale si basa sulla valutazione dell'incidenza del danno psichico (che sarà, appunto, lieve, moderata, media, grave o gravissima) sull'assetto psicologico dell'individuo, nonché sulle sue relazioni familiari – affettive e sulle attività realizzatrici.

¹¹⁶ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p.256.

¹¹⁷ Con riferimento a questa tipologia di pregiudizio, direttamente derivante dal collegamento tra gli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., si parlava, più propriamente, di “danno morale soggettivo”.

¹¹⁸ Come afferma P. CENDON, *La responsabilità civile*, vol.VII – *Responsabilità extracontrattuale*, cit., p.230, «secondo un primo indirizzo, il danno non patrimoniale si identifica, in tutto e per tutto, con il danno morale [...]. Il panorama risulta ulteriormente complicato dall'uso indifferenziato delle etichette “danno morale” e “danno non patrimoniale” cui ricorrono abitualmente gli interpreti (compresi coloro che non sembrano disposti a identificare in tutto e per tutto le due categorie). Può

Il successivo sviluppo del pensiero dottrinario e giurisprudenziale ha, poi, portato all'emersione di un concetto autonomo di danno non patrimoniale, più ampio ed esteso rispetto alla rigida clausola di tipicità contenuta nell'art. 2059 cod. civ. Da tale ripensamento della portata della predetta disposizione, sono poi sorte diverse sottocategorie di danno, quali, per l'appunto, quello biologico, di tipo psicologico e fisico, nonché quello morale.

Pertanto, appare ora opportuno segnalare e porre in evidenza quali sono le differenze tra le predette tipologie di danno.

La detta operazione non sarà fine a se stessa ma servirà ai fini comparatistici della presente ricerca, per far emergere una basilare distinzione tra l'ordinamento inglese e quello italiano. Si fa riferimento, in particolare, alla tradizionale irrisarcibilità, all'interno dell'ordinamento di Oltremarica, a differenza di quello italiano, di quelle sofferenze transeunti e patemi d'animo conseguenti alla condotta illecita del terzo, sostanzialmente corrispondenti al "nostro" danno non patrimoniale di tipo morale.

Innanzitutto, occorre porre in evidenza che tanto il danno morale, quanto il danno biologico di tipo psicologico sono pregiudizi che rientrano nel più ampio *genus* costituito dal danno alla persona di tipo non patrimoniale. Entrambe le predette categorie di pregiudizio, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente¹¹⁹, non costituiscono autonome poste di danno, bensì specifiche sottocategorie del danno non patrimoniale, utili a fini descrittivi dello specifico tipo di pregiudizio effettivamente patito dall'individuo.

Al fine di non incorrere in indebite locupletazioni della medesima tipologia di pregiudizio patito dal soggetto, dunque, le specifiche sofferenze devono essere da questi specificamente provate in giudizio e non possono essere considerate "*in re ipsa*", ossia come un'automatica conseguenza della condotta illecita del terzo.

In tal senso, dunque, si spiega la necessità di distinguere precisamente il danno biologico di tipo psichico dal danno morale.

accadere, perciò, che vengano qualificate nei termini di danni morali anche conseguenze dannose che non appaiono in alcun modo riconducibili a quel concetto; una tendenza, questa, che si riscontra in particolar modo presso la giurisprudenza, la quale utilizza per lo più i due termini come sinonimi».

¹¹⁹ Il riferimento è alle già citate "sentenze di San Martino" delle Sezioni Unite, con cui queste affermarono che il danno non patrimoniale e, in particolare, quello alla persona costituisce una «categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie» (Cass. civ., SS.UU., sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972 - 26973 - 26974 - 26975, cit.).

Innanzitutto, partendo da un aspetto definitorio, si è già segnalato che il danno biologico costituisce quel pregiudizio all'integrità psicofisica dell'individuo, che influisce negativamente sugli aspetti dinamico relazionali della propria vita quotidiana e che prescinde dalla relativa capacità reddituale.

Diversamente, il danno morale individua la transitoria compromissione della serenità della persona, «l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del soggetto danneggiato in conseguenza dell'illecito»¹²⁰, il patema d'animo transeunte di cui l'individuo soffre in seguito alla predetta condotta. Come per il danno biologico di tipo psichico, anche per il danno morale è possibile rinvenire varie definizioni legislative che sono sorte solo successivamente al pieno riconoscimento della predetta categoria di danno in ambito giurisprudenziale e dottrinario¹²¹.

Già dal sopra evidenziato aspetto definitorio appare chiara la prima importante differenza tra le due tipologie di danno, ossia quella relativa al diverso fondamento costituzionale.

Il danno psicologico, infatti, in quanto danno biologico, è un pregiudizio che va a collegarsi in maniera intima e stretta alla tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.

Tra l'altro, com'è stato correttamente posto in evidenza¹²², la dignità giuridica della tutela risarcitoria del danno alla salute è stabilita anche a livello di fonti sovranazionali.

In particolare, l'art. 3, comma I, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CFDUE) prevede che «ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica

¹²⁰ Così Cass. civ., sez. III, sentenza 17 luglio 2002, n. 10393 in *www.altalex.it*; per definizioni più recenti si vedano anche Cass. civ., sez. III, sentenza 12 maggio 2021, n. 12046, in *www.smartlex24.ilsole24ore.com*, secondo cui il danno morale «è sofferenza interiore patita dal soggetto»; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25164, in *www.smartlex24.ilsole24ore.com*; secondo Cass. civ., sez. III, sentenza 4 febbraio 2020, n. 2461, in *www.smartlex24.ilsole24ore.com*, il danno morale è «sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico - legale».

¹²¹ Si può, in tal senso, fare riferimento all'art. 1, lett. b), del d.P.R. 30 ottobre 2009 n.181, recante «Regolamento sui criteri medico – legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», che definisce il danno morale come «il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato» e stabilendo, tra l'altro, all'art. 4, tra i criteri medico – legali per la determinazione e liquidazione di tale pregiudizio, che la quantificazione «della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico».

¹²² F. ZECCHIN, *Struttura dell'illecito e danno alla salute fra Italia e Inghilterra*, in *Europa e diritto privato*, 2015, fasc.1, p.22.

e psichica». Allo stesso modo, l'art. 340, comma II, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nel disciplinare la responsabilità da fatto illecito delle istituzioni comunitarie e dei suoi funzionari nell'esercizio delle relative attività, fa riferimento al criterio costituito da «i principi generali comuni al diritto degli Stati membri», tra cui vi è, appunto, la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, qual è quello alla salute psicofisica.

Diversamente, il danno morale viene ricollegato alla lesione della dignità personale dell'individuo, diritto fondamentale riconosciuto e tutelato all'interno dell'art. 2 Cost. Anch'esso, come osservato in giurisprudenza¹²³, ha un collegamento con le disposizioni sovranazionali volte alla tutela dei diritti fondamentali, quale, ad esempio, l'art. 1 CFDEU in cui si legge che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

È bene, quindi, evidenziare come, fin dai rispettivi fondamenti costituzionali, il danno morale e il danno biologico di tipo psicologico abbiano una propria autonomia ontologica e rispondano ad esigenze di tutela distinte e separate, come oramai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza¹²⁴.

¹²³ Si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. III, sentenza 23 gennaio 2014, n.1361 secondo cui, con riferimento al danno morale, rileva la lesione della dignità o «della integrità morale della persona, intesa quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona».

¹²⁴ L'orientamento volto a predicare l'autonomia tra il danno morale e quello alla salute è da farsi risalire, ancora una volta, all'intervento delle Sezioni Unite con le più volte citate «sentenze di San Martino» nel 2008. Poco dopo la pubblicazione delle predette pronunce, infatti, Cass. civ., sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191 (in *Responsabilità Civile*, 2009, 811, con nota di D. CHINDEMI, *Danno morale: alla morte segue la resurrezione*), in una fattispecie relativa alle gravissime lesioni riportate da un pedone in seguito ad un investimento, riconobbe la «autonomia ontologica» del pregiudizio di tipo morale rispetto a quello biologico, parametrata alla «diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona». Orientamento, poi, consolidatosi con la successiva pronuncia del 2009 (Cass. civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2009, n.13530), con cui la Suprema Corte, in tema di atti di libidine perpetrati nei confronti di un minore, condannò il responsabile sia a risarcire il danno alla salute psichica cagionato al giovane, sia il danno morale definito quale «danno ingiusto più grave» rispetto a quello arrecato agli altri beni della vita compromessi dal fatto illecito, poiché da considerarsi quale «attentato alla dignità umana». In maniera del tutto coerente, i giudici della terza sezione della Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2010, n.5770, hanno fatto espresso riferimento alla necessità di evitare che il danno morale – derivato, in quel caso, dall'investimento di un pedone che ne cagionò, successivamente, il decesso – fosse inteso quale «quota minore proporzionale al danno alla salute» e che, invece, dovesse considerarsi come lesione di un «diritto inviolabile della persona», consistente nella dignità morale dell'individuo. Consolidato l'orientamento successivo della giurisprudenza di legittimità nel seguire il solco tracciato fin dal 2008, volto a distinguere nettamente il danno morale dal danno biologico, anche di tipo psichico. Tra le pronunce più significative vi è, senz'altro, quella resa il 23 gennaio 2014, n.1361 (in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014, p. 493 e ss., con nota di M.C. BIANCA, *La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo*) in cui si è affermato che il contenuto del danno morale è ricco di «significati ulteriori» rispetto al mero patema d'animo o alla sofferenza interiore, poiché costituisce conseguenza della lesione alla dignità e alla integrità morale dell'individuo. In tal senso, allora, il pregiudizio di tipo morale sarebbe destinato, secondo i giudici di legittimità, ad assumere autonomo rilievo «nell'ambito della

Ulteriore elemento di distinzione, poi, è da rinvenirsi anche nell'aspetto "cronologico" del pregiudizio.

Il danno psichico, infatti, costituendo una lesione della salute dell'individuo, è caratterizzato dal fatto di essere un pregiudizio permanente e di essere, dunque, un danno che andrà ad incidere anche nel futuro sulla vita dell'individuo.

Diversamente, il danno morale, si caratterizza per essere un patema d'animo di tipo necessariamente transeunte, uno stato di sofferenza morale conseguente alla condotta illecita del terzo che, però, non è destinato a durare per sempre. Se così non fosse, infatti, allora il pregiudizio andrebbe ad incidere in maniera permanente sulla vita dell'individuo assumendo, così, i caratteri patologici tipici del danno biologico.

Altri due, dunque, sono gli elementi che differenziano il danno morale da quello psicologico: la necessaria temporaneità del pregiudizio e l'assenza di carattere patologico della sofferenza (nel senso medico – legale del termine, ossia di malattia medicalmente riconosciuta).

Ulteriore differenza, infine, tra le due tipologie di danno riguarda la relativa valutazione in giudizio e liquidazione.

Si è visto come per il danno psicologico si possa valutare la sussistenza e la gravità della menomazione subita dall'individuo grazie all'intervento di un esperto medico – legale. Questi valuterà il danno riportato dal soggetto anche in relazione alle ripercussioni che questo ha sulla quotidiana attività del soggetto.

Il pregiudizio psichico, dunque, in quanto appartenente alla categoria del danno biologico è in qualche modo oggettivabile sulla base della gravità della lesione del diritto alla salute del soggetto, che potrà essere più o meno grave.

composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale» e si dà conferma di come tali affermazioni siano consolidate nel diritto vivente allorché si legge che «la qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana [...] risulta già da tempo recepita (anche) dalla giurisprudenza di legittimità [...], che nel segnalare l'ontologica autonomia, in relazione della diversità del bene predetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio». La chiara autonomia e differenza tra danno morale e biologico è ancora oggi predicata dalla giurisprudenza di legittimità. Si veda, tra le più recenti, la sentenza resa dalla terza sezione della Cassazione, il 12 maggio 2021 n. 12046, in cui si è affermato che «il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute».

Tale valutazione sulla gravità della lesione, com'è intuibile, avrà ripercussioni anche sulla liquidazione del risarcimento.

Si procederà alla relativa determinazione che si baserà sul sistema tabellare inaugurato dal Tribunale di Milano¹²⁵ e oramai riconosciuto valido anche dalla giurisprudenza di legittimità¹²⁶ in mancanza di apposito intervento del legislatore¹²⁷. Il risarcimento, in particolare, verrà determinato sulla base del valore percentuale riferito alla gravità della lesione, parametrato all'età del danneggiato¹²⁸. Diversamente, il danno morale, essendo un pregiudizio che va ad incidere su un bene della vita intangibile, qual è la dignità umana, non potrà essere valutato sulla base di valutazioni scientifiche o mediche. In questi casi spetterà al giudice, infatti, sulla base delle allegazioni probatorie fornite dal danneggiato, andare a determinare, sulla base di una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la misura del risarcimento che sarà tanto più elevato, quanto più grave sarà ritenuta essere stata provata la lesione alla dignità morale del soggetto agente.

Sul punto si può evidenziare come, mentre per il danno biologico di tipo psichico sia stato approntato un sistema risarcitorio che è ispirato a criteri oggettivi e, dunque, mira all'eguaglianza tra i casi concreti; per il danno morale tale sistema non può essere approntato proprio per la differenza ontologica rispetto al danno psicologico e alla diversità dell'interesse concretamente leso.

Per risolvere la detta problematica, il sistema si basa sempre sulla percentuale di invalidità conseguente alla lesione del diritto alla salute cagionata dalla condotta

¹²⁵ OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale*. Tabelle aggiornate 2021, in <http://www.milanosservatorio.it/tabelle-per-la-liquidazione-del-danno-non-patrimoniale-edizione-2021/>.

¹²⁶ Il sistema tabellare proposto dal Tribunale di Milano è a tal punto invalso da indurre la giurisprudenza di legittimità non solo a riconoscerne l'applicabilità ma, addirittura, ad imporre ai giudici di merito che se ne vogliano discostare uno specifico obbligo motivazionale. In tal senso si vedano, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, sentenza 28 giugno 2018, n.17018; Cass. civ., sez. III, sentenza 29 settembre 2015, n.19211; Cass. civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2014, n.24473; Cass. civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2014, n.5243.

¹²⁷ Per le lesioni macro permanenti, ossia quelle per le quali si riporta un grado di invalidità superiore al 9%, l'art. 138 Cod. Ass. prevede che la liquidazione debba essere fatta sulla base di una tabella nazionale che, però, non è stata ancora emanata a differenza, invece, di quella per le lesioni micropermanenti.

¹²⁸ Si è precisato in giurisprudenza che «nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza» (Cass. civ., sez. III, sentenza 7 febbraio 2017, n.3121).

illecita, per poi aggiungere un'ulteriore percentuale, c.d. di personalizzazione, al fine di potere liquidare il danno morale concretamente provato in giudizio¹²⁹.

In questa maniera, dunque, si àncora il pregiudizio di tipo morale ad una valutazione oggettiva, qual è quella volta a valutare la lesione del diritto alla salute, di modo di lasciare meno discrezionalità al giudice nella liquidazione del risarcimento e, conseguenzialmente, di garantire maggiore uguaglianza tra i soggetti danneggiati. Tra l'altro, si osserva¹³⁰, in questo modo si garantisce maggiore serenità al giudice, il quale può modificare solamente *in melius* i valori contenuti nelle tabelle, con il riconoscimento della predetta personalizzazione del danno, come dimostrato dall'esame della giurisprudenza più recente¹³¹, confermata dal Legislatore¹³².

Con il collegamento della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale ad un sistema tabellare giunge, così, a compimento quel processo volto a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Si va ad abbandonare definitivamente, dunque, l'odiosa disparità di trattamento che esisteva in passato tra "vittime ricche" e "vittime povere", di cui si è detto nei precedenti paragrafi¹³³. Sul punto, non a caso, ha osservato la Suprema Corte che il sistema tabellare di cui si è previamente detto è andato, nel tempo, «assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recante i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, II comma, Cost.»¹³⁴.

¹²⁹ Dall'esame delle Tabelle di Milano si evince, infatti, come la voce del danno biologico è quella che funge da base di calcolo. La tabella, infatti, assegna a ciascun punto di invalidità permanente dei valori numerici, espressivi del *quantum* da liquidare e variabili a seconda dell'età della vittima. Sulla base, poi, di tali valori viene prevista un'ulteriore percentuale in aumento, come personalizzazione, nel caso di danno morale.

¹³⁰ F.D. BUSNELLI - S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, 2013, Torino, p. 120 e ss.

¹³¹ Copiosa la giurisprudenza sul punto. Tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n.28988; Cass. civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n.14364; Cass. civ., sez. III, sentenza 13 agosto 2015, n.16788; Cass. civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2005, n.24451.

¹³² L'art. 138 Cod. Ass. prevede, infatti, che l'importo determinato secondo la tabella unica nazionale (ancora da approvarsi) a titolo di ristoro delle lesioni permanenti di grave entità può «essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento», mentre, con riferimento alle lesioni c.d. micropermanenti, l'art. 139 Cod. Ass. dispone che «l'ammontare del risarcimento del danno [...] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento».

¹³³ Si veda *supra* par. 5, ove si sono spiegate le motivazioni che portarono i giudici di merito a introdurre la nozione di danno biologico e, in particolare, al fine di prevedere un risarcimento del danno alla salute che prescindesse dalla capacità reddituale del soggetto leso.

¹³⁴ Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2015, n.10263.

In conclusione, dunque, appare evidente la distinzione tra le descritte tipologie di danno.

Nonostante siano da considerarsi entrambi quali danni non patrimoniali alla persona, il danno psicologico e quello morale differiscono per tipologia di interesse tutelato (la salute/la dignità), per consistenza (lesione patologica permanente/sofferenza morale transeunte), nonché per modalità di liquidazione (sistema tabellare/personalizzazione ulteriore).

Queste distinzioni consentono, dunque, di comprendere pienamente in cosa consista il danno biologico di tipo psicologico e, in ultima analisi, di procedere ad un esame più maturo della casistica giurisprudenziale in cui questo è stato riscontrato e risarcito.

14. La casistica giurisprudenziale in tema di danno psicologico: una panoramica preliminare.

Giunti a questo punto della trattazione, dopo aver esaminato l'evoluzione storica, i presupposti, le caratteristiche e le differenze rispetto ad altre tipologie di pregiudizio non patrimoniale del danno psicologico, appare opportuno procedere ad un esame casistico che consentirà di verificare in che maniera e con quali limitazioni, se ve ne sono, i Tribunali italiani riconoscono il risarcimento per la tipologia di danno in esame.

Tale analisi consentirà di porre in essere una più matura comparazione con l'ordinamento inglese e di trarre, così, le conclusioni della presente ricerca.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che, a differenza di quanto visto a proposito dell'ordinamento inglese, il danno psichico ha avuto un assai ampio riconoscimento nell'ambito dell'esperienza giurisprudenziale italiana fino ad adesso sviluppatasi.

Come si è già detto, il danno psichico può presentarsi in conseguenza in almeno tre tipologie diverse:

- come conseguenza di una lesione organica cerebrale;
- come conseguenza indiretta di altro tipo di lesione fisica;
- come conseguenza di uno choc nervoso o, comunque, di altro evento che non causi lesioni fisiche al soggetto (il c.d. danno psichico puro).

Tra le tre tipologie di danno sopra elencate, quella su cui si concentra la presente ricerca è l'ultima, che si caratterizza per una maggiore difficoltà diagnostica e probatoria.

È chiaro, infatti, che, rispetto alle prime due tipologie di danno psichico, che hanno degli elementi scientificamente tangibili a cui riferirsi (ossia la lesione neurologica ovvero altre tipologie di lesioni fisiche, come la perdita di un arto, che possano causare traumi psichici indiretti), quella del danno psichico puro è decisamente collegata al background psichico del soggetto offeso.

Bisogna immediatamente precisare, tuttavia, che anche nel caso di danno psichico derivante da lesione fisica è rilevante il trascorso e lo stato psicologico del soggetto leso (non è detto, infatti, che ogni soggetto reagirà allo stesso modo alla stessa tipologia di lesione fisica). È, però, evidente che, nel caso di danno psichico puro, la verifica di tali presupposti assume un'importanza rilevante.

Entrando nello specifico, a differenza dell'ordinamento inglese in cui si è riscontrata una differenza essenziale tra le vittime primarie e secondarie della condotta illecita del terzo, in quello italiano vi è, invece, una distinzione basata sulla tipologia di evento lesivo.

Volendo, in particolare, fare una fotografia che evidenzi dall'alto e in maniera molto generale, la casistica giurisprudenziale in materia di danno psicologico puro, si può senz'altro dire, infatti, che questo ha avuto uno sviluppo legato alle varie tipologie di eventi lesivi della psiche dell'individuo.

La giurisprudenza, infatti, si è occupata di danni psichici derivanti da numerosissime cause traumatiche.

In particolare, le principali macro aree in cui viene individuato il danno psicologico, sono state dalla giurisprudenza finora individuate in materia di:

- a) morte di un congiunto: il danno psichico c.d. da lutto è una delle categorie di danno più attuali che vengono riconosciute dalla giurisprudenza, a partire dall'intervento della Corte Costituzionale del 1994, di cui si è già in parte trattato¹³⁵;
- b) immissioni immateriali intollerabili: questo pare essere uno degli ambiti in cui è maggiormente riconosciuto il danno psicologico dalla giurisprudenza italiana¹³⁶. Come a breve si spiegherà, tale categoria concerne sia le immissioni intollerabili di tipo acustico sia quelle di tipo olfattivo;

¹³⁵ Corte Costituzionale, sentenza 27 ottobre 1994 n.372, cit.

¹³⁶ Così, G. GIANNINI e M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.182.

- c) molestie o turbative sessuali: materia abbastanza ampia che ricomprende svariate tipologie di condotte, accomunate dal fatto di ledere l'integrità psicologica del danneggiato in seguito a comportamenti che invadono illecitamente la sfera di autodeterminazione sessuale;
- d) eventi traumatici sul luogo di lavoro: in questa materia sono diverse le tipologie di condotte da cui può scaturire un danno psicologico, come il demansionamento professionale ovvero le condotte di mobbing verticale o orizzontale subite dal dipendente all'interno dell'ambiente lavorativo.

Queste sono solo le più comuni aree giuridiche in cui è maggiormente riconosciuto e risarcito il danno psichico lamentato dal soggetto agente e, pertanto, su un'analisi specifica di queste ci si soffermerà in seguito.

Il danno psicologico è stato, invero, riconosciuto e risarcito dalla giurisprudenza anche in altre situazioni considerate traumatiche per il soggetto, rispetto a quelle sopra elencate.

Ad esempio, si può riportare un caso di fine anni Novanta del secolo scorso in cui venne risarcito il danno psicologico patito dal soggetto a cui era stato ucciso il proprio animale domestico¹³⁷. Con tale pronuncia, in particolare, il giudice riconobbe la sussistenza di «uno stato di angoscia» in capo al soggetto agente, patologicamente rilevante e, dunque, meritevole di essere risarcito quale danno psicologico.

Altro caso particolarmente singolare è stato quello deciso dai giudici della Suprema Corte¹³⁸, in cui venne risarcito il danno psicologico patito da una bambina in seguito alla perdita totale della capigliatura.

Ciò premesso, ci si soffermerà ora sull'analisi specifica delle predette aree in cui statisticamente è maggiormente riconosciuto il danno psicologico, in modo da verificare la bontà della tesi che si sta sostenendo.

Si fa riferimento, in particolare, all'idea secondo cui, nell'ordinamento italiano rispetto a quello inglese, vi è una maggiore e più attenta tutela della integrità mentale dell'individuo a fronte delle condotte illecite altrui che la possano mettere a repentaglio. In presenza, infatti, degli elementi costitutivi di tale tipologia di danno sopra analizzati (lesione, menomazione e nesso di causalità), la

¹³⁷ Concil. Udine, sentenza 9 marzo 1995, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1995, I, 1, p.784.

¹³⁸ Cass. civ., sez. III, sentenza 23 gennaio 1995, n.755, in *Massimario Giustizia Civile*, 1995, p.136.

giurisprudenza riconosce la lesione dell'integrità psichica del soggetto e liquida il relativo risarcimento senza imporre eccessivi ostacoli, più o meno giuridicamente fondati.

Anche da un punto di vista della quantificazione del danno psicologico, poi, i tribunali italiani si distinguono nettamente rispetto a quanto non avvenga presso le Corti inglesi, in cui la liquidazione del risarcimento di tale tipologia di danno è quantitativamente notevolmente inferiore.

15. Il danno psicologico conseguente alla morte del congiunto.

La morte del congiunto, da cui derivano delle conseguenze patologiche di tipo psichico, per le quali si parla anche “danno psicologico da lutto”, è uno degli ambiti maggiormente comuni in cui viene riconosciuto, da un punto di vista casistico – giurisprudenziale, il risarcimento del danno psichico nell'ordinamento italiano.

La condotta illecita del danneggiante che cagiona la morte del congiunto viene qualificata dalla dottrina come plurioffensiva¹³⁹, nel senso che le relative conseguenze pregiudizievoli si irradiano trasversalmente nei confronti di una vasta categoria di soggetti¹⁴⁰.

Tale evento, infatti, provoca da un lato la morte del soggetto, per il cui risarcimento agiranno in giudizio gli eredi *iure hereditatis*; dall'altro lato, provoca altresì un danno diretto anche ai congiunti del defunto, poiché può comportare il sorgere di diversi pregiudizi di tipo non patrimoniale, quali malattie psichiche, sofferenze morali e perdita del rapporto parentale, per il cui risarcimento agiranno, invece, *iure proprio*.

Si è riconosciuto¹⁴¹ che l'evento costituito dalla perdita della persona cara può effettivamente determinare la rottura degli equilibri psicologici precedentemente raggiunti dal soggetto, richiedendo di affrontare un complesso percorso di

¹³⁹ L. FRATA, *La concezione unitaria del danno non patrimoniale e la sua quantificazione nell'illecito plurioffensivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, IV, p.777.

¹⁴⁰ Sono diverse le categorie di danno, scaturenti da un illecito c.d. plurioffensivo, individuate dalla giurisprudenza, oltre al danno psicologico da lutto. Si può fare riferimento, in tal senso, al danno morale cagionato da lesione non mortale sofferto da un congiunto (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2016 n.12146) ovvero al pregiudizio consistente nell'impossibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2017 n.12470). Per un'analisi più approfondita dell'argomento, si veda A.V. FERRARO, *Il danno da perdita del rapporto parentale nella giurisprudenza italiana*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2018, IX, 89.

¹⁴¹ Cass. civ., sez. III, sentenza 19 marzo 2018, n.6701.

riorganizzazione dinamica e relazionale che può incidere negativamente, da un punto di vista patologico, sulla qualità della vita del danneggiato.

Tale complesso percorso di travaglio interiore che caratterizza l'elaborazione del lutto, in particolare, come riconosciuto dalla dottrina medico – legale¹⁴², può portare taluni soggetti a sviluppare veri e propri disturbi somatici e/o mentali duraturi, ossia, appunto, danni psichici.

Proprio con riferimento alla malattia psichica che può sorgere in seguito alla perdita del congiunto, dunque, occorre porre attenzione nel non confondere tale pregiudizio con gli altri similari che sorgono dalla medesima condotta. Occorre, in particolare, evitare di confondere uno stato di mera sofferenza transeunte, normalmente conseguente ad un evento luttuoso, dalla menomazione psicologica patologica che caratterizza il danno psicologico da lutto¹⁴³.

Di conseguenza, tale pregiudizio non va confuso né con le sofferenze morali conseguenti alla perdita del congiunto (che rientra nell'ambito del danno morale), né con il c.d. danno da perdita del rapporto parentale che indica, invece, il pregiudizio patito dal soggetto per la lesione illecita del rapporto familiare che lo legava al defunto¹⁴⁴.

¹⁴² Si veda in tal senso quanto osservato da S. DI SALVO, *Depressione e ansia nelle diverse fasi della vita*, 2013, Torino, pp. 15 e ss., secondo cui vi sono «quattro principali reazioni “anomale” alla morte di un familiare.

La forma più comune, riguardante il 10-25% dei casi, è rappresentata dal “lutto non risolto”, in cui il naturale processo di cordoglio si arresta e compaiono sintomi depressivi, disturbi somatici e fenomeni di identificazione patologica.

Relativamente frequente è anche il “lutto cronico”, caratterizzato dal protrarsi indefinito della perdita e dall'idealizzazione del morto. Tale evoluzione è più probabile se la relazione con il defunto era “ambivalente”, se il soggetto ha una personalità di tipo dipendente o se mancano dimostrazioni di solidarietà da parte di familiari e amici o validi supporti sociali.

Nel “lutto ipertrofico”, che fa più spesso seguito ad una morte improvvisa o inaspettata, le reazioni dolorose sono particolarmente intense e protratte e le abituali strategie di rassicurazione, come la vicinanza di persone amiche, risultano inefficaci.

Nel “lutto ritardato”, sostenuto da meccanismi di negazione talvolta associati a sentimenti di rabbia o di colpa, sono assenti o minimi i segni della fase acuta del cordoglio».

¹⁴³ A tal proposito si è affermato efficacemente in dottrina che «nel caso di uccisione di un congiunto, occorre distinguere [...] tra lutto e malinconia, là dove il primo termine indica la sofferenza per la perdita del familiare, e il secondo una malattia psichica vera e propria [...]. L'impedimento a svolgere le attività di vita quotidiana è, ai fini risarcitori, la caratteristica saliente del danno biologico, sia del tipo fisico che del tipo psichico [...]. L'impedimento in parola è anche il criterio discriminante – dal punto di vista giuridico – tra lutto e malinconia, tra danno morale e danno psichico. Il dolore certamente affligge e disturba la vita quotidiana, rendendola insulsa, priva di fascino, sopportabile con fa» (G. GIANNINI – M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.186).

¹⁴⁴ Per un approfondimento dell'argomento si rimanda a M.V. DE GIORGI, voce *Danno - Risarcimento del danno da uccisione*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1999, 1 e a P.G. MONATERI, *Danno biologico e danni da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2018, IX, 1341.

La plurioffensività della condotta illecita in esame, da cui possono scaturire molteplici pregiudizi, che occorre tenere ben separati onde evitare indebite locupletazioni, è riconosciuta pacificamente anche in giurisprudenza, ove si è affermato che la morte del congiunto «può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno o l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria»¹⁴⁵.

Da un punto di vista storico, il riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico da lutto si è avuto con la già citata pronuncia della Corte Costituzionale del 1994¹⁴⁶. L'occasione su cui la Consulta ebbe l'occasione di pronunciarsi riguardava la supposta incostituzionalità dell'art. 2059 c.c., relativamente alla ritenuta irrisarcibilità, nell'allora sistema vigente, del danno non patrimoniale subito dai familiari in seguito alla morte del proprio congiunto consistente, in particolare, nell'insorgere di un danno biologico di tipo psichico.

I giudici della Consulta, nell'affermare che tale tipo di pregiudizio fosse risarcibile in collegamento all'art. 2059 c.c. (e non all'art. 2043 c.c. com'era stato, fino ad allora, sostenuto), posero in evidenza come tale norma non consentisse esclusivamente il risarcimento del danno morale della vittima del reato (che, nel caso di specie, non poteva essere considerato dato che il soggetto era morto in seguito al fatto illecito del convenuto), ma anche quello sofferto dai congiunti nel caso, appunto, che il soggetto direttamente leso fosse deceduto in seguito a tale condotta.

Tuttavia, precisò la Corte, il danno effettivamente provocato ai familiari della vittima non sempre si risolve nel "semplice" danno morale ma, in soggetti particolarmente fragili, può portare all'insorgere di un vero e proprio stato patologico che si configura come un danno alla salute psichica e, come tale, deve essere risarcito.

Secondo la Consulta, infatti, sarebbe irrazionale «una decisione che, nelle conseguenze dello choc psichico patito dal familiare, discerna ciò che è soltanto

¹⁴⁵ Cass. civ., SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

¹⁴⁶ Corte Costituzionale, sentenza 14 luglio 1986, n.184, cit.

danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali [...] va commisurato il risarcimento».

In tal modo si arrivò anche al riconoscimento della risarcibilità anche del danno psichico.

Pochi mesi dopo anche i giudici di merito seguirono l'indirizzo inaugurato dalla Consulta. Con riguardo, infatti, al danno psichico patito dai congiunti della vittima di una condotta illecita del convenuto, si è affermato che «a prescindere dalla sua collocazione sistematica, resta che il danno all'integrità psicofisica del parente sopravvissuto appare positivamente riconosciuto come coerente con il nostro ordinamento giuridico, solo che ne esistano i presupposti»¹⁴⁷.

Relativamente, poi, all'elemento probatorio si legge nella pronuncia che «il danno psichico del coniuge non può essere presunto, dovendo essere forniti elementi di giudizio in ordine alla effettiva natura del rapporto coniugale [...]. Nella normalità dei casi, invece, per un minore nel pieno della sua attività evolutiva l'improvvisa e violenta perdita di un genitore costituisce evento traumatico e condizionante il suo futuro sviluppo psicologico e affettivo, con ripercussioni dirette nella sfera del suo modo di essere attuale e futuro nella vita».

In una sentenza del 1997¹⁴⁸, poi, si è riconosciuto che «è risarcibile [...] il trauma psichico permanente riportato dai genitori per la morte del figlio, ove si traduca in un pregiudizio di carattere permanente, tale da potersi concentrare in un vero e proprio disturbo della personalità o in disturbi psichici o fisici».

Similmente a quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella parte in cui questa distingueva tra il danno morale soggettivo ed il danno psichico causati dalla perdita di uno stretto congiunto, la Corte d'Appello di Milano, in una sentenza del 2000¹⁴⁹, ha espresso un orientamento conforme.

¹⁴⁷ Trib. Firenze, sentenza 10 dicembre 1994, in *Responsabilità civile previdenziale*, 1995, p. 159.

¹⁴⁸ Trib. Napoli, sentenza 1 luglio 1997, in *Jus*, 1998, p. 1341.

¹⁴⁹ App. Milano, sentenza 1 febbraio 2000, in *Giurisprudenza Milanese*, 2000, p. 326.

In tale pronuncia, infatti, i giudici milanesi hanno rilevato che «all'estinzione dei rapporti di coniugio o di parentela della persona deceduta non inerisce necessariamente una lesione della salute del coniuge o dei parenti superstiti. Può soltanto prospettarsi l'ipotesi in cui il danno del superstite corrisponda ad un processo patogeno originato dal turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, degenerante in un trauma fisico – psichico permanente [...]. In tali casi si tratta, dunque, di danno che ha cagionato una lesione psichica permanente [...]. Si tratta, in altri termini, di danno diretto subito dal superstite a seguito di un evento esterno che ha cagionato il danno psichico permanente. Va negata, perciò, la sussistenza del danno biologico *iure proprio* quando le conseguenze sui superstiti siano circoscritte nell'ambito del danno morale: ipotesi, questa, più ricorrente. Va, invece, riconosciuta quando l'alterazione psichica investa il soggetto colpito in maniera totale e irreversibile con effetti patologici di tipo somatico».

L'idea della risarcibilità del danno psichico cagionato agli stretti congiunti della persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui risulta consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità. In una sentenza del 2002¹⁵⁰, i giudici della Suprema Corte hanno affermato di ammettere ormai «senza contrasto» il risarcimento di tale tipologia di danno a condizione che le sofferenze cagionate ai parenti della vittima abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi.

La Corte, poi, si è soffermata ad analizzare un punto che è assolutamente centrale per il riconoscimento del danno psichico: quello dell'accertamento di una patologia neurologica in capo al soggetto danneggiato. Nella pronuncia in questione, infatti, si può leggere che il risarcimento «potrà essere accordato solo se sia fornita la prova che il decesso ha inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia».

Il riconoscimento del danno psicologico da lutto, sulla scorta dell'esame giurisprudenziale sopra esposto, può dirsi una tipologia di pregiudizio psichico

¹⁵⁰ Cass. civ., sez. III, sentenza 25 gennaio 2002, n. 881, cit.

oramai pacificamente riconosciuta tanto nella giurisprudenza di merito¹⁵¹, quanto in quella di legittimità¹⁵².

Dall'esame giurisprudenziale di questa particolare tipologia di pregiudizio psicologico, risulta chiaro che, al sussistere dei requisiti di cui si è detto sopra, viene oramai riconosciuto, in maniera consolidata, il risarcimento del danno psicologico da lutto.

In particolare, qualora vengano ritenuti sussistenti la lesione (ossia l'evento "perdita della persona cara"), la menomazione psicologica (ossia lo stato depressivo patologico conseguente) e il nesso di causalità tra i predetti elementi, rigidamente supportato da elementi probatori validi e da una consulenza tecnica di un soggetto esperto in materia, allora le Corti italiane riconoscono la risarcibilità del descritto danno psicologico. Pregiudizio che, come sopra premesso, dovrà essere tenuto ben distinto da altre tipologie di danni non patrimoniali, quali il danno da perdita del rapporto parentale e il danno morale, che scaturiscono dalla medesima condotta illecita ma che pregiudicano altri diritti fondamentali dell'individuo.

Da un punto di vista comparatistico, non si può non notare fin d'ora che, rispetto a quello inglese, non esiste nel nostro ordinamento alcuna differenza, dal punto di vista risarcitorio, tra la vittima primaria della condotta illecita altrui, ossia il defunto, e quella secondaria, ossia il congiunto che lamenta il danno psicologico. Tale soluzione, la cui coerenza dal punto di vista giuridico è sottolineata dalla

¹⁵¹ Si veda, tra le altre, Trib. Bari, sentenza 13 maggio 2004, che ha escluso il risarcimento del danno psicologico «non essendo stato dedotto e, tanto meno, provato che il prevedibile turbamento psicologico subito dall'attrice per effetto della morte del fratello non si sia concretizzato in uno stato di sofferenza temporaneo, ma sia viceversa degenerato in trauma psicologico o fisico vero e proprio che abbia recato un danno permanente alla salute in guisa da giustificare una voce di danno autonoma e distinta dal danno morale. È noto, infatti, che l'alterazione dell'equilibrio psico-fisico, sia pure temporanea [...] è [...] null'altro che una delle componenti di danno rientranti nell'ambito del danno morale».

Allo stesso modo, la recente pronuncia del Trib. Venezia, sentenza 15 giugno 2014, ha riconosciuto il risarcimento del danno psicologico da lutto chiesto da due coniugi in seguito alla prematura scomparsa del proprio figlio. In particolare, nel riconoscere il risarcimento del danno, il giudice di merito diede grande rilievo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in cui si era diagnosticato, nella madre, un «lutto complicato», ossia «la persistenza di uno stato ansioso molto evidente cui si lega un senso di rabbia nei confronti di chi ella ritiene colpevole del proprio dolore, di chi oggi può liberamente muoversi senza aver subito pesanti restrizioni e sanzioni mentre il proprio figlio, a causa sua, non ha potuto godere della vita cui aveva diritto».

Ancor più recentemente, infine, si riporta la pronuncia del Trib. Ferrara, sentenza 2 luglio 2021 n.454, con cui è stato condannato al risarcimento del danno psicologico patito dai congiunti del caro defunto colui che, con la propria condotta illecita, ne aveva cagionato la morte.

¹⁵² Tra le più recenti si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2009 n.13530; Cass. civ., sez. III, sentenza, 8 maggio 2015 n.9320; Cass. civ., sez. III, sentenza 19 marzo 2018 n.6701; Cass. civ., sez. III, sentenza 10 novembre 2020 n.25164.

dottrina¹⁵³, risalta, al più a fini meramente descrittivi, ma non implica in alcun modo alcun cambiamento nella considerazione dei presupposti per il riconoscimento del danno psichico da lutto ai congiunti.

16. Il danno psicologico da immissioni immateriali intollerabili.

Altra materia in cui si è notevolmente sviluppata la giurisprudenza in tema di danno psichico è sicuramente quella delle immissioni intollerabili, tanto acustiche quanto olfattive.

È interessante sviluppare questa tematica poiché si collega in maniera chiara a quanto si è finora detto in tema di tutela del diritto alla salute. In particolare, si è posto in evidenza come il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno psichico sia andato di pari passo con quello della centralità del diritto alla salute, quale presidio fondamentale a tutela della persona nel nostro ordinamento.

In questo caso, in particolare, si tratta di un particolare concetto di salute, ossia quello della salubrità ambientale, da cui deriva, appunto, il diritto di ciascuno a vivere in un ambiente salubre, ove possa esplicare pienamente la propria personalità, anche da un punto di vista di serenità e rilassamento.

Pronuncia fondamentale in materia, da cui ha avuto origine la possibilità di configurare la dannosità, anche da un punto di vista risarcitorio, della condotta illecita che lede la salubrità e serenità ambientale, è quella delle Sezioni Unite del 1979¹⁵⁴. In tale sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., deve essere considerato anche come diritto all'ambiente salubre e non solamente come diritto alla vita e all'incolumità fisica, come fino a quel momento era stato sempre inteso.

Tale pronuncia si colloca in stretta continuità con quella giurisprudenza¹⁵⁵ che, in quel periodo, tendeva a riconfigurare il concetto di diritto alla salute costituzionalmente tutelato, di cui si è detto nei paragrafi che precedono.

¹⁵³ In tal senso, G. GIANNINI – M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, cit., p.268 affermano, con efficacia, che «se un uomo, camminando per strada mentre tiene per mano il figlio minore, viene travolto e ucciso da un veicolo, il fatto illecito è al contempo lesivo sia dell'integrità fisica dell'uomo, sia dell'integrità psichica del bambino; né si vede la differenza, ai fini risarcitori, tra il danno psichico del bambino che ha assistito all'uccisione del padre, e il danno psichico del bambino che in modo non meno traumatico apprende (in un luogo e in un tempo diversi) della morte del padre».

¹⁵⁴ Cass. civ., SS. UU., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1980, p. 464.

¹⁵⁵ Si veda, tra le altre, Cass. civ., SS.UU., sentenza 21 marzo 1973 n. 796, in *Foro italiano*, 1975, I, p. 689.

Questo diritto, infatti, non fu più inteso in senso esclusivamente pubblicistico, ossia come interesse legittimo del cittadino nei confronti dell'intero apparato istituzionale a che siano approntati e convenientemente mantenuti gli organismi idonei a garantire la tutela della salute pubblica, ma anche in senso privatistico, ossia come attributivo di un diritto soggettivo a ogni singolo individuo.

In tal senso, infatti, i giudici della Suprema Corte affermarono che «per salute s'intende il benessere biologico e psichico dell'uomo secondo le valutazioni di un dato momento storico» e che il relativo diritto di cui all'art. 32 Cost. «è protetto in via primaria, incondizionata e assoluta come modo di essere della persona umana»¹⁵⁶.

Partendo da tale presupposto, i giudici della Corte di Cassazione definirono un contenuto sociale del diritto alla salute, cioè con riferimento non solo all'uomo considerato nella sua individualità, ma anche nell'esplicazione della sua vita nell'ambito della comunità, facendo, così, riferimento all'art. 2 Cost.

A tal proposito, si affermò¹⁵⁷ che «la protezione della salute assiste l'uomo non (solo) in quanto considerato in una sua astratta quanto improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunità – familiare, abitativa, di lavoro, di studio ed altre – nelle quali si svolge la sua personalità. Accentuandosi il carattere di inerenza alla persona e di socialità del bene protetto, si rende manifesto che la protezione non si limita all'incolumità fisica dell'uomo, supposto immobile nell'isolamento della sua abitazione o solitario nei suoi occasionali spostamenti e così fatto bersaglio di azioni aggressive, ma è diretta ad assicurare all'uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica, alle dette comunità, senza che ciò costituisca pericolo per la sua salute».

Alla luce di quanto affermato è abbastanza immediata la conclusione del discorso in base alla quale dalla tutela del diritto alla salute non può che discendere anche la tutela del diritto ad un ambiente salubre.

Secondo i giudici¹⁵⁸, infatti, «la protezione si estende alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola, e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute: essa assume in tal modo un contenuto di

¹⁵⁶ Cass. civ., SS.UU., sentenza 21 marzo 1973 n. 796, cit.

¹⁵⁷ Cass. civ., SS.UU., sentenza 21 marzo 1973 n. 796, cit.

¹⁵⁸ Cass. civ., SS. UU., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172, cit.

socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre». Da tale affermazione, poi, discende che, a proposito del diritto in questione, «non vi è dubbio si tratti di situazione giurisdizionalmente tutelabile davanti al giudice ordinario».

Sulla base di tale pronuncia, quindi, si configurò la possibilità di considerare anche il diritto ad un ambiente salubre come tutelato dall'art. 32 Cost e, di conseguenza, maturò la considerazione che qualsiasi tipo di immissione immateriale che superi la normale tollerabilità, secondo i criteri dell'art 844 cod. civ., e causi una patologia psicologica medicalmente accertata, può portare al risarcimento del relativo danno psichico.

Una delle prime applicazioni di tale principio si ebbe in un caso¹⁵⁹ riguardante, in particolare, l'occupante di un edificio in condominio che aveva chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale, ubicata in un locale sottostante all'appartamento, poiché la rumorosità dell'impianto recava nocumento alla sua salute.

La Suprema Corte, in tale sede, affermò che, una volta accertata la lesione al diritto alla salute del ricorrente, valutato alla luce sia del superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, sia del sorgere di una malattia psichica dovuta al disagio notturno, è configurabile una responsabilità di tipo aquiliano nei confronti del soggetto danneggiante. I giudici affermarono, in particolare, che «è la stessa sensibilità che impone di considerare nella loro autonoma rilevanza le menomazioni dell'integrità psicofisica della persona, giacché esse incidono direttamente su quello che è il valore uomo nella sua concreta dimensione. Valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali (le quali hanno rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, in relazione alle varie articolazioni ambientali in cui la vita si esplica, e non solo economica) afferenti al soggetto».

Per quanto riguarda, poi, la liquidazione del danno non patrimoniale, «consistente nel turbamento determinatosi entro la psiche del soggetto», la Suprema Corte sostenne che questa fosse rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice di merito, ma anche che, in tale operazione, si «deve pur sempre rispettare

¹⁵⁹ Cass. Civ., sez. II, sentenza 6 aprile 1983, n. 2396, in *Rivista giuridica circolazione e trasporti*, 1983, p. 713.

l'esigenza di una razionale correlazione tra entità oggettiva del danno, specie se ripetuto nel tempo, ed equivalente pecuniario, di modo che questo, tenuto conto del valore d'acquisto della moneta, non rappresenti soltanto un simbolo o un simulacro del risarcimento, senza connessione con la natura e l'entità del danno da risarcire». In conformità con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza precedentemente esaminata, si pone anche la successiva giurisprudenza di merito e legittimità¹⁶⁰.

In un caso di poco successivo¹⁶¹, ad esempio, fu riconosciuta la lesività delle immissioni sonore nei confronti della salute psichica e si fece riferimento specifico al contemperamento tra le ragioni della proprietà e quelle della salute.

In tale pronuncia si legge, infatti, che «è innegabile che le immissioni di cui all'art. 844 c.c. rappresentano (o possono rappresentare) un pericolo per il diritto alla salute (in particolare le immissioni da rumore sono altamente nocive secondo pacifiche acquisizioni scientifiche ed esperienze quotidiane di vita)» e che «nell'ordine dei valori costituzionali, il diritto alla salute ha carattere primario e l'attività economica non può svolgersi in contrasto con esso [...]; ne consegue che necessariamente contrasterebbe con i principi costituzionali un'interpretazione dell'art.844 c.c. che faccia valere il contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà in sede di valutazione circa la normale tollerabilità: infatti le ragioni della proprietà sono inevitabilmente anche le ragioni del diritto alla salute».

Molto particolare è, poi, l'affermazione in base alla quale, nel caso l'intollerabilità della immissione venga accertata nel corso del giudizio, specie se si tratta di immissioni notturne, l'insorgere della malattia psicologicamente rilevante è presunta e non necessita di particolari oneri probatori per il danneggiato¹⁶².

¹⁶⁰ In ordine cronologico, solo per citare quelle immediatamente successive alla pronuncia della Suprema Corte, si rimanda alla lettura di Trib. Vicenza, sentenza 24 novembre 1986, in *Giustizia civile*, 1987, I, p.1844; Cass. pen., sez. III, sentenza 15 maggio 1987, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, II, p.404; Trib. Milano, sentenza 7 gennaio 1988, in *Diritto e pratica nell'assicurazione*, 1989, p.504; Cass. civ., sez. II, sentenza 6 maggio 1988 n.3367, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1988, p. 1066; Trib. Biella, sentenza 22 aprile 1989, in *Foro italiano*, 1990, I, p.3303; Trib. Biella, sentenza 10 settembre 1989, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1989, p.1191; C. App. Milano, sez. II, sentenza 17 luglio 1992 e Trib. Milano, sez. II, sentenza 10 dicembre 1992, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1993, p.995; C. App. Torino, sez. II, sentenza 23 marzo 1993, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 1995, I, p.321; Trib. Modena, sez. II, sentenza 11 novembre 2003 n.42, in *www.smartlex.it*.

¹⁶¹ C. App. Milano, sentenza 27 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, p. 32.

¹⁶² Si legge, in tal senso, che «le immissioni sonore dell'intensità accertata nella specie, protratte per anni sia di giorno che nelle ore di riposo notturno, possano ritenersi di per sé necessariamente inerenti ad una grave lesione dell'equilibrio e del benessere fisiopsichico degli interessati e della salubrità dell'ambiente».

Altro caso interessante quello che ha riguardato i rumori molesti provenienti da una riseria, che si protraevano sia di giorno sia di notte e che superavano la normale tollerabilità, rendendo impossibile il godimento della quotidianità per la famiglia dell'attore¹⁶³. I convenuti, condannati in primo grado, ricorsero in appello contestando, tra le altre cose, l'assenza dell'insorgere di uno stato patologico in capo all'attore ed alla propria famiglia.

I giudici d'appello, nel rigettare tale motivo di doglianza, affermarono che «deve ritenersi [...] che le immissioni sonore, nell'ipotesi in cui eccedano la normale tollerabilità, costituiscano di per sé, anche in mancanza di un vero e proprio stato patologico, una lesione del diritto alla salute, inteso quest'ultimo nel senso più ampio di diritto al benessere psicofisico e, quindi, alla salubrità dell'ambiente in cui il soggetto vive e svolge la propria attività lavorativa. Al riguardo, nel caso in esame, non è invero contestabile che l'immissione in detto ambiente di rumori che superino in misura rilevante la soglia della normale tollerabilità in modo continuativo o anche solo per parte del periodo diurno, rappresenti una causa di costante irritazione psichica e di tensione, situazione che, anche a prescindere dalla sussistenza di una codificata ipotesi patologica (in cui, peraltro, essa quasi sempre finisce per sfociare, come diffusamente ritenuto dagli specialisti e come, in sostanza, confermato dalla C.T.U. collegiale) integra un'illegittima e grave menomazione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico».

Il danno psicologico, quindi, fu ritenuto sussistere, anche in assenza di patologia medicalmente accertata, sulla base della presunzione che lo stato di disagio della vittima delle immissioni intollerabili, con grande probabilità, avrebbe comunque portato all'insorgenza di tale condizione patologica.

A conferma di quanto detto si riporta, altresì, un'ulteriore pronuncia di merito¹⁶⁴ in cui si affermò che «il rumore, in quanto eccedente i valori della normale tollerabilità, è di per sé nocivo alla salute di chi lo deve sopportare; per realizzarsi lesione del diritto alla salute non è quindi necessaria alcuna ulteriore prova del danno psicologico subito, né del carattere ingiusto del rumore medesimo».

¹⁶³ C. App. Milano, sentenza 6 novembre 1987, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 1988, p. 201.

¹⁶⁴ C. App. Torino, sentenza 4 novembre 1991, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1992, I, p. 844.

Più recentemente¹⁶⁵, la giurisprudenza consolidata sul punto ha, altresì, ritenuto che il danno alla salute psichica prodotto da immissioni rumorose intollerabili possa essere provato ed accertato anche in via presuntiva e pur in assenza di C.T.U. medico – legale e di prove testimoniali. Secondo i giudici, infatti, in tali casi sarebbe possibile avvalersi della regola di comune esperienza, vista anche nelle precedenti pronunce, in base alla quale le immissioni rumorose notturne, impedendo il «riposo ristoratore», sono di per sé idonee a provocare una lesione al sistema nervoso e, quindi, un danno psichico, seppur temporaneo.

La risarcibilità del danno alla salute psicofisica leso dalle immissioni, sia acustiche sia olfattive, intollerabili risulta un principio che si è oramai cristallizzato, come è ravvisabile dall'esame delle più recenti pronunce in materia¹⁶⁶.

Il danno psichico leso dalle immissioni intollerabili, poi, è stato collegato anche ad un ulteriore elemento normativo, oltre quello dell'art. 32 Cost., costituito dall'art. 8 CEDU¹⁶⁷.

Come noto, la predetta disposizione sancisce, al primo comma, il fondamentale diritto dell'individuo «al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

Secondo le più recenti, consolidate pronunce in materia di immissioni intollerabili, infatti, queste, andando ad interrompere illecitamente il sereno sviluppo della propria vita quotidiana, costituiscono allora lesione non solo del diritto all'integrità della salute psicofisica dell'individuo ma anche, appunto, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU¹⁶⁸.

Alla luce di quanto finora posto in evidenza, dunque, anche per quanto concerne il danno psicologico da immissioni intollerabili non si riscontrano particolari

¹⁶⁵ Trib Milano, sez. II, sentenza 17 dicembre 2008, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, 9, I, p. 893.

¹⁶⁶ Tra le più recenti si vedano C. App. Roma, sez. I, sentenza 9 marzo 2021 n.1804; Cass. civ., sez. II, ordinanza 10 giugno 2020 n.11105; Cass. civ., sez. II, sentenza 31 agosto 2018 n.21504; Cass. civ., sez. II, sentenza 2 aprile 2015 n.6786.

¹⁶⁷ Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare):

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

¹⁶⁸ Si veda in tal senso la recentissima Cass. civ., sez. II, ordinanza 28 luglio 2021 n.21649, in cui si è affermato che le immissioni intollerabili, specie se notturne, oltre a cagionare un danno alla salute psicofisica dell'individuo, provocano la irrimediabile lesione del sereno svolgimento della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU.

resistenze nel formante giurisprudenziale, a proposito del relativo riconoscimento e risarcimento.

Riscontrata, infatti, la intollerabilità della immissione e, dunque, la condotta illecita, il riconoscimento del danno psicologico patito dal soggetto, specie se si tratta di immissione che interrompe la quiete notturna, è data quasi per presunta e non necessita di particolari tipi di oneri probatori per il danneggiato.

Si tratta, quindi, di un riconoscimento della risarcibilità dell'esposta categoria di danno a condizioni ancora più "semplici" rispetto a quanto visto in precedenza con riferimento al danno psicologico da lutto.

17. Il danno psicologico da molestie e turbative sessuali, anche con riferimento alla particolare situazione del lavoratore.

Quello degli atti illeciti incidenti sulla sfera sessuale, risulta essere un altro settore in cui si possono riscontrare diverse pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto il pregiudizio psicologico cagionato al danneggiato.

Com'è intuibile, si tratta di una vasta gamma di comportamenti che, in modo più o meno intenso, vanno ad incidere su un aspetto assai delicato della personalità dell'individuo, ossia quello dell'autodeterminazione sessuale e che possono andare anche a ledere l'integrità psichica di persone particolarmente sensibili provocando lo sviluppo di patologie mentali.

Nella letteratura medico – legale, infatti, si è oramai pacificamente verificato che, assai spesso, lo stato di sofferenza psichica viene cagionato da abusi sessuali, che possono portare la vittima anche al silenzio, temendo ripercussioni negative sui propri rapporti familiari e sociali¹⁶⁹.

Specie nelle vittime più giovani, infatti, la turbativa della propria sfera sessuale viene vissuta con un profondo senso di colpa che può portare la vittima a trincerarsi dietro la barriera del silenzio portandola, così, a sviluppare patologie psichiche che ne possono compromettere gravemente la salute, come riconosciuto dalla giurisprudenza che se n'è occupata¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Cass. pen., sez. III, sentenza 18 luglio 2018, n.33390 in *Plus Plus 24 Diritto*.

¹⁷⁰ Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez. III, sentenza 11 giugno 2009 n.13530, in cui si è affermato che, nella fattispecie di «atti di libidine continuati su una bimba di nove anni, che riporta un disturbo psichico reale, in conseguenza di atti lesivi commessi da un pedofilo, la valutazione della dimensione temporale dell'evento, in senso patogenico, con rilievo di disturbi dell'equilibrio psichico tipo borderline, a distanza di anni di tempo, deve ritenersi accertata in base al criterio della elevata probabilità del collegamento causale tra il fatto umano scatenante e la successiva persistenza dello

Nella letteratura medico – legale in materia¹⁷¹ si è rilevato, in particolare, come siano diversi i sintomi provocati da un pregiudizio psichico conseguente a turbative sessuali.

Particolarmente di frequente è, ad esempio, il c.d. disturbo post traumatico da stress, di cui si è già trattato nel precedente capitolo. Si tratta di un disturbo che, tipicamente, consegue ad eventi che sottopongono a forte pressione il sistema nervoso del danneggiato, quale può essere, appunto, la molestia sessuale.

Tra le conseguenze, poi, di tale condotta illecita vi sono, altresì, riduzione della capacità di concentrazione, tendenza all'isolamento sociale, stati di ansia e depressione cronici¹⁷².

Si tratta, dunque, di conseguenze psicologiche che presentano il carattere patologico che si è finora evidenziato, anche dal punto di vista giuridico, poiché si tratta di menomazioni che portano ad un radicale mutamento in negativo del modo di condurre la propria vita da parte del danneggiato.

Risulta, quindi, assolutamente presente quella componente dinamico – relazionale che è tipica e necessaria del danno biologico, in particolare di quello psicologico.

Dall'esame della copiosa giurisprudenza in materia¹⁷³, anche per quanto concerne questo particolare ambito in cui si è sviluppata la casistica in tema di danno psicologico, risulta confermato lo schema che si è finora individuato.

squilibrio psichico, senza che sia stata posta in evidenza l'esistenza di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale accertata».

¹⁷¹ Sulla materia si rimanda a M. BERTOLINI – E. CAFFO, *La violenza negata. Disagio psichico, relazioni familiari, abuso all'infanzia*, Milano, 1992; A. GAMBINERI, *Interazione autore – vittima nell'abuso sessuale. Ferite inferte ai minori*, Milano, 2005; M. MARTORELLI (a cura di), *Maltrattamento, abuso e incidenti nell'infanzia e nell'adolescenza*, Milano, 2006.

¹⁷² In tal senso significativa la pronuncia del Trib. Lecco, sentenza 8 giugno 2019, n.366, che ha rilevato la sussistenza di un grave danno psichico sviluppato da una donna, la quale per anni aveva subito maltrattamenti da parte del marito nel corso della propria vita coniugale. Si legge, in particolare, che «il c.t.u. ha potuto verificare che l'attrice è attualmente affetta da disturbi psichiatrici in relazione diretta con i maltrattamenti subiti nel corso del matrimonio e della separazione. I maltrattamenti hanno inciso sulla sua salute, provocando uno stato di malessere sfociato in una vera e propria patologia, qualificabile in base ai criteri diagnostici del DSM.5 come “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso” (di tipo “acuto” per i primi mesi dopo la separazione e poi cronicizzato). [...] Le violenze, che venivano affrontate attraverso la messa in atto di difese dissociative (e che in questo senso hanno creato un danno psichico), erano vissute con dolorosa sopportazione, ma venivano tollerate. Solo il successivo tradimento vissuto dalla signora ha condotto alla rottura dell'ideale ed alla conseguente denuncia. [...] Da qui la signora ha operato un profondo cambiamento nella propria vita ed è emersa una notevole rabbia nei confronti dell'ex marito. Una rabbia che, unita alla frustrazione ed al dolore vissuti in passato, hanno condotto la signora alla situazione attuale».

¹⁷³ Si veda Cass. pen., sez. III, sentenza 14 dicembre 2020 n. 35695, in cui si legge che, in caso di violenza sessuale, al fine dell'applicazione delle attenuanti, occorre valutare anche «la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici». Nello stesso senso, ossia quello di considerare la rilevanza del danno psichico all'interno della valutazione penalistica della molestia sessuale, si vedano, solo per citare le più recenti, Cass. pen., sez. II, sentenza 26 novembre 2021, n. 43643; Cass.

Dalla verifica, infatti, della lesione psicologica, costituita dalla condotta illecita e, dunque, dalla turbativa sessuale, e della menomazione psicologica, costituita dalla particolare conseguenza patologica derivante da tale condotta, nonché dalla verifica della sussistenza del relativo nesso di causalità tra tali elementi, la giurisprudenza ha costantemente concluso per la risarcibilità del danno psichico lamentato dalla vittima della molestia.

Anche sul punto, dunque, è dato riscontrare una costante e consolidata tutela giurisprudenziale del diritto alla salute psicologica dell'individuo.

Si aggiunge, infine, che la materia del danno psicologico causato dalla turbativa sessuale ha trovato grande riscontro giurisprudenziale, oltre che nel campo penalistico, anche in quello lavoristico¹⁷⁴.

Infatti, sono diverse le pronunce che si sono occupate della responsabilità del datore di lavoro per le molestie subite dal dipendente sul posto di lavoro, tanto nel caso in cui la condotta illecita sia posta in essere dal datore stesso, quanto nel caso in cui provenga da altro dipendente.

In questi casi, infatti, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., grava sul datore di lavoro un obbligo, per così dire, "aggravato" di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro che, secondo la giurisprudenza in esame¹⁷⁵, viene inteso anche come sicurezza del lavoratore dalle molestie che possa subire da altri colleghi.

Per tali ragioni, quello delle condotte illecite subite dal lavoratore durante la propria attività, è un altro campo in cui si riscontrano frequentemente pronunce che hanno riconosciuto il danno psichico patito da tale soggetto a seguito dei predetti comportamenti illeciti.

Si tratta, in particolare, non soltanto di condotte a sfondo sessuale, come quelle finora analizzate, ma, in generale, ogni condotta che sia connotata dai requisiti

pen., sez. V, sentenza 15 settembre 2021, n. 34045; Cass. pen., sez. III, sentenza 22 marzo 2021, n. 10825; Cass. pen., sez. V, sentenza 6 marzo 2020, n. 9116; Cass. pen., sez. V, sentenza 12 giugno 2019, n. 26049; Cass. pen., sez. V, sentenza 12 dicembre 2018, n. 55847; Cass. pen., sez. V, sentenza 18 maggio 2017, n. 24785.

¹⁷⁴ Tra le più recenti pronunce, si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza 18 febbraio 2020, n. 4099, in cui si afferma che, nel valutare il danno psichico conseguente a molestie sessuali sul luogo di lavoro «non diversamente da quanto avviene nella valutazione di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita - che si muovono nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"». Nello stesso senso si vedano, altresì, Cass. civ., sez. lav., ordinanza 17 aprile 2019, n.10722; Cass. civ., sez. III, ordinanza 7 giugno 2018, n.14723; Cass. civ., sez. lav., sentenza 29 agosto 2007, n.18262.

¹⁷⁵ Così in Cass. civ., sez. lav., sentenza 19 febbraio 2016, n.3291.

dell'illeceità e che cagioni un danno ingiusto nei confronti del lavoratore. Si fa, dunque, riferimento ai danni psichici che il lavoratore può sviluppare a seguito di demansionamento professionale¹⁷⁶ ma anche con riferimento ai pregiudizi psichici conseguenti al c.d. mobbing, i cui pregiudizievole effetti sono sempre più frequentemente riconosciuto dalle Corti italiane.

In particolare, con riferimento a quest'ultima tipologia di condotta illecita, si è posto in evidenza che il mobbing può cagionare tanto «alterazioni psicosomatiche che interessano diversi distretti anatomico-funzionali», quali gastrite, ulcera, coronaropatie e via dicendo, «quanto disturbi relativi alla sfera psichica, quali attacchi di panico, crisi di pianto, ossessioni, nevrosi ansiose e depressive, manie di persecuzione»¹⁷⁷.

Anche sul punto, dunque, è dato riscontrare quei caratteri tipici del danno psichico, ossia quella compromissione permanente della capacità dell'individuo di condurre normalmente le proprie attività quotidiane. Anzi, si è sottolineato¹⁷⁸ che, nel caso in cui le condotte mobbizzanti siano particolarmente protratte nel tempo, i sintomi della sofferenza psico – fisica del lavoratore potranno cronicizzarsi, divenendo vere e proprie invalidità permanenti, clinicamente ricollegabili a diversi disturbi, quali disturbo dell'adattamento, acuto da stress o post traumatico da stress.

¹⁷⁶ Si veda, ad esempio, Cass. pen, sez. II, sentenza 17 luglio 2018, n.33133.

¹⁷⁷ G. IANNI, *Il mobbing*, in AA.VV., *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, a cura di P. CENDON, 2, Torino, 2014, pp.1780-1781.

¹⁷⁸ G. IANNI, *Il mobbing*, cit., p.1781.

CAPITOLO V

CONCLUSIONI

1. Considerazioni conclusive.

A questo punto della trattazione, dopo aver compiutamente esaminato il danno psicologico, sia nell'ordinamento inglese sia in quello italiano, analizzandone l'origine e l'evoluzione fino ad oggi, occorre tirare le fila della presente ricerca in modo da verificare se le tesi da cui si è partiti hanno trovato effettiva conferma.

In particolar modo, due erano le tesi che ci si riproponeva di confermare e di supportare alla luce della presente ricerca.

Si fa riferimento, innanzitutto, all'idea secondo cui, negli ordinamenti in esame, seppur appartenenti a due sistemi giuridici diversi, di *civil law* quello italiano e di *common law* quello inglese, il danno psicologico ha trovato la sua origine e la relativa evoluzione, in maniera determinante, grazie al formante giurisprudenziale e, in parte, anche dottrinario.

Questa prima conclusione, si osservava all'inizio della presente ricerca, si inserirebbe agevolmente nell'ambito di quella linea di pensiero, seguita da diversi studiosi comparatistici, secondo cui la storica differenza che dividerebbe gli ordinamenti di *civil law* e di *common law* in merito alle fonti produttive del diritto, sia meno estrema di quello che sembrerebbe.

La seconda tesi, invece, ha a che vedere con l'osservazione casistica del diverso grado di "sensibilità" della giurisprudenza dei due ordinamenti presi in esame, rispetto alla risarcibilità del danno psicologico.

Sul punto, infatti, si era premesso nel capitolo introduttivo e successivamente approfondito nel corso della trattazione, come l'atteggiamento dei giudici inglesi sia caratterizzato da una sorta di *self-restraint* a proposito del riconoscimento della piena risarcibilità del danno psicologico.

Tale conclusione è emersa, in particolare, con riferimento sia all'osservazione delle numerose limitazioni e barriere che sono state costruite dalla giurisprudenza inglese intorno al danno psicologico per cercare di limitarne quanto più possibile la relativa risarcibilità.

Parimenti, la difficoltà dei decidenti di Oltremarica nel riconoscimento di piena dignità risarcitoria ai pregiudizi alla salute, non di tipo fisico, cagionati ad un

soggetto in seguito alla condotta negligente del danneggiante, è risultata con evidenza anche con riferimento al fatto che, nell'ordinamento inglese, a differenza di quello italiano, non sono risarcibili quei pregiudizi di tipo morale, a carattere transeunte, quali ad esempio lo stato di angoscia o di ansia.

Il descritto atteggiamento della giurisprudenza inglese è certamente dipendente da fattori extra – giuridici e, in particolare, di politica del diritto, che spesso hanno avuto, e hanno tuttora, un ruolo preminente nell'argomentare giuridico inglese.

Nel corso del presente capitolo, dunque, si approfondiranno le esposte conclusioni, cui si è pervenuti con la presente ricerca.

2. La rilevanza del formante giurisprudenziale nella nascita e nello sviluppo del danno psicologico negli ordinamenti inglese e italiano.

Innanzitutto, occorre porre in evidenza un elemento di grande vicinanza tra gli ordinamenti posti in comparazione, cui ha consentito di pervenire la presente ricerca, ossia la rilevanza del formante giurisprudenziale nella nascita e, specialmente, nella evoluzione del danno psicologico.

La predetta conclusione non è assolutamente scontata, per le ragioni che di seguito si esporranno.

Si è premesso come, storicamente, si tenda a distinguere i sistemi giuridici di *common law* e di *civil law* proprio sulla base del ruolo della giurisprudenza quale fonte di produzione del diritto.

Negli ordinamenti di *common law*, infatti, qual è quello inglese, ruolo principale tra le fonti di produzione del diritto, insieme alla legge (c.d. *Statute* o *Act of Parliament*) e gli atti a questa equiparati, è riservato alla giurisprudenza e, in particolare, al precedente giudiziale di tipo vincolante (c.d. *judicial precedent*).

In tal senso, infatti, agli occhi di un osservatore esterno che si avvicina agli ordinamenti di *Common Law*, appare evidente come questi abbiano come proprio centro di gravità, appunto, il giudice.

Nel diritto inglese, in particolare, vige la c.d. “*doctrine of stare decisis*” (o “*doctrine of binding precedent*”), ossia la regola secondo cui i precedenti giudiziali, ricorrendo determinati presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi, dovranno essere necessariamente seguiti dai giudici che si troveranno ad affrontare i successivi casi simili.

In tal senso, dunque, il precedente vincolante non crea esclusivamente la regola del caso concreto ma, appunto, anche diritto obiettivo e, proprio per tale fondamentale aspetto, si afferma che la giurisprudenza assume un ruolo centrale nel sistema delle fonti di produzione del diritto negli ordinamenti di *common law*.

Non è un caso che, al fine di sottolineare il valore normativo del precedente giudiziale vincolante, si sia consolidato l'uso di due espressioni assai significative quali "*judge-made law*" e "*case-law*".

La prima, in particolare, va a sottolineare proprio la funzione nomopoietica del giudice mentre, invece, la seconda pone in evidenza il valore normativo della relativa decisione giudiziale.

A differenza di quanto finora osservato, negli ordinamenti di *civil law* la giurisprudenza non ricopre alcun ruolo tra le fonti di produzione del diritto.

In questi ordinamenti, infatti, tra i quali vi è quello italiano, la fonte di produzione centrale del diritto è la legge, nonché gli atti a questa equiparati. Si parla, per l'appunto, di ordinamenti giuridici basati sul diritto scritto.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, poi, nell'ordinamento italiano, il giudice è soggetto soltanto alla legge, così come prescritto dall'art. 117 Cost.

Ciò implica, dunque, un divieto, scolpito a livello costituzionale, tale per cui il giudice, nel risolvere le controversie che si trova a decidere, deve seguire esclusivamente quanto prescritto a livello normativo.

Alla giurisprudenza, invece, intesa quale insieme delle decisioni passate dei giudici di vario ordine e grado, è attribuito un valore, per così dire, persuasivo, ossia di supporto al fine del decidere il caso concreto. Ciò vale, in particolare, per quelle decisioni rese dalla Corte di Cassazione, alla quale è attribuita una funzione nomofilattica, ossia di «garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale» (art. 65 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, c.d. "legge sull'ordinamento giudiziario") e, in generale, dalle altre magistrature superiori, nonché per quanto riguarda anche le pronunce della Corte Costituzionale. Alla luce, dunque, delle esposte brevi premesse relative alla definizione, in linea generale, dei caratteri dei sistemi giuridici di *common law* e di *civil law*, sarebbe lecito attendersi che, nell'approcciarsi al concreto studio dei singoli istituti giuridici all'interno degli ordinamenti presi in esame, anche questi si siano sviluppati in maniera sostanzialmente difforme l'uno rispetto all'altro.

In particolare, con riferimento al danno psicologico oggetto della presente ricerca, dunque, ci si sarebbe potuti attendere una sua formazione di origine giurisprudenziale nell'ambito del diritto inglese e, diversamente, uno sviluppo esclusivamente fondato sul formante legislativo, quanto al diritto italiano.

Come anticipato, invece, l'esame del danno psicologico condotto in entrambi gli ordinamenti, attraverso un metodo di ricerca di tipo storico evolutivo, basato fondamentalmente sull'esame delle pronunce giurisprudenziali in materia, ha consentito di porre in evidenza una conclusione del tutto contraria rispetto alle esposte premesse.

Si fa, in particolare, riferimento al fatto che, tanto per l'ordinamento inglese quanto per quello italiano, il formante giurisprudenziale ha ricoperto un ruolo predominante, se non addirittura esclusivo per la determinazione dei contorni di tale categoria di danno.

Procedendo secondo l'ordine di trattazione della presente ricerca, si è avuto modo di porre in risalto come, nell'ordinamento inglese, la disciplina del danno psicologico si sia sviluppata, attraverso una lunga serie di pronunce giurisprudenziali.

Fino alla fine del XIX secolo, infatti, era negata la risarcibilità del *psychiatric damage* all'interno dell'ordinamento inglese e, in tal senso, si sono esaminate diverse pronunce che hanno confermato tale dato, quale, in particolare, il caso *Victorian Railways Commissioners v Coultas*.

Successivamente, a partire dagli inizi del secolo successivo e, in particolare, con il fondamentale precedente *Dulieu v White & Sons*, il danno psicologico ha incominciato ad assumere dignità giuridica all'interno dell'ordinamento preso in esame.

L'esame delle successive pronunce che, partendo dagli inizi del Novecento, è arrivato fino a quelle più recenti, ha consentito di porre in risalto come, proprio grazie al formante giurisprudenziale, si siano evoluti in maniera netta i confini entro i quali è tuttora ammessa la piena risarcibilità della predetta categoria di danno.

Al contrario, in materia di danno psicologico cagionato da condotta negligente, non si riscontra alcun intervento da parte del legislatore inglese, il quale ha sempre lasciato la materia nelle mani delle Corti, nonostante diverse istanze in senso contrario, provenienti sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina.

Dal primo punto di vista, si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione della presente ricerca, siano diverse le pronunce all'interno delle quali i giudici inglesi esortano, in modo abbastanza esplicito, il legislatore ad intervenire in materia.

Ciò, in particolare, al fine di risolvere le problematiche e le difficoltà che la giurisprudenza inglese ha dovuto affrontare nel risolvere le questioni relative al risarcimento del danno psicologico, e di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

In particolare, si è posto in evidenza come, tra i primi, fu Lord Wilberforce, nell'ambito della *opinion* espressa nel caso *McLoughlin v O'Brian*, ad affermare che l'estensione dei limiti della risarcibilità del danno psicologico, fino a quel momento posti dai precedenti giudiziali, avrebbe dovuto essere demandata al legislatore, tramite un intervento specifico e risolutivo in tal senso.

Parimenti, anche la dottrina non ha mai mancato di sottolineare che una materia così delicata come quella del danno psicologico, nella quale è dato riscontrare pronunce assai contraddittorie, come è emerso nel corso della presente ricerca, dovrebbe essere normata a livello legislativo¹.

Un intervento legislativo in materia di risarcibilità del danno psicologico, poi, sarebbe stato utile al fine di risolvere le problematiche emerse in ambito giurisprudenziale, per il particolare rapporto tra la legge e il precedente vincolante all'interno del diritto inglese.

In particolare, il rapporto tra il precedente vincolante e la legge è segnato dal carattere di specialità di quest'ultima, la quale, dunque, ha valenza primaria e forza prevalente.

Di conseguenza, quindi, una disciplina della materia attraverso l'intervento del legislatore inglese, avrebbe consentito di dare maggiore certezza e stabilire delle precise condizioni ai giudici al fine di riconoscere, o meno, la risarcibilità del danno psicologico nell'ambito dei casi concreti che si sarebbero concretamente posti alla loro attenzione.

¹ Sulla necessità di un intervento del legislatore, volto a delimitare con esattezza i confini della responsabilità per il risarcimento del danno psichico, si vedano, tra gli altri, K.J. NASIR, *Nervous Shock and Alcock: The Judicial Buck Stops Here*, in *Modern Law Review*, 1992, vol.55, pp.705-713; A. WATSON, *Recovery for Nervous Shock: A Look at the Law and Some Thoughts of Reform*, in *Litigation*, 1993, vol.12, pp.193-200; J. COOKE, *One Step Forward, Two Steps Back? – Nervous Shock and the Hillsborough Disaster*, in *Liverpool Law Review*, 1991, vol.13 n.2, pp.201-211.

Nonostante tali premesse, la materia del danno psicologico all'interno dell'ordinamento inglese non è mai stata disciplinata a livello legislativo, anche se non sono mancati i tentativi in tal senso.

L'ultimo in ordine di tempo, in particolare, è quello del luglio 1997, ossia *The Law Commission – Liability for Psychiatric Illness Report*, che ha visto, tra coloro che vi hanno lavorato, personalità assai importanti per il mondo giuridico inglese quale, ad esempio, il professor Andrew Burrows, oggi membro della *UK Supreme Court*. Nonostante l'autorevolezza di coloro che hanno contribuito ad elaborare il detto *Report*, anche questo progetto, come quelli precedenti, non ha mai portato alla compiuta elaborazione di una disciplina legislativa del danno psichico nell'ordinamento inglese.

Con riferimento al diritto inglese, dunque, si può confermare la conclusione secondo cui la materia del danno psicologico ha avuto una elaborazione esclusivamente di fonte giurisprudenziale.

Guardando, invece, all'ordinamento italiano, occorre precisare come il pregiudizio di tipo psicologico sia specifica ramificazione di una più ampia categoria di danno, ossia quello non patrimoniale.

Dalla ricerca condotta, si è avuto modo di porre in risalto come il danno non patrimoniale abbia avuto una sua prima elaborazione legislativa con l'art. 2059 del Codice Civile del 1942, secondo cui tale categoria di danno «deve essere risarcita solo nei casi previsti dalla legge».

Il fatto che nell'ordinamento italiano, a differenza di quanto visto in quello inglese, vi sia stato un intervento legislativo in materia, sembrerebbe contraddire quella che è la tesi che si sta esponendo.

Ma, da un attento esame della disciplina del danno non patrimoniale e, in particolare, di quello psicologico all'interno dell'ordinamento italiano, si è giunti a conclusione del tutto opposta.

Invero, gli angusti limiti entro i quali era relegato il danno non patrimoniale nella mente del legislatore del 1942, nulla hanno a che vedere con quella che poi è stata l'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Si è avuto modo di porre in risalto, come, proprio grazie al costante intervento della giurisprudenza, certamente influenzata anche dalla dottrina, che si è passati da una concezione di danno non patrimoniale quale contenente esclusivamente il danno di

tipo morale conseguente a fattispecie di reato ad una concezione, qual è quella odierna, del tutto diversa e notevolmente più ampia.

Grazie, infatti, ad una lettura in chiave costituzionalistica della disposizione di cui all'art. 2059 cod. civ. e, in particolare, della rilevanza della dignità umana e del diritto alla salute, di cui agli artt. 2 – 32 Cost., la giurisprudenza italiana ha sempre più esteso le maglie del danno non patrimoniale, fino a comprendere anche la categoria del danno biologico.

La predetta categoria di danno, come si è avuto modo di esporre, ha avuto un'origine giurisprudenziale a cavallo tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, ed è stata intesa come qualsivoglia lesione all'integrità psicofisica dell'individuo.

La categoria del danno biologico, dunque, comprende anche il danno alla salute psichica dell'individuo, oggetto della presente ricerca e che, dunque, si è dimostrato aver avuto un'origine giurisprudenziale, al pari di quanto avvenuto all'interno dell'ordinamento inglese.

Ne è ulteriore prova il fatto che, nonostante esistano pronunce giurisprudenziali che hanno risarcito il danno biologico di tipo psichico già dalla seconda metà del secolo scorso, non si è avuta una disciplina legislativa della materia, se non a partire dal nuovo millennio.

Solamente, infatti, con l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e, successivamente, con l'emanazione del d.lgs. n. 209/2005, il c.d. Codice delle Assicurazioni, si è normata una definizione del danno biologico. Questo, in particolare, viene definito dall'art. 138, comma II, del predetto testo legislativo, come «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

Dunque, quanto all'ordinamento italiano, può ben confermarsi la tesi che il danno psicologico ha avuto un'origine e uno sviluppo esclusivamente basato sul formante giurisprudenziale, seppur con la differenza di cui si è detto.

Si fa riferimento, in particolare, al fatto che, nell'ordinamento italiano, la giurisprudenza è comunque partita da un dato legislativo, ossia il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. e, attraverso ad una assai complessa e lunga opera interpretativa, è giunta alla definizione del pregiudizio di tipo

psicologico, inteso quale *species* del più ampio *genus* che è il danno non patrimoniale.

Tale complessa opera interpretativa è avvenuta, dunque, per utilizzare un'espressione che si ritrova nelle opere dottrinarie in materia, "a legislazione invariata", proprio a sottolineare il fatto che, nonostante l'art. 2059 cod. civ. continui a restare immutato dal 1942, al suo interno ora vengono fatte rientrare numerose categorie di danno.

Al termine delle esposte conclusioni cui si è giunti da un'osservazione di tipo microcomparatistica, ossia basata sull'esame di un particolare istituto qual è il danno psicologico in Italia e in Inghilterra, si possono trarre delle conclusioni di tipo macrocomparatistico.

L'esposta tesi secondo cui, in entrambi gli ordinamenti, il danno psichico ha trovato nascita e compiuta evoluzione grazie alla giurisprudenza, costituisce, infatti, un'affermazione rilevante non tanto per l'ordinamento inglese, quanto per quello italiano.

Si è sopra premesso, infatti, che, negli ordinamenti di *common law*, il precedente giudiziale costituisce fonte di produzione del diritto, tra l'altro di rango primario, onde per cui non può certo sorprendere il lettore comparatistico il fatto che la disciplina del danno psichico si sia sviluppata, in quell'ordinamento, esclusivamente grazie alle pronunce giudiziali.

La medesima affermazione, invece, costituisce certamente un elemento di peculiarità per gli ordinamenti di *civil law*, qual è quello italiano, nel quale, invece, si è detto che le pronunce giurisprudenziali non ricoprono alcuna posizione rilevante all'interno del sistema delle fonti di produzione del diritto ma costituiscono, al più, fonti persuasive.

Questa prima conclusione cui si è pervenuti non può non far riflettere in merito alla supposta *summa divisio* che si è soliti tracciare tra sistemi di *civil law* e di *common law* basata, per l'appunto, sul diverso ruolo che le pronunce giurisprudenziali hanno sul relativo sistema delle fonti del diritto.

Già fin dai tempi di Maestri della comparazione giuridica, tra i quali si può ricordare Gino Gorla, infatti, si è osservato che, in realtà, la distinzione tra queste due grandi famiglie di sistemi giuridici, basata sul ruolo del formante giurisprudenziale, è meno netta di quanto possa sembrare.

Si è osservato, infatti, che, anche nei sistemi di *civil law* il formante giurisprudenziale costituisce senz'altro elemento essenziale per la produzione del diritto e ciò è dovuto, essenzialmente, al fondamentale ruolo che ha il giudice nell'interpretazione delle norme giuridiche.

In tal senso, dunque, giungendo alla prima conclusione dello studio che si è condotto sul danno psichico, si può affermare che non ci si può non allineare con la esposta linea di pensiero che porta a confermare la premessa da cui si era partiti, ossia che gli ordinamenti inglese e italiano sono assai vicini quanto al ruolo che ha il formante giurisprudenziale nella produzione del diritto e nella risoluzione dei casi concreti.

3. La diversificata forma di tutela dell'integrità psicologica dell'individuo all'interno dei due ordinamenti.

L'ulteriore elemento di riflessione, introduttiva della presente ricerca, che ci si riproponeva di argomentare e di confermare nel corso della stessa, riguardava, invece, la successiva evoluzione della disciplina del danno psicologico all'interno dei due ordinamenti in esame.

L'idea di partenza era, infatti, quella di verificare se, anche con riferimento allo sviluppo e alla disciplina del danno psicologico, entrambi gli ordinamenti hanno avuto un percorso simile, così come visto con riferimento al ruolo della giurisprudenza per la nascita della esaminata tipologia di danno.

In particolare, ci si chiedeva se, nell'approcciarsi alla disciplina del pregiudizio di tipo psicologico, sia i giudici inglesi, sia quelli italiani hanno stabilito dei limiti e dei requisiti sostanzialmente simili al fine di concedere il relativo risarcimento in caso di lesione dell'integrità psicologica dell'individuo.

Sul punto, alla luce di quanto esposto nel corso della presente ricerca, pare potersi concludere che i due ordinamenti divergono e, in tal senso, il percorso da questi seguito nel dare tutela al danno psicologico potrebbe paragonarsi figurativamente ad una strada che si biforca, a mo' di "Y".

Il tratto iniziale è costituito dalla comune origine giurisprudenziale del danno psicologico mentre le biforcazioni rappresentano le due strade che intraprendono gli ordinamenti in esame quanto alla relativa disciplina.

Si è osservato, infatti, che all'interno dell'ordinamento inglese, la tematica della risarcibilità del danno psicologico, conseguente ad una condotta negligente del

danneggiante, è sempre stata guardata con una certa diffidenza da parte della giurisprudenza.

Le ragioni di tale atteggiamento sono da ascrivere a quelle considerazioni di politica del diritto o, per utilizzare la terminologia anglosassone, i c.d. “*policy factors*” che spesso ruolo centrale hanno nelle decisioni giurisprudenziali e di cui più volte si è dato conto nel corso della presente ricerca.

Diverse, in particolare, sono le considerazioni di politica del diritto che sono emerse nell’ambito delle decisioni giurisprudenziali che si sono occupate della tematica del danno psicologico e che ne hanno condizionato notevolmente la relativa piena tutela risarcitoria.

Queste possono essere essenzialmente ricomprese in quattro grandi problematiche. La prima, nonché più nota e cui più volte si è fatto cenno, è il timore del c.d. “*floodgates argument*”.

In tal senso, timore che è sempre stato posto in risalto dai giudici che si sono occupati della tematica in esame, fin dai primi precedenti in materia (si vedano i paragrafi relativi ai casi *Victorian Railways Commissioners v Coultas* e *Dulieu v White & Sons*), è quello che un ampio riconoscimento della risarcibilità del pregiudizio psicologico avrebbe condotto ad un incontrollato ricorso alla giustizia e, dunque, un eccessivo numero di processi.

La problematica centrale, infatti, del danno psicologico, che ne ha sempre caratterizzato il suo sviluppo, è quella di essere un tipo di pregiudizio difficilmente accertabile, specie per un profano delle scienze psicologiche. Tale difficoltà nell’accertamento ha portato i giudici inglesi a temere che un riconoscimento eccessivamente “generoso” della risarcibilità di tale tipologia di danno avrebbe portato ad un incontrollato numero di giudizi.

Per utilizzare le parole del giudice Cardozo in un caso del 1932², un riconoscimento troppo ampio della risarcibilità del danno psicologico potrebbe portare a creare fattispecie di «responsabilità in un numero indeterminato di casi, per un indeterminato periodo di tempo nei confronti di un’indeterminata quantità di soggetti»³.

² *Ultramares Corporation v Touche* 174 NE 441 [1932] 444.

³ Le parole esatte, in lingua originale, furono «there is a fear that recognition of the new claim will create liability in an indeterminate amount for an indeterminate time to an indeterminate class».

La seconda problematica, spesso esposta da parte dei giudici inglesi, è legata al timore del fenomeno della patomimia o simulazione di malattia (c.d. *malingering*). Con tale termine ci si riferisce alla più o meno incosciente creazione, all'interno della propria testa, di problematiche psicologiche di cui, in realtà, non si soffre affatto e ciò per diversi fini, tra cui quello di ottenere, appunto, dei risarcimenti economici.

Si tratta di un fenomeno sostanzialmente opposto a quello della dissimulazione, ossia al caso in cui il soggetto che effettivamente soffre di un disturbo psicologico, lo nasconde ovvero lo minimizza di modo che esso non traspaia all'esterno.

A sua volta, la predetta considerazione porta a considerare la terza problematica fondamentale che inerisce la tematica del danno psicologico.

Si fa riferimento, in particolare, al timore che il riconoscimento in un numero eccessivo di situazioni della risarcibilità del danno psicologico, potrebbe incoraggiare i soggetti a fingere di aver patito un effettivo pregiudizio (c.d. *fraudulent claims*).

Invero, proprio il fatto che il pregiudizio di tipo psicologico è qualcosa di non immediatamente percepibile e, dunque, non facilmente dimostrabile, porta i giudici a temere un ricorso incontrollato alla giustizia anche da parte di coloro che agiscono in malafede, ossia, appunto, fingendo di aver effettivamente patito alcun danno.

Occorre precisare che i due fenomeni, quello della patomimia e quello dell'agire in mala fede, seppur possano sembrare simili, hanno una differenza fondamentale.

Soltanto nel primo caso, infatti, il soggetto ha subito un pregiudizio di tipo psicologico che, tuttavia, è assai ridotto e, ciò nonostante, questi tende ad estremizzarne le conseguenze. Nel secondo caso, invece, manca a priori qualunque tipo di pregiudizio di tipo psichico.

Quarta e ultima questione inerente alle problematiche di politica di diritto che si intersecano con le argomentazioni giuridiche all'interno delle pronunce giurisprudenziali in materia di danno psicologico riguarda le conseguenze sul danneggiante.

Si afferma, infatti, che un'eccessiva estensione dei limiti di risarcibilità della predetta categoria di danno, potrebbe esporre il danneggiante a delle conseguenze eccessive sul piano economico, sostanzialmente sproporzionate rispetto alla condotta illecita posta in essere.

Le suestposte problematiche, particolarmente presenti nell'argomentare dei giudici inglesi, hanno condotto ad un approccio assai diffidente, come si diceva precedentemente, alla categoria del danno psicologico, che ha condotto, tra l'altro, alla creazione di una serie di barriere, spesso assai artificiose, al fine di limitare il riconoscimento della risarcibilità del danno psicologico.

Limitazioni che, proprio perché nate sulla scorta di argomentazioni non prettamente giuridiche, hanno attirato le critiche della stessa dottrina inglese che spesso ne ha ravvisato l'assoluta illogicità.

Ripercorrendo quanto si è già avuto modo di porre in evidenza nel corso del capitolo dedicato al danno psicologico nell'ordinamento inglese, si può fare innanzitutto riferimento al fatto che ivi si registra una differenza evidente tra colui che ha patito un pregiudizio psicologico a seguito di una condotta negligente e chi, invece, ha subito il medesimo danno a seguito di una condotta intenzionalmente illecita.

Soltanto nel secondo caso, infatti, come si è avuto modo di vedere esaminando il primo precedente in materia, ossia *Wilkinson v Downton*, si dà ampia tutela risarcitoria al soggetto che ha subito un danno alla propria integrità psicologica.

A parità di danno, dunque, la differenza sta nella condotta illecita che ne è l'origine: soltanto qualora essa sia qualificabile quale condotta negligente, allora emergono quelle limitazioni e barriere alla piena risarcibilità del danno, con buona pace del principio di uguaglianza.

Parimenti, altra peculiarità del sistema risarcitorio inglese in materia di danno psicologico, può essere individuata nel caso opposto al precedente, ossia qualora non vi sia uguaglianza di danno, bensì di condotta.

Nel caso, infatti, in cui, da una medesima agire illecito del danneggiante, scaturisca ad un soggetto esclusivamente un pregiudizio psicologico mentre, ad un altro, sia un danno psichico sia uno fisico, solamente a quest'ultimo verrà riconosciuta un'ampia tutela risarcitoria.

La sussistenza di un contemporaneo danno fisico e, dunque, immediatamente percepibile, consente, infatti, di allontanare quelle preoccupazioni inerenti alla sfera della politica del diritto di cui sopra si è detto.

Tale distinzione porta senz'altro a incongruenze nel sistema risarcitorio, in particolare per il fatto che si pone una distinzione basata non sul tipo di condotta, bensì sul tipo di danno che da questa promana.

In tal senso, infatti, può ben affermarsi che non vi è una disciplina omogenea e uniforme rispetto alla generalità dei danni cagionati in seguito ad una condotta negligente del convenuto, siano essi di tipo fisico ovvero psichico.

Al contrario, si è riscontrata una netta distinzione tra i requisiti che normalmente vengono chiesti per ottenere il risarcimento di un pregiudizio di tipo fisico rispetto a quelli di tipo psichico.

Proprio dalle dette preoccupazioni sembra essere derivata una disciplina del danno psicologico assai frammentata, ricca di regole talvolta contraddittorie e, inevitabilmente, di giudizi spesso largamente discrezionali nella risoluzione dei casi concreti.

L'artificiosa distinzione, in particolare, tra le c.d. *primary victims* e le c.d. *secondary victims* è quella che forse, meglio di tutte, esemplifica quanto si è cercato di porre in evidenza fino a questo momento.

Nel corso della trattazione della presente ricerca, è emerso in maniera chiara come tale distinzione abbia creato non poche difficoltà alle Corti inglesi, sia da un punto di vista squisitamente tecnico – giuridico, sia da quello di opportunità, nel giustificare in maniera ragionevole le vistose incongruenze del sistema, costantemente sottolineate dalla dottrina.

Non si comprende, infatti, per quale ragione giuridica un soggetto che è stato direttamente coinvolto nella condotta illecita del danneggiante possa aspirare ad un risarcimento del pregiudizio psicologico patito in maniera più agevole di colui che, invece, non è stato direttamente coinvolto ma che si trovava comunque nelle immediate vicinanze della azione illecita.

Quanto alle *secondary victims*, poi, il triplice test introdotto da Lord Wilberforce in *McLoughlin v O'Brian* e confermato dalla giurisprudenza post Hillsborough, ha ricevuto notevoli critiche da parte della dottrina, come si è visto, poiché si basa su considerazioni che poco hanno a che vedere con il diritto (come, ad esempio, il fatto che vi debba essere, tra la vittima diretta della condotta illecita e colui che ha patito uno choc, un rapporto di parentela particolarmente stretto, quasi come se un fidanzato, un amico o un cugino non possano rimanere choccati e subire un pregiudizio psicologico dall'assistere alla morte o al grave ferimento del soggetto a cui sono legati affettivamente).

L'esposto stato della tutela risarcitoria del danno psicologico in Inghilterra, non può che portare a concludere per la sussistenza di un sistema risarcitorio che, nella

decisione dei casi concreti, crea delle irragionevoli disparità tra i soggetti che ricorrono in giudizio e, di conseguenza, disuguaglianze nella tutela di un diritto fondamentale, qual è quello alla salute.

Per tali ragioni, ritornando a quanto osservato nel precedente paragrafo, diverse e innumerevoli sono state, e sono tuttora, le istanze provenienti dalla dottrina che chiedono un intervento legislativo in materia, che possa portare ad eliminare questo stato di forte incertezza e non uniformità nella tutela risarcitoria del danno psicologico.

Di contro, passando all'ordinamento italiano, si è osservato, invece, una notevole differenza di impostazione.

In particolare, si è avuto modo di porre in risalto come il percorso giurisprudenziale, con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale, sia stato volto ad una sempre più progressiva apertura e, in tal senso, non vi sono stati arresti nell'ammettere la risarcibilità della lesione all'integrità psicologica dell'individuo. A partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso, infatti, sulla scorta di una concezione sempre più centrale del diritto alla salute dell'individuo e, in particolare di una rilettura in chiave privatistica dell'art. 32 Cost., la giurisprudenza ha mostrato maggior attenzione alle questioni inerenti alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto.

Nel nostro ordinamento, in particolare, può dirsi essersi realizzato un vero e proprio dialogo, assai fecondo, tra Corti e, in particolare, tra i giudici di merito, quelli di legittimità, nonché la Corte Costituzionale che ha proceduto ad una vera e propria riforma copernicana nella lettura del danno non patrimoniale. Il tutto, come si è già sopra evidenziato, a legislazione invariata.

In particolare, si è visto come, partendo dalla considerazione della risarcibilità della lesione alla salute dell'individuo, a prescindere da un'eventuale contemporanea lesione della sua capacità reddituale e, dunque, con la nascita del danno biologico, le pronunce giurisprudenziali sono sempre state orientate da una lettura in chiave personalistica della materia in esame.

Ciò ha portato ad ammettere, senza particolari problemi, la dignità risarcitoria del danno psicologico, al pari di quello fisico.

A differenza di quanto visto nell'ordinamento inglese, infatti, nella giurisprudenza italiana non risulta alcuna distinzione tra i criteri e i requisiti che devono sussistere

al fine di poter risarcire la lesione di un pregiudizio fisico rispetto ad uno di tipo psicologico.

Si è riconosciuto, infatti, che il danno di tipo psichico, al pari di quello fisico, costituiscono due facce della medesima medaglia, costituita, appunto, dalla intollerabile lesione del diritto alla salute.

Ne consegue, quindi, che i presupposti di risarcibilità della prima tipologia di pregiudizio non potranno che corrispondere anche all'altra.

Dall'analisi di alcune tipologie di casi concreti, infatti, si è avuto modo di dimostrare come i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno psicologico nell'ordinamento italiano si basino sul generale sistema approntato dall'art. 2043 cod. civ.

Si tratta, dunque, di dover dimostrare, per il danneggiato, i relativi elementi fondanti, quali danno – evento, danno – conseguenza e relativo nesso di causalità, oltre che l'imputabilità della condotta al danneggiante.

A differenza dell'ordinamento d'Oltremarica, dunque, non sono stati introdotti ulteriori requisiti al fine di poter ottenere tutela in caso di lesione della propria integrità psicologica.

La maggiore sensibilità della giurisprudenza italiana rispetto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi non di tipo fisico è emersa anche da un'altra osservazione condotta nel corso della presente ricerca.

Si fa, in particolare, riferimento ad un'altra importante distinzione tra gli ordinamenti presi in esame, ossia al fatto che, solamente nell'ordinamento italiano, in presenza di determinati presupposti, possono trovare tutela risarcitoria quelle lesioni alla sfera emotiva del soggetto, di carattere transeunte, cagionate dalla condotta illecita del danneggiante.

Con la predetta locuzione si intende, evidentemente, parlare dei c.d. danni morali che trovano tutela risarcitoria mediante il collegamento tra l'art. 2059 cod. civ. e l'art. 2 Cost.

Questa tipologia di danno, infatti, come si è osservato nel precedente capitolo, non è ascrivibile tanto ad una lesione del diritto alla salute, quanto, invece, alla lesione dell'inviolabile diritto alla dignità umana, riconosciuto e tutelato, appunto, dall'art. 2 Cost.

Diversamente, si è osservato come, nell'ordinamento inglese, fin dall'esame delle prime pronunce giurisprudenziali in tema di danno psicologico, le sofferenze

emotive conseguenti alla condotta negligente altrui, quali stati di angoscia, di sofferenza e di dolore, non hanno mai trovato alcuna tutela risarcitoria.

Anche la predetta differenza comparatistica dà conferma di un diverso modo di approcciarsi, da parte della giurisprudenza italiana e inglese, ai danni alla salute diversi da quelli fisici.

Quanto finora osservato porta, poi, l'osservatore comparatista, a potere affermare che nell'ordinamento italiano, rispetto a quello inglese, vi è una più uniforme tutela risarcitoria per l'individuo nel caso di danno alla salute di tipo psicologico e, di conseguenza, anche a ritenere che vi sia una maggiore sensibilità della giurisprudenza rispetto a questa tipologia di pregiudizio.

In tal senso, le problematiche cui più volte si è fatto riferimento rispetto alla accertabilità del danno psicologico sono superate, nel nostro ordinamento, tramite la considerazione della centralità del diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell'individuo.

Se quanto finora affermato corrisponde al vero, allora si può altresì affermare che il sistema italiano così descritto appare anche più coerente rispetto al più generale obiettivo, che ogni sistema giuridico dovrebbe perseguire, di tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

Quello alla salute, infatti, in ogni sua forma, costituisce senz'altro diritto che ogni ordinamento giuridico deve perseguire in maniera coerente e senza porre distinzioni e diseguaglianze tra i propri consociati.

La esposta coerenza, in tal senso, dell'ordinamento italiano rispetto alla tutela del fondamentale diritto alla salute risulta anche da un altro elemento importante di cui si è trattato nel corso del precedente capitolo.

Si fa riferimento, in particolare, alla generale problematica della quantificazione del danno alla persona in generale e, nello specifico, di quello alla salute di tipo psicologico.

Occorre premettere che la funzione principale della disciplina in materia di responsabilità da fatto illecito, tanto in Italia quanto in Inghilterra, è quella compensativa, ossia quella di reintegrare la vittima del danno di quanto effettivamente perduto a seguito del fatto del danneggiante.

Se quanto detto corrisponde al vero, è facile intuire che, nel caso di danni non economicamente valutabili, qual è il danno alla persona e, dunque, anche il danno

di tipo psicologico, andare a reintegrare effettivamente la vittima del pregiudizio ricevuto è un'operazione assai problematica.

Ciò per l'ovvia ragione che la perdita di un arto ovvero il sorgere di uno stato psicopatologico in capo al soggetto non hanno una determinata valutazione monetaria.

Per tale ragione, normalmente si lascia ai giudici un certo margine di discrezionalità nel procedere alla quantificazione della gravità del danno cagionato all'individuo e, dunque, nella determinazione del relativo risarcimento.

Questa situazione, di conseguenza porta ad osservare che, all'interno dei vari ordinamenti, si possono creare delle discriminazioni tra le vittime di un danno alla persona e, dunque, anche del danno psichico.

Può ben avvenire, infatti, che una medesima tipologia di danno venga quantificata da un giudice di un determinato tribunale in maniera più onerosa per il danneggiante rispetto ad un altro giudice di altro tribunale.

Questo comporta il sorgere di un particolare fenomeno, definito dalla dottrina come "lotteria forense"⁴ ossia, appunto, il fenomeno per cui è lasciato alla sorte il destino, da un punto di vista della liquidazione del risarcimento, di una determinata controversia giudiziale che abbia ad oggetto la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto.

Fenomeno che, com'è intuibile, è concretamente assai ingiusto e fonte di disuguaglianze.

Nell'ambito della liquidazione del danno alla salute, sia di tipo fisico sia psicologico, tuttavia, come si anticipava, l'ordinamento italiano ha fatto un importante passo in avanti rispetto ad altri ordinamenti, tra cui quello inglese.

Si è detto, infatti, come oramai non sia più lasciata alla completa discrezionalità dei giudici e al sistema di valutazione equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. la liquidazione del risarcimento conseguente al danno biologico patito dal soggetto.

Si è, infatti, avuto modo di osservare come siano state emanate dal Tribunale di Milano delle "Tabelle di valutazione del danno non patrimoniale", sulla cui validità convergono i giudici nazionali con l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, che hanno posto in essere un sistema quanto più oggettivo possibile di valutazione del danno basato sul punto percentuale e sull'età del danneggiato.

⁴ G. ALPA – M. ANDENAS, *Fondamenti del diritto privato europeo*, Milano, 2006, p.441.

In questo modo, anche sul punto del *quantum*, si garantisce ai danneggiati una certa eguaglianza nella tutela del fondamentale diritto alla salute, nonché, elemento di certo non secondario, anche una prevedibilità in astratto delle possibili conseguenze risarcitorie per il danneggiante.

L'approntare un sistema di quantificazione preventiva del danno non patrimoniale è di certo un ulteriore elemento che consente di porre in evidenza un altro aspetto di sostanziale differenza tra l'ordinamento italiano e quello inglese in materia di tutela risarcitoria delle conseguenze derivate da lesione all'integrità psicologica dell'individuo.

Da tutto quanto sopra premesso, può dirsi confermata anche la seconda tesi che ci si riproponeva di dimostrare nel corso della presente ricerca.

Si fa riferimento, in particolare, alla tesi secondo cui, ferma la comune origine giurisprudenziale del danno psichico in entrambi gli ordinamenti, poi questi si sono sensibilmente differenziati quanto alla determinazione delle relative forme di tutela risarcitoria.

In tal senso appare, in maniera chiara, che, nell'ordinamento italiano vi sia una maggiore tutela risarcitoria della descritta tipologia di danno, non soltanto relativamente ai presupposti per concedere il risarcimento ma anche con riferimento alla quantificazione dello stesso. Ciò porta a concludere che, rispetto all'ordinamento inglese, in quello italiano vi è una maggiore centralità della tutela del fondamentale diritto alla salute dell'individuo.

BIBLIOGRAFIA

AHUJA J., *Liability for Psychological and Psychiatric Harm: The Road to Recovery*, in *Modern Law Review*, 2015, vol.23 n.1, pp. 27 - 40

ALBANESE B., voce “*Illecito (storia)*”, in *Enciclopedia del diritto*, 20, Torino, 1970

ALPA G., *Danno biologico e diritto alla salute*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1976, I, 2, p.44

ALPA G., *Diritto alla salute*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, 1986, vol. VI, pp. 913 e ss.

ALPA G., *Il danno biologico, percorso di un'idea*, Milano, 2003

ALPA G., *Personal injury. Features of the Italian Legal System*, in BUSSANI M. (a cura di), *European Tort Law. Eastern and Western Perspectives*, Sellier European Law Pub, 2007

ALPA G.– ANDENAS M., *Fondamenti del diritto privato europeo*, Milano, 2006, p.441

AMARI E., *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, 1854

BAILEY S. - NOLAN D., *The Page v Smith Saga: a Tale of Inauspicious Origins and Unintended Consequences*, in *The Cambridge Law Journal*, 2010, vol.69 n.3, pp. 495-528

BAILEY T.I., *The Relevances of Defences to Accident Liability in Nervous Shock Cases*, 1983, in *Legal Studies*, vol.3 n.1, pp. 43-49

BAKER J.H., *An Introduction to English Legal History*, Londra, 1971

BAKER J.H., MILSOM S., *Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Londra, 1986

BARAGNA M. –BUSNELLI F.D., *La valutazione del danno alla salute*, Padova, 1986

BARBUI C., TANSELLA M., *Thirtieth birthday of the Italian psychiatric reform: research for identifying its active ingredients is urgently needed*, in *Journal Epidemiology and Community Health*, 2008, vol. 62 n.12, p.1021

BAUDANA VACCOLINI C., *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, III.2, Roma, 1882

BENEDETTI A.M., *Chi non adempie, o adempie male, deve risarcire «anche le lacrime»?* *Annotazioni sul danno morale da contratto*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1054

BERGANZA C.E. et al., *The Latin American guide for psychiatric diagnosis. A cultural overview*, in *Psychiatric Clinics of North American Journal*, 2001, vol. 24; pp. 433-446

BERTOLINI M. – CAFFO E., *La violenza negata. Disagio psichico, relazioni familiari, abuso all'infanzia*, Milano, 1992

BESSONE M. – ROPPO V., *Lesione dell'integrità fisica e diritto alla salute*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1975, I, 2, p.54

BEVEN T., *Negligence in Law*, Londra, 1900

BIANCA C.M., *Diritto Civile. La responsabilità*, Milano, 2019

BIANCA M.C., *La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014, p. 493 e ss.

BIANCHI A., *La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale*, Padova, 2006

BISHOP H.J., *Recovery of Damages for Mental Shock – (Owens v Liverpool Corporation)*, in *Alberta Law Quarterly Review*, 1938, vol.3 n.3, pp. 90-100

BLACKSTONE W., *Commentaries on the Law of England. Book III*, Oxford, 1765

BONILINI G., *Danno morale*, in *Digesto/civ.*, Torino, 1989, pp. 85 e ss.

BRACON H., *De legibus et consuetudinibus Angliae*, f., 413b

BURDICK F.M., *Tort Liability for Mental Disturbance and Nervous Shock*, in *Columbia Law Review*, vol.5 n.3, 1905, pp. 179 – 192

BURROWS A.S. - BURROWS J.H., *A Shocking Requirement in the Law of Negligence Liability for Psychiatric Illness: Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne [2015] EWCA Civ 588*, in *Modern Law Review*, 2016, vol.24, pp. 278-284

BUSNELLI F.D., *Chiaroscuri d'estate. La corte di cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e responsabilità*, 2003, pp.816 e ss.

BUSNELLI F.D. - PATTI S., *Danno e responsabilità civile*, Torino, 1997

BUSNELLI F.D., *Valutazione del danno alla salute. Profili giuridici, medico-legali e assicurativi*, Padova, 2001

BUSSANI M., *L'illecito civile*, Napoli, 2020

CALABRESI G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economica – giuridica*, con presentazione di S. RODOTÀ, 2015, Milano

CANEPA V. et al., *La valutazione tabellare dell'invalidità in responsabilità civile*, Milano, 1990

CAPONI R., *Interpretazione adeguatrice "sconfinata"?* (La giurisprudenza della Corte di cassazione sul danno non patrimoniale), in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1029

CASTIGLIONI G., *Eventi traumatici modesti e sequele psichiche: il problema del nesso di causalità materiale*, in *Dir. ec. ass.*, 1992

CASTIGLIONI G., *Il problema del nesso di causalità materiale*, in *Il danno psichico*, a cura di BRONDOLO e MARIGLIANO, Milano, 1996

CASTIGLIONI V. – MARIGLIANO, *Disturbi di personalità*, in *Danno psichico*, a cura di BRONDOLO e MARIGLIANO, Milano, 1996, p. 193 e ss.

CASTIGLIONI V. – MARIGLIANO, *Indicazioni valutative*, nel volume *Danno psichico*, Milano, 1996, p.227 e ss.

CASTIGLIONI V., *Il problema del nesso di causalità materiale*, in *Danno psichico*, Milano, 1996, p.151

CASTRO W.H.M. – MEYER S.J. – BECKE M.E.R. et al., *No stress – no whiplash? Prevalence of «whiplash» symptoms following exposure to a placebo rear-end collision*, in *International Journal of Legal Medicine*, 2002, vol.116, pp. 249-250

CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006

CASTRONOVO C., *La responsabilità civile in Italia al passaggio del millennio*, in *Europa dir. priv.*, 2003

CASTRONOVO C. - MAZZAMUTO M., *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano, 1979

CAZZETTA G., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, 1991

CENDON P., *La responsabilità civile*, vol. VII – *Responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1998

CENDON P., *La responsabilità civile*, vol. I – *Principi generali e situazioni protette*, Torino, 2020

CENDON P., *L'itinerario del danno esistenziale*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1047

CERAMI P., *La responsabilità extracontrattuale della compilazione di Giustiniano ad Ugo Grozio*, in VACCA L. (a cura di), *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*, (Atti Aristec 1993), Torino, 1995

CERAMI P. - SERIO M. (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, Torino, 2011

CHARLESWORTH C., *On Negligence*, a cura di R.H. PERCY Londra, 1971

CHARLESWORTH J., *Bourhill v. Young*, in *Law Quarterly Review*, 1943, vol.59 n.2, pp. 150-154

- CHINDEMI D., *Danno morale: alla morte segue la resurrezione*, in *Responsabilità Civile*, 2009, 811
- COMANDE' G., *Risarcimento del danno morale ai congiunti: quando?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, vol.1, pp.75-93
- COMYNS J., *Digest of the Laws of England*, Londra, 1762
- CONTE G., *Il difficile equilibrio tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione del danno non patrimoniale*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1031
- COOKE J., *One Step Forward, Two Steps Back? – Nervous Shock and the Hillsborough Disaster*, in *Liverpool Law Review*, 1991, vol.13 n.2, pp.201-211.
- CORBETT V., *Perceptions of nervous shock: The law of psychiatric harm*, in *Quarterly Review of Tort Law* 4, n.4, 2012/2013, pp. 11-23
- CORRIAS M., *Questioni sul danno alla persona del lavoratore*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2013, fasc. 5, p. 1710
- CRISCUOLI G., *Il contratto nel diritto inglese*, Palermo, 1968
- CRISCUOLI G., SERIO M., *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2016
- CURSI M.F., *Il danno non patrimoniale e i limiti storico – sistematici dell'art. 2059 c.c.*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli, 2003
- CURSI M.F., *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002
- D'AMICO P., *Il danno da emozioni*, Milano, 1992
- DAVIES M., *Negligently Inflicted Psychiatric Illness: the Hillsborough Case in the House of Lords*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 1992, vol. 43, pp.237-261
- DEAKIN S., JOHNSTON A. e MARKESINIS B., *Markesinis and Deakin's Tort Law*, 2008, Oxford

DE CUPIS A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, vol. I, 1979, Milano

DE GIORGI M.V., voce *Danno - Risarcimento del danno da uccisione*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1999, 1

DEL PUNTA R., *Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni unite del 2008: riflessioni di sistema e ricadute lavoristiche*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1039

DE MATTEIS R., *Dal danno biologico al danno non patrimoniale*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p.1051

DI MAJO A., *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003

DI SALVO S., *Depressione e ansia nelle diverse fasi della vita*, Torino, 2013

EARENGEY W.G., *The Legal Consequences of Shock*, in *The Medico-Legal and Criminological Review*, 1933, vol.1 e ristampato in *Medico-Legal Journal*, 1992, vol.60, p.85.

FENG T.K., *Nervous Shock: Bystander Witnessing a Catastrophe*, 1995, in *Law Quarterly Review*, vol.111, pp.40-51

FERRARI F., *Donoghue v. Stevenson's 60th Anniversary*, in *Annual Survey of International and Comparative Law*, 1994, vol. 1, fasc. 1, art. 4.

FERRARO A.V., *Il danno da perdita del rapporto parentale nella giurisprudenza italiana*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2018, IX, 89

FERRINI C., *Danni (azione di)*, voce in *Enc. Giur. It*, IV, Milano, 1911, p.12 e ss.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019

FLEMING J.G., *An Introduction to the Law of Torts*, Oxford, 1979

FRANCHINI A., *La valutazione medico-legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale*, in *Atti giornate medico-legali di Como*, Milano, 1968

FRATA L., *La concezione unitaria del danno non patrimoniale e la sua quantificazione nell'illecito plurioffensivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, IV, p.777

FREUD S., *Introduzione alla psicoanalisi*, Londra, 1915

GABBA C.F., *Nuove considerazioni intorno al risarcimento dei cosiddetti danni morali*, in *Nuove questioni di diritto civile*, I, Milano – Torino – Roma, 1912

GABBA C.F., *Risarcibilità dei danni morali*, in *Quistioni di diritto civile svolte da C.F. Gabba*, II, Torino, 1898

GALLO P., *Introduzione al diritto comparato. Istituti giuridici*, vol. II, Torino, 2003

GALLO P., *Tipicità ed atipicità dell'illecito in common law*, in *Atlante di diritto privato comparato*, 1992, Milano, p.145

GAMBINERI A., *Interazione autore – vittima nell'abuso sessuale. Ferite inferte ai minori*, Milano, 2005

GERIN C., *La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile*, Milano, 1973

GIANNINI G. – POGLIANI M., *Il danno da illecito civile. Danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale, le tabelle liquidative*, Milano, 1997

GIANNINI G., *Il danno alla persona come danno biologico*, Milano, 1986

GIANNINI G., *Questioni giuridiche in tema di danno psicologico*, in *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di D. PAJARDI, Milano, 1990

GIANNINI G., *Riflessioni sul danno da menomazione psichica*, in *Il danno biologico, patrimoniale, morale*, Milano, 1990

GILIKER P., *A "New" Head of Damages: Damages for Mental Distress in the English Law of Torts*, in *Legal Studies*

GIORGI G., *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano. Fonti delle obbligazioni*, Firenze, 1882

GORLA G., *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, I, Milano, 1955

GOODHART A.L., *Bourhill v. Young*, in *Cambridge Law Journal*, 1944, vol. 8 n.3, pp.265-273

GOODHART A.L., *The Shock Cases and Area of Risk*, in *Modern Law Review*, 1953, vol.16 n.1, pp.14-25

GRANDI D., *La riforma fascista dei Codici* (discorso alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 16 ottobre 1939), in *Relazione al Duce del Guardasigilli Dino Grandi nei Lavori preparatori del codice civile (1939-1941). Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro*, I, Roma, 1942

GRASSO G., *La sentenza n.1 del 1956. Sessant'anni dopo*, in *Osservatorio costituzionale*, 2017, fasc.1, pp.1 – 11

GROTIJ H., *De iure belli ac pacis libri tres*, I, Traiecti ad Rhenum, 1773

HALLEN R., *Damages from Physical Injuries Resulting from Fright or Shock*, in *Vancouver Law Review*, 1933, vol.19, p.253

HARTLEY H.J., *A mass sport disaster. Hillsborough ten years on: an overview of the legal process and outcomes*, in *The society for the study of the legal aspects of sport and physical activity*, vol. 10, n. 2

HEDLEY S., *Nervous Shock: Wider Still and Wider?*, in *CLJ*, vol.56 n.2, 1997, pp. 254-257

HEUSTON J., *Negligence and Liability without Fault in Tort Law*, 1959

HOLMES O.W., *The Common Law*, Londra, 1882

HORSEY K. - RACKLEY E., *Kidner's Casebook on Torts*, Oxford, 2017

HUNT C.D.L., *Wilkinson v Downton Revisited*, in *The Cambridge Law Journal*, 2015, vol.74 n.3, pp.392-395

IANNARELLI A., *Non imputabilità penale e danno morale: le acrobazie . . . senza rete delle sezioni unite*, in *Foro Italiano*, 1983, fasc. I, p.1631 e ss.

IANNI G., *Il mobbing*, in AA.VV., *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, a cura di CENDON P., 2, Torino, 2014

IBBETSON D., *The Tort of Negligence in the Common Law in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, capitolo pubblicato all'interno di *Negligence: The Comparative Legal History of the Law of Torts*, con E.J.H. SCHARGE, Berlino, 2001

JAMES P.J., *General Principles of the Law of Torts*, Londra, 1978

JANNARELLI A., *Il sistema della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i problemi che ne derivano*, in *Foro italiano*, 1995, vol.147, n.3, pp. 409 - 418.

JENKS E., *On Negligence and Deceit in the Law of Torts*, in *Law Quarterly Review*, 1910, p.159

JONES M.A., *Liability for Psychiatric Illness – More Principle, Less Subtlety?* in *Web Journal of Current Legal Issues Yearbook*, 1995, 258, p.271

KAY P., *Psychiatric Harm*, in *Law Teacher*, 1999, vol.33 n.3, pp.372-377

KIRMAYER L.J., *Culture, context and experience in psychiatric diagnosis*, in *Psychopathology*, 2005, vol.38, p.4

KUNZLIK P., *Nervous Shock: Foreseeability, the “Primary Victim” and M.E. – Page v Smith (No. 1) – Page v Smith (No. 2)*, in *Nottingham Law Journal*, 1996, vol.1, pp. 70-79.

LANDINI S., *Danno morale soggettivo. Spunti per una riflessione civil-penalistica*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1043

LAWSON F.H., *Remedies of English Law*, Londra, 1980

LINDEN A.M., *The Good Neighbour on Trial: A Fountain of Sparkling Wisdom*, in *U.C.B. Law Review*, 1983, vol.17, fasc. 67

LUCARELLI P., *Prime riflessioni*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1024

- LUNNEY M. – OLIPHANT K., *Tort Law. Text and materials*, Oxford, 2008
- MAC WHINNIE D.D., *Tort Claims for Psychiatric Harm*, in *Advocate (Vancouver Bar Association)* 71, n.5, 2013, pp. 697 – 702
- MAGLIONA B., BIANCHI A. e VOLTERRA V., *Sulla materia del danno psichico*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, fasc. IX, pp. 2934-2406
- MAINE H.S., *Ancient Law*, Londra, 1860
- MAINE H.S., *The Early History of Institutions*, Londra, 1875
- MAINE H.S., *Early Law and Custom*, Londra, 1883
- MAITLAND F.W., *The Forms of Actions at Common Law*, Cambridge, 1936
- MAITLAND F.W., POLLOCK F., *The History of the English Law before the Time of Edward I*, Cambridge, 1968
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova
- MARKESINIS B., *Foreign Law Inspiring National Law. Lessons from Greatorex v Greatorex*,
- MARKESINIS B., *Il metodo della comparazione. Il retaggio del passato e le sfide del futuro*, con prefazione di G. ALPA, Milano, 2004
- MARRONE M., *Lineamenti di diritto privato romano*, Torino, 2001
- MARTORELLI M. (a cura di), *Maltrattamento, abuso e incidenti nell'infanzia e nell'adolescenza*, Milano, 2006
- MASSETTO G., *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, voce in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, pp. 1099-1185
- MASTROPAOLO F., *Tutela della salute, risarcimento del «danno biologico» e difesa delle immissioni*, in *Giurisprudenza italiana*, 1984, I, p.537 e ss.
- MESSINETTI D., *Danno giuridico*, voce in *Enc. Dir., Agg. I*, 1997, Milano, p.498
- MILLNER M., *Negligence in Modern Law*, Londra, 1967

- MIRANDA A., *The negligence saga: Irragionevolezza ed ingiustizia del danno nel risarcimento delle pure economic losses*, in *Rivista di diritto civile*, 1992
- MOCCIA L., *Comparazione giuridica e Diritto Europeo*, Milano, 2005
- MONATERI P.G., *Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale: analisi comparata di un problema*, Padova, 1989
- MONATERI P.G., *Danno biologico e danni da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2018, IX, 1341
- MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, Torino, 2006
- MORRIS C., *Punitive Damages in Tort Cases*, in *Harvard Law Review*, 1931, vol.44 n.8, pp.1173-1209
- MULLANY & HANDFORD, *Tort Liability for Psychiatric Damage: the Law of Nervous Shock*, Sidney, 2006
- MURPHY J., *Negligently Inflicted Psychiatric Harm: a Re-Appraisal*, in *Legal Studies* 15, n.3, 1995, pp. 415-433
- NAPIER M., *The Medical and Legal Response to Post-Traumatic Stress Disorder*, in A. Grubb (ed.) *Choices and Decisions in Health Care*, Chichester, 1993
- NASIR K.J., *Nervous Shock and Alcock: The Judicial Buck Stops Here*, in *Modern Law Review*, 1992, vol.55, pp.705-713
- NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2009
- NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss.
- NEGRO A., *Il nuovo danno biologico. Prova, liquidazione e casistica*, Milano, 2010
- NIVARRA L., *Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, Torino, 2011
- NOLAN D., *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police (1991)*, pubblicato in *Landmark Cases in the Law of Tort* di C. MITCHELL e P. MITCHELL, Londra, 2010

NOLAN D., *Taking Stock of Nervous Shock*, in *King's College Law Journal*, 1999, vol.117 n.10, pp.112-119

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO, *Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale*. Tabelle aggiornate 2021, in <http://www.milanosservatorio.it/tabelle-per-la-liquidazione-del-danno-non-patrimoniale-edizione-2021/>

PACCHIONI G., *Del risarcimento di danni morali*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, vol.II, p.6 e ss.

PAGLIARO A., *Principi di diritto penale*, Milano, 2003

PAGNI I., *Dall'illecito al danno: le fatiche della non patrimonialità* in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1041

PALMIERI A., *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*, in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss.

PALMIERI A., PARDOLESI R., *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro It.*, vol. 142, n.9, 2017 in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss.

PARDOLESI R. –SIMONE R., *Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»*, in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss.

PETRUCCIANI – RECCHI, *Il danno psichico*, in *La Prova e il quantum*, 1, a cura di P. CENDON, Torino, 2014

PETRUSO R., *Danno morale*, voce in *Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile*, 2016, pp.112-157

PETRUSO R., *L'intentional infliction of harm secondo la Supreme Court del Regno Unito*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, 2015, pp.535-576

PICKFORD V., *Psychiatric Harm and the Involuntary Participant: A Story of the Ebb and Flow of Tort Liability*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 2005, vol. 56 n.4, pp.602-610

- POLLOCK F., *The Law of Torts*, Londra, 1898
- PONTI G., *Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1992, fasc. 14, p.592
- PONZANELLI G., *I “punitive damages” nell’esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1983
- PONZANELLI G., *Qualche osservazione sul nuovo statuto del danno alla persona*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1050
- PONZANELLI G., *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, in *Foro italiano*, 2009, I, pp.120 e ss.
- PROSSER W.L., *Law of Torts*, Londra, 1978, IV ed.
- RAVÀ T., *Introduzione al diritto della civiltà europea*, Padova, 1982
- RAVAZZONI A., *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962
- RESCIGNO P., (a cura di), *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, pp. 1023 - 1054
- RICHARDS J.W., *Recovery for Injury without Impact: The Washington Cases*, in *Washington Law Review*, 1938, vol. 13 n.1, pp.1-19
- ROBERTSON D.W., *Liability in Negligence for Nervous Shock*, in *The Modern Law Review*, 1994, vol. 57, p.640
- ROWE P.J., *The Demise of the Thin Skull Rule?*, in *Modern Law Review*, 1977, vol.40 n.4, pp.377-388
- RUSSO G., CARELLI F., *Dismantling asylums: The Italian Job*, in *London Journal of Primary Care*, 2009
- SALMOND, *On the Law of Torts*, edizione curata da R.F.V. HEUSTON, Londra, 1969
- SCOGNAMIGLIO C., *Il danno morale soggettivo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, fasc. V, p. 237 e ss.

SCOGNAMIGLIO C., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 2016

SCOGNAMIGLIO R., *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Rivista di diritto civile*, 1957, I, p.227 e ss.

SCOGNAMIGLIO R., *Il danno morale mezzo secolo dopo*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, vol.56 fasc. V, pp.609-634

SCOGNAMIGLIO R., *Il risarcimento del danno in forma specifica*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1957, p.307

SCRATON P., *Policing with contempt: the degrading of truth and denial of justice in the aftermath of Hillsborough disaster*, in *Journal of Law and Society*, vol.26, n.3

SEDGWICK T., *A Treatise on the Measure of Damages*, New York, 1891

SERIO M., *Dimensione giuridica e dimensione storica del common law: mondi separati ovvero uniti dalla comparazione?*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, 2014, pp. 795-828

SERIO M., *Gli albori della comparazione giuridica nella «Critica di una scienza delle legislazioni comparate» di Emerico Amari*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2012, pp. 413-451

SERIO M., *I fondamenti del diritto dei "torts". La responsabilità civile nei sistemi di Common Law*, a cura di MACIOCE F., Padova, 1989

SERIO M., *Il valore del precedente tra tradizione continentale e common law: due sistemi ancora distinti?*, in *Riv. dir. civ.*, Supplemento annuale, 2008

SERIO M., *Osservazioni sparse sulle pronunce delle Sezioni Unite del Novembre 2008 in materia di risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, vol. XXXIX

SERIO M., *Studi comparatistici sulla responsabilità civile*, Torino, 2007

SERIO M., *Tendenze evolutive nella configurazione dell'illecito*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, vol.37 n.3, pp.1419-1435

SHAVELL S., *Fondamenti dell'analisi economica del diritto*, 2005, Torino, ed. it. a cura di PORRINI D.

SMITH J.C. –BURNS P., *The Good Neighbour on Trial: Good Neighbours Make Bad Law*, in *U.C.B. Law Review*, 1983, vol. 17, fasc. 93

STAPLETON J., *In Restraint of Tort*, pubblicato in *The Frontiers of Liability: Volume 2* di P. BIRKS, Oxford, 1994

STONE O.M., *Torts Liability to Parents for Nervous Shock Induced by Fear for Safety of Child*, in *The University of Chicago Law Review*, 1935 vol.2 n.4, pp. 654-656

STREET H., *On the Law of Torts*, Londra, 1955

SUTTON R., *Personal Action at Common Law*, Cambridge, 1929

SWANTON J., *Issues in Tort Liability for Nervous Shock*, in *A Law Journal*, 1992, vol.66, pp.495-501

TEFF H., *Causing Psychiatric and Emotional Harm: Reshaping the Boundaries of Legal Liability*, Oxford, 2009

TEFF H., *Liability for Negligently Inflicted Psychiatric Harm: Justification and Boundaries*, in *Cambridge Law Journal*, 1998, vol. 57 n.1, p. 92

TEFF H., *Liability for Psychiatric Illness after Hillsborough*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1992, vol. 12 n.3, pp.440-452

TIMOTEO M., *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, 2020

TOPPETTI F., *Il danno psichico nell'ordinamento italiano e nell'esperienza dei Paesi di Common Law*, in *Resp. Civ. e prev.*, 1998, fasc. 6

THROCKMORTON A.H., *Damages for Fright*, in *Harvard Law Review*, 1921, vol. 34 n.3, pp.260-281

VETTORI G., *Danno non patrimoniale e diritti inviolabili*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1025

VISINTINI G., *Il sistema italiano in materia di risarcimento del danno alla persona*, in *La sentenza delle S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto)*, RESCIGNO P. (a cura di), in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, p. 1045

VOLTOLIN R., *Il danno psichico*, reperibile al sito internet www.psicologiaforense.it/Quaderno%209.htm

VOLTOLIN R., *Quel pasticciaccio brutto...della consulenza tecnica psicologica. Uso, cattivo uso e abuso della consulenza tecnica psicologica d'ufficio nel processo civile*, in *Quaderni di psicologia giuridica. Pubblicazione dello Studio di psicologia forense e assistenza giudiziaria di Milano*, Quaderno n.8, Milano, 2004

WARREN S., *Introduction to Law Studies*, Londra, 1845

WATSON A., *Recovery for Nervous Shock: A Look at the Law and Some Thoughts of Reform*, in *Litigation*, 1993, vol.12, pp.193-200

WEIR R., *A Casebook on Tort*, Londra, 1974

WILLIAMS G.L., HEPPLER B.A., *Foundations of the Law of Torts*, Londra, 1984

WINFIELD P.H., *The History of the Law of Torts*, in *Law Quarterly Review*, 1926, vol.42, fasc. 184

WINFIELD P.H., *The Province of the Law of Tort*, Cambridge, 1931

WINFIELD & JOLOWICZ, *On tort*, a cura di W.V.H. ROGERS, Londra, 2006

WRIGHT C., *The Law of Our Today*, in *Canadian Bar Law Review*, 1943, vol. 21 n.1, pp.65-78

ZECCHIN F., *Struttura dell'illecito e danno alla salute fra Italia e Inghilterra*, in *Europa e diritto privato*, 2015, fasc.1, pp. 21 - 107

ZIVIZ P., *Il danno non patrimoniale*, in *La responsabilità civile*, a cura di CENDON P., Torino, 1998

ZWEIGERT K., KOTZ H., *Introduzione al diritto comparato. Istituti*, Milano, 2011